



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
a.a. 2020/2021

ASPETTI PENALI E COSTITUZIONALI
DELLA *PRO MILONE* DI CICERONE

Relatore: chiar.mo prof. LUIGI GAROFALO

Correlatore: chiar.mo prof. ROBERTO SCEVOLA

Controrelatrice: chiar.ma prof.ssa PAOLA LAMBRINI

Laureanda: Valentina Vincenzi

Matricola: 1099970

INDICE

Premessa.....	1
---------------	---

CAPITOLO PRIMO

GLI ANTEFATTI ALLA *PRO MILONE* E L'ORAZIONE INQUADRATI NEL CONTESTO STORICO DI RIFERIMENTO

1. Il contesto storico e i protagonisti della <i>pro Milone</i>	5
2. Clodio e Milone.....	21
3. Gli antefatti: la morte di Clodio sulla Via Appia.	26
4. L'elezione di Pompeo <i>consul sine conlega</i> e la <i>lex Pompeia de vi</i>	31
5. Il processo contro Milone.....	43

CAPITOLO SECONDO

LA LEGITTIMA DIFESA NELL'ORAZIONE *PRO MILONE*

1. L'orazione: l' <i>exordium</i> e le confutazioni preliminari.....	51
2. La legittima difesa nelle confutazioni preliminari: le XII Tavole e la <i>lex Cornelia de sicariis et veneficis</i>	58
3. La dimostrazione della legittima difesa nella <i>pro Milone</i> : il movente.	71
4. L' <i>ethos</i> di Clodio e di Milone.....	76
5. Il <i>tempus</i> dell'attentato.	81
6. Il <i>locus</i> dell'attentato.....	88
7. La figura di Pompeo nella <i>pro Milone</i>	91
8. La scelta della linea difensiva e il ripensamento successivo.....	93

CAPITOLO TERZO

LA DIFESA DELLO STATO NELL'ORDINAMENTO ROMANO E NELLA *PRO MILONE* DI CICERONE

1. Cicerone e la giustificazione dell'uso della violenza.....	101
2. La difesa dello Stato nella <i>pro Milone</i> e nell'ordinamento romano: il <i>senatus consultum ultimum</i>	111
3. I dubbi sulla costituzionalità del <i>senatus consultum ultimum</i>	123
4. Il <i>senatus consultum ultimum</i> come atto di natura politica e il pensiero di Cicerone.....	129

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. Dopo la <i>pro Milone</i>	132
2. L'aspetto penale: la legittima difesa.	134
3. L'aspetto costituzionale: la difesa dello Stato.....	135
4. Epilogo.	137
 Bibliografia	 139
Indice delle fonti.....	147

PREMESSA.

Il presente lavoro ha ad oggetto l'orazione *pro Milone* di Marco Tullio Cicerone¹, pronunciata l'8 aprile del 52 a.C. in difesa di Tito Annio Milone, reo di aver ucciso il suo avversario politico Publio Clodio Pulcro, in uno scontro verificatosi sulla via Appia il 18 gennaio del 52 a.C. La morte di Clodio non fu la conseguenza di un incidente ma il culmine del rapporto burrascoso tra i due uomini, iniziato anni prima; il quale aveva come fulcro la stessa figura dell'Arpinate. Egli, infatti, era legato a Milone da un rapporto di amicizia, mentre Clodio era colui che lo aveva costretto all'esilio nel 58 a.C. per le esecuzioni dei catilinari compiute nel 63 a.C. Il precipuo scopo di questo lavoro è quello di approfondire gli aspetti penali e costituzionali dell'orazione: essa, infatti, porta alla luce delle questioni – soprattutto dal punto di vista costituzionale – che si possono considerare ancora non risolte.

Per quanto riguarda il primo aspetto, quello penale, l'argomento centrale nell'orazione è quello della legittima difesa: la lettura della stessa consente di comprendere le conseguenze dell'assenza di una specifica disposizione legislativa su tale istituto, circostanza che costringe l'oratore a fare riferimento ad altre fonti per dimostrare la stessa esistenza di questo diritto e, di conseguenza, l'innocenza del suo cliente.

Il secondo aspetto, quello costituzionale, riguarda la difesa dello Stato, tema con cui Cicerone aveva già avuto modo di confrontarsi nel corso della sua carriera. Il riferimento a questa linea difensiva dà l'occasione di approfondire due punti, ossia, in primo luogo, il mutevole atteggiamento di Cicerone nei confronti dell'uso della violenza a scopi politici; in secondo luogo, il tema del *senatus consultum ultimum*, un decreto del senato, adottato a partire dalla metà del II secolo a.C., che ha da sempre animato discussioni in dottrina riguardo alla

¹ K. KUMANIECKI, *Cicerone e la crisi della Repubblica romana*, Roma, 1972, 27 ss., Marco Tullio Cicerone nacque il 3 gennaio del 106 a.C. ad Arpino, cittadina che «era situata là dove oggi sorge Civita Vecchia, sui Monti Volsci, nella incantevole valle del 'quieto' fiume Liri (oggi Garigliano) cantata più tardi da Orazio». Nonostante la famiglia di Cicerone non appartenesse alla nobiltà, il padre faceva parte dell'ordine equestre, il che gli consentì di fornire al figlio Marco e al fratello, Quinto, un'istruzione adeguata a prepararli alla carriera politica. Gli esordi di Cicerone non furono facili: egli non aveva degli antenati che fossero stati eletti alle massime cariche dello stato, era un *homo novus*, e dovette impegnarsi per raggiungere gli apici del *cursus honorum*; fu questore nel 75 a. C., edile curule nel 69 a.C., pretore nel 66 a.C., console nel 63 a.C. ed infine proconsole, in Cilicia, dal 51 a.C. L'Arpinate accompagnò l'attività politica a quella forense: egli è il più importante oratore le cui notizie sono giunte fino ai nostri giorni, complice anche il suo uso di pubblicare le proprie orazioni. Sulla vita di Cicerone si vedano anche E.G. SIHLER, *Cicero of Arpinium, a literary and political biography*, New York, 1914, 3 ss.; E. CIACERI, *Cicerone e i suoi tempi, I. Dalla nascita al consolato (a. 106-63 a.C.)*, Genova - Roma - Napoli - Città di Castello 1939, 1 ss.; D. STOCKTON, *Cicero, a Political Biography*, Oxford, 1971.

sua natura e, a volte, alla sua stessa esistenza. Non bisogna dimenticare, oltretutto, che nel 52 a.C. vi fu un evento eccezionale nella storia della Repubblica romana: l'elezione di Gneo Pompeo Magno *consul sine collega*, quale console senza un collega, che era contraria a diversi principi costituzionali la cui vigenza in quel periodo è certa.

Per poter procedere in questo senso è necessario, in via preliminare, dare delle coordinate storiche, a partire per lo meno dal 61 a.C., che consentano di comprendere a pieno la rilevanza della vicenda di Milone e Clodio inquadrata nel contesto storico-politico di riferimento. I due protagonisti della *pro Milone* si muovono, infatti, in uno scenario popolato da personaggi destinati a passare alla storia: nella vicenda è coinvolto in prima persona Gneo Pompeo Magno e, sullo sfondo, vi è la figura di Gaio Giulio Cesare, richiamata in vari punti di questo lavoro. Si tenterà, anche, di dipanare il complicato intreccio dei rapporti tra i diversi personaggi: questo è un elemento che potrebbe apparire marginale, ma, in realtà, si rivela essere essenziale per comprendere le ragioni che spinsero Cicerone a adottare una determinata linea nella difesa di Milone.

La *pro Milone* è stata considerata dagli studiosi come uno dei capolavori di Cicerone; nonostante questo, l'Arpinate non riuscì a persuadere i giudici ad assolvere il suo cliente: questi venne condannato e scontò l'esilio a Marsiglia². Milone era, evidentemente, colpevole, la morte di Clodio era stata causata dai suoi schiavi, ma non si può omettere un importante particolare: il processo svoltosi contro di lui fu chiaramente un processo politico, voluto da Pompeo; e questo aspetto verrà opportunamente approfondito nel lavoro. Gli autori antichi, però, non individuano né nella volontà di Pompeo né nella evidente colpevolezza dell'accusato la ragione della condanna di Milone: essi preferiscono, infatti, sostenere che sia stata la *débâcle* dell'Arpinate durante il giudizio a convincere i giudici a non assolverlo. L'oratore, infatti, si fece intimorire dalle grida della folla che, come non mai, era agitata e interessata alla conclusione del processo: pertanto, non terminò nemmeno il suo discorso.

La vicenda della *pro Milone* è viepiù interessante se si considera che la versione giunta fino a noi non è l'esatta trascrizione dell'orazione pronunciata in giudizio, pubblicata dall'oratore, ma fu redatta dall'autore in un momento successivo. Grazie allo studio delle

² Secondo Cass. Dio 40.53.3-4, lo stesso Milone avrebbe apprezzato la versione redatta dopo il processo da Cicerone, dichiarando che, se quella fosse stata l'orazione pronunciata in giudizio, non avrebbe potuto assaggiare il pesce di Marsiglia, sul punto si vedano J.M. MAY, *The 'Ethica Digressio' and Cicero's Pro Milone: A Progression of Intensity from Logos to Ethos to Pathos*, in *CIJ*, LXXXIV, 1979; G. LA BUA, *Cicero's 'pro Milone' and the 'demosthenic style': 'de optimo genere oratorum' 10*, in *GreeceandRome*, LXI, 2014.

fonti siamo in grado di ricostruire in parte il contenuto dell'orazione originale, ma questa particolarità fa sorgere, naturalmente, diverse domande, la principale delle quali attiene alla ragione per cui Cicerone intervenne così intensamente su un'orazione che avrebbe potuto non pubblicare, qualora lo avesse voluto.

Lo scopo di questo lavoro, infine, è quello di gettare luce su alcuni aspetti, soprattutto penali e costituzionali, affrontati dall'orazione tramite l'analisi della stessa e delle vicende che portarono alla sua pronuncia.

CAPITOLO PRIMO

GLI ANTEFATTI ALLA *PRO MILONE* INQUADRATI NEL CONTESTO STORICO DI RIFERIMENTO

SOMMARIO: 1. Il contesto storico e i protagonisti della *pro Milone*. – 2. Clodio e Milone. – 3. Gli antefatti: la morte di Clodio sulla Via Appia. – 4. L'elezione di Pompeo *consul sine conlega* e la *lex Pompeia de vi*. – 5. Il processo contro Milone.

1. Il contesto storico e i protagonisti della 'pro Milone'.

Publio Clodio Pulcro e Tito Annio Milone, i personaggi della *pro Milone*, non furono due uomini comuni, ma due personaggi che giocarono un ruolo importante nello scenario politico dell'epoca tardo-repubblicana e, di conseguenza, l'orazione non può essere analizzata prescindendo dal contesto storico e dalla biografia dei protagonisti.

Non è questo il luogo per una trattazione approfondita della situazione politica del periodo tardo-repubblicano di Roma, quindi alcune coordinate saranno sufficienti: per descrivere la situazione di quel periodo storico, De Martino parla di «crisi profonda della società e dello Stato»³, che emerge con chiarezza all'epoca della congiura di Catilina⁴, nel 63 a.C. Le istituzioni repubblicane, un tempo rispettate, erano messe in pericolo dalla presa del potere da parte di uomini politici sempre più egoisti e arrivisti; per percorrere con successo il *cursus honorum* erano essenziali le alleanze, sia familiari che politiche, tra uomini con alcuni interessi in comune: fra queste ultime, per loro natura temporanee, alcune avevano più fortuna di altre e duravano nel tempo, ma i 'cambi di casacca' erano frequenti.

In questo contesto difficile, nel 61 a.C. Gneo Pompeo Magno – una delle personalità più conosciute dalla storia romana – ritornò a Roma dall'Oriente e si trovò a dover affrontare la diffidenza del senato. Non senza opposizione da parte di quest'ultimo, Pompeo aveva ottenuto, nel 67 a.C., un *imperium infinitum* per la lotta contro i pirati «in tutto il Mediterraneo, dall'Oriente alle Colonne d'Ercole e nel retroterra fino a cinquanta miglia dal lido»⁵, a cui poi

³ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², III, Napoli, 1973, 161.

⁴ Su questa congiura si veda L. FEZZI, *Catilina, la guerra dentro Roma*, Napoli, 2013, 3 ss.

⁵ Secondo F. DE MARTINO, *Storia*², III, cit., 152 ss. un chiaro segnale della decadenza delle istituzioni era individuabile nello smantellamento del potere del senato rispetto ai magistrati e nell'attribuzione di poteri straordinari a singole personalità: nel 67 a.C. il tribuno Aulo Gabinio, nonostante l'opposizione del senato, ottenne dall'assemblea popolare l'attribuzione a Pompeo di un

si era sommato nel 66 a.C. l'*imperium* conferito dalla *lex Manilia*, proposta dal tribuno C. Manilio, che comprendeva le province tenute fino a quel momento da Licinio Lucullo e affidava a Pompeo la conduzione della guerra contro Mitridate e Tigrane. Ritornato a Roma, nel 61 a.C., Pompeo si era scontrato nuovamente con il senato, diffidente per le posizioni popolari che talvolta il generale aveva assunto, e con il movimento democratico, che lo riteneva ancora troppo vicino alla classe senatoria⁶. In questa condizione Pompeo aveva bisogno di alleati e accettò l'opportunità offertagli da Caio Giulio Cesare: i due, con Licinio Crasso, formarono quello che viene chiamato – impropriamente, secondo De Martino – primo triumvirato⁷. Crasso, schierato con Silla all'epoca della dittatura di quest'ultimo e arricchitosi grazie alle proscrizioni sillane, aveva già collaborato con Pompeo nella soppressione della rivolta degli schiavi guidati da Spartaco del 73-71 a.C., e i due erano stati consoli nel 70 a.C.; dopo quegli eventi, Pompeo aveva ricevuto i mandati in Asia e Crasso si era concentrato sulla politica interna, individuando in Caio Giulio Cesare un potenziale alleato⁸. Con il sostegno di Crasso, Cesare stesso, non ricco di famiglia, aveva potuto organizzare le sue campagne elettorali e l'ultima fra queste lo aveva portato ad essere pretore nel 62 a.C. Nonostante i successi conseguiti da Pompeo e Crasso, all'alba del 60 a.C. nessuno dei due era, da solo, in grado di far approvare i provvedimenti che lo interessavano: Pompeo non aveva ottenuto la ratifica degli ordinamenti che aveva stabilito in Bitinia e Ponto e l'assegnazione delle terre ai suoi veterani, Crasso aveva cercato di agevolare i pubblicani, suoi alleati, nella riscossione delle imposte in Asia⁹, ma non aveva avuto successo.

Nel 60 a.C., quindi, nonostante tra Crasso e Pompeo non vi fosse amicizia, entrambi compresero che l'alleanza con Cesare avrebbe portato dei benefici: Cesare divenne console

imperium infinitum per la lotta contro i pirati. La *lex Gabinia de bello piratico* fu approvata dopo un procedimento travagliato e assegnava a Pompeo un potere non limitato ad una provincia ma generale, costituendo quindi il primo precedente giuridico per il principato, G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani: elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, 1912, 371 s.

⁶ Cfr. F. DE MARTINO, *Storia*², III, cit., 163; E.S. GRUEN, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley, 1974, 85; R. SEAGER, *Pompey the Great, a political biography*, Oxford, 2002, 75 ss.

⁷ F. DE MARTINO, *Storia*², III, cit., 165 definisce quest'alleanza 'primo triumvirato' per distinguerla da quello che fu formato tra Ottaviano, Marco Antonio e Lepido nel 43 a.C., che a differenza di quello tra Cesare, Pompeo e Crasso ebbe un riconoscimento formale.

⁸ Per E.S. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 88 ss., Crasso riteneva che Cesare fosse un 'buon investimento' e voleva assicurarsi un alleato potenzialmente potente. Quando, nel 61 a.C., Cesare era partito come propretore per la Spagna, Crasso aveva garantito per i suoi debiti.

⁹ Cfr. L. GAGLIARDI, *Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature*, Milano, 2011, 4 s.

nel 59 a.C.¹⁰ e, in quanto tale, agevolò i due alleati, consentendo l’emanazione dei provvedimenti che essi desideravano. L’accordo tra i tre, dopo alcuni anni burrascosi e l’intramezzo clodiano¹¹ del 58 a.C., venne rinnovato a Lucca nel 56 a.C.

La situazione di crisi in cui versavano le magistrature romane si faceva sempre più complessa e questo è evidente considerando gli eventi susseguitisi dal 55 a.C. in poi: con gli accordi di Lucca del 56 a.C., i triumviri avevano deciso di rinnovare il mandato di Cesare nelle Gallie – Cisalpina e Narbonese, cui si sommava l’Illirico¹² – e di assegnare a Pompeo e Crasso il consolato per l’anno 55 a.C. ma, non essendosi tenute le elezioni nel 56 a.C., il 55 si aprì con un *interregnum*, e solo dopo alcune difficoltà Crasso e Pompeo riuscirono ad essere eletti consoli¹³. In una lettera di giugno del 54 a.C., scritta da Cicerone al fratello Quinto, l’oratore espresse la sua preoccupazione e la convinzione che nemmeno quell’anno si sarebbero svolte correttamente le regolari elezioni per le magistrature del 53 a.C.: come previsto dall’oratore, infatti, dopo aver posticipato le elezioni consolari, che dovevano tenersi tra giugno e luglio, a fine dell’anno tutti i candidati erano stati coinvolti in accuse per corruzione elettorale. Il 53 a.C., quindi, si aprì senza magistrati designati, e dopo altri ritardi assunsero la carica di consoli, verso la metà dell’anno, Domizio Calvino e Valerio Messalla¹⁴. Tra i candidati per le magistrature del 52 a.C. sono presenti i protagonisti della *pro Milone*: Clodio era candidato per la pretura e Milone per il consolato. Milone aveva goduto dell’appoggio di Pompeo per la candidatura alla pretura del 55 a.C. ma, nel 52 a.C., non godeva dello stesso favore da parte di quest’ultimo, il quale sosteneva gli altri due candidati, Plauzio Ipseo, che era stato questore per lui in Asia, e Scipione Nasica, che sarebbe divenuto

¹⁰ L’altro console di quell’anno era Marco Bibulo, accanito conservatore ma console poco influente. Su di lui I. GENTILE, *Clodio e Cicerone*, Pisa, 1876, 88, riferendosi alla candidatura di Cesare al consolato del 59 a.C.: «il candidato senatorio fu M. Calpurnio Bibulo, già stato in altra magistratura infelice collega di Cesare; sincero ottimato, ma poco accorto politico, cui bastava essere tutto ispirato dallo zelo di Catone, suo parente, dal quale prendeva norma ed esempio».

¹¹ Cfr. L. GAGLIARDI, *Cesare*, cit., 4.

¹² Con la *lex Vatinia* del 59 a.C. Cesare aveva ottenuto il proconsolato nelle Gallie per la durata di cinque anni e l’attribuzione di quattro legioni, a cui lui ne aveva aggiunte quattro arruolate a sue spese (sukla *lex Vatinia*, ed in particolare riguardo alla tesi sulla data della sua approvazione si veda L. GAGLIARDI, *Cesare*, cit., 28 ss.). Oltre al rinnovo del proconsolato per altri cinque anni, nel 56 a.C. ottenne anche che lo stato si assumesse il carico delle quattro legioni che aveva arruolato personalmente.

¹³ F. DE MARTINO, *Storia*, III, cit., 178, non fa menzione dell’*interregnum* che però viene citato da E.G. SIHLER, *Cicero*, cit., 239; D. STOCKTON, *Cicero*, cit., 217; E. CIACERI, *Cicerone e i suoi tempi*, II. *Dal consolato alla morte (a. 63-42 a.C.)*, Genova - Roma - Napoli - Città di Castello 1941, 110.

¹⁴ E. CIACERI, *Cicerone*², cit., 140. L’Arpinate poteva in quel momento ritenersi solo parzialmente soddisfatto: Messalla era un amico e un alleato, ma Calvino era alleato di Cesare (*Q. fr.* 3.8.3).

suo suocero nel corso di quello stesso anno. Milone poteva comunque contare sul sostegno di alleati potenti come Cicerone, riconoscente per l'aiuto ricevuto dallo stesso Milone nel 57 a.C. Clodio, candidato alla pretura, sosteneva con forza le candidature di Ipseo e Scipione, per evitare che la figura ingombrante di Milone, una volta assunto al consolato, impedisse il completamento dei suoi progetti come pretore.

Ancora una volta, non si tennero le elezioni per l'anno successivo¹⁵ e anche il 52 a.C., anno di nostro interesse, iniziò senza magistrati e con auspici negativi¹⁶. Come era accaduto l'anno precedente, si sarebbe dovuto nominare un *interrex* che reggesse il potere fino a quando non fosse stato possibile convocare i comizi per le elezioni, ma un tribuno della plebe, Tito Munazio Planco Borsa, spalleggiato da Pompeo, oppose il veto alla nomina dell'*interrex*, lasciando la Repubblica in confusione e priva dei magistrati. È in questo momento storico e politico difficile che si colloca la vicenda da cui trae origine l'orazione *pro Milone*.

Le vite di Clodio e Milone, protagonisti dell'orazione, si intersecano con gli eventi politici degli anni tra il 61 a.C. e il 52 a.C. e con la vita di Cicerone, anche se in modo opposto tra di loro. Cicerone fu coinvolto nel processo a Milone del 52 a.C. per diverse ragioni: assunse la difesa di Milone per ragioni di riconoscenza e convenienza politica, essendo Milone il candidato al consolato che lui sosteneva, ma soprattutto perché egli aveva eliminato dallo scenario politico Clodio, ragione dell'esilio di Cicerone del 58 a.C. Un ruolo fondamentale nel processo contro Milone venne ricoperto poi da Pompeo: nonostante Cicerone cerchi, nell'orazione, di dipingere Pompeo come un sostenitore di Milone, questi al contrario sosteneva gli altri due candidati al consolato, e fu attraverso la sua legge¹⁷ che venne istituito il tribunale che condannò Milone.

Come si avrà modo di approfondire nel prosieguo della trattazione, nel processo penale romano la dimostrazione dell'innocenza dell'imputato era solo uno degli strumenti a disposizione dell'avvocato per ottenere l'assoluzione del suo cliente. Nelle orazioni difensive non si cercava solo di provare che l'imputato non aveva commesso il fatto o che, pur avendolo commesso, non doveva essere condannato in quanto vi era una causa di

¹⁵ Cfr. E.G. SIHLER, *Cicero*, cit., 258; E. CIACERI, *Cicerone*², cit., 143; E.S. GRUEN, *The Last Generation*, 152.

¹⁶ Iul. Obs. *de prodig.* 63: *Lupi in urbe visi. Nocturni ululatus flebiles canum auditi. Simulacrum Martis sudavit. Fulmen tota urbe pervagatum pleraque deorum simulacra decussit, homines exanimavit.*

¹⁷ La *lex Pompeia de caede in Via Appia*, chiamata anche *lex Pompeia de vi*, di cui si tratterà più approfonditamente nel prosieguo.

giustificazione, ma entravano in gioco altri elementi estranei ai fatti, fra i quali la personalità e la moralità dell'imputato ed eventualmente della vittima, la carriera politica e la vita privata. La *pro Milone* è ricca di riferimenti alla moralità di Milone e, al contrario, all'immoralità e alla bassezza di Clodio; questi non sono solo strumenti retorici per perseguire l'assoluzione dell'accusato, ma sono, per Cicerone, l'espressione della sua opinione nei confronti di Clodio: l'acrimonia evidente nelle parole che l'oratore rivolge alla vittima ha origine nel rapporto personale tra i due.

Publio Clodio Pulcro era membro della nobile *gens Claudia*¹⁸. Nato nel 93 o 92 a.C., egli aveva iniziato la sua carriera militare nel 69 a.C. in Asia nel seguito del cognato Licinio Lucullo, dove aveva dato subito prova del suo carattere: viene infatti imputata a lui la rivolta dei soldati, tra i quali serpeggiava il malcontento, contro il proconsole Lucullo a Nisibis¹⁹. Una volta lasciato il seguito di Lucullo, quando questi venne sostituito da Pompeo, egli si recò presso l'altro cognato, Marcio Re, proconsole in Cilicia. Rientrato a Roma – nel 65 a.C. – iniziò la sua carriera politica con un importante processo: assunse infatti il ruolo di accusatore nel giudizio contro Lucio Sergio Catilina, il futuro congiurato del 63 a.C., in un procedimento *de repetundis*²⁰. Poco dopo si avvicinò politicamente e personalmente a Lucio Licinio Murena, il quale, a partire dal 62 o 61 a.C., fu anche suo suocero in virtù del

¹⁸ I. GENTILE, *Clodio*, cit., 1, 'Illustre nel patriziato della Repubblica romana fu la *gens Claudia*, che per lungo ordine di suoi discendenti occupò le maggiori magistrature, la pretura, il consolato, la censura, la dittatura, spesso ottenne gli onori del trionfo, e toccò infine il trono de' Cesarei', queste sono le parole di Gentile per descrivere la famiglia di Clodio. Per la figura di Clodio sono essenziali le sue biografie più recenti, vale a dire W.J. TATUM, *The patrician tribune Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill - London, 1999, *passim*; L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, Roma - Bari, 2008, *passim*.

¹⁹ Su questo evento si vedano I. GENTILE, *Clodio*, cit., 22 ss; W.J. TATUM, *The patrician tribune*, cit., 44 ss; L. FEZZI, *Il tribuno*, cit., 34 s.

²⁰ M.C. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic*, Toronto, 1990, 106, riporta che il processo avvenne nella seconda metà del 65 a.C. secondo la *lex Cornelia de repetundis*, tra i componenti della giuria i senatori votarono per la condanna mentre i cavalieri e i *tribuni aerarii* per l'assoluzione (sulla composizione delle giurie si veda in seguito, nt. 111). Cicerone, in seguito, accusò Clodio di essere stato ai tempi colluso con Catilina e di aver contribuito alla sua assoluzione. Per Tatum, questa è una delle varie accuse rivolte dall'oratore contro Clodio nel corso degli anni con lo scopo di favorire l'equiparazione di questi a Catilina, e far sorgere odio nei confronti di Clodio. All'epoca del processo il comportamento di Cicerone fu quantomeno ambiguo: in una prima lettera ad Attico sul tema si disse certo che Catilina sarebbe stato condannato, poi invece scrisse che stava valutando la possibilità di assumere la sua difesa in giudizio, I. GENTILE, *Clodio*, cit., 28 ss.; W.J. TATUM, *The patrician tribune*, 54. Per E.S. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 271, Catilina non venne assolto per opera di Clodio ma per l'intervento in suo favore del console L. Manlio Torquato e di altri personaggi eminenti, l'ipotesi che Clodio e Catilina fossero collusi quindi si rivela essere non necessaria. Oltretutto, secondo l'autore, Clodio aveva già in precedenza accusato Catilina di *incestum* con una Vestale, Fabia, cognata di Cicerone, ma sul punto si veda infra, nota 34.

matrimonio dello stesso Clodio con Fulvia, la sua figliastra. Nel 64 a.C. Clodio si trovava con Murena nella Gallia Narbonese²¹.

Nel 63 a.C. Clodio stava ancora cercando di trovare una posizione al ‘tavolo dei potenti’ e, in questa ricerca, non aveva disdegnato la collaborazione di Cicerone, quell’anno era console, che terminò la sua carica sventando la congiura di Catilina e condannandone a morte i partecipanti. Come riporta Plutarco, in quel periodo Clodio era ‘collaboratore convinto e guardia del corpo’ di Cicerone²², nonostante quest’affermazione sia considerata un’esagerazione, dimostra la lontananza di Clodio dal movimento di Catilina. L’atteggiamento di Clodio nel 63-62 a.C. fu presto dimenticato dall’oratore: nei discorsi dopo il ritorno dall’esilio e nella *pro Milone* sono frequenti i riferimenti ad una comunione di intenti tra Clodio e Catilina; a tal fine basti ricordare l’accusa mossa contro Clodio di essere stato in procinto di raggiungere Catilina in Etruria e di aver ricevuto un pugnale da Catilina stesso, da rivolgere contro Cicerone e contro lo Stato²³. Il rapporto tra Clodio e Cicerone era, quindi, positivo durante il consolato dell’oratore, ma tracollò improvvisamente nel 61 a.C. e contribuì all’esilio di Cicerone nel 58 a.C. ad opera del medesimo Clodio. La ragione del rapido deterioramento del rapporto tra i due viene comunemente individuata nella violazione dei riti della *Bona Dea* e nel conseguente processo²⁴.

Quelli della *Bona Dea* erano degli importanti riti, riservati alle donne, che si svolgevano a dicembre di ciascun anno nella casa del *pontifex maximus*, che nel 62 a.C. era Caio Giulio Cesare. I riti erano severamente proibiti agli uomini, ma Clodio, questore designato per il 61 a.C.²⁵, si era introdotto mascherato da donna nella casa di Cesare, si presume per incontrarsi

²¹ In *Cic. har. resp.* 20.42, Clodio viene accusato di aver commesso numerosi reati quando si trovava in Gallia al seguito di Murena: risulta difficile però credere che Murena, il cui governo nella provincia fu lodato, lasciasse che un sottoposto senza alcun grado potesse macchiarsi di tali fatti, su cui comunque non restano informazioni nelle fonti se non le invettive di Cicerone (sul punto I. GENTILE, *Clodio*, cit., 31 s.; W.J. TATUM, *The patrician tribune*, cit., 55 ss.; L. FEZZI, *Il tribuno*, 41 ss.).

²² *Plut. Cic.*, 29.1. Sul punto si vedano I. GENTILE, *Clodio*, cit., 33; D.F. EPSTEIN, *Cicero’s Testimony at the Bona dea Trial*, in *Classical Philology*, LXXXI, 1986, 230; per D. STOCKTON, *Cicero*, 160 s, Clodio aveva fatto parte del gruppo di volontari che formavano la guardia del corpo di Cicerone all’apice della crisi causata da Catilina.

²³ *Cic. Mil.* 37: *Itaque quando illius postea sica illa quam a Catilina acceperat conquevit? Haec intenta nobis est, huic ego vos obici pro me non sum passus, haec insidiata Pompeio est, haec viam Appiam, monumentum sui nominis, nece Papiri cruentavit, haec eadem longo intervallo conversa rursus est in me, nuper quidem, ut scitis, me ad regiam paene confecit.*

²⁴ Cfr. E. CIACERI, *Cicerone*², cit., 23; C. MASI DORIA, ‘*Periculum rei publicae*’, in *Index*, XLV, 2017, 4.

²⁵ L’evento deve essersi verificato prima del 5 dicembre del 62 a.C., considerando che in questa data i questori entravano in carica. C. VENTURINI, ‘*Quaestio extra ordinem*’, in *Processo penale e società*

in segreto con la moglie di quest'ultimo, ed era stato scoperto da una schiava. La violazione dei riti inizialmente non aveva suscitato particolare scalpore, tanto che lo stesso *pontifex maximus* non aveva assunto provvedimenti se non ripudiare la moglie, affinché fosse libera da ogni sospetto²⁶, e Cicerone, scrivendo ad Attico, non aveva dedicato più di una frase all'episodio²⁷. Per quanto riguarda il comportamento di Cesare in quell'occasione, alcuni studiosi hanno individuato nella sua indulgenza una strategia per assicurare un altro alleato al proprio progetto politico²⁸, ma Gruen, che per primo ha rivalutato la figura di Clodio nel panorama politico dell'epoca, sostiene che Cesare non si fosse esposto perché riteneva che comunque questi sarebbe stato assolto²⁹.

L'iniziativa repressiva contro Clodio fu presa da Quinto Cornificio³⁰, ex pretore, e trattandosi di materia attinente ai riti religiosi, il collegio pontificale fu incaricato dal senato di pronunciarsi: il collegio stabilì che il fatto era un illecito dal punto di vista religioso (Cic. *Att.* 1.13.3: ... *postea rem ex senatus consulto ad virgines atque ad pontifices relata idque ab iis nefas esse decretum*). Non esistendo una legge in merito alla violazione dei riti della Bona Dea, dovette istituirsi un tribunale per il caso specifico³¹. La proposta di istituire un tribunale straordinario³² per giudicare Clodio per *incestum* non fu sostenuta da entrambi i consoli in

politica nella Roma repubblicana, Pisa, 1996, 165. L. FEZZI, *Cesare: la giovinezza del grande condottiero*, Milano, 2020, 25, riporta la data del 4 dicembre.

²⁶ Quest'affermazione viene riportata in Plut. *Caes.* 10.9.

²⁷ Cfr. W.J. TATUM, *The patrician tribune*, cit., 65 s.; L. FEZZI, *Il tribuno*, cit., 51; Cic. *Att.* 1.12.3: *P. Clodius Appi f. credo te audisse cum veste muliebri deprehensum domi C. Caesaris cum sacrificium pro populo fieret, eumque per manus servulae servatum et eductum, rem esse insigni infamia. Quod te moleste ferre certo scio.*

²⁸ Quest'interpretazione trova la propria fonte in un passo di Cassio Dione (37.45.1-2), secondo il quale Cesare non intendeva inimicarsi un personaggio politico che godeva del favore del popolo. Cassio Dione, come rilevato da L. FEZZI, *Cesare*, cit., 38; era chiaramente anticesariano, pertanto l'autore ritiene più verosimile che Cesare avesse avuto una certa forma di riguardo nei confronti di un membro della famiglia dei Claudi Pulcri e che, soprattutto, non volesse causare uno scontro con Pompeo, a cui Clodio era caro.

²⁹ Cfr. E.S. GRUEN, *P. Clodius: instrument or independent agent?*, in *Phoenix*, CXXI, 1966, 121, sul punto si veda anche J.P.V.D. BALSDON, 'Fabula Clodiana', in *Historia*, XV, 1966, 67. Per il possibile intervento di Crasso per tutelare Clodio da Cesare si veda nel prosieguito, nota 43.

³⁰ Cicerone lo riferisce ad Attico, premurandosi di riferire all'amico che l'iniziativa non era partita da qualcuno 'dei loro'; *Att.* 1.13.3: ... *a Q. Cornificio in senatu factam (is fuit princeps, ne tu forte aliquem nostrum putes).*

³¹ Cfr. I. GENTILE, *Clodio*, cit., 44.

³² È il tribunale a cui Cicerone fece riferimento in *Mil.* 59 per sostenere che gli schiavi non potevano essere interrogati contro il loro padrone, a meno che non si trattasse di un processo per *incestum*. In C. VENTURINI, *Quaestio*, cit., 165 e ss., si trova una trattazione esaustiva della procedura seguita nell'istituire un tribunale contro Clodio. Per M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 116, il processo si svolse dopo il 15 maggio del 61 a.C. e Clodio fu difeso in giudizio da C. Scribonio Curio, in quell'anno censore.

quanto M. Pupio Pisone Calpurniano, amico di Clodio, si adoperò perché non venisse approvata, e Clodio stesso irruppe con una banda di uomini armati nel campo Marzio riuscendo ad interrompere la votazione. Questa è la prima situazione nota in cui Clodio fece ricorso alla violenza per uno scopo personale³³, pur riportando un esito fallimentare perché il tribunale venne comunque istituito. Emerge già qui uno dei tratti fondamentali della personalità e della carriera politica di Clodio, comune anche ad altri personaggi, tra cui lo stesso Milone, vale a dire l'uso della violenza e della forza per perseguire scopi politici.

Trattando del processo contro Clodio, è necessario ricordare una caratteristica del processo romano a cui si accennava sopra: i fatti di causa, in un giudizio, specialmente criminale, erano importanti, ma non erano l'unico elemento alla base di una decisione: la strategia difensiva doveva dimostrare non solo l'innocenza ma soprattutto la moralità e lo spessore dell'imputato. Un esempio al riguardo è proprio la *pro Milone*: Cicerone si impegnò a sottolineare, in vari passaggi dell'orazione, la moralità di Milone e, dall'altro lato, dipinse un ritratto a tinte fosche della vittima, Clodio, per dimostrare l'innocenza del suo cliente. Anche nel processo per la violazione dei riti della *Bona Dea* emersero aspetti che non avevano direttamente attinenza con la vicenda ma che contribuivano a descrivere Clodio come un uomo dissoluto, di scarsa moralità³⁴.

Come detto sopra, Cicerone non diede particolare peso al sacrilegio commesso da Clodio, forse per il rapporto che i due intrattenevano o forse perché lo considerava, come altri facevano, una leggerezza dettata dalla giovane età, ma nel corso del giudizio decise di testimoniare contro lui confutando l'alibi creato ad arte da Caio Causinio Schola, amico di Clodio³⁵. Causinio Schola, infatti, aveva dichiarato che il giorno dei riti Clodio si trovava presso la sua abitazione ad Interamna e che, data la distanza tra quella città e Roma, non poteva essersi trovato a Roma in tempo per compiere la profanazione dei riti. Cicerone, invece, dichiarò che Clodio qualche ora prima della notte si trovava in casa sua a Roma. Approfittando di una sospensione del giudizio disposta dal pretore, l'accusato riuscì a

³³ Cfr. F.B. MARSH, *The gangster in Roman Politics*, in *CIJ*, XXVIII, 1932, 171; A.W. LINTOTT, *P. Clodius Pulcher, felix Catilina?*, in *GreeceandRome*, XIV, 1967, 160.

³⁴ Sul punto, L. FEZZI, *Cesare*, cit., 56, in riferimento al processo contro Clodio – e in generale al processo nell'ordinamento romano – sostiene che «l'aspetto probatorio, va detto, era solo una parte del procedimento giudiziario: in una società autoreferenziale, ancora più importante di oggi era convincere la giuria della moralità – o meno – dell'imputato. Lucullo riuscì ad attestare un rapporto incestuoso di Clodio anche con la sorella minore, sua ex moglie».

³⁵ Lo stesso Causinio Schola che testimoniò a sfavore di Milone durante il processo del 52 a.C., di cui quindi Cicerone mise in dubbio l'attendibilità, ricordando ai giudici la vicenda. *Mil.* 46: ... *familiarissimus et idem comes Clodi, cuius iam pridem testimonio Clodius eadem hora Interamnae fuerat et Romae.*

corrompere i giudici e a essere assolto dall'accusa di sacrilegio³⁶, ma non dimenticò mai il tradimento di Cicerone. La testimonianza dell'oratore causò la rottura dei rapporti amichevoli tra i due e la nascita dell'inimicizia che culminò nell'esilio di Cicerone nel 58 a.C.³⁷.

Clodio non poteva essere definito un amico di Cicerone, dunque, ma tra due vi era un rapporto pacifico, dal momento che dalle fonti non sono tramandati episodi di ostilità fino a quando Cicerone decise di voltargli le spalle in giudizio. Non si conoscono di preciso le motivazioni che spinsero Cicerone a tradire Clodio: a riguardo vi sono diverse tesi. In una lettera scritta ad Attico, *Att.* 1.18.2, Cicerone sostenne che aver voluto 'impartire una lezione di moralità' ai giovani, è però difficile che fosse questa la vera ragione sottesa alla sua decisione dato che, poco dopo lo scandalo, non vi aveva dedicato particolare attenzione o riferito all'amico lo sdegno per l'accaduto. In altre occasioni, Cicerone giustificò il suo comportamento richiamando la questione di Catilina, come se vi fosse stata una continuità tra Catilina e Clodio che egli aveva cercato di sventare. Per Stockton, l'intenzione di Cicerone era quella di guadagnare l'approvazione dei *boni* che avevano deciso di agire contro Clodio³⁸ e temeva che il processo stesso sarebbe stato dannoso per la Repubblica. Questa tesi, però, è smentita dalle stesse parole di Cicerone, che confidò ad Attico (*Att.* 1.16.1-2) che non si era unito a coloro che insistevano perché Clodio venisse giudicato da un tribunale straordinario, fra i quali in particolare Lucullo, Ortensio, Pisone e Messalla, anzi si era opposto, fino a che questi non avevano raggiunto un accordo con Fufio Caleno e avevano presentato una legge per istituire il tribunale straordinario³⁹. Un passo di Plutarco, *Cic.* 29.3, potrebbe gettare luce sul comportamento di Cicerone: secondo lo storico greco, infatti, l'oratore sarebbe stato spinto dalla moglie Terenzia, gelosa di Clodia, la spregiudicata sorella

³⁶ I. GENTILE, *Clodio*, cit., 66 s. non dubita che fu Crasso a corrompere i giudici con il suo denaro, identifica quindi in Crasso quel 'ex Nenneiuainis illum calvum, illum laudatorem meum' a cui Cicerone attribuisce la corruzione in *Att.* 1.16.5. È possibile che 'ex Nenneiuainis illum calvum, illum laudatorem meum' non si riferisse a Crasso ma ad un altro personaggio: R.V. HATHORN, 'Calvum ex Nenneianis': *Ad Atticum 1.16,5*, in *CIJ*, L, 1954, 33 ss., l'autore ipotizza che si trattasse di Licinio Calvo. Clodio venne assolto con 31 voti, mentre per la condanna ve ne furono 25; sul punto si veda anche J.P.V.D. BALSDON, 'Fabula', cit., 65.

³⁷ Cfr. D.F. EPSTEIN, *Cicero's Testimony*, cit., 229.

³⁸ Cfr. D. STOCKTON, *Cicero*, cit., 161.

³⁹ La proposta iniziale per la creazione di un tribunale straordinario per giudicare Clodio, chiamata *rogatio Pupia*, prevedeva che la giuria fosse composta su scelta del pretore urbano, ma il tribuno della plebe Fufio Caleno era contrario in quanto sarebbe stata un'espansione indebita dell'*auctoritas* senatoria e si era, pertanto, opposto. Per arrivare ad una sintesi si era deciso che i giudici sarebbero stati estratti a sorte. Sul punto si vedano I. GENTILE, *Clodio*, cit., 49 ss.; D.F. EPSTEIN, *Cicero's Testimony*, cit., 231 ss. e W.J. TATUM, *Cicero and the Bona Dea Scandal*, in *Classical Philology*, LXXXV, 1990, 206 s.

di Clodio, ma questa teoria è stata rigettata all'unisono dagli studiosi che la ritengono per lo più un 'pettegolezzo' antico; un'ipotesi alternativa è che l'acrimonia di Terenzia nei confronti di Clodio fosse motivata dall'ingiusta accusa di *incestum* che quest'ultimo aveva presentato nei confronti della di lei sorella Fabia, una Vestale, nel 73 a.C.⁴⁰. L'acrimonia di Terenzia verso Clodio sembra essere stata addotta dallo stesso Clodio come causa del divario tra lui e Cicerone (Plut. *Cic.* 30.1-3): durante il primo periodo del suo tribunato, Clodio aveva cercato di riconciliarsi con Cicerone, adducendo a motivazione dei loro contrasti proprio Terenzia, ma solo pochi mesi dopo aveva fatto approvare la *lex Clodia de capite civis* che avrebbe costretto l'oratore all'esilio. A tramandare che vi fosse stato un riavvicinamento tra Clodio e Cicerone non vi è solo il passo di Plutarco ma anche uno di Dione Cassio (38.14.1-3), ma lo storico spiega anche che in quel momento Cicerone stava stringendo un'alleanza con L. Nennio Quadrato per fermare i progetti legislativi di Clodio, e, pertanto, lo stesso Clodio si era fatto avanti promettendogli che non lo avrebbe danneggiato se avesse fermato i propositi di Quadrato. In questo senso non si sarebbe trattato di un riavvicinamento amichevole, ma di un accordo politico.

Escludendo che la causa dei dissapori tra Clodio e Terenzia, e di conseguenza tra Clodio e Cicerone, potesse essere il processo contro Fabia, Tatum concorda con Stockton nel sostenere che Cicerone si fosse fatto trasportare dagli altri senatori che avevano intenzione di eliminare dalla scena politica il giovane patrizio. Alla lettera ad Attico (*Att.* 1.16.1-2) portata come prova del rifiuto di Cicerone di partecipare alla persecuzione di Clodio può essere data una diversa lettura: l'Arpinate, avendo compreso che il processo contro Clodio non avrebbe portato a nulla, perché il patrizio non sarebbe stato condannato, non voleva intromettersi nella questione e si era ritirato in una posizione di neutralità. Quando

⁴⁰ Il passo di Plutarco, pur non potendo essere considerato a fondamento delle ragioni di Cicerone, fornisce l'occasione di approfondire lo studio dell'influenza di Terenzia su Cicerone, che non deve essere sottovalutata. G. DE BENEDETTI, *L'esilio di Cicerone e la sua importanza storico-politica*, in *Historia*, III, 1929, 549 s. ipotizza che Terenzia avesse in odio Clodio per un fatto risalente al 73 a.C.: Clodio avrebbe accusato Catilina di *incestum* con una Vestale, Fabia, sorella di Terenzia, causando grande imbarazzo alla famiglia delle due donne nonostante lei e Catilina fossero stati assolti dall'accusa; W.J. TATUM, *Cicero*, cit., 202 e ss. diversamente da de Benedetti, e D.F. EPSTEIN, *Cicero's Testimony*, cit., 232, ritengono che la natura del rapporto tra Cicerone e Clodio nel 61 a.C. non dipendesse dagli eventi accaduti con Catilina e Fabia nel 73. L'unica prova che Clodio fosse stato l'accusatore in quel processo è Plut. *Cato Minor* 19.5-6, che però a parere di P. MOREAU, *Clodiana Religio: Un procès politique en 61 a.v. J.-C.*, Parigi, 1982, 233-239 non può riferirsi al processo contro Fabia perché il linguaggio usato dallo storico è incompatibile con un processo per *incestum* e perché Cicerone riporta che la prima azione legale di Clodio fu l'accusa *de repetundis* contro Catilina nel 65 a.C. (*har. resp.* 42), otto anni dopo.

però il tribuno Fufio Caleno lo aveva coinvolto invocando l'*auctoritas senatoria*, l'oratore si era sentito in dovere di difendere le prerogative del senato⁴¹.

Al momento dello scandalo della *Bona Dea* Clodio era questore designato per il 60 a.C.: quando venne assolto dall'accusa, partì per la questura in Sicilia con il propretore Caio Vergilio Balbo⁴². Già durante il mandato in Sicilia tentò di portare a compimento un progetto ambizioso: rinunciare al proprio *status* di patrizio e, attraverso un procedimento chiamato *transitio ad plebem*, diventare plebeo per poter essere eletto tribuno, poiché il tribunato era una carica accessibile solamente ai plebei. Su suo mandato uno dei tribuni della plebe del 60 a.C., C. Erennio, propose una legge che avrebbe consentito ad un magistrato di presentare all'assemblea centuriata una proposta di legge per 'trasferire' Clodio alla plebe⁴³, ma questa fu oggetto del veto dei colleghi di Erennio, stesso destino subito dalla *rogatio* di contenuto analogo proposta dal console Metello Celere. La *transitio ad plebem* non era, in sé, un procedimento vietato, quindi le ragioni del veto devono essere individuate proprio nella persona di Clodio. Era opinione comune che Clodio volesse diventare tribuno per perseguire Cicerone ma, secondo Tatum, il veto dei tribuni non era volto a tutelare l'oratore, era piuttosto mirato a frenare la carriera di Clodio, il quale aveva intravisto, nel tribunato, una possibilità di rimediare all'umiliazione subita nel processo intentato per lo scandalo della *Bona Dea*⁴⁴. A maggio Clodio tentò la strada della *sacrorum destatio*⁴⁵, una sorta di abiura delle proprie origini, e pensò che questa procedura fosse sufficiente per renderlo eleggibile al tribunato, ma incontrò l'opposizione di Metello Celere e la questione venne portata in senato.

⁴¹ Cfr. W.J. TATUM, *Cicero*, cit., 205 ss.

⁴² Il propretore in Sicilia era coadiuvato da due questori, uno collocato a Lilibeo e uno a Siracusa, ma non sappiamo dove si trovasse Clodio né chi fosse stato il suo collega; I. GENTILE, *Clodio*, cit., 76; W.J. TATUM, *The patrician tribune*, cit. 89; L. FEZZI, *Il tribuno*, cit., 58.

⁴³ I. GENTILE, *Clodio*, cit., 85 riferisce il nome della proposta, *rogatio Herennia de Clodio ad plebem traducendo*; sul punto si veda anche W.J. TATUM, *The patrician tribune*, cit., 96 ss.

⁴⁴ W.J. TATUM, *The patrician tribune*, cit., 97 ss., il fulcro della questione va ricercato nel *dolor* di Clodio per l'umiliazione subita a causa del processo, per ripristinare la sua *dignitas* il patrizio sarebbe stato disposto a tutto: in questo cercava di ottenere una carica importante come il tribunato. Tra i vari poteri dei tribuni ve ne era uno essenziale, quello di *intercessio*, per cui per volontà di un solo tribuno si poteva bloccare ogni proposta che fosse stata considerata – dal tribuno stesso – dannosa per la plebe.

⁴⁵ Di questo istituto purtroppo sono giunte fino a noi poche informazioni, tra queste, da un resoconto di Gellio la *sacrorum detestatio* poteva essere fatta solo con la convocazione dei *comitia calata*, che si radunavano due volte all'anno, il 24 marzo e il 24 maggio: da quest'informazione si presume che Clodio avesse fatto *sacrorum detestatio* il 24 maggio, appena tornato dalla Sicilia (cfr. W.J. TATUM, *The patrician tribune*, cit., 97 ss.).

Come detto sopra, nello stesso 60 a.C. era stato concluso tra Cesare, Pompeo e Crasso il cd. primo triumvirato, e, in forza di esso, Cesare era stato eletto console per il 59 a.C. Agli inizi di quell'anno Cicerone era all'erta, convinto di essere il destinatario di cospirazioni, quindi quando C. Antonio, che era stato suo collega console nel 63 a.C., venne portato in giudizio da M. Celio Rufo, Q. Fabio Massimo e Caninio Gallo, l'oratore assunse la difesa dell'ex collega, non per ragioni di amicizia o stima – il loro rapporto durante il consolato era stato turbolento –, ma perché percepiva nell'accusa contro Antonio un'indiretta accusa nei suoi confronti per le azioni compiute durante il consolato. Antonio, infatti, era il responsabile formale della sconfitta in battaglia di Catilina: se fosse stato condannato – come d'altronde fu – la sua condanna avrebbe rappresentato il giudizio definitivo sulle dure modalità repressive che Cicerone aveva adoperato contro Catilina e i congiurati⁴⁶.

Nel discorso in difesa di Antonio l'Arpinate si espose contro la violenza e la prepotenza esercitate dai triumviri e, in particolare, da parte di Cesare⁴⁷, irritando quest'ultimo e fornendo un inaspettato aiuto a Clodio; egli, infatti, ottenne la collaborazione di Cesare per la *transitio ad plebem*. Con il benestare dell'augure Pompeo, Cesare propose una *rogatio de adrogatione*, in quanto, essendo Clodio *sui iuris*, questa costituiva l'unica forma di adozione possibile, e convocò i comizi curiati per l'approvazione, e in quanto pontefice massimo stabilì che non vi erano impedimenti: il patrizio venne adottato dal plebeo Publio Fonteio, più giovane di lui, che lo emancipò immediatamente⁴⁸. Questo evento viene identificato dagli studiosi come il momento in cui Clodio avrebbe abbracciato definitivamente la causa popolare.

⁴⁶ Cfr. E.S. GRUEN, *The Trial of C. Antonius*, in *Latomus*, XXXII, 1973, 306; W.J. TATUM, *The patrician tribune*, cit., 103. C. Antonio venne accusato o secondo la *lex Cornelia de maiestate* o secondo la *lex Plautia de vi*, M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 119.

⁴⁷ Cfr. I. GENTILE, *Clodio*, cit., 93; per W.J. TATUM, *The patrician tribune*, cit., 104, Cicerone parlò chiaramente della minaccia che i triumviri costituivano per la Repubblica, mentre secondo E.S. GRUEN, *P. Clodius*, cit., 122 Cicerone si limitò a «unwisely lamented the sad circumstances of contemporary political life». Sul processo contro Antonio si veda E.S. GRUEN, *The Trial of C. Antonius*, cit., 301 ss.

⁴⁸ Pur essendo un membro della *gens Claudia*, il nome con cui Publio passa alla storia è Clodio. Alcuni autori riconducono il cambio di nome proprio alla *transitio ad plebem*: diventato plebeo, Clodio aveva assunto anche la 'versione' plebea del suo nome originale, Claudio. Per A.W. RIGGSBY, *Clodius/Claudius*, in *Historia*, LI, 2002, 117 ss., questa tesi è infondata in quanto ci sono prove che già prima del 59 a.C. Clodio fosse noto con quel nome, e non con il nome Claudio, oltretutto le sue sorelle utilizzavano il nome Clodia senza essere passate per una *transitio ad plebem*. L'autore sostiene che alcune parole latine potessero avere, oltre alla forma con la /au/, una variante con la /o/, e che questa variante venisse considerata una forma 'dialettale', entrata nel linguaggio comune della città con l'espandersi della stessa. In questa prospettiva, Clodio potrebbe aver scelto di usare questa versione del suo nome non perché voleva essere – o diventare – un plebeo, ma perché i membri di classi sociali meno elevate della sua lo chiamavano in quel modo, e egli lo aveva accettato per ampliare il sostegno politico. Si spiegherebbe così la ragione per

La biografia di Clodio si dimostra interessante nella misura in cui permette di comprendere il ‘personaggio politico’ e il suo rapporto con le altre figure che agivano nello scenario politico del tempo. L’opinione unanime degli studiosi, fino a tempi recenti, era nel senso che Clodio non avesse giocato un ruolo indipendente nel quadro politico, ma che fosse sempre stato una pedina manovrata da qualcun altro che si trovava in una posizione più importante di quella da lui ricoperta. Le sue azioni sono state di volta in volta ricondotte alla volontà di Cesare, come ad esempio riteneva Mommsen⁴⁹, alla volontà di Pompeo o di Crasso⁵⁰; egli in generale viene ritenuto uno strumento nelle mani del triumvirato anche quando apparentemente la sua condotta era quella di un ‘*mad dog*’, un personaggio fuori controllo⁵¹. Più recentemente, a partire da un articolo di Eric Gruen del 1966, la figura di Clodio è stata soggetta ad una rivalutazione: Gruen ha sottolineato il carattere indipendente della sua attività politica e lo studioso è stato seguito sul punto da altri autori⁵². Considerando

cui i figli di Clodio sono noti con i nomi di Claudio e Claudia: se Clodio avesse ufficialmente cambiato nome nel 59 a.C., anche i suoi figli – nati successivamente – avrebbero dovuto avere lo stesso nome, invece loro sono noti con la forma ‘elegante’ del nome.

⁴⁹ Il quale lo definiva con l’epiteto ‘scimmia di Cesare’, T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 3, 1882, 309. Tra gli altri autori che sostengono che Clodio avesse sempre agito sotto gli ordini di Cesare si trova L.G. POCOCK, *P. Clodius and the Act of Caesar*, in *CQ*, XVIII, 1924, 59 ss.; ID. *A note on the Policy of Clodius*, in *CQ*, IX, 1925, 182 ss.

⁵⁰ Tra i sostenitori della tesi per cui Clodio fosse agli ordini di Crasso vi è F.B. MARSH, *The Policy of Clodius from 58 to 56 BC*, in *CQ*, XXI, n. 1, 1927, 30 ss., secondo l’autore infatti le minacce di Clodio alle leggi di Cesare erano dirette a danneggiare Pompeo, la cui rivalità con Crasso era ben nota, in quanto Pompeo era colui che aveva guadagnato di più dalla legislazione di Cesare e di conseguenza sarebbe stato danneggiato molto dal suo annullamento. Il rapporto tra Clodio e Crasso è indubitabile secondo l’autore, il quale considera illuminanti a riguardo i fatti del 61 a.C.: era stato Crasso a fornire a Clodio il denaro per corrompere la giuria e a garantire che Cesare, pur personalmente coinvolto, non ingerisse nel processo contro Clodio, infatti poco dopo il processo Crasso aveva rilevato gli ingenti debiti di Cesare. Come Marsh, anche R.J. ROWLAND, *Crassus, Clodius and Curio in the year 59 BC*, in *Historia*, XV, 1966, 217 ss., ritiene inevitabile ipotizzare che vi fosse un’alleanza tra Clodio e Crasso tra il 61 a.C. e il 56 a.C.

⁵¹ Per L.G. POCOCK, *P. Clodius*, cit., 59, «no one, however, has attempted to explain how exactly Clodius hoped to benefit himself by this mad-dog policy, or has, in fact, treated him as a reasonable being»; l’autore spiega che dietro l’apparente irrazionalità del comportamento di Clodio vi erano delle precise manovre di Cesare.

⁵² Il primo a rivalutare la figura di Clodio è stato E.S. GRUEN, *P. Clodius*, cit., 120 ss., il quale rimarca che Clodio «having gained the plebeian status, went his own way»: Clodio aveva opportunamente sfruttato la collaborazione dei triumviri per la *transitio ad plebem* e poi aveva iniziato a perseguire i propri scopi. Secondo Gruen, gli storici che hanno considerato Clodio come una pedina che eseguiva gli ordini dei triumviri, come Plutarco e Cassio Dione, si limitarono a considerare l’aiuto che i triumviri avevano fornito a Clodio per la *transitio*, come se da solo questo fosse sufficiente a basare un’alleanza duratura. In questo senso, i due storici sostengono che fossero stati i triumviri a decidere nel 58 a.C. che Cicerone dovesse essere esiliato (Cass. Dio 38.12.1-3; 38.6.1; Plut. *Cic.* 30.3, *Caes.* 14.9). In realtà, come spiegato sopra, Clodio aveva dei motivi personali per volersi vendicare di Cicerone e i triumviri in quel momento non avevano interesse ad eliminare l’oratore dalla scena

L'aiuto fornitogli dai triumviri per diventare un plebeo, ci si sarebbe potuti ragionevolmente attendere che da quel momento in poi le sue azioni fossero state dirette a ripagare il suo debito, ma così non fu. I triumviri, ad esempio, proposero a Clodio una missione poco allettante presso Tigrain, in Armenia, che egli rifiutò per candidarsi al tribunato per il 58 a.C., nonostante il parere contrario di Cesare e Pompeo. Clodio approfittò della scarsa popolarità della quale godevano i triumviri in quel momento: il punto di forza della sua campagna elettorale, in particolare, fu l'opposizione alle leggi fatte emanare da Cesare in quanto console⁵³; il suo programma era ricco di proposte gradite ai *populares* e lo rendeva il campione ideale del popolo.

Una volta divenuto tribuno – entrò in carica il 10 dicembre del 59 a.C. – la sua attività legislativa fu fin da subito intensa⁵⁴. Il 4 gennaio vi furono le votazioni per le sue prime proposte legislative: la *lex de collegiis restituisque novisque instituendis*, per il ripristino dei *collegia*, le associazioni che erano state sciolte per decreto senatorio probabilmente nel 64 a.C., e l'istituzione di nuove associazioni; la *lex de censoria notione*, per la limitazione dei poteri dei censori; la *lex frumentaria* che sanciva la distribuzione gratuita di grano e da ultimo la *lex Clodia*

politica di Roma: Cesare doveva partire per la Gallia per il proconsolato di cinque anni, gli ordinamenti di Pompeo in Asia erano stati ratificati, anche Crasso, pur non avendo un rapporto amichevole con l'oratore, non aveva ragione di volere la sua eliminazione. Comprendendo che con l'aumentare della popolarità di Clodio, Cicerone era in pericolo, si erano anzi mossi per tutelarlo, Pompeo gli aveva assicurato il suo appoggio (Cic. *Att.* 2.19.4; 2.20.1; 2.21.6; 2.24.5; *Q. fr.* 1.2.16), e da Cesare aveva ricevuto l'offerta di far parte del suo seguito. L'esilio di Cicerone fu la conseguenza della volontà di Clodio, non dei triumviri. Il resto del tribunato di Clodio, dedicato a minacciare la vita di Pompeo e le leggi fatte approvare da Cesare, dimostra come la sua condotta fosse indipendente da influenze esterne e soprattutto che non fosse regolata dalla volontà dei triumviri. Dopo Gruen fu Lintott (A.W. LINTOTT, *P. Clodius*, cit., 157 ss.) a rivalutare la figura di Clodio ripercorrendo la sua carriera sin dall'esordio al seguito di Lucullo, individuando le situazioni in cui diede prova della sua indipendenza e spregiudicatezza, il primo caso in cui fece uso della violenza in politica – per interrompere l'approvazione della legge istitutiva di un tribunale straordinario per lo scandalo della *Bona Dea* –, l'organizzazione delle bande armate e l'evoluzione di queste bande nel corso della sua carriera. Anche secondo Lintott l'atteggiamento di Clodio, a partire da quando si candidò al tribunato nonostante il parere contrario di Cesare e Pompeo, dimostra la sua indipendenza nello scenario politico e la sua adesione al partito popolare. Per F. DE MARTINO, *Storia*², III, cit., 173 ss., la politica di Clodio non va inquadrata come un asservimento a Cesare ma come espressione del malcontento della parte più povera della società, che voleva un miglioramento delle proprie condizioni. Le leggi fatte promulgare da Clodio una volta divenuto tribuno depongono in questo senso. Sulla figura di Clodio si veda anche W.M.F. RUNDELL, *Cicero and Clodius: the question of credibility*, in *Historia*, XXVIII, 1979, 301 e ss.

⁵³ Lo riferisce Cicerone scrivendo ad Attico. Cic. *Att.* 2.12.2: ... *et inimicissimus quidem Caesaris, et omnia, inquit, ista rescindat.*

⁵⁴ Sulle leggi fatte approvare da Clodio si vedano I. GENTILE, *Clodio*, cit., 115 ss.; W.J. TATUM, *The patrician tribune*, cit., 114 ss.; L. FEZZI, *Il tribuno*, cit., 83 ss.; per una trattazione più approfondita si veda L. FEZZI, *La legislazione tribunitia di Publio Clodio Pulcro (58 a.C.) e la ricerca del consenso a Roma*, in *Studi Classici e Orientali*, XLVII, 2001, 259 ss.

de auspiciis, una legge che limitava la possibilità di sciogliere le assemblee a seguito della lettura degli auspici. In particolare, la *lex frumentaria* era destinata a procurare a Clodio il consenso della plebe e una base elettorale ampia per i suoi progetti futuri.

Clodio, in quanto tribuno, ebbe finalmente la possibilità di vendicare il torto subito da parte di Cicerone tre anni prima: a metà marzo venne approvata una legge, la *lex Clodia de capite civis romanis*, che puniva con l'*aqua et igni interdictio*, vale a dire una peculiare forma di esilio, chiunque avesse condannato a morte un cittadino *indemnatus*, vale a dire che non avesse subito un regolare processo⁵⁵. Ovviamente la legge non nominava esplicitamente un destinatario, ma Cicerone, comprendendo che era diretta contro di lui a causa delle esecuzioni che avevano seguito la scoperta e la repressione della congiura di Catilina, decise di partire volontariamente per l'esilio, senza essere processato. Poco dopo venne emanata una seconda legge che stavolta nominava esplicitamente Cicerone, la *lex Clodia de exilio Ciceronis*, con la quale l'oratore venne privato delle sue proprietà a Roma e venne disposta la demolizione della sua casa sul colle Palatino⁵⁶. Tale legge, oltretutto, conteneva dei cavilli per cui sarebbe stato impossibile abrogarla. Nonostante Cicerone avesse ottenuto da Pompeo delle rassicurazioni in merito sicurezza della sua posizione, di fronte a Clodio venne lasciato da solo a soccombere, non tutelato nemmeno dai consoli del 58 a.C., Pisone e Gabinio, che per questo furono oggetto delle invettive di Cicerone nell'orazione *pro Sestio*⁵⁷ del 56 a.C.

Clodio, dopo aver eliminato la figura ingombrante di Cicerone, si scagliò contro Pompeo⁵⁸, uno dei fautori della sua *transitio ad plebem*, prima rapendo Tigrain il giovane,

⁵⁵ Nonostante sia comunemente riconosciuto che la legge fu voluta da Clodio per eliminare Cicerone dal panorama politico romano, I. GENTILE, *Clodio*, cit., 127, sostiene che la legge dava riconoscimento anche ad un sentimento della popolazione romana, che voleva riconfermare la competenza solo del popolo, e non di un singolo, a comminare la pena estrema. In questo senso non si può sostenere che si trattasse di una legge iniqua, se pur retroattiva, quindi destinata inevitabilmente a ripercuotersi nei confronti di Cicerone. Sul punto si veda più approfonditamente *infra*, Capitolo III.

⁵⁶ Per la datazione delle due leggi si fa riferimento a veda C. VENTURINI, *L'esilio di Cicerone tra diritto e compromesso politico*, in *Studi in onore di A. Metro*, VI, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano, 2010, 282: la prima venne approvata in una data che oscilla tra l'8 marzo e il 20 marzo, mentre la seconda risale alla prima decade di aprile. Per Gentile, I. GENTILE, *Clodio*, cit., 139, dato che Cicerone giunse a Ginevra il 28 marzo, doveva essere partito il 20 marzo, ritiene che fosse quindi questa la data della votazione.

⁵⁷ Cic. *Sest.* 17-25. *Sest.* 17: *Sed fuit profecto quaedam illa rei publicae fortuna fatalis, ut ille caecus atque amens tribunus plebis nancisceretur – quid dicam? Consules? Hocine ut ego nomine appellem eversores huius imperi, proditore vestrae dignitatis, hostes bonorum omnium, qui ad delendum senatu, adgligendum equestrem ordinem, extinguenda omnia iura atque instituta maiorum se illis fascibus ceterisque insignibus summi bonis atque imperi ornatos esse artibtrabantus?* Le invettive contro i due consoli vengono riprese in *Sest.* 93-94.

⁵⁸ Cfr. I. GENTILE, *Clodio*, cit., 153; W.J. TATUM, *The patrician tribune*, cit., 167 ss.; L. FEZZI, *Il tribuno*, cit., 113.

ostaggio a Roma per garantire che il padre rispettasse gli accordi presi in precedenza con Pompeo, e minacciando di riportarlo in Armenia, poi facendo scontrare i propri uomini con quelli del console pompeiano Gabinio. Secondo alcuni autori, queste mosse erano state ordinate da Cesare per mettere in difficoltà l'alleato, ma l'unico scopo che si ottenne è che Pompeo iniziò ad anelare il ritorno di Cicerone a Roma⁵⁹, e, come Pompeo, anche il senato iniziò a desiderare il ritorno dell'oratore. Clodio e i suoi uomini minacciarono diverse volte la vita di Pompeo fino all'11 agosto, quando uno schiavo venne sorpreso con un pugnale nel tempio di Castore: interrogato, questi dichiarò che era stato incaricato da Clodio di uccidere Pompeo⁶⁰. Le continue aggressioni e minacce alla vita permisero al tribuno patrizio di aggirare l'ostacolo rappresentato da Pompeo, costringendo quest'ultimo a una vita ritirata; dopo questa vittoria, Clodio si rivolse contro Cesare, minacciando di far annullare le sue leggi perché approvate quando il collega Bibulo stava ancora scrutando il cielo nella lettura degli auspicî⁶¹. Il 29 ottobre venne presentata una prima proposta, formulata da otto tribuni –

⁵⁹ Cfr. F.B. MARSH, *The gangster*, cit., 172.

⁶⁰ Su questo attentato alla vita di Pompeo si vedano Asc. *Mil.* 46; Cic. *Sest.* 69; Cic. *bar. resp.* 49; Cic. *Pis.* 28. In particolare, nella *pro Milone*, Cic. *Mil.* 18: *Sed quid ego illa commormoro? Comprehensus est in templo Castoris servus P. Clodi, quem ille ad Cn. Pompeium interficiendum conlocarat. Caruit foro postea Pompeius, caruit senatu, caruit publico; ianua se ac parietibus, non iure legum iudiciorumque texit.*

⁶¹ A sostenere la tesi per cui Clodio avesse minacciato la validità degli atti di Cesare vi è un passo di un'orazione ciceroniana, *De domo* 40: *...tua denique omnis actio posterioribus mens omnia quae C. Caesar egisset, quod contra auspicia essent senatum rescindi oportere; quod si fieret, dicebas te tuis umeris me custodem urbis in urbem relaturum.* Cicerone sostiene che Clodio avesse dichiarato che, se gli atti di Cesare fossero stati annullati perché emanati *contra auspicia*, allora lui stesso avrebbe riportato Cicerone in città dall'esilio. Tra gli atti di Cesare però vi era anche la *transitio ad plebem* di Clodio, che era il fondamento del suo tribunato, quindi appare irrazionale che Clodio avesse posto a rischio la sua stessa magistratura. In L. G. POCOCK, *P. Clodius*, cit., 60, l'autore sostiene che quest'affermazione di Clodio fosse chiaramente ironica e che fosse una provocazione nei confronti di Pompeo: se il tribunato di Clodio doveva essere annullato, allora anche le altre leggi di Cesare avrebbero subito la stessa sorte perché erano state tutte emanate *contra auspicia*. Pompeo, pur volendo porre nel nulla il tribunato di Clodio perché sarebbero stati annullati i suoi atti in quanto tribuno e, quindi, anche l'esilio di Cicerone, non poteva sostenere l'annullamento in blocco delle leggi di Cesare perché ve ne erano alcune di suo interesse, la distribuzione delle terre ai suoi veterani e la ratifica degli ordinamenti che aveva stabilito in Bitinia e Ponto. La proposta di Clodio era quindi mirata, secondo Pocock su ordine di Cesare, a mantenere la distanza tra il senato – che avrebbe voluto annullare gli atti di Cesare – e Pompeo, e a porre in una posizione difficile quest'ultimo. Cesare, che dopo il consolato del 59 a.C. era partito per il proconsolato in Gallia, aveva, secondo l'autore, lasciato Clodio come proprio uomo di fiducia a Roma, con il compito di controllare il partito popolare e impedire qualsiasi riavvicinamento tra il senato e Pompeo. Sul punto si veda anche ID., *A note*, cit., 182 ss. La giustificazione dell'attacco alla legge di Cesare, per Marsh (F.B. MARSH, *The Policy*, cit., 33), invece, dipende dal rapporto di Clodio con Crasso: dopo la partenza di Cesare per la Gallia vi era il rischio concreto che Pompeo abbandonasse il triumvirato e si alleasse con il senato, quindi Clodio e Crasso avevano agito per mantenere Pompeo politicamente isolato attraverso la minaccia alle leggi di Cesare. Il senato, infatti, avrebbe voluto annullarle, ma Pompeo non poteva permetterlo, pertanto, le loro posizioni sarebbero rimaste incompatibili.

esclusi Clodio e Ligure – per far rientrare Cicerone in patria e reintegrarlo di tutti i suoi diritti, ma venne presto ritirata⁶².

2. Clodio e Milone.

È nel 57 a.C., anno del ritorno di Cicerone a Roma, che la strada di Clodio si incrocia per la prima volta con quella di Tito Annio Milone. Il tribuno Milone, insieme tra gli altri a Publio Sestio, contribuì ai tentativi di far ritornare l'Arpinate in patria. Dei due consoli di quell'anno uno, Publio Cornelio Lentulo Spinther, era schierato apertamente a favore di Cicerone mentre l'altro, Quinto Metello Nepote, era schierato con Clodio, in quanto nemico di Cicerone. Quest'ultimo era sostenuto da otto tribuni, tra cui si trovavano C. Messio e Quinto Fabrizio, mentre gli si opponevano due tribuni fedeli a Clodio, vale a dire Serrano e Numerio Rufo: nonostante Clodio non fosse più un magistrato, svolgeva ancora un ruolo influente nella politica romana, e inizialmente riuscì ad impedire il ritorno di Cicerone. Il primo gennaio del 57 a.C., il console Lentulo Spinther parlò a favore di Cicerone nel tempio di Giove⁶³. La discussione sulla proposta del tribuno Quinto Fabrizio, uno dei più accaniti sostenitori dell'oratore, per il ritorno di quest'ultimo in patria venne rimandata fino al 23 gennaio: quella mattina il tribuno, insieme al fratello di Cicerone, Quinto Cicerone, entrò nei Rostri con l'intenzione di occuparli e di avere così la possibilità di 'gestire' la votazione. Clodio era stato previdente: i suoi uomini erano già lì, e dall'incontro tra le due fazioni nacque uno scontro violento che provocò molte vittime, descritto con dovizia di particolari – e con qualche esagerazione – da Cicerone nell'orazione *pro Sestio* dell'anno successivo⁶⁴. Il 23 gennaio si consumò così il primo scontro tra le bande di Clodio, avvezzo da anni all'uso della violenza, e le bande organizzate da Milone, composte per la maggior parte da gladiatori. Milone, nella sua carica di tribuno, arrestò alcuni degli uomini di Clodio, che vennero però prontamente rilasciati dal collega Serrano. Nei primi mesi del 57 iniziarono quindi gli scontri

⁶² Su questa proposta si era pronunciato lo stesso Arpinate; Cic. *Att.* 3.15.5; 3.19.1; 3.20.3; 3.23.1; Cic. *red. sen.* 4.29; Cic. *Sest.* 69.

⁶³ Cic. *Sest.* 72. In *Sest.* 70, Cicerone aveva riferito il sostegno che aveva ricevuto dal console già l'anno precedente.

⁶⁴ Cic. *Sest.* 75: *Princeps rogationis, vir mihi amicissimus, Q. Fabricius, templum aliquanto ante luce occupavit... cum forum, comitium, curiam multa de nocte armatis hominibus ac servis plerisque occupavissent, impetum faciunt in Fabricium, manus adferunt, occidunt nonnullos, vulneran multos*; Cic. *Sest.* 77: *Meministis tum, iudice, corporibus civium Tiberim compleri, cloacas refarciri, e foro spongias effingi sanguinem, ut omnes tantam illam copiam e tam magnificentum apparatus non provatum aut plebeium, sed patricium et praetorium essere arbitrarentur.*

tra Clodio e Milone, che divennero nel tempo una costante nella vita della città, e la casa di Milone venne attaccata, ed egli stesso venne aggredito per le strade. Dato che Clodio non copriva alcuna carica magistratuale in quel momento non gli era garantita l'inviolabilità, dunque Milone cercò di portarlo in giudizio accusandolo secondo la *lex Plautia de vi* per gli episodi di violenza perpetrati nei suoi confronti. Le attività giudiziarie vennero sospese dal console Nepote – che, come detto sopra, militava dalla parte di Clodio – e il primo tentativo di fermare Clodio con i mezzi legali fallì. Per contrastare le bande dell'avversario sia Milone sia Publio Sestio organizzarono a loro volta delle bande armate⁶⁵, composte prevalentemente da gladiatori addestrati. Visto che le iniziative portate avanti fino a quel momento non avevano avuto successo, in favore di Cicerone intervenne Pompeo: il senato richiamò coloro che erano interessati alla salvezza della Repubblica a sostenere la causa del ritorno dell'oratore, i governatori delle province vennero esortati a soccorrerlo. Il console Lentulo Spinther convinse il collega Nepote a non opporsi e venne presentata in senato una nuova proposta per il ritorno dell'oratore, soggetta a votazione il 4 agosto del 57 a.C. Quel giorno, la proposta venne approvata con il voto di 416 membri del senato su 417, solo Clodio votò contro. Il 4 settembre Cicerone rientrò a Roma fra acclamazioni e manifestazioni di approvazione.

Gli scontri tra Clodio e Milone e le loro bande non cessarono: verso la fine del 57 a.C., Milone tentò di nuovo di portare Clodio in giudizio e intanto con le sue bande di impedire che si tenessero le elezioni, per impedirgli di entrare in carica come edile e quindi di sfuggire nuovamente al processo. Clodio ebbe la meglio e nel 56 a.C. fu edile curule⁶⁶. In risposta agli affronti dell'anno precedente, perseguì Milone *de vi* per cattiva condotta durante il tribunato del 57 a.C.

Conviene ora concentrare l'attenzione sul personaggio di Milone, centrale nell'orazione analizzata in questo lavoro; purtroppo, su di lui non sono giunte molte informazioni⁶⁷. Tito Annio Milone nacque a Lanuvio, le notizie relative alla sua carriera

⁶⁵ Cfr. D. STOCKTON, *Cicero*, cit., 192; A.W. LINTOTT, *Cicero and Milo*, in *JRS*, LXIV, 1974, 63; W.J. TATUM, *The patrician tribune*, cit., 179. Per I. GENTILE, *Clodio*, cit., 176: «Milone ricorse alle armi opponendo gente a gente, audacia ad audacia. Questo almeno è la ragione addotta da Cicerone a scusare il contegno di Milone», si comprende, dalle parole dell'autore, come nemmeno questi sia persuaso della sincerità del sentimento di Milone: l'organizzazione di bande armate non era motivata solo dalla presenza delle bande armate di Clodio ma anche da scopi egoistici.

⁶⁶ Il processo intentato contro Clodio viene collocato dopo il 23 novembre da M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 128.

⁶⁷ Cfr. I. GENTILE, *Clodio*, cit., 166 ss. e A.W. LINTOTT, *Cicero*, cit., 62 ss.

politica sono ignote fino al turbolento tribunato del 57 a.C: come detto sopra, Milone era tra gli otto tribuni che sostenevano la proposta del ritorno di Cicerone a Roma e aveva partecipato con i suoi uomini agli scontri che avevano costellato l'anno 57 a.C. Dopo aver compreso che Clodio non poteva essere fermato con i mezzi legali, con Publio Sestio aveva organizzato delle bande armate per contrastare quelle di Clodio. L'aiuto fornito a Cicerone, però, non andò oltre il sostegno alla proposta del suo ritorno: quando l'oratore rientrò a Roma, Milone non agì come sua 'guardia del corpo', tanto che, quando i clodiani attaccarono i cantieri dove le case di Cicerone e del fratello Quinto venivano ricostruite, Milone non intervenne⁶⁸. Dal punto di vista della strategia politica, nel 57 a.C. Milone si oppose alla candidatura di Clodio a edile curule ma, secondo Lintott, non su richiesta di Cicerone, piuttosto per un odio personale, che Cicerone sperava sfociasse nell'uccisione di Clodio. Quando Clodio, divenuto edile curule, perseguì Milone *de vi* per i fatti dell'anno precedente, Cicerone contribuì alla sua difesa, non sappiamo se con successo o meno. Nel frattempo, le bande di Milone si erano rafforzate e Cicerone era giunto a più miti consigli rispetto all'uso della violenza, che prima riteneva deprecabile⁶⁹: la sosteneva nella misura in cui fosse funzionale agli scopi che lo motivavano. Questo cambio di prospettiva è evidente prima nella *pro Sestio*, del 56 a.C., ed è poi uno dei tratti portanti della *pro Milone*.

Milone fu pretore probabilmente nel 55 a.C.; questa datazione non è certa, ma viene calcolata in base alla *lex Villia Annalis* che prevedeva che dovessero decorrere almeno due anni tra la pretura e il consolato: se Milone si candidò alle elezioni del 53 a.C., doveva essere stato pretore nel 55 a.C. Secondo le parole di Cicerone, la candidatura a pretore di Milone era stata appoggiata da Pompeo, che quell'anno ottenne il secondo consolato, nuovamente insieme a Licinio Crasso come nel 70 a.C. La politica di Roma non riguardava solamente il Foro ma anche la vita privata dei cittadini: nel tardo 55 a.C, Milone sposò Fausta, la figlia del dittatore Silla, nel tentativo di rafforzare la propria posizione politica e aprirsi la strada per le elezioni consolari del 53. Il sostegno da parte di Pompeo di cui aveva goduto nel 55 iniziò a scemare: nell'ottobre del 54 a.C., Cicerone comunicò al fratello Quinto di essersi astenuto dal perseguire Gabinio perché non voleva infastidire ulteriormente Pompeo. Alla fine

⁶⁸ Milone reagì contro i clodiani solo quando questi attaccarono nuovamente la sua casa, come, d'altronde, era già successo nel 57 a.C. a seguito degli scontri tra le sue bande e quelle di Clodio, A.W. LINTOTT, *Cicero*, cit., 63.

⁶⁹ L'atteggiamento di Cicerone nei confronti dell'uso della violenza verrà trattato approfonditamente *infra*, Capitolo II.

dell'anno, il rapporto tra il console e Milone era definitivamente compromesso (*Quint fr.* 3.2.2; 3.6.6; 3.7.2;).

Le nostre conoscenze circa gli eventi del 53 a.C. sono ridotte: l'anno si aprì senza magistrati – dato che le elezioni non erano state tenute, l'anno precedente, perché tutti i candidati erano stati accusati di corruzione elettorale – e questi vennero eletti solo verso metà anno, restando in carica circa sei mesi: i consoli eletti furono Domizio Calvino e Valerio Messalla. Dalle accuse mosse da Cicerone nei confronti di Clodio nella *pro Milone*, si ricava che Clodio si era candidato alla pretura nel 54 per il 53 a.C., ma visto che le elezioni erano state ritardate aveva ritirato la sua candidatura per riproporla per il 52⁷⁰. Tra i candidati per le elezioni del 52 a.C. Clodio correva per la pretura, Milone per il consolato, e gli avversari di quest'ultimo erano Plauzio Ipseo e Scipione Nasica, favoriti di Pompeo. Anche nel 53, per l'incapacità dei consoli di tenere a freno la confusione e la violenza che regnavano a Roma, non si tennero le elezioni e di conseguenza anche il 52 a.C. si aprì senza magistrati eletti. Come detto sopra, la nomina di un *interrex* venne impedita dal veto posto dal tribuno Plancio Borsa, sostenuto da Pompeo.

I fatti narrati in quest'introduzione contribuiscono a delineare un'idea della situazione politica della fine della Repubblica romana. Si tratta di un momento storico assai difficile, caratterizzato da corruzione e frequenti episodi di violenza, ai quali i protagonisti della *pro Milone* non solo parteciparono, ma di cui furono spesso gli istigatori. Nonostante Cicerone, infatti, cerchi nell'orazione di dipingere Milone come un 'eroe' che aveva fatto ricorso alla forza solamente quando era stato necessario, non si può pensare che egli non avesse dei fini egoistici che lo motivavano, analogamente al suo avversario. Clodio e Milone sono collocati da Cicerone agli antipodi delle categorie di uomini: il primo rappresenta il nemico, il caos, mentre il secondo era un rappresentante degli ottimati, coloro che governavano rettamente la città⁷¹. Clodio e Milone non furono i primi, o gli unici, ad usare la violenza per scopi politici.

⁷⁰ Cicerone accusò Clodio di aver ritirato la propria candidatura per poter disporre di un intero anno per distruggere la Repubblica, *Mil.* 24: *P. Clodius, cum statuisset omni scelere in praetura vexare rem publica videretque ita tracta esse comitia anno superiore ut non ultos mensis praeturam gerere posset, qui non honiris gradum spectaret, ut ceteri, sed et L. Paulum conglam effugere vellet, singulari virtute civem, et annum integrum ad dilacerandum rem publicam quaereret, subito reliquit annum suum seseque in proximum transtulit, non, ut fit, religione aliqua, sed ut haberet, quod ipse dicebat, ad praeturam gerendam, hoc est ad evertendam rem publicam, plenum annum atque integrum.* Sulle candidature di Clodio e Milone per il 52 a.C. si veda anche I. GENTILE, *Clodio*, cit., 246 s.

⁷¹ Gli ottimati sono descritti da Cicerone, in contrapposizione ai popolari, in *Cic. Sest.* 97: *“Quis ego iste optimus quisque?” Numero, si quaeris, innumerabiles – neque enim aliter stare possemus – sunt principes consili publici, sunt qui eorum sectam sequuntur, sunt maximorum ordinum homines, quibus patet curia, sunt municipale*

Il contrasto tra i due culminò il 18 gennaio del 52 a.C. con l'uccisione di Clodio lungo la Via Appia, a seguito di una rissa nata tra gli uomini delle loro scorte. La *pro Milone*, orazione difensiva pronunciata da Cicerone l'8 aprile del 52 a.C., riporta la ricostruzione di Cicerone del giorno della morte di Clodio: si tratta di una ricostruzione non obbiettiva dato lo scopo perseguito dall'oratore, vale a dire l'assoluzione del suo cliente. Per questa ragione l'indagine non può concentrarsi solo sulla lettura dell'orazione, ma è necessario ricercare altre fonti, utili anche per comprendere il contesto in cui si svolse il processo. Soccorre in aiuto al riguardo il *Commentario* alla *pro Milone* redatto da Asconio Pediano⁷², autore del I secolo d.C., che analizza puntualmente l'orazione, ma riferisce anche elementi tratti da altre fonti: Asconio infatti aveva accesso agli *acta diurna*⁷³ e ad altri resoconti storici di cui non è rimasta traccia, oltre che alle due versioni della *pro Milone* che si ritiene siano circolate per un certo periodo di tempo. Per disegnare un quadro chiaro degli antefatti del processo è, quindi, necessario fare riferimento al complesso di fonti pervenute fino ai nostri giorni⁷⁴. Per quanto riguarda il giudizio, questo si concluse con la condanna di Milone, infatti, Cicerone, atterrito dal clamore dei clodiani, non parlò con la consueta fermezza e non riuscì a persuadere i giudici ad assolvere il suo cliente. La *débâcle* dell'oratore viene riportata non solo da Asconio

rusticique Romani, sunt negoti gerentes. Sunt etiam libertini optimates, Numerus, ut dixi, huius generis late et varie diffuses est, sed genus univere – ut tollatu errore – brevi circumscribi et definiri potest. Omnes optimates sunt qui neque nocentes sunt, nec natura improbi nec furiosi, nec malis domesticis impediti. Est igitur ut ii sint, quam tu «nationem» appellasti, qui et integri sunt et sani et bene de rebus domesticis constituti. Horum qui voluntati, commodis, opinionibus in guberanda re publica serviunt, defensores optimatum ipsique optimates, gravissimi et clarissimi cives numerantur et principes civitatis.

⁷² Della vita di questo autore si sa poco, probabilmente era originario di Padova, delle orazioni di Cicerone che aveva commentato, sono giunti fino a noi i commenti alle orazioni *In Pisonem*, *pro Scauro*, *pro Milone*, *pro Cornelio* e *In toga candida*. Su Asconio si veda B.A. MARSHALL, *A Historical Commentary on Asconius*, Columbia, 1985, 3 ss.; R. G. LEWIS, *Commentaries on speeches of Cicero*, Oxford, 2006, xi ss.; B. SANTALUCIA, *Asconio, Commento alle orazioni di Cicerone*, Padova, in corso di pubblicazione, 1 ss.

⁷³ Gli *acta diurna* erano documenti che riportavano gli avvenimenti di interesse pubblico e i fatti politici che avvenivano nella capitale, forse affissi nel Foro. La loro tenuta era diventata obbligatoria a partire dal 59 a.C. per decisione di Cesare, che ricopriva la carica di console. Sugli *acta* e sull'uso che ne fa Asconio ai fini dell'analisi della *pro Milone* si vedano J.S. RUEBEL, *The Trial of Milo in 52 B.C.: A Chronological Study*, in *TAPA*, CIX, 1979, 231; B. SANTALUCIA, *Asconio*, cit., 7 s.

⁷⁴ Nonostante la riconosciuta importanza del commento di Asconio per l'analisi della *pro Milone*, Lynn Fotheringham mette in dubbio in più punti l'attendibilità di Asconio e delle sue fonti, preferendo aderire alla versione dei fatti di Cicerone. Per la critica ad Asconio si veda quindi L. FOTHERINGHAM, *Persuasive language in Cicero's Pro Milone*, Londra, 2013, 8-12. Di opinione diametralmente opposta è Santalucia, che nell'introduzione della sua traduzione del *Commento* ammira Asconio per la sua attenta e puntuale ricerca tra le fonti delle informazioni necessarie per analizzare le complesse orazioni di Cicerone, B. SANTALUCIA, *Asconio*, cit., 1 ss.

(in *Mil.* 41) ma anche da due storici greci, Plutarco e Cassio Dione, di cui si tratterà nel prosieguo.

3. *Gli antefatti: la morte di Clodio sulla Via Appia.*

Il 18 gennaio del 52 a.C., Publio Clodio Pulcro e Tito Annio Milone si incontrarono sulla Via Appia: il primo stava rientrando a Roma da Ariccia, il secondo, dopo una seduta in senato, si stava recando a Lanuvio, municipio di cui era dittatore, dove avrebbe dovuto nominare un flamine⁷⁵. Entrambi erano accompagnati da una scorta composta da schiavi e gladiatori, Asconio riferisce nel suo *Commento* che Clodio aveva con sé trenta dei suoi uomini, mentre Milone addirittura trecento⁷⁶. I due cortei si incontrarono all'altezza di Bovilla, cittadina lungo la Via Appia.

Nella *pro Milone*, lo scopo di Cicerone era dimostrare che Clodio avesse teso un agguato a Milone per ucciderlo. La narrazione degli eventi nell'orazione (*Mil.* 24-29) è chiara, Cicerone spiega come Clodio si fosse appostato attendendo l'arrivo di Milone e, una volta che questi aveva raggiunto Bovilla, intorno all'ora undicesima, lo avesse attaccato da diversi fronti, uccidendo prima il cocchiere, poi alcuni dei suoi uomini. Lo scopo di Clodio, secondo l'oratore, era quello di eliminare l'avversario politico, dando corso a quelle minacce che da anni i due si rivolgevano a vicenda. Nella rissa, però, Clodio era stato ucciso dagli schiavi di Milone, e Cicerone sostiene fermamente che quest'ultimo non avesse impartito alcun ordine di uccidere Clodio e che gli schiavi, convinti che il loro *dominus* fosse stato ucciso, lo avevano ucciso di loro spontanea iniziativa, per vendicare il proprio padrone⁷⁷. Lo studio di altre fonti, prevalentemente la ricostruzione di Asconio, fornisce un quadro più chiaro della situazione:

⁷⁵ Cic. *Mil.* 27; Asc. *Mil.* 31, sostenne che lo scontro avvenne il 18 gennaio perché gli *acta* confermano che quel giorno vi fu una seduta in senato, mentre lo storico Fenestrella, di cui Asconio in parte dubitava (si veda sul punto B.A. MARSHALL, *Asconius and Fenestrella*, in *RbM*, CXXIII, 1980, 349 ss.) riportava la data del 17 gennaio. I. GENTILE, *Clodio*, cit., 262, riferisce invece la data del 20 gennaio, senza però dare spiegazioni in merito alla fonte di quest'informazione, come lui E. CIACERI, *Cicerone*², cit., 144.

⁷⁶ Asc. *Mil.* 35, Asconio riporta le parole pronunciate da Metello Scipione in una *contio* in cui il candidato al consolato accusò Milone di aver organizzato l'attentato alla vita di Clodio: si tratta sicuramente di un'esagerazione, considerando che Milone dopo il fatto manomise solamente dodici schiavi.

⁷⁷ Cic. *Mil.* 29: *statim complures cum telis in hunc faciunt de loco superior impetum; adversi raedarium occident... Milonem occisum et ex ipso Clodio audirent et re vera putarent, fecerunt id servi Milonis – dicam enim aperte non derivandi criminis causa, sed ut factum est – nec imperante nec sciente nel praesente domino, quod suos quisque servos in tali re facere voluisset.*

l'incontro tra i due cortei, che percorrevano in senso opposto la strada, era stato casuale, tra gli uomini in fondo alle file era nata una rissa e Clodio aveva raggiunto il fondo del proprio corteo per verificare cosa stesse succedendo: lì sarebbe stato colpito alla spalla da Birria, uno dei gladiatori al seguito di Milone. Era stato portato in una taverna vicina per ricevere i primi soccorsi e Milone, avendo saputo che il nemico era stato ferito, aveva dato ordine ai suoi uomini di ucciderlo per evitare di trovarsi coinvolto in ulteriori scontri e processi. Gli schiavi di Milone, capeggiati da Marco Saufeio, avevano assalito la taverna e portato fuori Clodio per ucciderlo e poi abbandonare il suo cadavere lungo la strada. Il corpo venne trovato da un senatore che si stava recando a Roma, Sestio Teidio, e portato in città sulla sua lettiga⁷⁸. Per Asconio lo scontro non si era verificato intorno all'ora undicesima, circa le sedici, ma prima, circa all'ora nona, equivalente alle ore tredici. Sul punto, la ricostruzione di Asconio sembra preferibile dato che difficilmente il corpo di Clodio sarebbe potuto arrivare a Roma prima della prima ora della notte, verso le quattro e mezza, partendo da Bovilla alle tre. La differenza tra la ricostruzione di Cicerone e di Asconio sul punto permette di individuare un tratto caratteristico di questa orazione difensiva, comune anche ad altre, vale a dire la mistificazione dei fatti: Cicerone fornisce una ricostruzione in alcuni punti inventata, in altri studiata ad arte per confondere i giudici, omettendo alcuni particolari che avrebbero messo in cattiva luce Milone, o insistendo sull'importanza di altri che sarebbero stati altrimenti irrilevanti. La conseguenza di questa mistificazione consiste nel fatto che se si leggesse la *pro Milone* senza aver alcun riferimento proveniente da altre fonti si sarebbe portati ad essere persuasi dell'innocenza di Milone, perché la tesi di Cicerone così posta è convincente; la consapevolezza che i fatti non si svolsero così come egli li ha raccontati induce a comprendere perché la giuria abbia pronunciato una sentenza di condanna.

Quando il corpo di Clodio raggiunse Roma, prima della prima ora della notte, venne portato nella sua casa sul colle Palatino, dove si riunì subito una folla di persone. La moglie di Clodio, Fulvia, piangeva e gemeva mostrando il corpo martoriato del marito. Il popolo di Roma, ormai abituato da anni alla violenza, ma comunque sconvolto da un tale efferato

⁷⁸ Asc. *Mil.* 32: *Ii (Eudamo e Birria) in ultimo agmine tardius euntes cum servis P. Clodi rixam commiserunt. Ad quem tumultum cum respexisset Clodius minitabundus, umerum eius Birria rumpia traiecit. Inde cum orta esset pugna, plures Miloniani accurrerunt. Clodius vulneratus in tabernam proximam in Bovillano delatus est. Milo un cognovit vulneratum Clodium, cum sibi periculosius illud etiam vivo eo futurum intellegeret, occiso autem magnum solacium esset habiturus, eviam si subeunda esset poena, exturbari taberna iussit. Fuit antesignanus servorum eius M. Saufeius. Atque ita Clodius latens extractus est multisque vulneribus confectus. Cadaver eius in via relictum, quia servi Clodi aut occisi erant aut graviter saucii latebant, Sex. Teidius senator, qui forte ex rure in urbem revertebatur, sustulit et lectica sua Romam ferri iussit.*

omicidio, affluì alla casa di Clodio per tutta la notte e il mattino dopo vi si recarono anche Tito Munazio Planco Borsa⁷⁹, il tribuno di cui si è detto sopra, che con il suo veto aveva impedito la nomina dell'*interrex*, e Quinto Pompeo Rufo, i due tribuni della plebe che avevano avuto un ruolo rilevante quali sostenitori di Clodio, contribuendo ai disordini che imperversavano per Roma. I due eccitarono e sobillarono la folla che si era radunata e portarono il corpo di Clodio ai Rostri per esporlo. Una volta lì, tennero una *contio*⁸⁰, esortando la folla contro Milone.

Dai Rostri il corpo venne poi portato per opera di Sesto Clodio Celio⁸¹ nella Curia e, usando i mobili e altre cose che lì si trovavano, venne creata una pira su cui il corpo venne deposto per essere cremato; una volta data alle fiamme la pira si generò un incendio che si propagò dando fuoco a tutta la Curia e alla Basilica Porcia, che si trovava lì vicino. I tumulti provocati dalla morte di Clodio non accennarono a fermarsi e, il giorno successivo⁸², la folla attaccò prima la casa di Marco Lepido, che era stato nominato *interrex*, poi la casa di Milone, dalla quale furono scacciati dai sostenitori di quest'ultimo. Si recò poi presso le abitazioni di

⁷⁹ Contro Planco Borsa Cicerone ottenne vendetta nel 51 a.C., una volta che questi decadde dalla carica di tribuno, e il processo tenuto contro di lui sempre secondo la legge di Pompeo portò a un calo di favore anche nei confronti di Pompeo stesso: egli, andando contro le previsioni della sua stessa legge, testimoniò a favore di Planco. Cicerone non fu in grado di proporre l'accusa contro Planco Borsa durante il 52 a.C. perché questi rivestiva una carica magistratuale e quindi era protetto dall'inviolabilità. Sul punto si veda A.M. STONE, *Pro Milone: Cicero's second thoughts*, in *Antichthon*, XIV, 1980, 107 ss.

⁸⁰ Le *contiones* erano assemblee informali, in cui il popolo si limitava a presenziare senza che fossero prese delle decisioni. Si distinguevano dai *comitia* che erano delle assemblee a scopo deliberativo. Si veda A.W. LINTOTT, *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford, 1999, 51.

⁸¹ Sesto Clodio Celio era lo scriba di Clodio a cui questi aveva affidato la *cura annonae* nel 58 a.C. con la *lex frumentaria*. Clodio era stato aspramente criticato da Cicerone per la scelta di affidare un compito così importante ad una persona come Celio, sul punto si veda L. FEZZI, *Il tribuno*, cit., 80 ss.

⁸² Nella ricostruzione di Asconio si trova un'incongruenza: lui sembra indicare che Marco Lepido venne nominato *interrex* lo stesso giorno dell'incendio della Curia, quindi il 19 gennaio, ma A.W. LINTOTT, *Cicero*, cit., 70, nt. 94, chiarisce che con l'espressione *post biduum medium* Asconio intendeva riferirsi al 20 di gennaio. Lepido infatti venne nominato *interrex* durante una seduta del senato il 20 gennaio, come riferisce Cass. Dio 40.49.5, e quello stesso pomeriggio la sua casa venne attaccata. Per J.S. RUEBEL, *The Trial*, cit., 235, invece, Asconio intendeva riferirsi proprio al 19 gennaio, dato che non vi è ragione di pensare che fosse stato tratto in errore. Anche J.T. RAMSEY, *How and why was Pompey made 'sole consul' in 52 BC?*, in *Historia*, LXV, 2016, 299 ss., sostiene che la nomina dell'*interrex* potrebbe essere databile al 19 gennaio dato che coloro che avevano esercitato l'opposizione fino a quel momento erano altrove impegnati, Planco Borsa infatti era presumibilmente ancora a fomentare la folla dopo l'incendio della Curia.

Plauzio Ipseo e Scipione, i candidati al consolato avversari di Milone, e poi presso la casa di Pompeo, chiedendo che egli venisse nominato dittatore o console⁸³.

Il momento non poteva essere più propizio per il ritorno a Roma di Milone, che dopo la morte di Clodio era fuggito come se non avesse intenzione di ritornare in città per il timore delle conseguenze delle proprie azioni⁸⁴. Alla notizia dell'incendio che si era propagato per la città e aveva suscitato lo sdegno e la paura della popolazione egli decise di rientrare, nutrendo ancora delle speranze per la sua campagna elettorale. Ritornato, fornì sostanziose elargizioni economiche ai suoi sostenitori, comportandosi come se la corsa al consolato non si fosse mai fermata. Questo aspetto fu opportunamente celato da Cicerone nella difesa di Milone, in cui l'oratore si impegnò a dipingere il suo cliente come un eroe insensibile alle tentazioni umane. Nei giorni seguenti, durante una *contio* indetta dal tribuno Marco Celio⁸⁵, Milone⁸⁶ ebbe l'occasione di parlare di fronte all'assemblea riunita e dichiarò di essere stato vittima di un agguato teso da Clodio.

Il 22 gennaio Milone cercò di ottenere un colloquio con Pompeo⁸⁷ che, pur essendo proconsole in Spagna, era rimasto nelle vicinanze di Roma ed esercitava il proconsolato attraverso legati⁸⁸, offrendosi di rinunciare alla candidatura al consolato se questo fosse

⁸³ Asc. *Mil.* 33: *Tum fasces ex luco Libitinae raptos attulit ad domum Scipionis et Hypsaei, deinde ad hortos Cn. Pompeii, clamitans eum modo consulem, modo dictatorem.*

⁸⁴ Cfr. J.S. RUEBEL, *The Trial*, cit., 234.

⁸⁵ Marco Celio Rufo, allievo di Cicerone. Nel 56 a.C. era stato difeso dallo stesso Cicerone da un'accusa *de vi* intentata da Clodia, sorella di Clodio, faceva quindi parte della schiera dei sostenitori di Milone e Cicerone, su Celio si veda A. CAVARZERE, *Lettere: Cic. fam. 1.8, Marco Celio Rufo*, Brescia, 1983, 36 ss.

⁸⁶ Asc. *Mil.* 33. In R. G. LEWIS, *Commentaries*, cit., 58 ss., si fornisce una traduzione del Commentario di Asconio dal latino all'inglese. Per la traduzione l'autore si è basato sul testo fondamentale di A.C. CLARK, *M. Tulli Ciceronis pro T. Annio Milone ad iudices oratio*, Oxford, 1895, non è però d'accordo con Clark nell'integrare in questo punto il testo latino con il nome di Cicerone: secondo Lewis questo inserimento non è coerente con altre fonti, come lo stesso Cicerone, che in *Cic. Mil.* 91 non cita la sua partecipazione alla *contio* indetta da Marco Celio. Si può presumere quindi che a parlare in quell'occasione siano stati solamente lo stesso Milone e Celio. Si veda J.S. RUEBEL, *The Trial*, cit., 234; B. SANTALUCIA, *Asconio*, cit., 37, nt. 188.

⁸⁷ Asc. *Mil.* 35 e 51. La data è riportata da J.S. RUEBEL, *The Trial*, cit., 234. In *Mil.* 36, Asconio riporta che Pompeo temeva o comunque fingeva di temere Milone, probabilmente per rafforzare la propria posizione politica in previsione degli eventi futuri.

⁸⁸ Come spiegato da L. GAGLIARDI, *Cesare*, cit., 19, con l'accordo di Lucca del 56 a.C., i triumviri avevano stabilito che il comando di Cesare nelle Gallie sarebbe stato prorogato per altri cinque anni e che Pompeo e Crasso sarebbero stati consoli per il 55 a.C. Dopo il consolato, Crasso avrebbe avuto, in quanto proconsole, la Siria mentre Pompeo la Spagna. La Spagna era ormai, come la definisce Gagliardi, 'doma da tempo', quindi non offriva prospettive di arricchimento, diversamente dalla Gallia e dalla Siria che erano ancora territori turbolenti, per compensare questa perdita per Pompeo i triumviri decisero che egli avrebbe potuto risiedere nei pressi di Roma, senza attraversare il *pomerium*.

risultato gradito al proconsole. Pompeo si rifiutò di riceverlo. Questo aspetto non depone a favore della ricostruzione di Cicerone, secondo la quale Pompeo all'epoca del processo era schierato dalla parte di Milone⁸⁹.

Come detto sopra, il periodo storico in cui si verificano le vicende che ebbero protagonisti Milone e Clodio era estremamente burrascoso. Il clima di terrore e la confusione che regnavano a Roma avevano reso impossibile convocare i comizi per le elezioni consolari⁹⁰. Come già accennato, di norma, quando l'anno iniziava senza che vi fossero i magistrati designati, il senato si riuniva per nominare un *interrex*, che reggesse temporaneamente il potere fino a che non fosse stato possibile svolgere le elezioni. Il primo *interrex* non poteva convocare subito i comizi: era un potere che spettava solamente ai suoi successori, che venivano nominati ogni cinque giorni. Fino a quel momento il senato non aveva potuto riunirsi per la nomina a causa del veto⁹¹ posto da Planco Borsa, il già citato tribuno alleato di Clodio⁹². In questa situazione i disordini resero impossibile la convocazione delle elezioni. Dopo la morte di Clodio, probabilmente già il 19 gennaio, venne nominato interrè Marco Lepido e in febbraio il senato, nell'impossibilità di convocare i comizi per le elezioni, si trovò costretto ad assumere una decisione drastica, incaricando pertanto l'*interrex*, i tribuni della plebe e Pompeo di provvedere che la Repubblica non subisse danni, tramite l'adozione di un *senatus consultum ultimum*. Pompeo si affrettò ad arruolare truppe lungo tutta l'Italia⁹³.

⁸⁹ In M. VARVARO, *Legittima difesa, tirannicidio e strategie difensiva nell'orazione di Cicerone a favore di Milone*, in *AUPA*, LVI, 2013, 220, l'autore sostiene che il processo contro Milone fu un processo politico, organizzato perché Pompeo aveva intenzione di eliminare Milone dalla corsa al consolato e favorire i suoi candidati favoriti, Plauzio Ipseo e Scipione.

⁹⁰ Le elezioni consolari si tenevano il 1 luglio dell'anno e i consoli designati entravano in carica il 1 gennaio dell'anno successivo. I disordini del 53 a.C. e l'incapacità dei consoli Valerio Messalla e Domizio Calvino di tenere a freno la situazione avevano impedito la convocazione dei comizi; sul punto si veda L. GAGLIARDI, *Cesare*, cit., 13, nt. 12 e la bibliografia ivi citata.

⁹¹ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², I, Napoli, 1972, 355, nt. 68, esclude che i tribuni della plebe potessero impedire con il veto la nomina dell'*interrex*. Sul punto si veda anche ID., *Storia*², III, cit., 179.

⁹² Come detto sopra, Planco Borsa non era solo nell'opposizione alla nomina dell'*interrex* ma godeva dell'appoggio di Pompeo, J.T. KEELINE, *Cicero Pro Milone*, Cambridge, 2001, 7-8.

⁹³ Asc. *Mil.* 34: *itaque primo factum erat S. C. ut interrex et tribuni plebis et Cn. Pompeius, qui pro. cos. ad urbem erat, viderent ne quid detrimenti res publica caperet, dilectus autem Pompeius tota Italia haberet*. Per la datazione di questo senatoconsulto si veda J.S. RUEBEL, *The Trial*, cit., 237: per l'autore è logico che sia collocato entro i primi dieci giorni di febbraio.

Il resoconto di Asconio continua con la narrazione dei fatti che si verificarono durante il mese intercalare⁹⁴: venne richiesta l'esibizione degli schiavi di Milone e della moglie Fausta presenti all'omicidio di Clodio affinché, sotto tortura, venissero interrogati, ma i due Appii che presentarono la richiesta si videro negare l'interrogatorio perché loro aveva già manomesso tutti gli schiavi presenti al momento del fatto⁹⁵.

Il 18 febbraio, un mese dopo la morte di Clodio, il candidato al consolato Metello Scipione convocò una *contio* in cui non solo accusò Milone di aver organizzato l'imboscata in cui Clodio era rimasto ucciso, ma anche di essersi recato presso la sua villa ad Alba dove aveva torturato uno schiavo e ucciso l'amministratore della villa⁹⁶. Cicerone non fece menzione di questi eventi nell'orazione difensiva, tentando magari di giustificarli in qualche modo, ma non li citò nemmeno in quel passaggio dell'orazione, vale a dire *Mil.* 64, in cui ironizzava sulle varie accuse infondate mosse da parte dei nemici al suo cliente. L'Arpinate si limitò ad omettere qualunque riferimento a questi fatti, sicuramente non positivi per l'immagine di Milone che voleva dipingere: in ciò è possibile scorgere un'ulteriore conferma dell'atteggiamento e delle modalità con le quali i retori e oratori romani puntavano ad ottenere la vittoria in giudizio, indipendentemente talvolta dalla correttezza giuridica o dalla veridicità dei fatti.

4. L'elezione di Pompeo 'consul sine conlega' e la 'lex Pompeia de vi'.

Nel 52 a.C. si colloca un evento eccezionale nella storia della Roma repubblicana: l'elezione⁹⁷ di Pompeo a console *sine conlega*, senza un collega. Come spiegato sopra,

⁹⁴ Prima dell'entrata in vigore del calendario giuliano, nel 46 a.C., l'anno durava 355 giorni e per regolarizzare il calendario civile con quello astronomico ad anni alterni si inseriva un mese 'intercalare' tra febbraio e marzo, che durava 27 giorni. Sul punto si veda A.K. MICHELS, *The calendar of the Roman Republic*, Princeton, 1967, 3 ss.

⁹⁵ Asc. *Mil.* 34. Per M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 149, i due Appii, Valerio Nepote e Valerio Leo chiesero un *actio ad exhibendum*, un adempimento preliminare rispetto all'azione contro i proprietari degli schiavi.

⁹⁶ Asc. *Mil.* 34-35.

⁹⁷ Le fonti antiche (Livio, Valerio Massimo, Plutarco, Appiano e Cassio Dione) riportano che Pompeo venne nominato console in forza di un decreto del senato, un passaggio di Asconio (*in Mil.* 36) riferisce che Pompeo venne nominato dall'interrè Servio Sulpicio. Sulla base di questi resoconti, gli studiosi moderni hanno ritenuto che Pompeo non fosse stato eletto mediante regolari elezioni ma fosse stato scelto dal senato tramite il *senatus consultum ultimum*. J.T. RAMSEY, *How and why was Pompey*, cit., 299 ss., partendo dal presupposto che se il senato si fosse arrogato il diritto di scegliere un console senza coinvolgere il popolo avrebbe disposto di un potere superiore rispetto a quello già previsto per il *senatus consultum ultimum*, spiega che in realtà Pompeo venne eletto come di norma dai *comitia*

all'indomani della morte di Clodio una folla si era trovata portando i fasci prima dinnanzi alle case di Plauzio Ipseo e Metello Scipione, i due candidati consoli avversari di Milone, e poi davanti alla casa di Pompeo, chiedendo che questi venisse nominato console o dittatore. Di norma, nelle situazioni di crisi della città, i consoli nominavano un dittatore⁹⁸ che decadeva dalla carica entro sei mesi dalla nomina o comunque quando terminava la carica dei consoli che lo avevano nominato; nel caso di specie sarebbe stato logico nominare Pompeo dittatore, attribuendogli un potere temporaneo per porre fine ai disordini. Il senato però ritenne che fosse più prudente prendere una decisione diversa, quella di nominare Pompeo console, perché, come dittatore, avrebbe avuto un potere pressoché illimitato: a seguito della riforma sillana dell'82 a.C., infatti, la dittatura non era più soggetta alla limitazione temporale dei sei mesi e conferiva a chi ne fosse titolare una serie di poteri liberamente esercitabili, consegnando così nelle mani di chi veniva nominato tale un potere a gestione totalmente arbitraria⁹⁹. Lo stesso Pompeo, vista la connotazione negativa assunta dal termine e dalla stessa carica con esso designata, non manifestava interesse a ricoprire la carica di dittatore.

centuriata, e che il riferimento di Asconio alla nomina di Pompeo da parte di Servio Sulpicio riguardava l'annuncio del risultato di una votazione elettorale, la cosiddetta *renuntiatio*. Il verbo usato da Asconio infatti in 35C e 36C è *creare* (*creare dictatorem e consulem sine collega creari*), per il dittatore questo è il verbo corretto in quanto questi venivano nominato dal console senza coinvolgimento del popolo, mentre per i termini '*consulem creari*' Ramsey ritiene che *creare* fosse stato usato, come a volte accadeva, per indicare la *renuntiatio*. Il 24 intercalare, giorno in cui Pompeo venne nominato console, era un *dies comitialis*, uno dei giorni in cui si potevano convocare i comizi. La proposta di nominare Pompeo *sole consul* – già di per sé una violazione – violava anche altre regole delle magistrature, Pompeo era stato console solo tre anni prima, nel 55 a.C., e in quel momento era proconsole per la Spagna, per cui il senato non poteva aver violato un altro principio cardine delle magistrature romane nominando un console senza indire le elezioni. Sulla sua elezione console unico si veda anche L. FEZZI, *Pompeo: conquistatore del mondo, difensore della 'res publica', eroe tragico*, Roma, 2019.

⁹⁸ Sulla dittatura si veda F. DE MARTINO, *Storia*², I, cit., 438 ss.

⁹⁹ Una volta sconfitto l'esercito di Roma, Silla si era fatto nominare *dictatore legibus scribundis et rei publicae constituendae*, rinvigorendo quindi l'antico istituto della dittatura ma cambiandone i connotati: oltre all'eliminazione della limitazione temporale, con e dopo Silla il dittatore aveva – ad esempio – il potere di giudicare senza appello sulla vita dei cittadini, sui loro beni, di nominare i magistrati sostituendosi ai comizi, di designare i proconsoli e i propretori. Per le modifiche di Silla alla dittatura si veda F. DE MARTINO, *Storia*², III, cit., 82 s. e J.T. RAMSEY, *How and why was Pompey*, cit., 310.

Il giorno 24 intercalare, su proposta del senatore Marco Bibulo¹⁰⁰, Pompeo venne nominato console¹⁰¹ dall'*interrex* Servio Sulpicio Rufo¹⁰². Il decreto approvato quel giorno dal senato prevedeva che il console potesse scegliere autonomamente un collega non prima di due mesi dal momento dell'elezione¹⁰³. La scelta di nominare un console unico è un evento eccezionale nella storia della costituzione romana, caratterizzata da alcuni principi fondamentali tra cui la necessaria collegialità delle magistrature. Il principio di collegialità non implicava che il potere potesse essere esercitato solo dal collegio nel suo complesso, ma che tutti i magistrati fossero titolari del potere e potessero esercitarlo in modo indipendente gli uni dagli altri. Il collegio non veniva retto dal principio della maggioranza ma da quello dell'unanimità, che si presumeva fino a che uno dei magistrati non avesse esercitato

¹⁰⁰ Di Bibulo si è già detto in precedenza: strenuo conservatore, era stato collega console di Cesare nel 59 a.C. ed era stato da lui oscurato; quell'anno infatti era stato caratterizzato da leggi di chiara matrice popolare. Per la decisione di Bibulo di sostenere la nomina di Pompeo a console unico si veda sempre J.T. RAMSEY, *How and why was Pompey*, cit., 310 ss., l'autore ritiene che Bibulo e i sostenitori della sua proposta intendessero il consolato di Pompeo come un espediente temporaneo per ripristinare la legalità a Roma in vista della nomina, da parte di Pompeo stesso, di un collega, che avrebbe restaurato la collegialità della carica.

¹⁰¹ Asc. *Mil.* 36, Cass. Dio 40.50.4.

¹⁰² Si tratta dello stesso Sulpicio Rufo famoso giurista: egli ebbe per tutto il corso della sua vita, oltretutto un legame molto stretto con Cicerone, il quale lo considerava come l'eccellente prototipo di giureconsulto, sul punto si vedano M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*², Napoli, 1982, 79 ss. J.T. RAMSEY, *How and why was Pompey*, cit., 306 ss., sottolinea l'importanza della sua esperienza giuridica per la nomina di Pompeo.

¹⁰³ Plut. *Pomp.* 54; sulle ragioni della particolare scelta del senato, che decise di non nominare Pompeo dittatore, come di norma avrebbe fatto in una situazione di crisi della repubblica, ma console senza collega, si veda J.T. RAMSEY, *How and why was Pompey*, cit., 298 ss. La decisione del senato violò diverse regole: in primo luogo, Pompeo era stato console nel 55 a.C., solamente tre anni prima, quindi non erano ancora trascorsi i 10 anni richiesti dalla *lex Cornelia de magistratibus* dell'82 a.C. per una nuova candidatura (L. GAGLIARDI, *Cesare*, cit., 12 s.); in secondo luogo venne rotta la necessaria collegialità del consolato; in terzo luogo Pompeo in quel momento stava già ricoprendo una carica perché era proconsole per la provincia della Spagna (sulle ragioni che portarono Pompeo ad essere proconsole ma poter risiedere fuori Roma si è già detto sopra, L. GAGLIARDI, *Cesare*, cit., 19). Il senato, considerando il potere 'infinito' che Pompeo avrebbe avuto in quanto dittatore, viste anche le limitazioni che erano state tolte a questa magistratura ai tempi di Silla, voleva evitare che Pompeo potesse accedere alla carica, ma dato che la situazione richiedeva comunque un intervento la decisione meno pericolosa era quella di nominarlo console. Il senatoconsulto che operò in questo senso specificò anche che Pompeo avrebbe potuto scegliersi un collega a suo piacimento ma non prima di due mesi dall'entrata in carica (Plut. *Pomp.* 54.8): questa specificazione era necessaria per evitare che Pompeo decidesse di nominare suo collega proprio Milone, che doveva essere processato. Se infatti fosse stato nominato console avrebbe goduto dell'immunità e il processo sarebbe stato rimandato di un anno, quando l'emozione e lo sdegno per la morte di Clodio sarebbero stati ormai dimenticati. Nonostante Pompeo potesse nominare il proprio collega dal 24 aprile, egli attese fino a una data dopo il 6 luglio per nominare Metello Scipione, suo suocero (J.T. RAMSEY, *How and why was Pompey*, cit., 318).

l'*intercessio*, il potere di veto¹⁰⁴. La nomina di Pompeo console unico eliminava la fase di dialogo e compromesso tra i titolari della magistratura e gli attribuiva un potere arbitrario, non potendo essere contrastato dall'*intercessio* di un collega.

Due giorni dopo la sua entrata in carica, Pompeo propose due leggi: una legge *de vi* e una legge *de ambitu*¹⁰⁵. La prima, volta a contrastare gli atti di violenza, riguardava esplicitamente tre episodi violenti accaduti nel periodo appena precedente la nomina di Pompeo: l'uccisione di Clodio, l'incendio della Curia e l'attacco alla casa dell'*interrex* Marco Lepido. Per quanto riguarda la seconda invece questa era una legge retroattiva, che perciò avrebbe colpito non solo coloro che si fossero resi colpevoli di *crimen ambitus* da quel momento in poi, ma anche coloro che avevano commesso il reato in precedenza. Asconio, nel suo commento¹⁰⁶, spiega nel dettaglio le novità introdotte da queste leggi, che miravano sicuramente ad una maggior celerità del procedimento, avevano inasprito le pene e prevedevano dei mutamenti anche in materia di composizione della giuria. Il tribuno della plebe Marco Celio si oppose con vigore all'approvazione della legge *de vi*, sostenendo che si trattasse di un *privilegium*¹⁰⁷ – in quanto tale vietato – nei confronti di Milone, ma Pompeo minacciò di ricorrere all'uso della forza se il provvedimento non fosse stato lasciato passare.

La *lex Pompeia de vi*, chiamata anche *lex Pompeia de caede in Via Appia*, fu approvata il 26 marzo¹⁰⁸ ed entrò subito in vigore; nonostante Asconio non vi faccia esplicito riferimento, anche la legge sul broglio elettorale venne probabilmente votata lo stesso giorno¹⁰⁹.

Prima di analizzare la natura della *lex Pompeia de vi* e le sue conseguenze rispetto al processo di Milone, è opportuno indagare quale fu la ragione che spinse Pompeo a emanare una legge così severa appena entrato in carica. Gli atti di violenza non erano una novità ma

¹⁰⁴ Sulla collegialità delle magistrature romane si veda F. DE MARTINO, *Storia*², I, cit., 410 ss.

¹⁰⁵ Asc. Mil. 36: *Deinde post diem tertium de legibus novis ferendis rettulit: duas ex S. C. promulgavit, alteram de vi qua nominatim caedem in Appia via factam et incendium curiae et domum M. Lepidi interregis oppugnatam comprehendit, alteram de ambitu: poena graviore et forma iudiciorum brevior.*

¹⁰⁶ Asc. Mil. 36.

¹⁰⁷ Da B. SANTALUCIA, *Asconio*, cit., 39, nt. 204: una norma delle XII Tavole (9.1-2) vietava di sottoporre all'approvazione del popolo leggi in danno di singoli individui, chiamate appunto *privilegia*. XII Tav. 9.1: *privilegia ne inroganto, de capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto*. Sul punto si veda F. DE MARTINO, *Storia*², I, cit., 366.

¹⁰⁸ J.S. RUEBEL, *The Trial*, cit., 242, dato che tra la *rogatio*, la proposta di legge, e la *promulgatio*, la promulgazione, doveva decorrere un periodo chiamato *trinum nundinum*, come disposto dalla *lex Cecilia Didia* del 98 a.C., il primo *dies comitialis* a disposizione per la votazione sarebbe stato il 26 marzo.

¹⁰⁹ Come precisa B. SANTALUCIA, *Asconio*, cit., 41, nt. 213. La legislazione più recente in materia di *ambitus* era, in quel momento, la *lex Tullia de ambitu*, emanata dallo stesso Cicerone nel 63 a.C., anno del suo consolato. La *lex Tullia* aveva inasprito la pena prevista dalla legislazione previgente, condannando i colpevoli di *crimen ambitus* all'*interdictio aquae et igni*, l'esilio, per dieci anni.

erano stati frequenti nella storia di Roma, in particolare nel decennio precedente, e non erano tollerati dall'ordinamento, per cui già da tempo esisteva una legge che puniva questo tipo di illecito. Si trattava della *lex Plantia de vi*, di datazione ignota, che aveva istituito la *quaestio de vi*, vale a dire un tribunale che si occupava degli eventi di violenza¹¹⁰. Milone e Clodio si erano reciprocamente accusati *de vi* per i fatti avvenuti durante il tribunato di Clodio, rispettivamente nel 57 e nel 56 a.C., e sempre nel 56 Cicerone aveva difeso Publio Sestio, alleato di Milone, da un'accusa *de vi*, per i fatti avvenuti durante il suo tribunato¹¹¹. La *lex Plantia de vi* non venne abrogata dall'entrata in vigore della legge di Pompeo: ne è prova il fatto che Milone e come lui Marco Saufeio vennero accusati sia secondo la nuova legge *de vi* che secondo quella vecchia. Le due leggi avevano, evidentemente, un ambito di applicazione diverso: la *lex Pompeia de vi* era stata istituita appositamente per giudicare i fatti relativi alla morte di Clodio e le conseguenze di tali fatti, mentre la *lex Plantia* riguardava, in generale, gli atti di violenza, di cui sia Milone sia Saufeio si erano resi protagonisti. Asconio, infatti, riferisce che il giudizio *de vi* contro quest'ultimo venne intentato perché questi aveva occupato alcuni punti elevanti della città e circolava armato¹¹², mentre nel giudizio secondo la *lex Pompeia de vi* era stato accusato di aver attaccato la taverna dove Clodio si era rifugiato.

Pur in presenza di una legge che sanzionava il *crimen vis*, quindi, Pompeo, nel 52 a.C., introdusse una legge più severa, la ragione di questa innovazione sta nel fatto che egli

¹¹⁰ La legge *Plantia* (o *Plotia*, A.W. LINTOTT, *Violence in Republican Rome*, Oxford, 1968, 107; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 155) istituì un tribunale competente per il reato di *vis*. La corte non era permanente ma veniva costituita quando serviva ad opera del pretore urbano, che raccoglieva l'accusa e estraeva il nome del *quaesitor*, il presidente del tribunale. Non si conosce con precisione la data della sua emanazione ma G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 377) sostiene che sia stata approvata tra l'epoca di Silla e Catilina, quindi tra il 78 a.C. e il 63 a.C. Santalucia riporta che, fino a pochi anni fa, la dottrina dominante riteneva che la *Lex Plantia* coincidesse con la *Lex Lutatia de vi* fatta votare da Quinto Lutazio Catulo, console del 78 a.C., a cui Cicerone fa riferimento nell'orazione *pro Caelio* (*Cael.* 70), e che il nome della legge – *Plantia* e non *Lutatia* – dipendesse dal fatto che Catulo aveva spinto un altro a proporre la legge che lui aveva ideato. Questa tesi è sconfessata dalle stesse parole di Cicerone, *Cael.* 70: *legem Q. Catulus... tulit*, da cui si comprende che parlava di una legge proposta in prima persona da Catulo. Anche Lintott (*Violence*, cit., 107 e 110 ss.) sostiene che si trattasse di due leggi diverse: la *Lex Lutatia* era destinata specificatamente a regolare le ipotesi di *seditione* tramite la creazione di una nuova *quaestio*, che poi la legge *Plantia* aveva esteso alle violenze di carattere privato. Di opinione opposta è L. VACCA, *Ricerche sulla rapina in diritto romano*, I, *L'editto di Lucullo e la 'lex Plantia'*, in *Studi economico-giuridici*, XLV, 1965-1968, che, seguendo Rotondi, ritiene che la *lex Lutatia* e la *lex Plantia* fossero la medesima legge. Per C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica*, Milano, 1902, 371 ss., la *Lex Plantia* era un'integrazione della precedente *Lex Lutatia*.

¹¹¹ M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 132, il processo contro Sestio iniziò con la *postulatio* il 10 febbraio, il verdetto venne raggiunto il 14 marzo. Sestio fu difeso da un collegio di quattro avvocati, Ortensio Ortalo, Licinio Crasso, Licinio Marcer Calvo e Cicerone, e venne assolto all'unanimità.

¹¹² Asc. *Mil.* 55: *Repetitus deinde post paucos dies apud C. Considium quaesitorem est lege Plantia de vi, subscription ea quod loca edita occupasset et cum telo fuisset, nam dux fuerato operarum Milonis.*

intendeva presentarsi come il restauratore della legalità perduta, il suo scopo era quello di ristabilire l'ordine attraverso l'autorevolezza della sua posizione e le sue decisioni. Con la nuova legge *de vi*, oltretutto, era quasi garantita la condanna di Milone; nonostante Cicerone nell'orazione cerchi di convincere la giuria del sostegno di Pompeo nei confronti del suo cliente, dopo aver ucciso Clodio, Milone aveva esaurito la sua utilità per Pompeo e quindi poteva essere sacrificato senza remore. Milone, in questo senso, può apparire come un capro espiatorio, poiché con l'esempio del suo giudizio Pompeo intendeva impartire una lezione a coloro che avessero voluto usare la violenza per ottenere scopi politici¹¹³. Va peraltro notato che il processo contro Milone rappresenta solo il primo di una serie di processi incardinati secondo la nuova legge *de vi*: come accennato sopra, secondo questa legge venne accusato anche Marco Saufeio, il capo della banda di uomini di Milone che avevano attaccato la taverna dove Clodio si era rifugiato, egli venne difeso con successo da Cicerone e fu assolto¹¹⁴. Anche Tito Munazio Planco Borsa, il tribuno fedele a Clodio, fu accusato e condannato ai sensi della *lex Pompeia de vi* nei primi mesi del 51 a.C. per i fatti accaduti durante il suo tribunato e l'incendio della Curia. In quel giudizio, Cicerone assunse il ruolo di accusatore, ricoperto poche volte nel corso della sua vita¹¹⁵. Sesto Clodio Celio, il tribuno che aveva portato il corpo di Clodio nella Curia causando l'incendio che aveva devastato parte della città, venne accusato in aprile del 52 a.C. secondo la *lex Pompeia de vi*, e venne condannato con quarantasei voti per la condanna e solo cinque per l'assoluzione¹¹⁶.

Della *lex Pompeia de vi* due aspetti meritano di essere analizzati: da un lato, le caratteristiche della nuova procedura rispetto ai processi ordinari, dall'altro la stessa natura del tribunale istituito dalla legge di Pompeo. Nella *pro Milone* Cicerone non si dilunga, naturalmente, sulla descrizione della procedura¹¹⁷, per cui per identificarne i tratti bisogna

¹¹³ Cfr. E.S. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 338.

¹¹⁴ Saufeio, come Milone, venne accusato sia ai sensi della *lex Pompeia de vi* che della 'vecchia' *lex Plautia de vi* per partecipazione all'omicidio di Clodio in aprile, poco dopo la condanna di Milone, in entrambi i processi Cicerone fece parte del collegio difensivo e Saufeio venne assolto. Sul punto si veda M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 154. Secondo Asconio, peraltro, nel giudizio intentato ai sensi della *lex Pompeia de vi* Saufeio venne assolto non perché innocente, ma in forza dell'odio che si provava per Clodio; l'autore, però, non specifica da parte di chi provenisse quest'odio, *Asc. Mil.* 55: ... *manifestumque odium Clodi salutis Saufeio fuit, cum eius vel peior causa quam Milonis fuisset, quod aperte dux fuerat expugnandae tabernae.*

¹¹⁵ M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 159, l'autore riporta che Planco Borsa fu processato tra il 10 dicembre del 52 a.C. e la fine di gennaio del 51 a.C., il processo si concluse con la condanna e l'esilio a Ravenna.

¹¹⁶ Sul processo contro Celio si veda M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 155.

¹¹⁷ L'oratore (*Mil.* 19) si limita a sottolineare che l'emanazione di una nuova legge, particolarmente severa, non significava che Pompeo fosse convinto della colpevolezza (e quindi della

fare riferimento al resoconto di Asconio e alle altre fonti pervenute ai nostri giorni. La *quaestio* istituita da Pompeo per giudicare Milone si differenzia dalle regolari *quaestiones* per diversi aspetti: la scelta del presidente del tribunale, la scansione delle ‘fasi’ che componevano il giudizio, la composizione della giuria, l’inasprimento delle pene.

Per quanto riguarda la scelta del presidente del tribunale, Asconio (*Asc. Mil.* 38)¹¹⁸ riferisce che il presidente doveva essere eletto per voto tra coloro che avevano rivestito il consolato. La scelta ricadde su Lucio Domizio Enobarbo, che era stato console nel 54 a.C. Dalle parole usate in *Mil.* 22 da Cicerone potrebbe sembrare che sia stato lo stesso Pompeo a scegliere Enobarbo come presidente (*Mil.* 22: *Quod vero te, L. Domiti, hiuc quaestioni praetesse maxime vult. ... ex consularibus te creavit potissimum*), ma nel *Commento* di Asconio si legge che il presidente venne eletto dai comizi, convocati subito dopo l’emanazione della legge. Cicerone, in ogni caso, si dimostrò lieto che il presidente fosse proprio Enobarbo, uomo noto per la sua serietà e equità (*Mil.* 22: *... nihil quaesivit aliud nisi iustitiam, gravitatem, humanitatem, fidem*).

Nel processo per *questiones perpetuae*, l’accusa non veniva presentata da un magistrato o da un altro organo pubblico, ma poteva essere proposta da qualunque privato. Nel caso del processo a Milone i due Appii, i nipoti di Clodio che avevano chiesto l’esibizione degli schiavi di Milone, chiesero di essere autorizzati a presentare l’accusa attraverso la *postulatio*, vale a dire un’istanza preliminare con cui il denunciante chiedeva al magistrato investito della questione il riconoscimento della legittimazione ad accusare¹¹⁹. L’accusatore poteva essere solo uno, e venne scelto il maggiore dei due, mentre il minore dei due fu comunque coinvolto in quanto *subscriber*, cioè sottoscrittore dell’accusa. Gli stessi Appii insieme a Gaio Ateio e Lucio Cornificio chiesero di essere autorizzati a presentare l’accusa contro Milone *de ambitu*, mentre Publio Fulvio Nerato volle accusare Milone secondo la *lex Licinia de sodaliciis*. Questi processi si svolsero dopo il processo *de vi* e Milone venne condannato in contumacia, essendo già partito per l’esilio a seguito della condanna riportata in questa sede.

Il processo istituito da Pompeo prevedeva alcune fasi organizzate in modo diverso rispetto al processo per *quaestiones perpetuae*: nel processo contro Milone vennero prima di tutto interrogati i testimoni, nel corso di tre giorni, il quarto giorno vennero composte le

necessità di punizione) di Milone. Milone era reo confesso e quindi, secondo Cicerone, la legge di Pompeo serviva perché si indagasse non sul fatto in sé ma sulla causa, cioè sulla legittimità o meno dell’uccisione.

¹¹⁸ *Asc. Mil.* 38: *Perlate deinde lege Pompei, in qua id quoque scriptum era ut quaesitor suffragio populi ex iis qui consules fuerant crearetur, statim comitia habita, creatusque est L. Domitius Abenobarbus quaesitor.*

¹¹⁹ Sulla *postulatio* si veda B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 166.

sfere per il sorteggio dei membri della giuria e solo il quinto giorno si estrassero i nomi dei giudici e si svolsero i discorsi di accusa e difesa¹²⁰. La legge di Pompeo impose anche una limitazione di tempo ai discorsi, sancendo che quello dell'accusa potesse durare al massimo due ore, mentre quello della difesa tre. Se, di norma, Cicerone poteva rivolgersi alla giuria prima che questa sentisse le testimonianze, nel processo a Milone il discorso di Cicerone venne collocato il quinto giorno, dopo tre giorni di testimonianze: non si può escludere che questo abbia in qualche modo influenzato la sua orazione e lo abbia 'costretto' ad indicare o omettere alcuni particolari della vicenda¹²¹, dato che la giuria aveva già sentito diverse versioni della storia. Per rendere più veloce la procedura, Pompeo aveva anche eliminato lo snodo procedurale delle *laudationes*¹²².

Per quanto riguarda la composizione della giuria¹²³, in vigenza del sistema delle *quaestiones perpetuae* all'inizio di ogni anno veniva formato, ad opera del pretore urbano, un elenco di 900 nomi, che venivano poi divisi per le diverse corti che dovevano essere costituite. Quando una corte veniva chiamata a decidere, il presidente della stessa estraeva dall'elenco il numero di giudici necessario per comporre la giuria, diverso per ogni *quaestio*. Per la *quaestio de vi*, ad esempio, il numero di nomi da estrarre era 81 e la giuria finale era composta da 51 giudici: accusa e difesa avevano diritto di ricusare 15 giudici a testa, 5 per

¹²⁰ Nonostante le diverse *quaestiones* si differenziassero per alcuni aspetti, Santalucia (*Diritto*, cit., 165 ss.) individua alcune fasi comuni: dopo aver scelto tramite la *divinatio* chi avrebbe presentato l'accusa, questa veniva presentata formalmente, l'accusatore invitava il *reus* a presentarsi in tribunale e gli imputava il fatto criminoso. Il magistrato fissava poi la data della prima udienza e prima che questa si svolgesse veniva composta la giuria per estrazione dall'albo dei nomi formato all'inizio dell'anno dal pretore urbano. In udienza l'accusatore parlava per primo, eventualmente seguito dai *subscriptores*, coloro che avevano sottoscritto l'accusa, e poi era autorizzata a parlare la difesa, nella persona dello stesso *reus* o dei suoi patroni. Solo dopo queste *orationes* si procedeva con l'escussione dei testimoni che, dopo aver giurato, venivano interrogati e controinterrogati da accusa e difesa. Gli schiavi venivano interrogati sotto tortura (*quaestio servorum*) ma vigeva in divieto di testimonianza contro il padrone. Dopo i testimoni parlavano anche i cosiddetti *laudatores*, cittadini autorevoli e stimati che sostenevano l'accusato attestando la sua moralità e difendendolo dalle accuse. Una volta terminato il dibattito, i giudici si ritiravano per decidere e ricevevano una tavoletta cerata recante da un lato la lettera A per indicare *absolvo*, l'assoluzione, dall'altro la lettera C per *condemno*, e dovevano cancellare una delle due lettere per indicare la propria decisione. Al termine di quest'operazione il presidente avrebbe contato i voti per l'assoluzione e per la condanna e resa nota la decisione.

¹²¹ In riferimento a questi particolari, si veda *infra*, Capitolo II.

¹²² Per le quali si rimanda alla nota 120 sullo svolgimento del processo.

¹²³ La composizione delle giurie era sempre stata argomento di vivace dibattito. Dopo anni di conflitti tra i senatori e i cavalieri, che vedevano vincente di volta in volta l'uno o l'altro, con la *lex Aurelia* del 70 a.C. si trovò una soluzione d'equilibrio, per cui la giuria doveva essere composta da un terzo senatori, un terzo cavalieri e un terzo *tribunii aerarii*, una categoria affine a quella dei cavalieri ma di patrimonio di poco inferiore. Sulla composizione delle giurie si veda B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 162 ss.

ogni ordine – senatori, cavalieri, *tribunii aerarii* – coinvolto. Per il processo a Milone fu Pompeo stesso a comporre l'elenco di 360 nomi da cui Enobarbo estrasse i giudici e l'estrazione avvenne dopo l'escussione dei testimoni, il quarto giorno, mentre di norma era un adempimento preliminare che veniva svolto prima della prima udienza. L'importanza della decisione di comporre la giuria solo il giorno prima della votazione deve essere sottolineata in quanto rimarca la volontà di evitare un fenomeno che purtroppo era molto frequente nella Roma repubblicana, vale a dire la corruzione delle giurie¹²⁴, che aveva già inquinato il processo per lo scandalo della *Bona Dea*, in cui furono coinvolti Clodio e Cicerone nel 61 a.C. Come accennato sopra, la giuria doveva essere formata da un numero uguale di membri per ogni ordine, ma Asconio riferisce un particolare della giuria che giudicò Milone: dando conto dei voti per l'assoluzione e per la condanna divisi per i tre ordini si possono contare 18 senatori, 17 cavalieri ma solo 16 *tribuni aerarii*, era stato quindi tolto un voto ai *tribunii aerarii* presumibilmente per far votare il presidente Enobarbo – che era un senatore¹²⁵.

Oltre alle innovazioni procedurali Pompeo inasprì le pene previste di regola per l'uso della *vis*. A riguardo, si ricorda che la giuria nel processo per *quaestiones perpetuae* aveva solo il compito di votare per l'assoluzione o per la condanna ma non poteva decidere la pena o modularla, le pene erano fissate dalla legge istitutiva della singola *quaestio*¹²⁶. Non sappiamo con certezza quale fosse la pena irrogata dalla *Lex Plantia de vi*, ma la pena prevista dalla legge di Pompeo era l'esilio, l'*aqua et igni interdictio*, anche se in alcuni punti dell'orazione Cicerone fece riferimento alla pena di morte¹²⁷.

Avendo esaurito l'analisi degli aspetti procedurali della legge di Pompeo, il secondo quesito riguarda la natura della *quaestio* istituita da questa legge. A riguardo le stesse fonti recano informazioni contrastanti tra loro: in Cicerone¹²⁸ si trovano riferimenti alla creazione di una *nova quaestio*, mentre in altre fonti come gli Scholia Bobiensia¹²⁹ e Gronoviana¹³⁰ i

¹²⁴ Cfr. E.S. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 238.

¹²⁵ Asc. *Mil.* 53. Di norma, il presidente non votava, B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 176.

¹²⁶ Cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 177.

¹²⁷ C. CAMBRIA, *La 'quaestio ex lege Pompeia de vi'*, in *Index*, XXX, 2002, 378 s., nt. 135. La pena di morte, in realtà, poteva comunque essere evitata dal condannato attraverso un esilio volontario, B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 181 s.

¹²⁸ Cic *Mil.* 13: *nec tantum maerorem ac luctum senatui mors P Clodi adferabat ut nova quaestio constitueretur*; Cic *Mil.* 14: *quod si per furiosul illum tr. pl. senatui quod sentiebat perficere licisset, novam quaestionem nullam haberemus*; Cic *Mil.* 19: *num quam rogatio lata, num quae nova quaestio decreta est?*

¹²⁹ Schol. Bob. 112: *Consul sine collega ut de eadem caede extra ordinem quaereretur*.

¹³⁰ Schol. Gron. 323: *Deinde Pompeius iusserat ut de morte Clodii extra ordinem quaereretur, hoc est eo tempore quo iudicia silebant*.

termini utilizzati sono *quaerere extra ordinem*. Sul punto vi sono due tesi: secondo la prima, maggioritaria in dottrina, Pompeo aveva istituito un tribunale straordinario, essa si basa prevalentemente sulla rilevanza data alle informazioni tratte dagli Scholia Bobiensia e Gronoviana e sul fatto che vi fosse già una legge, la già citata *lex Plantia de vi*, che aveva costituito una *quaestio perpetua* – un tribunale permanente – per decidere sul reato dell'uso della violenza. Per il secondo orientamento, minoritario, Pompeo aveva istituito un nuovo tribunale permanente destinato ad occuparsi della violenza esercitata *contra rem publicam*.

La legge sulla violenza di Pompeo fu peraltro approvata dopo un percorso travagliato¹³¹. Quando venne discussa in senato la *rogatio de vi*¹³², la proposta di legge di Pompeo, Quinto Ortensio propose di dichiarare la morte di Clodio, l'incendio della Curia e l'attacco alla casa di Marco Lepido come atti *contra rem publicam*, e di giudicarli in base al procedimento – *extra ordinem* – secondo le *veteres leges*. Come però riferito da Cicerone (*Mil.* 14) e da Asconio (*in Mil.* 43-44), che lo scopre dalla consultazione degli *acta*, quel giorno il tribuno Fufio Caleno chiese che la proposta fosse divisa¹³³ in due parti. I tribuni Planco Borsa e Sallustio si dichiararono d'accordo quindi con la prima parte, relativa alla condanna dei fatti come *contra rem publicam*, ma minacciarono di esercitare l'*intercessio* per la seconda. Venne quindi approvata solo la prima parte della proposta. L'intenzione di Quinto Ortensio, come quella di Cicerone e degli ottimati in generale, era quella di evitare che venisse istituita una nuova *quaestio* per giudicare Milone mentre desiderava che, al massimo, la sua causa venisse trattata con precedenza rispetto alle altre cause già iscritte a ruolo¹³⁴. Cicerone spiega in *Mil.*

¹³¹ Asc. *Mil.* 44-45.

¹³² La discussione su questa proposta di legge può essere collocata il giorno prima del 1 marzo del 52 a.C., data riportata da Asconio (*in Mil.* 44). Il tribuno della plebe Planco Borsa, infatti, il 1 marzo aveva tenuto una *contio* riferendo la discussione avvenuta in senato il giorno precedente.

¹³³ Si fa riferimento qui all'istituto della *divisio*, nato perché non potessero essere approvate delle proposte di legge dal contenuto eterogeneo, su cui si veda R.J.A. TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984: in questo caso venne usata in modo subdolo per favorire l'approvazione di una legge contro Milone.

¹³⁴ C. CAMBRIA, *La 'quaestio'* cit., 355 riporta le opinioni di importanti autori in merito alla proposta di Ortensio: per Geib, Ortensio mirava a far creare una *quaestio* straordinaria per giudicare Milone dato che non esisteva una disposizione legislativa per un attentato alla sicurezza dello stato, per il Mommsen la proposta di Ortensio consisteva nel far trattare la causa in precedenza rispetto alle cause già iscritte (per la pratica di iscrivere le cause a ruolo si veda B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 169), come lui il Coroi sostiene che il processo si sarebbe dovuto svolgere secondo l'ordinaria *quaestio Plantia de vi* o *Cornelia de sicariis et veneficis*, per Venturini la proposta di Ortensio era ispirata diversamente dalla proposta di Pompeo ma era comunque fondata sulle *veteres leges* che regolavano le *quaestiones perpetuae*, si doveva trattare perciò di un processo simile a quello delle *quaestiones* ma dominato dall'iniziativa del *quaesitor*. Santalucia riprende l'opinione di Mommsen sostenendo che, nel

13 che il senato non voleva creare un nuovo tribunale in quanto esistevano già le leggi per punire gli episodi di violenza e omicidio, e che la morte di Clodio non era un fatto talmente grave da causare la necessità di istituire un nuovo tribunale. Prosegue in *Mil.* 14 ad individuare il colpevole della creazione del nuovo tribunale: qualcuno, di cui non ritiene necessario fare il nome – sappiamo che si trattava di Fufio Caleno – aveva chiesto che la proposta fosse divisa, e il *furiosum* tribuno della plebe Planco Borsa aveva posto il veto sulla seconda parte. Se questi fatti non fossero accaduti:

Cic. *Mil.* 14: ...*novam quaestionem nullam heberemus. Decernebat enim ut veteribus legibus, tantum modo extra ordinem, quaereretur.*

Se i tribuni non si fossero opposti, il senato avrebbe accolto la proposta di Ortensio e la questione di Milone sarebbe stata giudicata da un tribunale ordinario per quanto *extra ordinem*, cioè con precedenza rispetto alle altre cause già iscritte a ruolo. Questa è la tesi sostenuta da Santalucia¹³⁵, che sostiene che il fraintendimento di alcuni autori sul significato dei termini ‘*extra ordinem*’ derivi dal fatto che, in epoca imperiale, con *cognitio extra ordinem* si intendessero processi eccezionali regolati da norme diverse rispetto alla procedura ordinaria: l’uso dello stesso termine per indicare due procedimenti diversi, in epoche diverse, avrebbe portato all’interpretazione scorretta. Non vi sono dubbi, per l’autore, che in età repubblicana *extra ordinem* significasse processi trattati con precedenza rispetto ad altre cause già iscritte a ruolo, questo valeva ad esempio per i processi *de ambitu* e *de vi*. Per questo motivo Cicerone si era opposto all’istituzione di una *nova quaestio*: se il processo fosse stato tenuto ai sensi delle leggi già esistenti, sarebbe stato comunque trattato con precedenza. La richiesta di *divisio* provocò la nascita del tribunale speciale, con regole più severe che andavano contro gli interessi di Milone e Cicerone, e non fece ottenere nulla di più di quanto non sarebbe stato prima.

Venturini¹³⁶ interpreta diversamente il significato di *extra ordinem*, secondo la sua tesi con i termini *extra ordinem* si faceva riferimento a dei processi di iniziativa magistratuale invece che privata. In questo senso, la seconda parte della proposta di Ortensio – quella soggetta a

periodo della Repubblica, con il termine di *quaestio extra ordinem* si facesse riferimento a processi da tenersi celermente quindi prima tutti gli altri processi già iscritti a ruolo.

¹³⁵ Cfr. B. SANTALUCIA, *Processi «fuori turno» e ‘quaestiones extra ordinem’: spunti critici*, in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, 257 ss.

¹³⁶ Cfr. C. VENTURINI, *‘Quaestio’*, cit., 179.

minaccia di *intercessio* – intendeva affidare ad un magistrato l’iniziativa processuale contro Milone ma, a causa della mancata approvazione, l’iniziativa fu assunta dai due Appii, nipoti della vittima.

Esponente della dottrina minoritaria citata sopra è Carla Cambria, la cui lettura della disposizione di legge di Pompeo merita un approfondimento. Secondo l’autrice, la legge di Pompeo non aveva istituito una *quaestio* straordinaria, ma un vero e proprio nuovo tribunale. Il riferimento alle *veteres leges* di Ortensio, infatti, non poteva riguardare le leggi che regolavano le *quaestiones perpetuae* perché queste erano leggi ancora in vigore, ma forse Ortensio voleva recuperare alcuni degli aspetti procedurali di antiche leggi non più in vigore. Secondo questa tesi, i fatti della Via Appia e gli altri eventi dichiarati *contra rem publicam* non sarebbero stati i soli a poter essere giudicati sotto la nuova legge ma solo l’*occasio legis* per legiferare in materia di violenza *contra rem publicam*. Cambria sostiene questa tesi dando rilevanza al secondo progetto legislativo di Pompeo, la legge *de ambitu*, che costituiva una riforma organica della materia del *crimen ambitus*. Gli aspetti procedurali delle due leggi erano pressoché identici: il procedimento nelle mani del *quaesitor*, il collegio giudicante composto da 51 membri, l’iniziativa privata¹³⁷. È difficile che due leggi così simili avessero due scopi diversi, una la creazione di una *quaestio* straordinaria – la *lex Pompeia de vi* – e l’altra l’istituzione di un tribunale permanente – la *lex Pompeia de ambitu*.¹³⁸ Un altro elemento addotto dall’autrice a sostegno della sua tesi consiste nel fatto che se fosse stato creato un tribunale straordinario non sarebbe stato necessario demandare la nomina del *quaesitor* ai comizi, come accadde per Enobarbo nel processo a Milone, questi sarebbe stato nominato già dalla legge istitutiva o da un successivo decreto del senato. In forza di questa ricostruzione potrebbero, secondo l’autrice, assumere un senso concreto le parole di Cicerone che in vari paragrafi dell’orazione sostiene che fosse stata istituita una *nova questio*¹³⁹.

Nei primi mesi del 52 a.C., Pompeo si trovava in una posizione di favore: dopo aver ottenuto da Crasso e Cesare la possibilità di esercitare il proconsolato tramite legati¹⁴⁰ e,

¹³⁷ Cfr. C. CAMBRIA, *La ‘quaestio’*, cit., 357.

¹³⁸ E.S. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 233 ss., aveva invece sottolineato la differenza tra la legge sulla *vis* e quella sull’*ambitus* senza rilevare un’incongruenza tra le due: avevano semplicemente due scopi diversi, la prima era necessaria per reagire ai recenti eventi mentre la seconda ‘guardava al futuro’, faceva quindi parte di un progetto politico più ampio. Allo stesso modo Venturini ritiene che non sia necessario presupporre un’identità di scopo tra le due leggi, per quanto siano state proposte e approvate contestualmente, e riporta un’esauriente bibliografia, C. VENTURINI, *‘Quaestio’*, cit., 180, in particolare nt. 74.

¹³⁹ I sopracitati Cic. *Mil.* 13-14 e 19.

¹⁴⁰ Cfr. L. GAGLIARDI, *Cesare*, cit., 19.

pertanto, di restare nei pressi di Roma, il senato, violando alcune regole fondamentali delle magistrature romane, lo aveva nominato nuovamente console, dandogli modo di ricoprire questa carica per la terza volta¹⁴¹. La morte di Clodio aveva liberato lo scenario politico da un personaggio che Pompeo e i triumviri non erano, nonostante gli sforzi, riusciti a tenere sotto il loro controllo, e il giudizio contro Milone costituiva una prova della forza e dell'autorità che il console poteva esercitare. Con la *lex Pompeia de vi*, pertanto, Pompeo si assicurò la condanna di Milone e rafforzò pubblicamente il proprio ruolo di tutore della legalità¹⁴².

Dopo la morte di Clodio, Milone si trovò privo del sostegno di Pompeo, con la disapprovazione di una folla inferocita fomentata dai tribuni, sostenuto solo dal senato e da Cicerone. Venne accusato ai sensi di entrambe le leggi fatte emanare da Pompeo e, come detto sopra, il *quaesitor* per il processo *de vi* fu Lucio Domizio Enobarbo, mentre per il processo *de ambitu* il presidente eletto fu Aulo Torquato¹⁴³. Entrambi i presidenti invitarono l'accusato a presentarsi in giudizio il 4 aprile¹⁴⁴: dato che Milone non poteva presenziare contemporaneamente ad entrambi i giudizi, Marco Marcello si recò all'udienza presieduta da Torquato per chiedere che il processo si svolgesse dopo quello per violenza.

Nonostante gli sforzi di Cicerone, l'8 aprile del 52 a.C. Milone venne condannato per l'uccisione di Clodio, e partì per l'esilio da scontare a Marsiglia. Per questa ragione, per le altre accuse mosse contro di lui fu condannato *in absentia*.

5. Il processo contro Milone.

Prima di analizzare il contenuto dell'orazione difensiva, non è inutile ripercorrere brevemente le varie fasi del processo contro Milone come descritte da Asconio.

Il presidente del tribunale per l'accusa di *vis*, Enobarbo, e del tribunale per l'accusa di *ambitus*, Torquato, ingiunsero a Milone di presentarsi in udienza il 4 aprile del 52 a.C., ma si

¹⁴¹ Pompeo era, infatti, già stato console nel 70 a.C. e nel 55 a.C., entrambe le volte con Crasso.

¹⁴² Per C. CAMBRIA, *La 'quaestio'*, cit., 358, Pompeo assunse questo ruolo colmando un vuoto legislativo, in quanto non vi erano leggi che contrastassero la violenza esercitata *contra rem publicam*.

¹⁴³ Asc. *Mil.* 39.

¹⁴⁴ Asc. *Mil.* 39; cfr. J.S. RUEBEL, *The Trial*, cit., 244.

stabili che il processo per corruzione sarebbe stato rimandato alla fine del processo per violenza¹⁴⁵.

Secondo le disposizioni della legge di Pompeo, il processo non iniziò dalle orazioni di accusa e difesa ma dall'interrogatorio dei testimoni, che durò tre giorni. Dato l'elevato numero di giudici facenti parte dell'elenco selezionato da Pompeo, non tutti loro presenziarono agli interrogatori, ma vennero redatti dei verbali ad uso dei giudici assenti¹⁴⁶. L'accusa reiterò la richiesta di esibizione di 54 schiavi di Milone e della moglie Fausta, ma venne di nuovo risposto loro negativamente: gli schiavi, essendo stati manomessi all'indomani dello scontro lungo la Via Appia, non potevano più essere interrogati. A riguardo, nell'orazione, Cicerone dichiarò che gli schiavi erano stati manomessi per gratitudine per aver salvato la vita di Milone e non perché non potessero testimoniare sfavorevolmente contro il loro padrone (*Mil.* 57-58). Di conseguenza a fronte dell'impossibilità di produrre gli schiavi di Milone, Enobarbo concesse all'accusa di produrre a suo favore quanti schiavi volesse, procedura su cui Cicerone ironizza in *Mil.* 59.

Un aspetto importante, sottolineato da Asconio¹⁴⁷ e dallo stesso Cicerone nell'orazione, è che per la durata delle udienze la folla di clodiani con il suo clamore disturbò il corso del processo, incitata da uomini come Planco Borsa e Sallustio Rufo. La folla disturbò lo svolgimento del giudizio sin dal primo giorno, mentre Marco Marcello, che faceva parte del collegio difensivo di Milone, interrogava Gaio Causinio Schola, al punto che il presidente Enobarbo, per timore che dalle minacce di violenza si passasse ai fatti, accolse Marcello sul palco dei giudici¹⁴⁸. Nonostante Cicerone si dichiarò, nell'esordio dell'orazione, impaurito dalle truppe schierate nel Foro e dalla presenza di Pompeo¹⁴⁹, non si può dimenticare che quelle truppe erano lì per difendere lo svolgimento del processo, non per disturbarlo o

¹⁴⁵ Asc. *Mil.* 39: *Divinatio de ambitu accusatorum facta est quaesitore A. Torquato, atque ambo quaesitores, Torquatus et Domitius, prid. Non. April. Reuma desse iusserunt. Quo die Milo ad Domiti tribunal venit, ad Torquati amicos misit, ibi postulante pro eo M. Marcello obtinuit ne prius causam de ambitu diceret quam de vi iudicium esset perfectum.* J.S. RUEBEL, *The Trial*, cit., 244.

¹⁴⁶ Cicerone stesso fa riferimento alla consultazione dei verbali in *Mil.* 46, esortando i giudici a consultare i verbali a loro disposizioni in merito alla testimonianza di Gaio Causinio Schola: è chiaro che i giudici presenti il giorno delle orazioni – ultimo giorno del processo – non erano esattamente gli stessi presenti nei giorni precedenti. Cic. *Mil.* 46: *legite testimonia testium vestrorum.*

¹⁴⁷ Asc. *Mil.* 40: *Quem cum interrogare M. Marcellus coepisset, tanto tumulto Clodianae multitudinis circumstantis exterritus est ut vim ultimam timens in tribunal a Domitio reciperetur. Quam ob causam Marcellus et ipse Milo a Domitio praesidium imploraverunt.*

¹⁴⁸ Asc. *Mil.* 40, cfr. A.W. LINTOTT, *Cicero*, cit., 73.

¹⁴⁹ Cic. *Mil.* 1: *... tamen haec novi iudici nova forma terret oculos qui, quocumque inciderunt, veterem consuetudinem fori et pristinum morem iudiciorum requirunt. (2). ... etsi contra vim conlocata sunt, non adferunt tamen oratori terroris aliquid.*

dirigerlo verso un determinato esito. Erano stati infatti gli stessi Marcello e Milone ad aver chiesto a Enobarbo di procurare una guardia armata per difendersi dai clodiani. Pompeo aveva quindi offerto le sue truppe¹⁵⁰.

Asconio riporta che nei giorni seguenti vennero interrogati gli abitanti di Bovilla, spettatori privilegiati dei fatti, e riferisce il contenuto di queste testimonianze: questi avevano sostenuto che l'osteria dove Clodio si era rifugiato era stata presa d'assalto, l'oste era stato ucciso, il corpo di Clodio trascinato per la strada e abbandonato senza alcun riguardo¹⁵¹. Di questi fatti non si trova menzione nell'orazione ciceroniana, ma questo non deve stupire: lo scopo dell'oratore, come già spiegato, era di dipingere Milone come un eroe, pertanto doveva omettere i dettagli che non erano coerenti con la sua descrizione.

Le ultime a testimoniare furono Fulvia, la moglie di Clodio, e Sempronia, la suocera, che commossero la giuria e il pubblico con le loro lacrime¹⁵².

Una volta conclusa l'ultima udienza di escussione dei testimoni, Planco Borsa, in una assemblea informale, esortò il popolo a presenziare in massa all'udienza del giorno successivo, quella conclusiva del giudizio, per assicurarsi che Milone non sfuggisse al suo destino¹⁵³.

L'ultimo giorno del processo, le botteghe della città rimasero chiuse e i soldati di Pompeo presidiavano il Foro; in udienza parlarono per primi gli accusatori, Appio Claudio,

¹⁵⁰ Asc. *Mil.* 40: *Cn. Pompeius ad eararium, perturbatusque erat eodem illo clamore: itaque Domitio promisit se postero die cum praesidio descensurum, idque fecit.*

¹⁵¹ Asc. *Mil.* 40.

¹⁵² Asc. *Mil.* 40: *Ultimae testimonium dixerunt Sempronia, Tuditani filia, socrus P. Clodi, et uxor Fulvia, et fletu suo magnopere eos qui assestebant commoverunt.*

¹⁵³ Questo passaggio del Commento di Asconio ha suscitato delle perplessità. Dall'analisi di Asc. *Mil.* 39, sembra che la procedura instaurata dalla legge di Pompeo prevedesse un processo della durata di cinque giorni – tre per le audizioni dei testimoni, un quarto giorno per la creazione delle sfere per il sorteggio dei giudici e il quinto giorno per i discorsi di accusa e difesa e per la votazione. In *in Mil.* 40, invece, si riporta che Planco Borsa si rivolse al popolo per esortarlo a partecipare all'udienza del giorno successivo lo stesso giorno in cui si conclusero le testimonianze, secondo i calcoli il 6 aprile, dato che il primo giorno di udienza era stato il 4. Da questa seconda ricostruzione pare che il giorno della votazione, e anche dell'orazione di Cicerone, fosse il quarto giorno dall'inizio del processo, quindi il 7 aprile. I manoscritti recanti il Commento di Asconio riportano però la data dell'8 aprile per il discorso di Cicerone. Sul punto, gli autori si dividono: Clark (A. C. CLARK, *M. Tulli Ciceronis*, cit.) ritiene corretto seguire Asconio e quindi ritiene che la durata del processo fosse di quattro giorni e colloca l'orazione di Cicerone al 7 aprile, sul punto viene seguito da Ruebel, mentre Lintott (A.W. LINTOTT, *Cicero*, cit., 73, nt. 132) resta fedele a *Mil.* 39 e a quanto riferito dallo stesso oratore. In *Mil.* 98, infatti, Cicerone dichiara che sta pronunciando il discorso il centesimo giorno dopo la morte di Clodio, da cui risulta la data del 8 aprile. Il discorso di Planco Borsa deve quindi essere ricollocato al 7 aprile, coerente con *Mil.* 3. Sul punto si vedano anche M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 151; B. SANTALUCIA, *Asconio*, cit., 42, che riportano entrambe le date senza sbilanciarsi ulteriormente.

Marco Antonio e Valerio Nepote. Essi usarono le due ore, a loro disposizione secondo la *lex Pompeia*, per accusare Milone di aver organizzato un attentato contro Clodio per poterlo uccidere ed eliminare così un nemico personale, oltre che un rivale politico. Purtroppo, non sono rimaste tracce delle loro orazioni, il cui contenuto può essere ricostruito solo attraverso le parole di Cicerone e quelle sintetiche di Asconio¹⁵⁴. Per la difesa, nonostante Milone fosse assistito da un collegio di avvocati, parlò solo Cicerone, che occupò interamente le tre ore riservate alla difesa. Il resoconto di Asconio si rivela fondamentale per comprendere il reale contenuto dell'orazione pronunciata in giudizio: nonostante la versione pubblicata ad opera dello stesso Cicerone contenga due argomenti a difesa di Milone, la legittima difesa e la difesa dello stato, il giorno dell'udienza conclusiva Cicerone riuscì a trattare solo il primo dei due. Alcuni autori, particolarmente critici nei confronti dell'oratore, ipotizzano che questi si fosse fatto prendere dal panico e non fosse riuscito a completare il discorso che aveva progettato, ma Asconio ritiene che l'intenzione di Cicerone fosse stata proprio quella di difendere Milone con l'argomento della legittima difesa. Nonostante Marco Bruto avesse, infatti, suggerito sin da subito di usare l'argomento dell'uccisione di Clodio come atto necessario per la difesa dello stato¹⁵⁵, Cicerone aveva deciso di non seguire questa linea difensiva. Nel corso della sua carriera Cicerone aveva più volte sostenuto l'argomento del bene della Repubblica, in una sorta di giustificazionismo di ogni azione che fosse stata finalizzata a tutelare l'ordine costituito, ma in questo caso scelse di non seguire quella linea, nonostante Milone godesse dell'appoggio di molti ottimati e che la posizione di Clodio fosse stata quantomeno controversa. La ragione si trova nuovamente nel commento di Asconio:

Asc. Mil. 41: ... Ciceroni id non placuit ut, quisquis bono publico damnari, idem etiam occidi indemnatus posset.

Cicerone non trattò l'argomento del bene dello stato perché questo avrebbe potuto danneggiare Milone: se ogni persona la cui condanna giovasse al bene della Repubblica avesse potuto essere uccisa legittimamente, Milone, che uccidendo Clodio e causando i disordini dei giorni precedenti si era dimostrato pericoloso per la Repubblica, rischiava la condanna.

¹⁵⁴ Asc. Mil. 41: *Tum intra horam secundam accusatores coeperunt dicere Appius maior et M. Antonius et P. Valerius Nepos. Usi sunt ex leges horis duabus...itaque cum insidias Milonem Clodio fecisse possissent accusatores.*

¹⁵⁵ Asc. Mil. 41; Quint. Ist. 3.6.93 e Schol Bob. 112 St.

Nell'orazione si possono individuare dei parallelismi tra due eventi storici, il rapporto tra Cicerone e Catilina da un lato, culminato nell'esecuzione di quest'ultimo e degli altri cospiratori nel 63 a.C., e il rapporto tra Milone e Clodio dall'altro, conclusosi con la morte di Clodio e il processo a Milone. Le stesse azioni di Cicerone quando era console nel 63 a.C. dimostrano che egli avallava l'eliminazione di coloro che rappresentavano un pericolo per lo stato, infatti, i catilinari vennero uccisi prima di essere sottoposti a regolare processo, come fece Milone il 18 gennaio del 52 a.C. Tra la decisione di Cicerone e quella di Milone vi era però una fondamentale differenza: Cicerone agì in base ad un decreto del senato¹⁵⁶ mentre Milone non aveva un provvedimento che lo autorizzava ad eliminare Clodio. Per questa ragione Cicerone non rischiò, nel discorso difensivo, di peggiorare la già precaria situazione di Milone usando l'argomento della difesa dello stato, perché come Milone aveva ucciso Clodio, pericoloso per lo stato, la giuria avrebbe potuto ritenere pericoloso Milone e decidere di condannarlo.

Gli accusatori avevano sostenuto che Milone avesse organizzato un attentato ai danni di Clodio, Cicerone approfittò di questa circostanza e dedicò l'intera orazione al capovolgimento dell'accusa di attentato nei confronti di Clodio, dichiarando l'innocenza di Milone che aveva agito solo per legittima difesa (*Asc. Mil.* 41).

In merito al discorso pronunciato da Cicerone il giorno dell'udienza conclusiva si devono fare alcune precisazioni. Si ritiene, infatti, che l'orazione pronunciata non fosse stata pregevole, non al livello delle altre orazioni ciceroniane, e la ragione comunemente addotta è che le circostanze e la rilevanza politica del processo misero in uno stato di tensione l'oratore, che finì per pronunciare un discorso non degno di lui. Asconio riferisce che Cicerone *itaque non ea qua solitus erat constantia dixit*, vale a dire non parlò con la solita fermezza, per la presenza e il clamore dei clodiani; Quintiliano definisce l'orazione *oratiuncola*¹⁵⁷, termine che può riferirsi ad un'orazione in senso dispregiativo o ad un'orazione particolarmente

¹⁵⁶ La seduta del senato per decidere della sorte di Catilina e dei suoi seguaci venne convocata il 5 dicembre del 63 a.C., nel tempio della Concordia. Si erano formati due schieramenti: il primo, composto dagli ottimati, sosteneva che i congiurati dovessero essere condannati a morte; il secondo, il partito dei popolari, riteneva sufficiente la confisca dei beni e la condanna al carcere a vita da scontare in municipi lontani da Roma. In quell'occasione Cicerone pronunciò la quarta Catilinaria, schierandosi a favore della condanna a morte, e il senato fu convinto dalla veemente orazione di Catone: la proposta per la messa a morte venne approvata. Sul punto si veda K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., 226 ss.

¹⁵⁷ Quint. *Ist.* 4.3.17.

breve. I più critici nei confronti di Cicerone sono gli storici Plutarco¹⁵⁸ e Cassio Dione¹⁵⁹: diversamente da Asconio, questi non attribuiscono il timore di Cicerone alla presenza dei clodiani, ma alle truppe schierate da Pompeo¹⁶⁰.

Nonostante vengano espresse diverse opinioni in merito all'orazione pronunciata, gli autori sono concordi nel lodare la versione pubblicata della *pro Milone*.

Asc. Mil. 42: Manet autem illa quoque excepta eius oratio: scripsit vero hanc quam legimus ita perfecte ut iure prima haberi posset.

Quint. 4.2.25: ...in oratione pulcherrima quam pro Milone scriptam reliquit.

Asconio riferisce che aveva accesso alla versione pubblicata dell'orazione, che Cicerone stesso redasse per iscritto e che può essere considerata la migliore che avesse mai composto¹⁶¹. Quintiliano in 4.2.2.5 definisce l'orazione *pulcherrima*, poi in 4.3.17 di *oratiuncula*: non si riferisce sicuramente alla stessa versione dell'orazione. Vi sono quindi valide ragioni per pensare che vi siano delle differenze non solo tra gli argomenti utilizzati, come detto sopra, ma anche delle differenze di stile e di 'pregevolezza' tra l'orazione pronunciata e quella scritta, giunta fino ai nostri giorni.

A seguito delle orazioni conclusive, accusa e difesa ricusarono cinque giudici per ciascun ordine, componendo la giuria finale di cinquantuno giudici, che si ritirò per votare. Asconio riferisce i risultati delle votazioni: per la condanna votarono dodici senatori, tredici

¹⁵⁸ Plut. *Cic.* 35.

¹⁵⁹ Cass. Dio 40.54.2.

¹⁶⁰ Cfr. J.N. SETTLE, *The Trial of Milo and the Other 'Pro Milone'*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, XCIV, 1963, 271-272, le due fonti greche sono particolarmente critiche nei confronti di Cicerone, Plutarco equipara il discorso del processo di Milone alla *pro Murena* mentre Cassio Dione all'accusa rivolta nei confronti di Plancio Borsa, accusa che però ebbe successo. Anche A.W. LINTOTT, *Cicero*, cit., 74 da conto dell'opinione di Dione sul discorso di Cicerone. Per quanto riguarda Plutarco, invece, questi racconta in 35. 2-5 delle precauzioni prese da Milone per garantire che Cicerone pronunciasse serenamente il suo discorso: aveva predisposto una lettiga affinché Cicerone potesse aspettare lì che la corte si riunisse. Sul punto si veda ancora A.W. LINTOTT, *Cicero*, cit., 74, nt. 135.

¹⁶¹ Il termine utilizzato da Asconio, 'excepta', viene tradotto da B. SANTALUCIA, *Asconio*, cit., 43, come 'trascritta da stenografi' e da R. G. LEWIS, *Commentaries*, cit., 85, come 'taken down'. È però dubbio che in quel periodo fosse già nota e utilizzata abitualmente la stenografia durante i processi, sul punto si vedano J. N. SETTLE, *The Trial*, cit., 277; B.A. MARSHALL, 'Excepta oratio', *the Other 'Pro Milone' and the question of shorthand*, in *Latomus*, XLVI, 1987.

cavalieri e tredici *tribuni aerarii*, per un totale di trentotto voti per la condanna e tredici per l'assoluzione.

Il giorno dopo Milone venne condannato *de ambitu* nella corte presieduta da Aulo Torquato. Milone, oltre ad essere stato accusato secondo le nuove leggi di Pompeo, era stato accusato anche ai sensi della *lex Plautia de vi* e della *lex Licinia de sodaliciis*: l'11 – o 12 – aprile venne condannato, *in absentia*, anche per queste due accuse¹⁶².

Il 13 aprile partì per l'esilio a Marsiglia. I suoi beni vennero venduti all'asta per colmare i grandi debiti che aveva contratto durante la campagna elettorale¹⁶³.

¹⁶² I presidenti dei due tribunali furono Marco Favonio e Lucio Fabio, si vedano Asc. *Mil.* 54 e M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 152 ss.

¹⁶³ Asc. *Mil.* 54: *Milo in exsilium Massiliam intra paucissimos dies profectus est. Bona eius propter aeris alieni magnitudinem semuncia venierunt.* Alcuni autori hanno ipotizzato che Cicerone avesse partecipato all'asta in cui vennero venduti i beni di Milone tramite Filotimo, il 'business man' di Terenzia, moglie di Cicerone, e che si fosse arricchito grazie a queste vendite, sul punto si veda A.W. LINTOTT, *Cicero*, cit., 76 ss.

CAPITOLO SECONDO

LA LEGITTIMA DIFESA NELL'ORAZIONE *PRO MILONE*

SOMMARIO: 1. L'orazione: l'*exordium* e le confutazioni preliminari. – 2. La legittima difesa nelle confutazioni preliminari: le XII Tavole e la *lex Cornelia de sicariis et veneficis*. – 3. La dimostrazione della legittima difesa nella *pro Milone*: il movente. – 4. L'*ethos* di Clodio e di Milone. – 5. Il *tempus* dell'attentato. – 6. Il *locus* dell'attentato. – 7. La figura di Pompeo nella *pro Milone*. – 8. La scelta della linea difensiva e il ripensamento successivo.

1. L'orazione: l'*exordium* e le confutazioni preliminari.

Dopo aver affrontato, nel capitolo precedente, le circostanze che portarono al processo contro Milone, è possibile analizzare il contenuto più propriamente giuridico dell'orazione tenendo presenti le particolari circostanze del processo, tralasciando momentaneamente la differenza tra la versione dell'orazione pronunciata in giudizio e quella pubblicata, tema che verrà affrontato nel prosieguo di questo lavoro.

L'orazione è composta da 105 paragrafi, che seguono precisamente la divisione in *partes orationis* della teoria della retorica. Questo aspetto può stupire perché Cicerone, di norma, non seguiva pedissequamente queste regole, anzi le aveva aspramente criticate in un'opera di pochi anni prima, il *De oratore*¹⁶⁴. La genialità delle sue orazioni, pertanto, stava proprio nel fatto di non rispettare le regole ma di adattarsi al caso concreto¹⁶⁵.

¹⁶⁴ L'opera *De Oratore* era stata completata nel novembre del 55 a.C. e pubblicata ad inizio del 54 a.C. (G. KENNEDY, *The Art of Rhetoric in the Roman World: 300 BC AD 300*, Princeton, 1972, 205, nt. 84). Per la struttura e il contenuto dell'opera, critico rispetto alle regole della retorica, si vedano J. WISSE, *'De Oratore': rhetoric, philosophy, and the making of an ideal orator*, in *Brills' companion to Cicero, Oratory and Rhetoric*, edited by J. M. May, Leiden - Boston - Koln, 2002, 375 ss; ID., *The riddle of the 'Pro Milone': The rhetoric of rational argument*, in *Logos: rational argument in classical rhetoric. Bulletin of the Institute of Classical Studies*, XCLVI, 2007, 36 s., e J.M. MAY, *Cicero's 'Pro Milone': an ideal speech of an ideal orator*, in *The Orator in Action and Theory in Greece and Rome*, edited by C. W. Wooten, Leiden - Boston, 2001, 124. In G. KENNEDY, *The Art*, cit., 225, l'autore spiega come Cicerone si fosse rifiutato di trattare la retorica alla maniera 'meccanica' tipica dei libri di testo di retorica, e che aveva in varie parti sottolineato l'inadeguatezza delle regole rigide, nonostante il grande debito che sua opera aveva nei confronti della teoria retorica.

¹⁶⁵ J. WISSE, *The riddle*, cit., 36, riporta l'opinione di Neumeister. Le caratteristiche della *pro Milone* restano inspiegate: nonostante alcuni studiosi ritengano che Cicerone avesse scritto la *pro Milone* dopo il processo, come esercizio retorico, Wisse ritiene improbabile che un autore scrivesse un modello secondo delle regole che aveva in precedenza criticato. Per Wisse, Cicerone aveva seguito pedissequamente le regole della retorica perché queste potevano, in questo caso, aiutarlo a persuadere i giudici dell'innocenza di Milone, quest'ipotesi è sostenuta dalla presenza nel testo di vari '*markers*'

Nonostante questo, nella *pro Milone* si possono identificare chiaramente le diverse sezioni:

1-5: *exordium*

6: *propositio*

7-22: *confutatio*

23: *propositio*

24-29: *narratio*

30-31: *propositio*

32-71: *argumentatio 1*

72-91: *argumentatio 2*

92-105: *peroratio*

Nella struttura tradizionale delle orazioni, dopo l'*exordium*¹⁶⁶ – vale a dire l'introduzione del discorso – avrebbe dovuto essere immediatamente collocata la *narratio*, cioè la spiegazione dei fatti di causa, ma nella *pro Milone* si trova qui la sezione 7-22, che si può definire come 'confutazioni preliminari'¹⁶⁷. Lo scopo di Cicerone, dichiarato dall'oratore in *Mil.* 6, era quello di dirimere i dubbi che i giudici avrebbero potuto maturare dopo aver ascoltato l'orazione dell'accusa: il punto della questione era individuare chi, tra Clodio e Milone, avesse ordito l'attentato ai danni dell'altro, pertanto, i giudici non dovevano concentrare la loro attenzione su questioni che avrebbero potuto distrarli dal reale oggetto del giudizio. Questa *propositio* venne ripetuta anche in *Mil.* 30-31 e diede l'avvio all'argomento centrale dell'orazione, cioè la legittima difesa, trattata nei paragrafi da *Mil.* 32 a 71. Una delle caratteristiche che rende la *pro Milone* un interessante oggetto di studio è la presenza di due linee difensive: oltre alla

che segnalano l'uso di precise regole della retorica e che potevano essere facilmente individuati da un pubblico esperto. L'autore identifica tre elementi essenziali della retorica presenti nella *pro Milone*: la divisione in *partes orationis*, l'uso della teoria degli *status*, l'uso di determinati argomenti. Anche J.M. MAY, *Cicero's 'Pro Milone'*, cit., 125-126 rileva le medesime caratteristiche individuate da Wisse nell'orazione e inserisce i relativi riferimenti al *De oratore*: per le *partes orationis*, *de or.* 2.307-32, per la teoria degli *status*, 2.99-113, per le domande generali, 3.104-25.

¹⁶⁶ *De oratore*, 2.320, Cicerone aveva spiegato quale era lo scopo dell'*exordium* nelle orazioni difensive: dare l'idea al pubblico e ai giudici che il difeso fosse un *bonum vir*, che doveva essere destinatario della misericordia dei giudici (*miser cordia dignum*).

¹⁶⁷ Il divario dalle regole tradizionali della retorica non era, in questo caso, così marcato: gli stessi libri di retorica riconoscevano che, in determinate situazioni, era necessario interrompere l'*ordo naturalis* dell'orazione per seguire un *ordo artificialis*, creato dall'oratore, se questo fosse servito per adattarsi al caso concreto. Si veda J. WISSE, *The riddle*, cit., 39.

legittima difesa, infatti, viene trattato un secondo argomento, quello della difesa dello Stato (*argumentatio* 2, *Mil.* 72-91). Dopo la seconda *argumentatio*, la *peroratio*, sotto forma di *commiseratio*, era mirata a suscitare la compassione dei giudici per Milone e a persuaderli ad assolverlo.

L'*exordium* della *pro Milone* è dedicato alla narrazione delle circostanze in cui svolgeva il processo¹⁶⁸. Il contesto, infatti, come spiegato sopra, era del tutto eccezionale: non vi era la solita folla, al processo non erano presenti gli uditori, ma l'esercito di Pompeo schierato¹⁶⁹. Nonostante Cicerone riconoscesse che la presenza dei soldati era necessaria per garantire il corretto svolgimento del giudizio, la presenza dei soldati era comunque una visione che poteva mettere a disagio un oratore¹⁷⁰. In questa *pars orationis* Cicerone voleva cercare di accreditare presso i giudici l'idea che ci fosse una netta separazione tra coloro che erano difesi dai soldati presenti al processo, vale a dire i *boni*, e coloro che invece erano avversi ed ostili ai *boni*: si tratta degli *improbi*, categoria di cui Clodio in vita era a capo, e composta da uomini che avevano disturbato il corso del processo nei giorni precedenti¹⁷¹.

¹⁶⁸ L. FOTHERINGHAM, *Cicero's Fear: Multiple Readings of 'Pro Milone' 1-4*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 2006, 63 ss, per l'autrice il filo conduttore dell'*exordium* sarebbe la paura, *vereor*, che è la seconda parola di *Mil.* 1. La frase periodica d'esordio, per l'autrice, serviva per far nascere un interrogativo nella mente degli ascoltatori, che potevano ipotizzare varie risposte sull'origine di questa paura – la presenza della folla di clodiani, dell'esercito, di Pompeo, di perdere la causa – fino a che Cicerone non avesse dato la sua risposta: a causare la sua paura era la nuova forma di processo (*novi iudicia nova forma*). La paura ovviamente è riferita solamente a Cicerone e ai giudici, ma non a Milone, che viene sin da subito presentato come un eroe coraggioso privo di paura, che, secondo la filosofia stoica, era un *vitium*. Sull'influenza della filosofia stoica nell'*exordium* si veda S. TZOUNAKAS, *Stoic implications in the exordium of Cicero's 'Pro Milone'*, in *Sileno*, XXXIV, 2008, 181, mentre per quanto riguarda la *peroratio* si veda ID., *The peroration of Cicero's 'pro Milone'*, in *The Classical World*, CII, 2009, 129 ss.

¹⁶⁹ Cic. *Mil.* 2: *non enim corona consessu vester cinctus est, ut solebat, non usitata frequentia stipati sumus, non illa praesidia quae pro templis innibus cernitis, etsi contra vim conlocata sunt.*

¹⁷⁰ Il disagio provato da Cicerone durante il processo contro Milone fu ricordato dallo stesso oratore nel *De optimo genere oratorum*, P. FEDELI, *Cicerone, In difesa di Milone*, Venezia, 1990, 24. Considerando che ci sono autorevoli ragioni per sostenere che l'orazione sia stata modificata da Cicerone dopo il processo, è possibile che anche l'*exordium* sia stato modificato per giustificare la *débâcle* dell'oratore riportata da diversi autori antichi (Asc. 42C; Cass. Dio, 40.54.2, Plut., *Cic.* 35). T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 84, il riferimento alla paura dell'oratore potrebbe essere stato inserito per giustificare la performance non convincente o per far pensare ai giudici che Cicerone si identificasse con i loro sentimenti.

¹⁷¹ Il primo giorno di udienza, infatti, dedicato agli interrogatori, mentre l'avvocato della difesa Marco Marcello interrogava un testimone, i clodiani avevano fatto tanto clamore che l'avvocato si era dovuto rifugiare sul palco dei giudici dalla paura. Per questa ragione era stato chiesto a Pompeo di organizzare un presidio per i giorni seguenti. L'intento di Cicerone di polarizzare i due fronti del conflitto viene rilevato da J.M. MAY, *Trial of characters. The Eloquence of Ciceronian Ethos*, Chapel Hill - London, 1988, 129. Allo stesso modo era stato fatto nella *pro Sestio* del 56 a.C.: in *Sest.* 1, Cicerone

In *Mil.* 5 si trova un elemento che può essere ritenuto uno dei fili conduttori dell'orazione: alludo all'equiparazione tra Cicerone, l'oratore, e Milone, il cliente¹⁷².

Cic. *Mil.* 5: *Quid enim nobis duobus, iudices, laboriosus, quid magis sollicitum, magis exercitum dici aut fingi potest, qui spe amplissimorum praemiorum ad rem publicam adducti metu crudelissimorum suppliciorum carere non possumus?*

Cicerone e Milone avevano il medesimo desiderio di fare carriera politica, ma condividevano anche il destino di non essere stati apprezzati quanto dovuto, fino al punto di dover temere le punizioni più crudeli. Cicerone, pur ritornato da tempo dall'esilio, non aveva dimenticato il *dolor* causatogli da Clodio; Milone era ingiustamente sotto processo a causa di Clodio. L'identificazione nell'*exordium* è duplice: non solo, come detto sopra, Cicerone e Milone erano parte dei *boni*, come anche i giudici e il resto del popolo romano, ma l'avvocato voleva favorire in particolare l'identificazione di sé stesso con il suo cliente¹⁷³.

Al termine dell'*exordium*, nella *propositio*, Cicerone indicò quali argomenti non era intenzionato ad affrontare: non avrebbe perorato la causa di Milone ricordando il suo tribunato o i vantaggi che la repubblica aveva ottenuto grazie a lui¹⁷⁴, ma avrebbe dimostrato che egli era stato oggetto di un agguato organizzato da Clodio e che quindi la reazione dei

aveva distinto chi aveva cercato di salvare la repubblica e chi invece aveva cercato di sovvertire tutte le leggi umane e divine (J.M. MAY, *Trial of characters*, cit., 90).

¹⁷² L'identificazione del *patronus* con il proprio cliente non era un elemento di novità nelle orazioni difensive, sul punto si veda J.M. MAY, *Trial of characters*, cit., 91; ID., *The Rhetoric of Advocacy and Patron-client Identification: Variation on a Theme*, in *The American Journal of Philology*, CII, 1981, 308 ss. In G. KENNEDY, *The Rhetoric of Advocacy in Greece and Rome*, in *The American Journal of Philology*, LXXXIX, 1968, 429 ss, si sostiene che Cicerone avesse iniziato a utilizzare questo *topos* quando ancora era un avvocato alle prime armi, già nella *pro Roscio Amerino* dell'80 a.C.

¹⁷³ Il tema dell'identificazione dell'avvocato con il cliente poteva essere introdotto per diversi scopi: considerando, come spiegato sopra, che nei processi criminali si consideravano elementi ulteriori rispetto alla prova materiale dell'innocenza dell'imputato, proiettare la moralità, o, nel caso di Cicerone, l'*auctoritas*, dell'avvocato sul cliente poteva essere una strategia difensiva. Secondo A. MELCHIOR, *Twinned Fortunes and the publication of Cicero's 'Pro Milone'*, in *Classical Philology*, CIII, 2008, 285, lo scopo di quest'identificazione patrono-cliente era diverso: nel corso dell'orazione, Cicerone equiparò diverse la vicenda che lo aveva visto coinvolto con Catilina a quella di Milone e Clodio. Come Cicerone era stato richiamato in patria dopo un ingiusto esilio, anche per Milone vi era questa possibilità, e la pubblicazione della versione revisionata dell'orazione era destinata, secondo l'autrice, a sostenere la causa del ritorno di Milone.

¹⁷⁴ Nonostante i tratti stoici di Milone assumano più importanza nel prosieguo dell'orazione, in particolare nella *tractatio extra causam*, per S. TZOUNAKAS, *Stoic implications*, cit., 180, il ritratto di Milone come eroe stoico inizia già nell'*exordium*, come detto sopra per la sua assenza di paura. Milone è caratterizzato dall'*Ἀπάθεια*, l'apatia apprezzata dagli stoici.

suoi schiavi, che aveva portato alla morte di quest'ultimo, era stata solo l'esercizio di una legittima difesa. In questo punto dell'orazione sono collocate le confutazioni preliminari, in cui l'oratore cerca di smontare le accuse che erano state mosse dagli accusatori contro Milone e che, se non smentite, avrebbero potuto distrarre i giudici dal vero oggetto del processo.

Le accuse che Cicerone intende contrastare sono tre: la prima, che un uomo reo confesso di omicidio dovesse essere condannato a morte¹⁷⁵; la seconda, che la morte di Clodio fosse stata dichiarata dal senato *contra rem publicam* e che, pertanto, fosse stato già emesso un verdetto di colpevolezza nei confronti di Milone¹⁷⁶, la terza, che Pompeo, con l'istituzione del tribunale, avesse già sancito la sua decisione in merito alla colpevolezza di Milone¹⁷⁷.

Per quanto riguarda la prima accusa, di cui Cicerone si occupa in *Mil.* 7-11, vista la sua attinenza con l'argomento della legittima difesa di cui si tratterà in seguito, la discussione viene rimandata, preme solo qui rilevare quanto spiegato da Keeline: la necessità per Cicerone di fare riferimento ad esempi – storici e letterari – e a fonti legislative come le XII Tavole e la *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, oltre che alla legge di natura, significa che il diritto di legittima difesa non era previsto da una specifica disposizione legislativa. Cicerone doveva trovare altrove il fondamento giuridico della sua difesa¹⁷⁸.

L'analisi delle confutazioni preliminari inizia pertanto dalla seconda accusa (*Mil.* 12-14). Cicerone riferì che la strage in cui Clodio aveva trovato la morte era stata dichiarata *contra rem publicam* dal senato con un decreto che può essere collocato al 27 del mese Intercalare¹⁷⁹. L'oggetto di questo senatoconsulto in realtà era triplice: l'uccisione di Clodio, l'incendio della Curia e l'attacco alla casa dell'*interrex* Marco Lepido. Cicerone già in questo passaggio dell'orazione ricostruì la vicenda tendenziosamente: le sue parole sono '*caedem in qua P. Clodius occisus esset*' come se l'oggetto del decreto del senato fosse stato la strage del 18 gennaio nel suo complesso, intesa come la morte di Clodio e di altre persone, mentre dalla lettura del commento di Asconio si comprende che era l'uccisione di Clodio nello specifico ad essere

¹⁷⁵ Cic. *Mil.* 7: ... *Negant intueri lucem esse fas ei qui a se hominem occisum esse fateatur.*

¹⁷⁶ Cic. *Mil.* 12: *Sequitur illud quod a Milonis inimicis saepissime dicitur, caedem in qua P. Clodius occisus esset senatus iudicasse contra rem publicam esse factam.*

¹⁷⁷ Cic. *Mil.* 15: *At enim Cn. Pompeius rogatione sua et de re et de causa indicavit: tulit enim de caede quae in Appia via facta esset, in qua P. Clodius occisus esset.*

¹⁷⁸ Cfr. T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 101.

¹⁷⁹ Come spiegato sopra, per la cronologia degli eventi si segue J.S. RUEBEL, *The Trial*, cit., il quale data il decreto del senato il 27 intercalare basandosi su quanto riferisce Asconio in 44C. Asc. *Mil.* 44: ... *in quibus cognovi pridie Kal. Mart. S. C. esse factum, P. Clodi caedem et incendium curiae et oppugnationem aedium M. Lepidi contra rem p. factam ...*

stata dichiarata *contra rem publicam*¹⁸⁰. Lo scopo dell'oratore era quello di ipotizzare un concorso di colpa nel far nascere la rissa che aveva portato alla strage in cui, incidentalmente, Clodio era morto.

L'attenzione dei giudici venne diretta abilmente da Cicerone verso l'argomento dell'istituzione del tribunale per il processo contro Milone. L'oratore sostenne che non fosse intenzione del senato creare un nuovo tribunale perché *erant enim leges, eran quaestiones vel de caede vel de vi*, vale a dire che esistevano già le leggi e i tribunali per occuparsi dei casi di omicidio e di violenza¹⁸¹. La proposta fatta in senato da Ortensio, sostenuta da Cicerone, da cui poi era scaturito il senatoconsulto che aveva dichiarato i tre eventi *contra rem publicam* aveva inizialmente un contenuto duplice: oltre a dichiarare i tre eventi *contra rem publicam*, prevedeva che per essi si procedesse secondo le ordinarie *quaestiones* con l'unica differenza della precedenza della trattazione di questa causa rispetto alle altre iscritte a ruolo¹⁸². La differenza era motivata dalla particolare importanza e rilevanza politica di questa causa. In senato però, come riporta anche Asconio in 43C, era stata richiesta la *divisio*, quindi Planco Borsa e Sallustio in quanto tribuni della plebe avevano posto l'*intercessio* alla seconda parte della proposta. La conseguenza era stata nefasta per Cicerone: l'uccisione di Clodio era stata dichiarata contraria all'interesse della repubblica ed era stato dato il via libera per l'istituzione di un nuovo tribunale. Nell'orazione Cicerone si soffermò a chiarire che la creazione di questo tribunale non era l'intenzione del senato.

Il progetto di legge di Pompeo da cui era nato il tribunale contro Milone è l'oggetto della terza confutazione di Cicerone (*Mil.* 15-22). La *lex Pompeia de caede in Via Appia*, come detto sopra, era particolarmente severa, e vi era chi aveva sostenuto che proponendola Pompeo avesse chiarito la sua opinione sulla colpevolezza di Milone¹⁸³. Cicerone si espresse

¹⁸⁰ Cfr. P. FEDELI, *Cicerone*, cit., 159, nt. 20; T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 115. Sul punto si riporta quanto rilevato da Stone, A.M. STONE, *Pro Milone*, cit., 90, nt. 14, il quale ritiene che Asconio fosse stato tratto in inganno e l'oggetto del senato consulto fosse proprio la strage nel suo complesso.

¹⁸¹ Il riferimento riguardava naturalmente alla *quaestio ex lege Cornelia de sicariis et veneficiis* per l'omicidio e la *quaestio ex lege Plautia de vi* per la violenza. Per un approfondimento delle caratteristiche del processo contro Milone si veda sopra, Capitolo I.

¹⁸² Cfr. A.W. LINTOTT, *Cicero*, cit., 72, nonostante l'opinione personale che la morte di Clodio fosse un vantaggio, non un danno, per l'interesse dello stato, la proposta di Ortensio e di Cicerone era logica: se questi atti fossero stati dichiarati *contra rem publicam* si poteva sperare di insabbiare la colpa di Milone tra i vari atti di violenza che avevano caratterizzato il primo mese del 52 a.C. Sul punto si veda quanto detto nel capitolo precedente.

¹⁸³ Sul punto la riflessione in J.M. MAY, *Trial*, cit., 132, è interessante. L'autore sottolinea in un processo che l'*ethos* (il carattere) dei soggetti era quasi più importante dell'analisi delle loro azioni, pertanto convincere i giudici che Pompeo fosse dalla parte di Milone era essenziale per Cicerone per

in senso contrario a questa ricostruzione: posto che Milone non aveva negato di aver ucciso Clodio, Pompeo aveva creato questa legge proprio perché consapevole che, anche in presenza di un'ammissione di colpa, una causa di giustificazione avrebbe potuto rendere lecito il comportamento.

Cic. *Mil.* 15: *sed defensionem dedit, is causam interitus quaerendam, non interitum putavit.*

L'oratore esortò i giudici a prestare attenzione al loro compito, che non consisteva nel decidere se Milone avesse o meno ucciso Clodio, perché questo fatto era pacifico, ma decidere in merito a una questione di diritto, cioè se lo avesse ucciso lecitamente o meno. Lo scopo di Cicerone, in questo passaggio, era di convincere i giudici che la sua interpretazione del comportamento di Pompeo fosse corretta, e che il console avesse voluto dare l'occasione a Milone di difendersi in giudizio perché credeva nella sua innocenza¹⁸⁴.

D'altra parte non era pensabile, secondo l'oratore, che il nuovo tribunale fosse stato istituito a causa della rilevanza per la Repubblica della morte di Clodio. Uomini più importanti di lui erano stati uccisi in precedenza – Cicerone cita al riguardo Marco Druso e Publio Africano – senza che venissero istituiti nuovi tribunali, perché la morte di un cittadino illustre rappresentava comunque la morte di un cittadino e doveva essere giudicata secondo le leggi ordinarie. Allo stesso modo anche quando la vita di Pompeo era stata minacciata per mano di uno schiavo mandato da Clodio, trovato con un pugnale nel tempio di Castore, non era stato istituito un nuovo tribunale, nonostante Pompeo fosse un uomo straordinario (*Mil.* 19: *atqui si res, si vir, si tempus ullum dignum fuit, certe haec in illa causa summa omnia fuerunt*).

Per dimostrare che Pompeo era dalla parte di Milone bisognava considerare anche la composizione della giuria: infatti, tra i cittadini romani, Pompeo scelse gli uomini tra i ceti più autorevoli¹⁸⁵, che avrebbero giudicato la causa correttamente; e decise che alla presidenza del tribunale dovesse esserci necessariamente un ex console, per cui venne eletto Lucio

ottenere l'assoluzione per il proprio cliente. Per ottenere questo scopo, l'*ethos* di Pompeo venne elogiato in vari passaggi dell'orazione.

¹⁸⁴ Cicerone era consapevole che era informazione nota che Pompeo temesse – o, come sostiene Asconio in 50C, fingesse di temere – Milone, ma nella sua orazione doveva dare l'impressione ai giudici che Pompeo fosse dalla parte di Milone.

¹⁸⁵ Si ricordi infatti che, eccezionalmente, la legge di Pompeo prevedeva che l'elenco di 360 giudici da cui poi sarebbero stati estratti gli 81 – destinati a diventare 51 – giudici effettivi della causa fosse stabilito da Pompeo stesso, sul punto si veda sopra, Capitolo I.

Domizio Enobarbo, che aveva ricoperto la carica nel 54 a.C. insieme ad Appio Claudio Pulcro.

Concluse le confutazioni preliminari con l'elogio di Enobarbo, in *Mil.* 23 Cicerone riassunse il contenuto dei paragrafi precedenti e reiterò la *propositio* per preparare il pubblico e i giudici alla *narratio*, che secondo le regole della retorica fu breve e incisiva. I fatti enunciati in questa sezione vennero poi ripresi e approfonditi nei passaggi dell'orazione dedicati all'argomento della legittima difesa.

2. *La legittima difesa nelle confutazioni preliminari: le XII Tavole e la 'lex Cornelia de sicariis et veneficis'.*

Nell'orazione *pro Milone* sono presenti due linee difensive: la prima è quella che riguarda la legittima difesa, che occupa i paragrafi da 32 a 71, la seconda, da 72 e 92, quella che concerne la difesa dello Stato. In questo paragrafo si analizzerà la prima linea difensiva come viene trattata nelle confutazioni preliminari, indagando quali sono i presupposti della legittima difesa e le disposizioni legislative a cui Cicerone fa riferimento. Nei paragrafi successivi, si analizzerà lo sviluppo del tema nel corso dell'orazione. Come accennato in precedenza, il tema della legittima difesa è lo snodo centrale dell'orazione e, secondo la ricostruzione di Asconio¹⁸⁶, quello che occupò l'intera orazione pronunciata l'8 aprile in difesa di Milone.

Vista la rilevanza del tema, non è inopportuno ripercorrere brevemente i tratti salienti della legittima difesa. La legittima difesa¹⁸⁷ è, nel diritto romano, un istituto che trae le sue origini dal principio del *vi vim repellere licet*¹⁸⁸. Infatti, qualora la propria vita o i propri beni

¹⁸⁶ Asc. *Mil.* 41: *Itaque cum insidias Milonem Clodio fecisse posuissent accusatores, quia falsum id erat – nam forte illa rixa commissa fuerat – Ciceroe apprehendit et contra Clodium Miloni fecisse insidias disputavit, eoque tota oratio eius spectavit.*

¹⁸⁷ Nella trattazione del tema della legittima difesa non ci si può esimere dal considerare la diversa configurazione che la legittima difesa può assumere: si può trattare, infatti, di legittima difesa preventiva, volta alla conservazione dello *status quo*, o di legittima difesa reattiva, volta al ristabilimento dello *status quo*. Nelle moderne legislazioni è prevista senza ombra di dubbio la legittima difesa preventiva, che si attua quando non vi è tempo per l'intervento statale a tutela della persona in pericolo, mentre non è consentita la difesa reattiva. Come rileva L. ARU, *Appunti sulla difesa privata in diritto romano*, in *AUPA*, XV, 1936, 114 ss., nel diritto romano era ammessa anche la legittima difesa reattiva, non potendo essere inquadrate come leggi generali contro la difesa reattiva la *lex Iulia de vi privata* o il *decretum divi Marci*.

¹⁸⁸ La presenza di questo principio tra gli ideali romani viene sottolineata da M.E. CLARK - J.S. RUEBEL, *Philosophy and Rhetoric in Cicero's 'Pro Milone'*, in *Rbm*, CXXVII, 1985, 59.

siano sottoposti a un danno o a un pericolo, la reazione violenta è ritenuta giustificata dall'ordinamento. Questo principio, come sottolinea Cicerone nella *pro Milone*, non è dato da disposizioni di legge ma risponde a un imperativo naturale ed è riconosciuto in tutte le comunità.

L'istituto della legittima difesa ha attraversato le epoche giungendo fino al giorno d'oggi, quando la essa viene abitualmente definita come una scriminante, che rende il comportamento – altrimenti integrante un reato – legittimo rispetto a tutto l'ordinamento giuridico¹⁸⁹. Essa raffigura il residuo dell'auto-tutela che permane dopo che lo Stato ha assunto su di sé il compito di tutelare i propri cittadini dalle violenze altrui.

Il riconoscimento dell'esistenza dell'istituto della legittima difesa è pacifico per quanto riguarda il periodo dei Severi, mentre per il periodo repubblicano vi è chi ha voluto negare l'esistenza di una teoria generale della legittima difesa, ma sul punto Aru¹⁹⁰ ha sostenuto la necessità di fare riferimento all'unica fonte rimasta di quel periodo, le orazioni di Cicerone, in cui si afferma perentoriamente la valenza del principio *vi vim repellere licet*. In particolare, il ragionamento dell'autore prende l'avvio proprio dai medesimi brani della *pro Milone* che ci si accinge ad analizzare. Allo stesso modo Longo¹⁹¹ afferma che «è pacifico tale principio presso gli scrittori extra-giuridici di varia epoca, presso i giuristi di diversa età; si afferma nelle decisioni imperiali, in epoca classica e postclassica, e non viene meno anche presso le legislazioni barbariche».

Non è possibile, pertanto, negare l'esistenza della legittima difesa nel diritto del periodo repubblicano: resta da indagare quale fosse la sua origine e le eventuali limitazioni a cui fosse sottoposta.

Cic. Mil. 11: ... *non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa adripuimus, hausimus, expressimus, ad quam non docti sed facti, non instituti sed imbut sumus, ut, si vita nostra in aliquas insiduas, si in vim si in tela aut latronum aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset exoediendae salutis.*

¹⁸⁹ Per questa ragione, l'efficacia delle scriminanti non sarà ridotta solo al diritto penale e renderà inapplicabili anche sanzioni di tipo amministrativo o civile. Per la legittima difesa nell'ordinamento italiano si veda G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale parte generale*, Bologna, 2019, 286 ss.

¹⁹⁰ Si veda L. ARU, *Appunti*, cit., 119, nt. 2 e biografia ivi citata.

¹⁹¹ Cfr. G. LONGO, *Sulla legittima difesa e sullo stato di necessità in diritto romano*, in *Sein und Werden im Recht, Festgabe für Ulrich von Lubtow*, Berlin, 1970, 321.

Il fondamento della legittima difesa, secondo Cicerone, si trova nel diritto di natura¹⁹².

Cic. Mil. 11: *Silent nim leges inter arma ne se exspectari iubent, cum ei qui excepspectare velit ante iniusta poena luenda sit quam iniusta repetenda.*

Cicerone, nelle confutazioni preliminari, spiegò che vi sono delle situazioni in cui è necessario usare la violenza per tutelarsi e, in questi casi, l'autorità statale non qualifica questo uso della forza come illegittimo. Se, infatti, di fronte ad una situazione di pericolo imminente, si attendesse l'intervento statale, il cittadino patirebbe una sofferenza ingiusta. In questa prospettiva, di fronte a Milone si trovavano due scelte: soccombere alla lama del suo nemico o lottare e difendersi, possibilità che lo Stato gli accorda¹⁹³.

In un passaggio successivo dell'orazione, spiegando ai giudici come la violenza esercitata da Milone fosse sempre stata diretta solamente contro Clodio, l'oratore sottolineò che contro quest'ultimo si era già tentato di esperire tutti i rimedi legali.

Cic. Mil. 38: *Qui simile Milonis? Cuius vis omnis haec semper fuit, ne P. Clodius, cum in iudicium detrahi non posset, vi oppressam civitatem teneret. Quam si interficere voluisset, quanta quotiens occasiones, quam praeclarae fuerunt! Potuitne, cum domum ac deos penati suos illo oppugnante defenderet, iure se ulcisci, potuitne civi egregio et viro fortissimo, P. Sestio, conlega suo, vulnerato, potuitne Q. Fabricio, viro optimo, cum de reditu meo legem ferret, pulso, crudelissima in foro caede facta, potuitne L. Caecili, iustissimi fortissimique praetoris, oppugnata domo, potuitne illo die quo est lata lex de me, cum totius Italiae concursus, quom mea salus concitarat, facti illius gloriam libens agnovisset, ut, etiam si id Milo feciesset, cuncta civitas eam laudem pro sua vindicaret? ... (40). Tum se Milo continuit et P. Clodium in iudicium bis, ad vim nomquam vocavit.*

¹⁹² La tesi per cui il fondamento della legittima difesa si trovi nel diritto di natura non è sostenuta da tutti gli autori. Le opinioni contrarie sono riportate da A. SZEGÖ, *Ai confini della legittima difesa, un'analisi comparata*, Padova, 2003, 14, nt. 32: alcuni autori ritengono che il fondamento della legittima difesa si trovi nello *ius gentium*, la 'positivizzazione' del diritto di natura.

¹⁹³ A. SZEGÖ, *Ai confini*, cit., 14, l'autrice ricorda come la legittima difesa sia il risultato della scelta tra il *perire* e l'*occidere*, citando Tacito, *Historiarum: si nobis aut perire hodie necesse est, aut, quo aequo apud bonum miserum est, occidere.*

Clodio, infatti, era stato citato in giudizio due volte da Milone, ma entrambe le volte era riuscito a sfuggire alle conseguenze sanzionatorie delle sue azioni. Milone aveva citato in giudizio Clodio ai sensi della *lex Plantia de vi*, per gli atti che aveva compiuto in quanto tribuno nel 58 a.C., una prima volta all'inizio del 57 a.C., quando il console Metello Nepote, per impedire che Clodio subisse un processo, aveva disposto un'interruzione delle attività giudiziarie; e una seconda nello stesso anno dopo il 23 novembre, da quest'ultima egli si era sottratto perché era stato eletto edile curule e quindi, in quanto magistrato, godeva dell'inviolabilità¹⁹⁴. A giudizio di Cicerone, l'immobilismo delle istituzioni e dei magistrati di fronte al comportamento di Clodio dimostrava l'indifferenza dell'apparato statale rispetto alle sue azioni e aveva reso necessario l'intervento del suo cliente.

Veniamo ora alla legittima difesa. Nel diritto romano i presupposti per il suo esercizio non erano, naturalmente, riportati in un codice¹⁹⁵ come nei moderni ordinamenti, ma per Falchi¹⁹⁶ essi sono così riassumibili: la scriminante ricorreva ove vi fossero «la minaccia di una lesione, la imminenza e la ingiustizia della minaccia lesiva, la necessità di offesa di un bene dell'aggreddente per tutelare il bene minacciato. L'ultimo requisito implica ... che la difesa sia da attuarsi *in continentis*». L'essenza della legittima difesa è rimasta praticamente immutata dal diritto romano ad oggi seppure con una rilevante particolarità. Nella definizione di Falchi, infatti, manca il requisito di proporzionalità tra difesa e offesa, requisito che risulta fondamentale invece al giorno d'oggi con la conseguenza che la difesa deve essere rapportata al grado di offesa provocato al bene giuridico che viene aggredito.

Come accennato in precedenza, nella *pro Milone* Cicerone non può citare fonti legislative che prevedessero esplicitamente la legittima difesa perché, nel periodo

¹⁹⁴ Sul punto si veda la tabella cronologica di T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 19 s.; e in aggiunta A.W. LINTOTT, *Cicero*, cit., 63. Delle accuse *de vi* contro Clodio Cicerone aveva già trattato nell'orazione *Post reditum in Senatu* (red. sen. 19: ...*primo de vi postulavit*) e nella *pro Sestio* (riferendosi a Milone, *Sest.* 89: *descendit ad accusandum*, *Sest.* 95: ...*accusare eum moderate, a quo ipse nefarie accusatur per senatus auctoritatem non est situs*).

¹⁹⁵ In Italia, la legittima difesa è disciplinata dall'art. 52 del codice penale, il quale recita: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

¹⁹⁶ Cfr. G.F. FALCHI, *Diritto penale romano*, Padova, 1969, 150.

repubblicano, non ve ne erano¹⁹⁷, ma cita altre due fonti legislative da cui trae le sue conclusioni in merito alla legittima difesa: le XII Tavole¹⁹⁸ e la *lex Cornelia de sicariis et veneficis*¹⁹⁹.

Per quanto riguarda le prime, richiamate per la prima volta in *Mil.* 9 e di nuovo in *Mil.* 30, il concetto di legittima difesa può esse rintracciato nelle norme di Tab. 8.12 e 8.13.

Tab. 8.12: *Si nox furtum faxit, si occisit, iure caesus esto.*

Tab 8.13: *Luci ... si se telo defendit ... endoqueplorato.*

Queste disposizioni delle XII Tavole disciplinavano il caso del *furtum nocturnum*, disponendo che il padrone di casa potesse uccidere legittimamente il ladro che si fosse introdotto nella sua abitazione di notte; e quello del *furtum diurnum*, per cui il ladro poteva

¹⁹⁷ L. ARU, *Appunti*, cit., 121, l'autore sostiene che «le affermazioni di Cicerone, come si vede, sono categoriche. Innanzi ad esse ci sembra difficile poter asserire che nel periodo repubblicano i Romani non ammettessero in via generale la legittima difesa. Lo scrittore non parla, è vero, di una norma di diritto positivo che la permetta, anzi asserisce il contrario (*etsi persapienter et quadam modo tacite dat ipsa lex potestatem defendendi*)».

¹⁹⁸ Quest'opera legislativa, realizzata intorno al 450 a.C., resta l'unica grande legislazione per tutto il corso dello stato romano, fino all'epoca giustiniana (F. DE MARTINO, *Storia*², I, cit., 298 ss.), e viene considerata come la vittoria della plebe sul potere assoluto detenuto prima dai patrizi, anche se su questa definizione possono sorgere dei dubbi. L'interpretazione del diritto, nelle mani dei pontefici e quindi dell'aristocrazia, era un mezzo di controllo molto potente nei confronti della plebe, quindi la stesura di un testo di legge che desse meno spazio all'interpretazione era un traguardo importante. Sul modello della legislazione di Atene, venne proposto dai tribuni della plebe di creare una commissione composta da patrizi e plebei per la stesura di un testo di legge applicabile a tutti, questa proposta viene rigettata quindi i componenti, i *decemviri*, furono solamente patrizi, con la condizione però che non venissero abrogate la *lex de Aventino* (con la quale era stato concesso alla plebe povera il suolo dell'Aventino per costruirvi) e le *leges sacrae*. Questa prima commissione redasse 10 tavole di leggi, abbastanza equilibrate (Liv. 3.33.7: *se, quantum decem hominum ingenis provideri potuerit, omnibus, summis infirmisque, iura aequasse*), venne poi scelta una seconda commissione per redigere le ultime due tavole in cui venne dato posto anche ai plebei. L'operato della seconda commissione non fu buono come quello della prima pertanto vennero eletti due consoli, Lucio Valerio e Marco Orazio, che promulgarono le ultime due tavole di leggi definite *tabulae iniquae*. Nonostante lo scopo delle XII Tavole fosse la creazione di un diritto equo e applicabile a tutti, nelle tavole inique vi erano delle disposizioni contrarie agli interessi della plebe, come ad esempio il divieto di *connubium*, il matrimonio da cui nascevano figli legittimi che potevano accedere alle magistrature. De Martino analizza l'ipotesi che si potesse trattare di una legge data, cioè scritta dai decemviri e poi imposta senza votazione, ma lo esclude, sostenendo che fosse una legge rogata, quindi una proposta della commissione votata dai comizi. Le XII Tavole, pur non essendo un codice come lo intendiamo oggi, sono un'opera estremamente importante perché mettono nero su bianco alcune regole essenziali. Si è individuata in esse una tripartizione per materia, la prima dedicata al diritto privato, poi diritto processuale civile e diritto penale.

¹⁹⁹ Sulla quale si veda B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 145 ss. La *lex Cornelia de sicariis et veneficis* era stata promulgata sotto Silla, istituiva una *quaestio* quindi un tribunale per giudicare dei fatti di omicidio.

essere ucciso *iure* solamente qualora stesse impugnando un'arma e la rivolgesse contro il padrone di casa. Le stesse disposizioni erano già state citate da Cicerone in un'orazione pronunciata molti anni prima della *pro Milone*, la *pro Tullio*²⁰⁰, ove si legge:

Cic. *Tull.* 20.47: *Atque ille legem mihi XII Tab. recitavit, quae permittit ut furem noctu liceat occidere, et luci, si se telo defendat.*

La differenza tra le due previsioni si trova nel diverso grado di potenziale offesa al bene giuridico: per il furto notturno, la sola intrusione nell'abitazione costituiva una minaccia sufficiente a giustificare la reazione, mentre per il furto diurno invece era necessario pure che il ladro portasse con sé un'arma e la rivolgesse contro il derubato²⁰¹.

Un elemento comune alla legittima difesa in Roma e quella attuale è il requisito dell'offesa: deve infatti trattarsi di un'offesa ingiusta. Qualora un soggetto esercitasse un proprio diritto, non poteva essere ferito o ucciso per impedirne l'esercizio. Quello che sembra mancare nella disposizione decemvirale, come si accennava anche in precedenza, è il requisito della proporzionalità della reazione rispetto all'offesa: questo però non deve stupire in un ordinamento come quello romano, in cui per molti versi i beni materiali avevano un valore superiore a quello della vita umana.

Alcuni autori hanno, in realtà, messo in dubbio che l'impunità del derubato che avesse ucciso il ladro notturno o, qualora si fosse difeso con le armi, il ladro diurno, derivasse dalla presenza nelle disposizioni decemvirali dell'istituto che va sotto il nome di legittima difesa.

²⁰⁰ In quest'orazione ciceroniana, pronunciata tra il 74 a.C. e il 71 a.C., le stesse disposizioni delle XII Tav. vengono interpretate in senso diverso: nella *pro Tullio* infatti Cicerone le usa per dimostrare che ci sono solo pochi casi in cui la legge giustifica l'omicidio sotto lo scudo della legittima difesa. In questa situazione, Cicerone voleva evitare che l'avvocato della controparte, Quinzio, potesse invocare la legittima difesa – o l'altra scriminante dello stato di necessità – per giustificare il comportamento degli schiavi del suo cliente. Si vede qui l'abilità oratoria di Cicerone di interpretare le disposizioni nel modo più favorevole al suo scopo. In proposito della *pro Tullio* si veda P. LAMBRINI, *Il dolo è contenuto nella violenza: l'interpretazione proposta da Cicerone*, in 'Crimina' e 'delicta', applicazioni normative e costruzioni dottrinali, Napoli, 2019, 81 ss.; P. ZILLOTTO, *Dolo e 'iniuria' nella Pro Tullio di Cicerone*, in 'Crimina' e 'delicta', applicazioni normative e costruzioni dottrinali, Napoli, 2019, 99 ss.

²⁰¹ Si veda A. SZEGÖ, *Ai confini*, cit., 17, il fatto che il padrone di casa potesse uccidere liberamente il *fur nocturnus* presuppone una decisione assunta a priori dall'ordinamento sulla presunzione assoluta della pericolosità del ladro, che fa pendere il bilanciamento verso la difesa personale del padrone di casa. Per L. ARU, *Appunti*, cit., 134, la legittimità dell'uccisione del ladro diurno derivava direttamente dal principio *vi vim repellere licet*, mentre l'uccisione del ladro notturno doveva essere considerata come una severa misura di polizia. Per una disamina più recente sul punto si veda R. SCEVOLA, *'Vi vim repellere licet', configurabilità, evoluzione e struttura della difesa reattiva in diritto romano*, in *Diritto penale romano*, I. I principi generali, in corso di pubblicazione.

Per questi studiosi, infatti, l'uccisione del ladro da parte del derubato sarebbe stata la sanzione prevista per il reato di furto, irrogabile direttamente da colui che avesse sorpreso il ladro nella propria abitazione, quale espressione di una reazione repressiva immediata esercitata dal privato in luogo alla *civitas* e su 'mandato' di questa. Nella manualistica Marrone, ad esempio, trattando il tema del *furtum manifestum*, sostiene che «se il furto manifesto fosse stato commesso di notte, oppure se il *fur* avesse tentato di difendersi con le armi, il derubato, invocata la testimonianza dei vicini (*endoploratio*), avrebbe potuto impunemente uccidere il ladro»²⁰².

Tra gli autori che, invece, rinvergono nelle disposizioni delle XII Tavole il riconoscimento della scriminante della legittima difesa nei confronti di chi avesse ucciso il ladro – sempre con la fondamentale differenza di circostanze tra furto diurno e notturno – si trovano Aru²⁰³ e Corbino, il quale ultimo sostiene che, qualora in Tab. 8.12 e 8.13 si fosse voluta comminare una sanzione al ladro, le disposizioni sarebbero state formulate in modo diverso. Quest'ultimo studioso, oltretutto, sottolinea che l'espressione '*iure caesus esto*' – presente in Tab. 8.12 – appare utilizzata «ogni qualvolta si voglia sottolineare che è stata data la morte a taluno in presenza di circostanze che devono considerarsi tali da giustificare la sottrazione dell'autore della condotta materiale alle ordinarie conseguenze del fatto»²⁰⁴. Nel novero degli autori che ritengono che i versetti decemvirali in esame raffigurino un'ipotesi di legittima difesa si trova anche Santalucia, il quale sostiene che «la situazione di pericolo determinata dal tempo notturno e dall'uso delle armi è riconosciuta come causa di giustificazione dell'omicidio»²⁰⁵.

Il secondo riferimento legislativo – anche se Cicerone non cita esplicitamente il nome di tale legge – è alla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*²⁰⁶, appare in *Mil.* 11: attraverso una lettura

²⁰² M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, 2006, 502. Sul punto si veda anche A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 2014, 518 s.

²⁰³ L. ARU, *Appunti*, cit., 128 ss.

²⁰⁴ A. CORBINO, '*Si nox furtum faxcit, si im occisit, iure caesus esto*', in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano*, Napoli, 1993, 252. A sostegno di quest'ultima affermazione, l'autore cita Liv. 1.26.9, brano sull'assoluzione di Marco Orazio, reo di aver ucciso la sorella; *Mil.* 8 e *Mil.* 10-11.

²⁰⁵ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 63.

²⁰⁶ Si riporta, per completezza, parte del testo di questa norma: *qui cum telo ambulaverit hominis necandi furtive faciendi causa hominemve occiderit, cuiusve id dolo malo factum erit*. Per la *lex Cornelia de sicariis et veneficis* si veda B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 145 ss. Con questo complesso normativo, Silla aveva unificato delle questioni che prima erano trattate da tribunali differenti (omicidio commesso con le armi e quello commesso con il veleno) sotto un'unica quaestio, insieme ad altre figure di reato come il circolare armati allo scopo di uccidere qualcuno o di commettere un furto e l'incendio. Lo scopo precipuo della legge, come rileva più recentemente di Santalucia J. E GAUGHAN, *Murder was not a*

opportuna del complesso normativo, Cicerone può sostenere che la legge non vietasse di uccidere un uomo, ma di circolare armati allo scopo di uccidere. Pertanto, chi fosse stato armato non allo scopo di uccidere ma di difendersi, qualora avesse effettivamente usato le armi per la propria difesa, non sarebbe stato punibile ai sensi della *lex*.

Cic. *Mil.* 11: *etsi persapienter et quodam modo tacite dat ipsa lex potestatem defendendi, quae non hominem occidi, sed esse cum telo hominis occidendi causa uetat, ut, cum causa non telum quaereretur, qui sui defendendi causa telo esse usus, non hominis occidendi causa habuisse telum indicaretur.*

Il complesso normativo della *lex Cornelia*²⁰⁷, che a partire dall'81 a.C. disciplinava – anche²⁰⁸ – la materia dell'omicidio, non prevedeva direttamente ed esplicitamente la scriminante della legittima difesa però, *quodam modo tacite*, poteva essere interpretato nel senso di non vietarla²⁰⁹. Il diritto alla legittima difesa, che trovava la sua origine nel diritto di natura, veniva così sancito implicitamente nelle disposizioni legislative e non veniva limitato.

crime, Homicide and Power in the Roman Republic, Austin, 2010, 134 ss., non era quello di disciplinare in modo innovativo la materia dell'omicidio ma di restaurare l'ordine sociale e ripristinare la sicurezza pubblica. Elemento fondante di questa considerazione è che sotto la stessa legge vengono disciplinate situazioni diverse, che condividono la pericolosità per la pace sociale, come il solo fatto di circolare armati allo scopo di compiere reati. È chiaro che lo scopo non era quello di tutelare la vita umana in sé e per sé. Dalle fonti storiche emerge oltretutto che le singole figure di reato, disciplinate con questa legge in materia unitaria, erano già disciplinate sotto diversi tribunali, B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 146.

²⁰⁷ Per P. DEL PRETE, *La responsabilità penale dello schiavo*, Roma, 1972, 157 ss., è incontestabile che ai sensi della *lex Cornelia de sicariis et veneficis* potessero essere imputati anche gli schiavi. L'autore da rilevanza ad un passo di Cicerone, *pro Cluen.* 52, in cui l'oratore sostiene che la legge del caso di specie, diversamente dalla *lex Cornelia*, indicasse esplicitamente le persone soggette alla sua efficacia; da quest'affermazione si ricava che la *lex Cornelia*, non avendo un ambito soggettivo di applicazione preciso, si applicasse a chiunque. La stessa conclusione si raggiunge considerando un passo di Ulpiano, *Coll.* 1.3.2: *Haec lex (Cornelia de sicariis) non omnem qui cum telo ambulaverit, punit, sed eum tantum, qui hominis necandi furtive faciendi causa telum gerit, coercet. Conspicit item eum, qui hominem occidit, nel adiecit cuius conditionis hominem, it et ad servum et peregrinum pertinere haec lex videatur.*

²⁰⁸ La *lex Cornelia de sicariis et veneficis* era composta di cinque capita, come desumibile da un passo di Marciano, D. 48.8.1: *Lege Cornelia de sicariis et veneficis tenetur quo hominem occiderit cuiusve dolo malo incendium factum erit, quive hominis occidendi furtive faciendi causa cum telo ambulaverit, quive, cum magistratus esset publicove iudicio praesset, operam dedisset, qui quis falsum indicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur condemnatur.* Il quinto capitolo, relativo al veneficio, risulta da D. 48.8.3: *eiusdem legis Corneliae de sicariis et veneficis capite quinto qui venum hominis necandi causa fecerit vel vendiderit vel habuerit plectitur.* Sul punto si veda U. BRASIELLO, *Sulla ricostruzione dei crimini in diritto romano*, in *SDHI*, XLII, 1976, 246 ss., il quale peraltro sostiene che l'omicidio non fosse punito dalla legge come fattispecie autonoma ma che fosse un tutt'uno con la fattispecie relativa a chi *'ambulat cum telo hominis occidendi causa'*, di opinione contraria è B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 148, nt. 137.

²⁰⁹ Oltre agli autori sopra citati, anche G. KENNEDY, *The Art*, cit., 235, sostiene che non vi fosse una previsione legislativa sulla legittima difesa ma che si potesse ricavare in via interpretativa.

Il ragionamento di Cicerone in merito alla legittima difesa iniziò dalla prime battute dell'orazione: il presupposto dell'innocenza di Milone era l'esistenza del diritto di legittima difesa, cosa che l'oratore rimarca già a partire dal *Mil.* 9, se Clodio ha teso un agguato a Milone – cosa che Cicerone vuole dimostrare in *Mil.* 31-71 – allora Milone ha solamente difeso la propria vita, e deve, pertanto, essere assolto. È in forza di un ragionamento così strutturato che Cicerone introduce la domanda che assurge a punto focale della prima parte dell'orazione, vale a dire chi dei due protagonisti della vicenda avesse teso un agguato all'altro: qualora l'oratore fosse riuscito a dimostrare che Clodio aveva teso l'agguato ai danni di Milone, Milone sarebbe stato assolto, altrimenti, avrebbe subito la condanna.²¹⁰

Cic. Mil. 7: Negant intueri lucem esse fas ei qui a se hominem occisum esse feteatur. In qua tandem urbe hoc homines stultissimi disputant? Nempe in ea quae primum iudicium de capite vidit M. Horati, fortissimi viri, qui nondum libera civitate tamen populi Romani comitiis liberatus est, cum sua manu sororem esse interfectam fateatur. 8 An est quisquam qui hoc ignoret, cum de homine occiso quaereratur, aut negari solere omnino esse factum aut recte et iure factum esse defendi?

Nei paragrafi 7 e seguenti, trattando della prima delle confutazioni preliminari, Cicerone sostenne che i suoi avversari avessero dichiarato, nel corso del processo e fuori, che uomo reo confesso di aver ucciso un cittadino *indemnatus* non avesse il diritto di continuare a vivere, di continuare a vedere la luce del sole. Cicerone criticava questa tesi non tanto per il suo contenuto, ma per il limite ingiustificato che imponeva alle azioni dei cittadini: se era vero che, di norma, un uomo che avesse ucciso un altro uomo avrebbe dovuto essere condannato, vi erano dei casi in cui il suo comportamento era considerato *iure*, quindi legittimo. Nei processi penali, infatti, si cercava di dimostrare o che il fatto non fosse avvenuto o che fosse avvenuto in piena legittimità: non potendo affermare che il fatto non era avvenuto, a causa delle varie testimonianze e le dichiarazioni fatte dopo l'evento dallo stesso Milone, la strategia scelta da Cicerone fu di dimostrare che l'uccisione di Clodio era stata legittima. A partire dal *Mil.* 6, Cicerone fece uso di una figura della retorica, la *relatio criminis*, che si aveva, secondo Calboli Montefusco, «quando il reo ammetteva di aver compiuto un'azione colpevole, ma si difendeva dicendo di averla compiuta a buon diritto, si aveva la *relatio criminis* ... il reo non si assume la responsabilità del fatto, ma trasferisce su un

²¹⁰ Cic. *Mil.* 6, 23, 30-31.

altro il motivo per cui l'ha compiuto»²¹¹. Cicerone, non potendo negare la colpa di Milone, intendeva dimostrare che questa era mitigata dalla colpa di Clodio, che consisteva nell'aver organizzato l'attentato.

Per sostenere la tesi relativa alla legittima difesa, che avrebbe reso legittimo il comportamento di Milone, Cicerone fece uso di una serie di esempi illustri, mettendo Milone alla pari con uomini importanti della storia di Roma. Gli esempi citati da Cicerone, destinati ad emergere ancora nel corso dell'orazione e già usati nell'oratoria ciceroniana²¹², sono tutti casi in cui l'omicidio venne giustificato in forza della *relatio criminis*, per cui l'assassino era giustificato dalla colpa di cui la vittima si era fatta portatrice. La forza di questi esempi sta nel fatto che erano noti a tutti gli ascoltatori²¹³, compreso il paradigma greco di Oreste e Clitennestra.

Cic. Mil. 7: ... *Nempe in ea quae primum iudicium de capite vidit M. Horati, fortissimi viri, qui nondum libera civitate tamen populi Romani comitiis liberatus est, cum sua manu sororem essere interfectam fateatur.*

Il primo precedente citato è il caso di Marco Orazio²¹⁴, che aveva ucciso la sorella, colpevole di essersi disperata per l'assassinio del fidanzato, nemico di Roma, perpetrato da

²¹¹ Come accennato brevemente sopra, nella *pro Milone* Cicerone segue alcune delle regole della retorica classica – come la divisione in *partes orationis* – tra cui si trova anche la cosiddetta teoria degli *status*. Il termine *status* è traduzione del termine greco *στάσεις*, una versione alternativa era *constitutio* e questo è il termine che viene usato sia nella *Rhetorica ad Herennium*, di autore sconosciuto (sulla quale si veda G. KENNEDY, *The Art*, cit., 103 ss.), sia nel *De inventione*, opera di retorica del giovane Cicerone, redatta presumibilmente tra il 91 e l'88 a.C. La *relatio criminis*, lo *status* usato per dimostrare l'innocenza di Milone, era una sottospecie dello *status qualitas*, sul quale in particolare si veda L. CALBOLI MONTEFUSCO, *La dottrina degli 'status' nella retorica greca e romana*, Hildsheim, 1986, 93 ss.

²¹² Sul punto si vedano A.W. LINTOTT, *Violence*, cit., 53 ss.; in A. MELCHIOR, *Twinned Fortunes*, cit., 290, l'autrice rileva che lo stesso elenco di esempi era già stato usato da Cicerone nella Prima Catilinaria per giustificare il suo operato contro i cospiratori. Per J. WISSE, *The riddle*, cit., 48, tutti questi esempi appartenevano alla teoria della retorica ed erano presenti nei libri di testo di retorica. Quintiliano in *Inst.* 5.11.6 cita proprio la *pro Milone* per spiegare l'uso degli *exempla*: in quest'orazione, Cicerone ha fornito una serie di esempi dal più grande al più piccolo e, in un altro passaggio, si vede bene come a volte serve spiegare un fatto storico per intero mentre altre volte è sufficiente un accenno. Sull'uso degli esempi storici e la loro valutazione da parte di Quintiliano si veda A. CASAMENTO, *Strategie retoriche, emozioni e sentimenti nelle orazioni ciceroniane. Le citazioni storiche nella 'Pro Milone'*, in *Hormos. Ricerche di storia antica*, 2011, 142 s.

²¹³ Cfr. J. WISSE, *The riddle*, cit., 50, l'autore rimarca questo aspetto per sottolineare che la struttura e la scelta delle parole della *pro Milone* erano studiati per persuadere i giudici.

²¹⁴ Nell'opera giovanile *De inventione*, in 2.78-79, Cicerone aveva usato lo stesso esempio per spiegare la *relatio criminis*, cfr. J. WISSE, *The riddle*, cit., 48.

parte del fratello: Cicerone sottolineò che in questo frangente era stato il comizio del popolo romano ad assolvere l’Orazio, che pure era reo confesso²¹⁵.

Cic. *Mil.* 8: *Neque enim posset aut Ahala ille Servilius aut P. Nasica aut L. Opimius aut C. Marius aut me consule senatus non nefarius haberi, si sceleratos civis interfici nefas esset.*

Cicerone sostenne poi che, se non fosse stato possibile difendersi dai cittadini scellerati, sarebbero stati da condannare anche altri personaggi importanti della storia di Roma²¹⁶: Servilio Ahala, Publio Nasica, Lucio Opimio e Gaio Mario. Anche il senato, ai tempi del consolato di Cicerone, aveva difeso la Repubblica contro dei cittadini scellerati: Catilina e i congiurati²¹⁷. Curioso è che, per sostenere la teoria della legittima difesa, l’autore non usi esempi che si potrebbero definire ‘banali’ di legittima difesa ma casi riconducibili al mondo della politica. In questo senso l’argomento della difesa dello Stato, che occupa la seconda parte dell’orazione, viene già abbozzato nei primi paragrafi, permeando il tema della legittima difesa. Questi esempi vennero poi ripresi in *Mil.* 72 e 83, nella *tractatio extra causam*.

²¹⁵ La vicenda dell’uccisione da parte dell’Orazio della sorella è stata narrata diverse volte, ma la versione ritenuta più attendibile è quella di Livio, Liv. 1.26. L’Orazio venne giudicato per l’omicidio della sorella di fronte ai *duumviri perduellionis*, i quali lo giudicarono, e condannarono, per alto tradimento (*perduellio*), ma il re Tullo Ostilio esortò Marco Orazio a chiedere che fosse il popolo a pronunciarsi sulla condanna. Pur essendo l’Orazio colpevole, il popolo, convinto dalle commoventi parole del padre dell’Orazio, lo assolse, dimostrando che era il popolo a poter decidere di disapplicare il diritto qualora la circostanza lo richiedesse. In questo caso, infatti, l’Orazio era colpevole di aver ucciso la sorella ma aveva anche dato «dimostrazione di una *virtus* eroica a servizio dell’esistenza stessa della *civitas*» uccidendo dei nemici di Roma, e questo giustificò la sua assoluzione. Sul punto si vedano L. GAROFALO, *Disapplicazione del diritto e status sanzinatori in Roma arcaica*, Napoli, 2020, 1 ss.; ID., *L’Orazio sororicida*, in *Storia mitica del diritto romano*, a cura di Aglaia McClintock, Bologna, 2020, 67 ss. Sul giudizio duumvirale, che si ritiene sia stato applicato contro Orazio e venne applicato nel 63 a.C. contro Caio Rabirio, del cui processo si tratterà più approfonditamente *infra*, nel Capitolo terzo, si veda C. PELLOSO, *Riflessioni su attestazioni storiche e storiografiche del giudizio duumvirale*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2021.

²¹⁶ Come sostiene A. CASAMENTO, *La ‘Pro Milone’ dopo la ‘Pro Milone’*, in *Papers on rhetoric X*, a cura di L. Calboli Montefusco, Roma, 2010, 143: «Che a Roma esista una sorta di “mitologia” laica è certo ben noto». In questo senso, gli esempi citati non sono solamente esempi di fatti storici accaduti ma una specie di modello di moralità e di carattere a cui il cittadino romano dovrebbe ispirarsi. Cicerone crea un collegamento tra Milone e questi cittadini romani illustri, cercando di suscitare nei confronti di Milone lo stesso rispetto che i giudici provavano per questi eroi romani.

²¹⁷ Cicerone fa riferimento alla decisione assunta dal senato nel dicembre del 63 a.C., con la quale tramite *senatus consultum ultimum* si venne autorizzato a irrogare la pena capitale a Catilina e ai suoi seguaci. Oltre ad essere la ragione ufficiale dell’esilio di Cicerone – che era infatti stato condannato nel 58 a.C. in forza di due leggi clodiane, la *lex Clodia de capite civis romanis* e la *lex Clodia de exilio Ciceronis* – era un evento della sua vita che lo aveva continuamente tormentato, per cui aveva sentito l’esigenza di giustificarsi a più riprese, compresa la *pro Milone*. Per la vicenda si vedano E.G. SIHLER, *Cicero*, cit., 204 ss; D. STOCKON, *Cicero*, cit., 176 ss; K. KUMANIECKI, *Cicerone*, 287 ss.

Servilio Ahala aveva ucciso Spurio Melio, che sembrava mirare alla tirannide in quanto aveva abbassato il prezzo del grano ed elargito le sue sostanze; Publio Nasica aveva ucciso Tiberio Gracco e Lucio Opimio aveva eliminato Gaio Gracco; i due *populares* che si erano opposti al potere del senato; Gaio Mario aveva ucciso Saturnino²¹⁸. Cicerone non dimenticò di citare anche il proprio caso: con l'autorizzazione del senato, aveva a suo tempo condannato Catilina e i suoi seguaci a morte senza che vi fosse stato un processo per i loro crimini²¹⁹. Questi cittadini romani illustri ricordati da Cicerone avrebbero dovuto essere condannati *si sceleratos civis interfici nefas esset*, se fosse stato un reato uccidere cittadini tanto scellerati, al contrario, erano stati assolti e venivano anzi considerati come degli eroi.

I personaggi sopracitati si erano schierati dalla parte degli ottimati, a cui Cicerone stesso sentiva di appartenere, nella lotta contro gli improbi – definiti anche *audaces* da Lintott – ed erano coloro che avevano compiuto un sacrificio per la patria, il medesimo sacrificio che Milone avrebbe compiuto nell'ottica ciceroniana uccidendo Clodio, a scapito della sua stessa permanenza a Roma. Citando i loro esempi, Cicerone intendeva cercare di instillare nella giuria l'idea che Milone – e, incidentalmente, anche lui stesso – fosse proprio come loro, un uomo che aveva agito solo per il bene dello Stato.

A mio parere, in questi paragrafi Cicerone esula dall'argomento della legittima difesa e sconfina già in quello della difesa dello Stato: sostenere che Clodio avesse organizzato un attentato ai danni di Milone e questi si fosse solo difeso è cosa assai diversa dal sostenere che Clodio fosse, comunque, un criminale, e quindi la sua morte non fosse *nefas*, come Cicerone fa in questa parte dell'orazione. La legittimità dell'uccisione dei cittadini sovversivi è l'argomento cardine della seconda parte dell'orazione, la *tractatio extra causam*, pertanto, il pensiero ciceroniano sul punto verrà trattato successivamente.

Nel prosieguo dell'orazione, L'Arpinate citò un esempio tratto dalla letteratura greca, vale a dire l'uccisione di Clitennestra da parte del figlio Oreste per vendicare il padre Agamennone, ucciso dalla prima:

Cic. *Mil* 8: ... *Itaque hoc, iudices, non sine causa etiam fictis fabulis doctissimi homines memoriae prodiderunt, eum qui patris ulciscendi causa matrem necavisset variatis hominum sententiis non solum divina sed etiam sapientissimae deae sententia liberatum.*

²¹⁸ Cfr. A. CASAMENTO, *La 'Pro Milone'*, cit., 145; J. WISSE, *The riddle*, cit., 49.

²¹⁹ Sulla congiura organizzata da Catilina e le sue conseguenze per l'oratore si vedano E.G. SHILER, *Cicero*, cit., 131 ss.; D. STOCKTON, *Cicero*, cit., 110 ss; K. KUMANIECKI, *Cicerone*, 201 ss.

In questo paragrafo, Cicerone ricordò come in quel caso fosse stato decisivo, per dirimere la questione tra gli uomini, l'aiuto divino: infatti, secondo il mito era stata la dea Atena ad intervenire per assolvere Oreste. Questo esempio è debole, rispetto agli altri già citati, ma proprio perché fa riferimento ad una vicenda letteraria nota, Cicerone non si sofferma ad approfondirlo, e non cita nemmeno i nomi dei personaggi coinvolti, limitandosi a richiamare alla memoria una *factio fabulis*²²⁰.

Infine, l'ultimo esempio appartiene al novero di quelli usati nella retorica ed è ancora attuale ai tempi di Cicerone:

Cic. Mil. 9: ... Pudicitiam cum eriperet militi tribunus militarsi in exercitu C. Mari, propinquus eius imperatoris, interfectus ab eo est cui vim adferabat; facere enim probus adolescens periculose quam perpeti turpiter maluit. Atqua hunc ille summus vir scelere solutum periculo liberavit.

Si tratta del caso di un soldato che era stato aggredito da un tribuno militare, parente del generale Gaio Mario, e, per difendere il proprio onore, aveva ucciso il tribuno: il soldato era stato assolto dal generale stesso, pur avendo ucciso una persona legata a lui da un vincolo di parentela²²¹.

Si può comprendere facilmente la ragione per cui Cicerone avesse deciso di inserire degli *exempla* storici in questa parte dell'orazione, ma la scelta di quali esempi inserire non è sicuramente casuale e merita attenzione. L'unico paradigma che sembra direttamente riferibile alla legittima difesa, infatti, è quello del soldato dell'esercito del generale Gaio Mario: di fronte ad un pericolo imminente per la sua incolumità fisica – e per difendere il proprio pudore²²² – il soldato aveva reagito all'aggressione, senza che la sua azione fosse motivata da

²²⁰ Quintiliano, in 5.11.18, approva la scelta di Cicerone ma chiarisce, appunto, che questa tipologia di argomento ha meno forza rispetto agli altri già sfruttati. Si veda P. FEDELI, *Cicerone*, cit., nt. 15; J. WISSE, *The riddle*, cit., 48. In L. CALBOLI MONTEFUSCO, *La dottrina*, cit., 120, l'autrice definisce questo esempio come il più famoso, riportato anche in *Rbetorica ad Herennium* 1.25.

²²¹ La necessità di ribadire che la difesa era legittima anche nel caso in cui la minaccia avesse riguardato l'onore, e non la vita o l'integrità fisica, viene considerata dal Ferrini come la dimostrazione che la difesa dell'onore non era, in origine, compresa nel concetto di legittima difesa, ma sul punto Aru sostiene che la regola della legittima difesa fosse *ab origine* estesa anche alla difesa dell'onore e che, semplicemente, il caso del soldato dell'esercito di Gaio Mario fosse un caso dalle circostanze così straordinarie da meritare di essere citato, pur restando saldo il riconoscimento della legittima difesa per tutelare l'onore. Sul punto si veda L. ARU, *Appunti*, cit., 126.

²²² *Cic. Mil. 9: ... facere enim probus adolescens periculose quam perpeti turpiter maluit.*

uno ‘scopo’ più alto. In tutti gli altri esempi invece, i soggetti non avevano difeso la propria integrità fisica da un danno o da un pericolo che la minacciavano, ma avevano agito per tutelare un interesse ulteriore: quello della collettività, in epoca regia, o della Repubblica. Già in epoca monarchica, l’Orazio uccise la sorella ma fu giustificato perché lei si era resa colpevole di tradimento, Spurio Melio aveva mirato alla tirannide, i Gracchi vennero uccisi per evitare le loro politiche popolari, Saturnino con la sua legge aveva elargito concessioni non solo ai cittadini romani, ma anche agli italici, andando contro agli interessi del popolo romano. Da ultimo, il senato e Cicerone avevano sventato un’altra congiura di deriva popolare, quella di Catilina. Come detto sopra, tutti questi cittadini si erano schierati in difesa dell’ordine costituzionale, lo stesso ordine che Cicerone intendeva mantenere, anche con la sua difesa di Milone.

In forza della *relatio criminis*, per la quale si giustifica un comportamento adducendo a motivazione il reato commesso dalla vittima, il reato che viene imputato da Cicerone alle vittime degli esempi sopracitati e che giustifica la reazione dei loro assassini non consiste nell’aver messo in pericolo la vita di Servilio Ahala, Publio Nasica, Lucio Opimio o Gaio Mario, ma nell’aver messo in pericolo la Repubblica nel suo complesso; ed è il medesimo reato che l’oratore vuole imputare a Clodio.

3. La dimostrazione della legittima difesa nella ‘pro Milone’: il movente.

Dopo aver trattato anche le altre due questioni preliminari, di cui si è detto sopra, per chiarire ai giudici quale fosse il reale oggetto del processo, in *Mil.* 23 Cicerone colloca quella che Wisse definisce *propositio*, vale a dire la definizione degli intenti, in cui si riprende la domanda formulata già in *Mil.* 6:

Cic. *Mil.* 23: *Quam ob rem, iudices, ut aliquando ad causam crimenque veniamo, sin eque omnīs confessio facti est inusitata, neque de causa nostra quicquam aliter ac nos vellemus a senatu iudicatum est, et lator ipse legis, cum esset controversia nulla facti, iuris tamen disceptationem esse voluit, et ei lecti iudices, isque praepositus quaestioni qui haec iuste sapienterque disceptet, relinquum est, iudices, ut nihil iam quaerere aliud debeatis nisi uter utri insidias fecerit.*

Come accennato in precedenza, lo scopo dell’oratore era quello di indicare ai giudici chi, tra Milone e Clodio, avesse organizzato l’attentato, nel quale Clodio aveva infine trovato

la morte. La *narratio* (Mil. 24-29) è sintetica e puntuale, i vari eventi vengono poi ripresi punto per punto dall'oratore nel primo *argumentum* per dimostrare che Clodio aveva organizzato l'attentato e che Milone non solo non aveva la volontà di uccidere Clodio, ma non avrebbe avuto né il tempo, né il modo di farlo.

I paragrafi 30 e 31 riassunsero quanto detto fino a quel punto, per fissare nella mente dei giudici quelli che l'oratore voleva fossero i punti cardine della sua orazione, e poi introdussero l'argomento centrale, la legittima difesa. Confidando nel fatto che i giudici avrebbero creduto alla sua ricostruzione, come nella prima *propositio* Cicerone dichiarò l'intenzione di tralasciare i vantaggi per lo Stato, per i giudici, per tutti gli ottimati, e ribadì che Milone non negava di aver ucciso Clodio, ma affermava di averlo ucciso *iure*.

Cic. Mil. 31: *Sin hoc nemo vestrum ita sentit, illud iam in iudicium venit, non occisisne sit, quod fatemur, sed iure an iniuria, quod multis in causis saepe quaesitum est.*

Nei paragrafi da 32 e 71 Cicerone cercò di dimostrare che era stato Clodio ad organizzare l'attentato nei confronti di Milone trattando diversi punti: prima di tutto, individuò il movente di Clodio; poi dimostrò che, vista la precedente storia di Clodio, era logico pensare che egli fosse incline alla violenza; che egli era a conoscenza del momento ideale per compiere l'attentato e infine che il luogo era congeniale a lui mentre sfavorevole per Milone²²³. Dall'analisi di questa *pars orationis* è possibile individuare lo schema seguito dall'Arpinate: per ogni aspetto dell'argomentazione toccato, come ad esempio il luogo o il tempo, vennero analizzati il comportamento di Clodio e quello di Milone. Cicerone non si accontentò di dimostrare, come sarebbe stato sufficiente, la colpevolezza di Clodio per aver organizzato l'attentato, ma volle andare oltre, dimostrando che Milone, oltre a non avere la volontà, non aveva nemmeno le medesime informazioni di Clodio sul suo avversario e che, pertanto, non era ammissibile pensare che avesse organizzato lui l'attentato.

²²³ Nel suo commento, Keeline individua i diversi sotto-argomenti in cui è diviso l'argomento della legittima difesa: il movente, da 32 a 35; il carattere dei due, da 36 a 43; il tempo, da 44 a 51; il luogo da 53 a 56; la questione della manomissione degli schiavi da 57 a 60, *consecutio* da 61 a 63; infine il richiamo a Pompeo, da 67 a 71. Si veda T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 180 ss.

Cic. Mil. 32: Quonam igitur pacto probari potest insidias Miloni fecisse Clodium? Satis est in illa quidem tam audaci, tam nefaria belua, docere magnam ei causam, magnam spem in Milonis morte propositam, magnas utilitates fuisse.

Dato che Clodio era, notoriamente, un criminale, non serviva raccogliere molte prove contro di lui: era sufficiente dimostrare che egli aveva un movente e che avrebbe ottenuto dei vantaggi dalla morte dell'avversario. La dimostrazione del movente di Clodio viene ritenuta da Cicerone come di primaria importanza ai fini della dimostrazione dell'attentato: come si ricorderà egli era, nel 52 a.C., uno dei candidati alla pretura²²⁴, mentre Milone era candidato al consolato. Il suo movente, secondo la ricostruzione di Cicerone, stava nella consapevolezza che Milone sarebbe stato eletto console e che, in quanto tale, gli avrebbe impedito di portare avanti i progetti legislativi di cui voleva farsi autore. Milone, secondo Cicerone, godeva dal supporto dell'oratore e di tutto il popolo romano nonché, aspetto che l'Arpinate cercò di sottolineare in diversi passaggi dell'orazione, da Pompeo, del cui reale sostegno però vi è ragione di dubitare. Pur avendo supportato, nel 56 a.C., la candidatura di Milone alla pretura, il rapporto tra Pompeo e quest'ultimo si era presto raffreddato nonostante i tentativi di Cicerone di favorire un'alleanza stabile tra i due. Nemmeno il matrimonio di Milone con Fausta, la figlia di Silla, motivato da ragioni politiche, aveva avvicinato lui e Pompeo. I candidati favoriti da Pompeo nel 52 a.C. erano piuttosto Plauzio Ipseo, che era stato questore sotto di lui in Asia, e Metello Scipione, che nel corso del 52 a.C. divenne suo suocero²²⁵. Per questa ragione, Clodio si era fatto sostenitore delle candidature di Ipseo e Scipione, in quanto, se fossero stati eletti, essi sarebbero stati se non complici

²²⁴ Nonostante Clodio potesse concorrere legittimamente già per le elezioni del 53 a.C., nel rispetto della 'tabella di marcia' per il *cursus honorum* stabilita dalla *lex Villia annalis*, considerando che le elezioni erano state rimandate fino a luglio-agosto aveva preferito ritirare la propria candidatura per ripresentarla l'anno seguente ed essere titolare della magistratura per un anno intero – il 52 a.C. Questa decisione non stupisce particolarmente se si pensa che nella sua mente poteva aver elaborato un progetto politico di ampio respiro, che necessitava di tutto l'anno per essere portato a compimento. La carica di pretore era il passo che poteva poi portarlo al consolato. Cicerone, che vuole presentare Clodio nelle tinte più fosche possibili, insinua che avesse rinunciato alla candidatura per il 53 a.C. perché intendeva avere a disposizione un intero anno per distruggere lo stato. *Cic. Mil. 24: ... subito reliquit annum suum seseque in proximum transtulit, non, ut fit, religione aliqua, sed ut haberet, quod ipse dicebat, ad praeturam gerendam, hoc est ad evertendam rem publicam, plenum annum atque integrum.* Nel corso dell'orazione Cicerone omette di segnalare che Milone, essendo stato tribuno della plebe nel 57 a.C. e quindi presumibilmente pretore nel 55 a.C., avrebbe potuto candidarsi per il consolato già nel 53 a.C., ma non lo aveva fatto, esattamente come Clodio. Si veda T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 20 e 154.

²²⁵ *Asc. Mil. 35: ... Cn. Pompeium dicebatur qui Hypsaeso summe studebat, quod fuerat eius quaestor.*

quantomeno conniventi dei suoi propositi criminali, diversamente da Milone che avrebbe invece cercato di sventarli.

Sempre in *Mil.* 32, Cicerone fece riferimento alla famosa formula di Cassio²²⁶:

Cic. Mil. 32: Itaque illud Cassianum «cui bono fuerit» in his personis valeat; etsi boni nullo emolumento impelluntur in fraudem, improbi saepe parvo.

Per Cassio Longino Ravilla, uomo noto per la sua inflessibilità, in un processo per omicidio era sempre necessario porsi la domanda ‘*cui bono fuerit?*’, nel senso che per comprendere chi fosse il colpevole di un reato bisognava trovare chi ne avrebbe tratto vantaggio. Sulla base di questa domanda, Cicerone sosteneva che Clodio avrebbe guadagnato dalla morte di Milone un anno per distruggere lo Stato indisturbato, mentre Milone non avrebbe ottenuto nulla dalla morte di Clodio. Secondo alcuni, Clodio costituiva un ostacolo all’elezione di Milone, ma Cicerone sostenne esattamente il contrario: dalla morte di Clodio egli non sarebbe stato avvantaggiato ma, anzi, avrebbe tratto solo svantaggi. Il popolo romano, infatti, aveva intenzione di eleggere Milone perché solo lui, nel corso degli anni, era stato in grado di opporsi alla violenza del suo avversario, in tutte quelle situazioni in cui nemmeno le leggi avevano potuto fermarlo: il suo consolato sarebbe stata un’occasione per lo Stato per vivere un periodo di tranquillità e di ordine, in contrasto con gli anni precedenti, caratterizzati dai continui episodi di violenza di cui si è parlato nel capitolo precedente²²⁷.

²²⁶ Nella produzione ciceroniana era già stata citata la formula di Cassio, in particolare nell’orazione in difesa di Roscio Amerino. *S. Rosc.* 84: *L. Cassius ille, quem populus Romanus verissimum et sapientissimum iudicem putabat, identidem in causis quaerere solebat “cui bono” fuisset. Sic vita hominum est, ut ad maleficium nemo conetur sine spe atque emolumento accedere.* A.R. DYCK, *Narrative Obscuration, Philosophical Topoi, and Tragic Patterning in Cicero’s ‘Pro Milone’*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, IIC, 1998, 230, la fama di Cassio e della formula ‘*cui bono*’ era sufficiente perché durante il discorso in difesa di Milone gli ascoltatori capissero immediatamente lo scopo dell’oratore, quindi Cicerone non deve spiegare nulla di più. Asconio invece ritiene necessario approfondire il concetto: in *in Mil.* 45-46 spiega ai suoi figli che Lucio Cassio Longino Ravilla era stato un uomo di estrema severità, che ogni volta che presiedeva una corte per omicidio era solito sollecitare i giudici perché tenessero a mente di dover individuare la persona che avrebbe tratto il maggior vantaggio dalla morte della vittima. Asconio cita poi un esempio pratico del suo rigore: di fronte ad un collegio pontificale troppo indulgente, che aveva condannato solo una Vestale per la violazione del dovere di castità, Cassio condannò anche le altre due Vestali accusate e con queste tre ne condannò molte altre. L’espressione ‘*cui bono*’ verrà usata ancora da Cicerone nelle Filippiche, (*Phil.* 2.35).

²²⁷ *Cic. Mil. 34: Quid Milonis intererat interfici Clodium? Quid erat cur Milo non dicam admitteret, sed optaret? «Obstabat in spe consulatus Miloni Clodius». At eo repugnante fiebat, immo vero eo fiebat magis, nec me suffragatore meliore utebatur quam Clodio... Eum Milonem unum esse cum sentiret universus populus Romanus, quis*

In questo passaggio dell'orazione, la ricostruzione di Cicerone era tendenziosa. Clodio, nel corso della sua carriera politica, era stato un maestro nell'organizzare e utilizzare bande armate per i suoi scopi politici, ma la violenza non era stata un 'metodo' solo suo: nonostante Cicerone sostenesse, più avanti nel corso dell'orazione, che Milone aveva organizzato delle bande solo per reagire alla violenza perpetrata da Clodio²²⁸, riprendendo un tema già usato nell'orazione *pro Sestio* nel 56 a.C.²²⁹, l'uso della violenza per scopi politici non era una novità nella politica di Roma di quel periodo storico e nessuno dei personaggi politici dell'epoca poteva dichiararsi innocente a tale proposito. Milone, recandosi a Lanuvio per adempiere ai suoi doveri di dittatore, era accompagnato, tra gli altri, da due gladiatori, Eudamo e Birria, e Marco Saufeio aveva guidato un vero e proprio attacco alla taverna dove Clodio si era rifugiato: quei soggetti, di cui Milone si accompagnava abitualmente, non lo seguivano certo per una 'missione di pace'. Si può sostenere, con Dyck e Keeline²³⁰, che Clodio fosse un ostacolo alle aspirazioni di Milone tanto quanto il contrario e quindi anche quest'ultimo avrebbe tratto dei vantaggi dalla morte del primo: sarebbe infatti venuto meno uno dei più accaniti sostenitori – anche a livello economico – degli altri due candidati al consolato e, lasciando più spazio alla sua campagna elettorale, egli avrebbe potuto dirigere gli sforzi delle sue bande verso scopi diversi rispetto a contrastare quelle di Clodio. Non bisogna dimenticare, oltretutto, che eliminando un importante esponente dei *populares* Milone avrebbe fatto il 'lavoro sporco' al posto del senato, guadagnandone la gratitudine, e avrebbe vendicato finalmente Cicerone, che era legato a lui da un rapporto di amicizia e che sosteneva vigorosamente la sua campagna elettorale. Inoltre, Cicerone glissa sul fatto che vittima e uccisore si erano più volte rispettivamente minacciati di morte, come riportato da Asconio, e nomina in modo assai oculato solamente le minacce pronunciate da Clodio²³¹.

dubitare suffragio sui se metu, periculo rem publicam liberare?... Non modo igitur nihil prodest sedo best etiam Clodi mors Miloni.

²²⁸ Cic. *Mil.* 38: *Quid simile Milonis? Cuius vis omnis haec semper fuit, ne P. Clodius, cum in iudicium detrahi non posset, vi oppressam civitatem teneret.*

²²⁹ Ad esempio in Cic. *Sest.* 86: *oportere hominum audaciam, evorsorum rei publicae, sceleri legibus et iudiciis resistere, si leges non valerent, iudicia non essent, si res publica vi consensuque audaciam armis oppressa teneretur, praesidio et copiis defenti vitam et libertatem necesse esse.*

²³⁰ A.R. DYCK, *Narrative Obfuscation*, cit., 230: «These two ambitious man were equally obstacles to each other»; cfr. T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 181.

²³¹ Questo aspetto viene rilevato da A.R. DYCK, *Narrative Obfuscation*, cit., 225.

Asc. Mil. 41: *Notum tamen erat utrumque mortem alteri saepe minatum esse, et sicut suspectum Milonem maior quam Clodi familis faciebat, ita expeditor et paratior ad pugnam Clodianorum quam Milonis fuerat.*

Cic. Mil. 44: ... *Clodium sibi dixisse et audistis vivo Clodio, periturum Milonem triduo.*

Nella valutazione del movente, l'interesse di cui Milone era portatore a veder liberato il campo politico da un avversario come Clodio non può essere tralasciato; pertanto ritengo che Cicerone esagerasse retoricamente nell'escludere categoricamente che Milone avesse un movente per uccidere Clodio. Allo stesso tempo, però, è necessario tenere conto anche della ricostruzione di Asconio, che descrive gli eventi del 18 gennaio come un incontro fortuito tra i due conclusosi in tragedia.

Asc. Mil. 41: *Sed ita constitit ut diximus, nec utrius consilio pugnatum esse eo die, verum et forte occurrisse et ex rixa servorum ad eam denique caedem perventum.*

Pertanto, penso non si possa affermare che Milone avesse intenzionalmente aggredito Clodio per sbarazzarsi di un rivale politico, ma, una volta che Clodio era stato ferito, Milone avesse soppesato le possibili conseguenze: Clodio avrebbe potuto farsi forza dell'episodio per bollare Milone come un violento criminale e portarlo in giudizio, interrompendo la sua campagna elettorale per il consolato. Oltretutto, considerando la reazione di Clodio alla testimonianza sfavorevole di Cicerone al processo per la profanazione dei riti della Bona Dea, culminata nell'esilio dell'oratore, era ragionevole aspettarsi una reazione da parte sua: Milone rischiava di mettere il pericolo non solo la sua carriera politica, ma la sua stessa vita. Indipendentemente dalle valutazioni da egli fatte *in continenti*, su cui non possiamo essere informati, quanto appena detto fa comprendere che il movente di Clodio avrebbe potuto potenzialmente applicarsi anche a Milone.

4. L'ethos' di Clodio e di Milone.

Cic. Mil. 35-36: «*At valuit odium, fexit iratus, fecit inimicus, fuit ultor iniuriae, punitor dolor suis*» ... (36) «*Nibil per vim umquam Clodius, omnia per vim Milo*».

Dal paragrafo 35 l'attenzione viene spostata dal movente al carattere della vittima²³². Dalle parole usate da Cicerone, sembra che nei confronti di Milone fossero state mosse due accuse: da una parte, di essersi lasciato trasportare dall'ira e dall'odio che provava per Clodio fino al punto di ucciderlo (Cic. *Mil.* 35) e, dall'altra, di essere uso alla violenza per ottenere i propri scopi (Cic. *Mil.* 36). Anche in questo passaggio l'oratore sottolineò l'appartenenza di Milone al novero dei buoni: infatti egli non provava odio nei confronti di Clodio se non *praeter hoc civile odium quo omnes improbos odimus*, l'odio che i cittadini provavano nei confronti degli improbi²³³. Per quanto riguarda la prima accusa, Cicerone sostenne che l'unico a provare sentimenti di odio e risentimento verso l'altro fosse proprio Clodio, per svariate ragioni: anzitutto perché Milone era stato uno dei fautori del ritorno di Cicerone in patria, argomento messo in prima posizione per sottolinearne l'importanza; inoltre perché aveva sempre risposto alle violenze di Clodio impedendo i suoi propositi criminosi; perché lo aveva citato in giudizio secondo la *lex Plautia de vi*²³⁴.

La seconda accusa, relativa all'indole violenta di Milone, avrebbe dovuto mettere Cicerone in difficoltà. È vero che la giuria era perfettamente a conoscenza delle varie accuse, reali o fittizie, che erano state mosse nel tempo contro Clodio, ma allo stesso modo era consapevole che anche Milone non era un cittadino del tutto onesto²³⁵. Ovviamente Cicerone non poteva soffermarsi sulle attività illecite del suo cliente, quindi concentrò tutta la sua attenzione nel caratterizzare il personaggio di Clodio richiamando di nuovo la vicenda che li aveva visti coinvolti entrambi: era a causa sua che l'Arpinate era stato costretto all'esilio nel 57 a.C. e la città lo aveva poi richiamato a gran voce, perché si era evidentemente resa conto che la pena inflittagli era stata ingiusta²³⁶. Cicerone voleva dipingere sé stesso come un eroe

²³² Per l'importanza della descrizione dell'*ethos*, del carattere, non solo della vittima e del cliente ma anche dello stesso oratore per la forza persuasiva dell'orazione si veda J.M. MAY, *Trial of characters*, cit., 1 ss.

²³³ Ci sono diversi passaggi dell'orazione in cui viene rimarcata la fondamentale differenza tra Milone e Clodio: il primo appartiene ai *boni*, il secondo agli improbi. Questa linea del discorso era partita già in Cic. *Mil.* 3, quando Cicerone sostiene che vi fosse solamente una categoria di uomini a loro – i *boni* – avversa e ostile, proprio quella rappresentata da Clodio.

²³⁴ Come detto sopra, Milone aveva citato in giudizio Clodio per violenza due volte nel 57 a.C.: all'inizio dell'anno e di nuovo verso novembre, si vedano sul punto T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 20; A.W. LINTOTT, *Cicero*, cit., 63.

²³⁵ T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 197: «it is not hard for Cicero to point to Clodius' unsavory actions, but this is again a fundamentally tendentious argument: Milo was no saint».

²³⁶ Cic. *Mil.* 36: *Quid? Ego, iudices, cum maerentibus vobis urbe cessi, iudiciumne timui, non servos, non arma, non vim? Quae fuisset igiyut iusya causa restituendi mei, nisi fuisset iniusta eiciendi?... Servarum et egentium civium et facinorosorum armis meos civis, meis consilis periculisque servatos, pro me obici nolui.* Si ricordi, infatti,

che aveva accettato di buon grado l'esilio per evitare di mettersi ulteriormente contro Clodio e quindi di mettere in pericolo la città. Questo passaggio, in cui si sottolinea che la violenza di Clodio non veniva rivolta solo contro coloro che si opponevano ai suoi piani, ma mieteva anche delle vittime collaterali, e nello specifico tutto il popolo romano, si collega con il successivo *Mil.* 38, in cui invece si tratta la violenza di Milone, che era stata diretta solamente contro Clodio ed era stata usata solo come *extrema ratio*.

In *Mil.* 37 prosegue il ritratto del carattere di Clodio con un'affermazione 'estrema': Cicerone sostenne che Clodio avesse ricevuto un pugnale proprio da Catilina, l'organizzatore della famosa congiura, da cui grazie a Cicerone Roma era stata liberata tra il 63 e 62 a.C. Il racconto della consegna di questo pugnale non è il resoconto di un evento realmente accaduto, ma vuole simboleggiare per Cicerone l'eredità demagogica che Clodio aveva tratto da Catilina. Creare un collegamento tra l'odiato congiurato e Clodio poteva contribuire a instillare un sentimento di odio nella giuria per la vittima²³⁷, dato che gli eventi della congiura erano recenti quindi richiamabili facilmente nella mente di tutti. Come spiegato nel capitolo precedente, però, l'accostamento tra Catilina e Clodio non aveva ragione di essere²³⁸: Clodio aveva accusato Catilina *de repetundis* nel 65 a.C.; non vi erano prove che lo avesse seguito in Etruria – dove Catilina aveva armato le proprie truppe – o che avesse avuto intenzione di farlo²³⁹. Anzi, prestando fede alle parole di Plutarco, Clodio aveva agito in quel frangente come guardia del corpo per Cicerone²⁴⁰.

Da *Mil.* 38 a 42, Cicerone spiegò come non ci fosse un sentimento di violenza ad animare Milone: se tale sentimento vi fosse stato, Milone avrebbe colto una delle opportunità che si erano presentate nel corso degli anni per liberarsi del suo nemico. Nelle occasioni citate

che alla vigilia dell'approvazione della *lex Clodia de capite civis Romanis*, Cicerone era partito in esilio volontario, pertanto non vi era stato un processo per le sue azioni ai tempi della congiura di Catilina.

²³⁷ Lungo il corso dell'orazione, Cicerone si impegna per privare Clodio della compassione che di solito si accorda alle vittime, la comparazione con Catilina è uno dei mezzi di cui l'oratore si serve per questo scopo. Asconio in 50C riporta che Cicerone aveva più volte accusato Clodio di essere stato partecipe alla congiura di Catilina. La tendenza era già iniziata in *Mil.* 3 con la comparazione di Clodio con un *latro*, A.R. DYCK, *Narrative Obfuscation*, cit., 223.

²³⁸ Come confermato anche da T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 202.

²³⁹ Asconio riporta che spesso Cicerone aveva accusato Clodio di aver collaborato alla congiura di Catilina e sostiene che anche in un passaggio del prosieguo dell'orazione, *Mil.* 55, Cicerone stesse implicitamente facendo riferimento alla collaborazione di Clodio con Catilina. Cic. *Mil.* 55: ...*comites Graeculi quocumque ibat, etiam cum in castra Etrusca properabat*. Asc. *Mil.* 50: *Saepe obiecit Clodio Ciceron socium eum coniurationis Catilinae fuisse; quam rem nunc quoque reticens ostendit. Fuerat enim opinio, ut Catilina ex urbe profugerat in castra Manli centurionis qui tum in Etruria ad Faesukas exercitum ei comparabat, Clodium subsequi eum voluisse et coepisse, tum dein mutato consilio in urbem redisse*.

²⁴⁰ Plut. *Cic.* 29.1.

il comportamento di Milone non sarebbe stato condannato ma, anzi, per esso gli sarebbe stato attribuito un premio. La violenza non era stata per lui un mezzo abituale ma un estremo rimedio quando non c'erano più vie legali a disposizione.

Cic. *Mil.* 38: *Qui simile Milonis? Cuius vis omnis haec semper fuit, ne P. Clodius, cum in iudicium detrahi non posset, vi oppressam civitatem teneret. Quam si interficere voluisset, quanta quotiens occasiones, quam praeclarae fuerunt! Potuitne, cum domum ac deos penati suos illo oppugnante defenderet, iure se ulcisci, potuitne civi egregio et viro fortissimo, P. Sestio, conlega suo, vulnerato, potuitne Q. Fabricio, viro optimo, cum de reditu meo legem ferret, pulso, crudelissima in foro caede facta, potuitne L. Caecili, iustissimi fortissimique praetoris, oppugnata domo, potuitne illo die quo est lata lex de me, cum totius Italiae concursus, quom mea salus concitarat, facti illius gloriam libens agnovisset, ut, etiam si id Milo feciesset, cuncta civitas eam laudem pro sua vindicaret? ...*

Un aspetto interessante che può essere rilevato dalla lettura di questo paragrafo è che di tutti gli episodi citati, solo uno riguarda direttamente Milone, vale a dire quello dell'attacco alla sua abitazione, mentre tutti gli altri si erano verificati in pubblico e a essere messa in pericolo era stata l'incolumità di persone diverse dallo stesso Milone.

Se Milone avesse agito in una di quelle occasioni, non avrebbe difeso solo sé stesso, ma il popolo tutto, i senatori, lo Stato, le istituzioni, dimostrando di essere quell'eroe – di matrice stoica, come si approfondirà in seguito – che Cicerone voleva presentare ai giudici. Anche in questo passaggio, come in precedenza in *Mil.* 10-11, il tema della legittima difesa non riguarda strettamente la tutela dell'integrità fisica e della vita della persona, ma è più ampio, coinvolgendo la tutela della stessa Repubblica.

Milone si era trattenuto e aveva cercato di portare Clodio in giudizio, solo alla fine quando la sua violenza si era fatta più estrema aveva ceduto e lo aveva ucciso. L'assenza di rabbia in Milone è uno dei tratti tipici dell'eroe stoico, insieme alla *magnitudo animi*²⁴¹ e anche l'uso della violenza come *extrema ratio* è un elemento della teoria stoica del tirannicidio, che secondo Clark e Ruebel permea la *tractatio extra causam*²⁴² della nostra orazione, ma che viene introdotta anche nelle precedenti *partes* dell'orazione.

²⁴¹ Cfr. A.R. DYCK, *Narrative Obfuscation*, cit., 232.

²⁴² Sul punto si veda per una trattazione più approfondita M.E. CLARK - J.S. RUEBEL, *Philosophy*, cit., 57 ss. e *infra*, Capitolo III.

Come spiegato sopra, Clodio e Milone avevano, nel corso degli anni, minacciato la vita del rivale diverse volte nel corso dei loro scontri politici. In *Mil.* 44 Cicerone riportò l'ultima di queste minacce:

Cic. *Mil.* 44: ... *Vos ex M. Favonio audistis Clodium sibi dixisse, et audisti vivo Clodio, periturum Milonem triduo. Post diem tertium gesta res est quam dixerat.*

Rivolgendosi direttamente a due giudici, Quinto Petilio e Marco Catone, Cicerone riferì un episodio avvenuto pochi giorni prima della morte di Clodio: di fronte a Marco Favonio, egli aveva sostenuto che Milone sarebbe morto di lì a tre giorni, esattamente tre giorni prima dell'incontro che aveva portato, invece, alla sua morte²⁴³. Per Cicerone questa

²⁴³ Riguardo a *Mil.* 44, si devono fare alcune precisazioni riguardo al rapporto di questo paragrafo con *Mil.* 26. In *Mil.* 26, Cicerone parla di Marco Favonio, ammiratore di Catone e antagonista di Clodio sin dal processo per lo scandalo della Bona Dea, che aveva sentito dire da Clodio che Milone sarebbe morto di lì a tre giorni il 15 gennaio. Favonio avrebbe riferito questo avvenimento a Marco Catone, per cui dalla lettura di *Mil.* 26, anche se Cicerone non lo dice esplicitamente, sembra che sia stato Catone a testimoniare sulla minaccia alla vita di Milone (*Mil.* 26: ... *quarenti ex eo qua spe fureret Milone vivo... quam vocem eius ad hunc M. Catonem statim Favonis detulit*). Questa ricostruzione sembra confermata da *Asc. Mil.* 54, in cui Asconio dichiara che Cicerone aveva interrogato Catone come testimone e che questi aveva riferito di quello che Favonio gli aveva raccontato sulle minacce. La lettura di *Mil.* 44 fornisce una prospettiva diversa: qui Cicerone si rivolge direttamente a due giudici, Quinto Petilio e Marco Catone, sostenendo che questi avessero sentito da Marco Favonio raccontare delle minacce di Clodio quando Clodio era ancora in vita (*Mil.* 44: *vos ex M. Favonio audistis Clodium sibi dixisse, et audisti vivo Clodio, periturum Milonem triduo*), il che esclude che Favonio avesse testimoniato al processo. A questo punto, però, non è chiaro chi avesse testimoniato su queste minacce: da *Mil.* 26 sembra che sia stato Catone, ma il *Mil.* 44 Cicerone si rivolge a Catone riferendosi a un evento accaduto al di fuori del processo, non ribadendo una sua testimonianza sfavorevole a Clodio. Per Keeline (T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 223) nonostante i termini *appello* e *testor* di norma siano termini tecnici usati per citare un testimone (*Mil.* 44: *te, Q. Petili, appello ... te, M. Cato, testor*) non ci sono prove che dimostrino chi avesse testimoniato per la difesa, quindi non possiamo escludere a priori che Catone avesse testimoniato, forse in *Mil.* 44 Cicerone voleva sostenere l'attendibilità delle minacce di Clodio nei confronti di Milone citando due personaggi importanti come Petilio e Catone. Per quanto riguarda le testimonianze al processo, giova ricordare che quando Cicerone intende riferirsi precisamente ad una testimonianza usa dei termini che lo rendono inequivocabile come in *Mil.* 46, in cui esorta i giudici a consultare le deposizioni dei testi per verificare quanto aveva dichiarato Gaio Causinio Scola (*Mil.* 46: *ligite testimonia testium vestrorum*), quindi è presumibile che se Favonio avesse testimoniato Cicerone lo avrebbe dichiarato apertamente. Si esclude comunque che Favonio fosse tra i testimoni, per A.R. DYCK, *Narrative Obfuscation*, cit., 224, nt. 26 in quanto doveva presiedere il processo *de sodaliciis* contro lo stesso Milone, secondo M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, I, London, 1996, perché faceva parte del pannello dei - potenziali - giudici durante i giorni dedicati alle testimonianze quindi gli era impedito testimoniare. Quest'ultimo rilievo fa sorgere un'altra domanda: se c'è una preclusione a testimoniare per chi potrebbe essere giudice, come si può giustificare il fatto che Catone, che sappiamo essere stato giudice perché Cicerone si rivolge direttamente a lui e perché Asconio lo conferma, avesse testimoniato sulle minacce di Clodio? D'altronde, lo stesso Asconio dichiara apertamente che Catone era stato interrogato da Cicerone

informazione doveva essere considerata congiuntamente a tutto quello che aveva già detto sul movente e sul carattere di Clodio: era una prova schiacciante che egli aveva dichiarato i suoi intenti omicidi, dimostrati nei paragrafi precedenti, nei confronti di Milone. La domanda su come facesse Clodio, quando aveva minacciato l'ultima volta Milone, a sapere con precisione quando la sua previsione si sarebbe realizzata diede l'occasione a Cicerone di passare da argomenti di natura 'morale', relativi al carattere e al movente dell'attentatore, a degli aspetti oggettivi, *in primis* la possibilità di Clodio di conoscere gli spostamenti di Milone. Nel rispetto dello schema tratteggiato sopra, per cui ad ogni azione compiuta da Clodio o informazione da lui posseduta corrisponde la negazione dell'azione o dell'informazione per Milone, pertanto, Cicerone negò che Milone potesse essere a conoscenza dei programmi di Clodio.

5. Il 'tempus' dell'attentato.

L'argomento del *tempus* viene trattato dal *Mil.* 43 a 51. Sul punto, l'analisi dei passi permette di rilevare che, nella ricostruzione degli eventi, Cicerone creò volontariamente confusione sulla data della partenza di Clodio da Roma.

Cic. *Mil.* 27: *Interim cum scieret Clodius (neque enim erat id difficile scire) iter solemne, legitimum, necessarium ante diem XIII Kalendas Februarias Miloni esse Lanuvium ad flamine prodendum, ... Roma subito ipse profectus pridie est ut ante suum fundum...*

Cic. *Mil.* 45: *Dictator Lanuvini stata sacrificia nosse negoti nihil erat. Vidit necesse esse Miloni proficisci Lanuvium illo ipso quo est profectus die: itaque antevortit. At quo die? Quo, ut ante dixit, fuit insanissima contio...*

In entrambi i passi, l'oratore dichiarò che Milone era partito da Roma il 18 gennaio per raggiungere Lanuvio, informazione quindi che possiamo definire certa, considerando anche

come testimone. È possibile che Asconio si fosse sbagliato e che, considerando i vari aspetti appena trattati, si possa pensare che non vi fosse stata una testimonianza sulle minacce durante il processo ma che Cicerone avesse riferito delle 'voci di corridoio', se pur provenienti da autorevoli fonti come Favonio e Catone.

il *Commento* di Asconio²⁴⁴; pertanto, egli si trovava in viaggio sulla Via Appia il 18 gennaio. In *Mil.* 27 sembra che Clodio, a conoscenza di questo programma, fosse partito per raggiungere la sua villa a Bovilla il giorno prima, il 17 gennaio. La partenza di Clodio viene definita improvvisa proprio perché quel giorno si teneva una *contio turbolenta* a cui lui non avrebbe rinunciato se non per una ragione importante, come il proposito di aggredire e uccidere Milone. In *Mil.* 45, invece, Cicerone sostenne che Clodio fosse a conoscenza dei piani di viaggio di Milone e quindi fosse partito lo stesso giorno, il 18, giorno in cui si teneva anche la *contio* a cui non avrebbe mai rinunciato (*quam diem ille, quam contionem, quos clamores, nisi ad cogitatum facinus approperearet, numquam reliquisset*). Dal primo passaggio sembra che Clodio sia partito da Roma il 17 gennaio – medesimo giorno in cui si teneva la *contio* –, dal secondo il 18 stesso. Secondo Keeline, l'incongruenza tra questi due passaggi non è data dall'intento di mentire sfacciatamente ai giudici ma costituiva solamente un tentativo di confondere le acque per dimostrare l'innocenza di Milone²⁴⁵. Per comprendere meglio la reale cronologia degli eventi è utile ripercorrere il commento di Asconio: in 31C, egli conferma che Milone era partito per Lanuvio il 18 gennaio, sostenendo che questa data risultasse dagli *Acta*, e che quello stesso giorno Clodio fosse di ritorno da Ariccia dove aveva avuto un colloquio con i decurioni della città per la sua campagna elettorale. In 49C poi Asconio riporta che, dalla consultazione degli *Acta*, il 18 gennaio – giorno accertato della partenza di Milone – era stata tenuta una *contio* da Gaio Sallustio e Pompeo Rufo, tribuni fedeli a Clodio²⁴⁶.

La ricostruzione di Cicerone, pertanto, viene smentita: Clodio si era recato ad Ariccia il 17 gennaio, la *contio* sediziosa era stata tenuta il 18 gennaio, quindi Clodio non aveva abbandonato improvvisamente nulla dato che quel giorno non si trovava nemmeno a Roma²⁴⁷.

Nel prosieguo dell'orazione, Cicerone spiegò che Clodio poteva essere a conoscenza del programma di Milone, non essendo questo segreto, mentre gli spostamenti di Clodio non seguivano una logica, quindi erano imperscrutabili, ma, secondo l'oratore, vi era di più:

²⁴⁴ Asc. *Mil.* 31: *a. d. XIII Kal. Febr. – Acta etenim magis sequenda et ipsam orationem, quae Actis congruity, puto quam Fenestrellam qui a. d. XIII Kal. Febr. Tradit – Milo Lanuvium, ex quo ert municipio et ubi tum dictator, profectus est ad flaminem prodendum postera die.*

²⁴⁵ Cfr. T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 163 e 226.

²⁴⁶ Questa cronologia dei fatti viene accolta da J.S. RUEBEL, *The Trial*, cit., 232 s. Asc. *Mil.* 49: *Hoc significat eo die quo Clodius occisus est contionatum esse mercenarium eius tribunum plebis. Sunt autem contionati eo die, ut ex Actis apparet, C. Sallustius et Q. Pompeius, utriusque et inimici Milonis et satis inquieti. Sed videtur mihi P. Pompeium significare; nem eius seditiosior fuit contio.*

²⁴⁷ Cfr. T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 226.

Milone non poteva essere a conoscenza del ritorno di Clodio perché questi si era fermato nella sua villa ad Alba ed era ripartito verso Roma solo perché aveva ricevuto la notizia della morte dell'architetto Ciro, di cui egli – come Cicerone – era erede²⁴⁸. La ripartenza di Clodio alla notizia della morte di Ciro è testimoniata in giudizio da Gaio Causinio Scola, di cui Cicerone mette in dubbio l'attendibilità con un'affermazione ricca di sarcasmo, dato che già in passato, in occasione del processo per la violazione dei riti della *Bona Dea*, Scola aveva testimoniato il falso a favore di Clodio (*cuius iam pridem testimonio Clodius eadem hora Interamnae fuerat et Ramae*).

Cic. Mil. 48: *Si quidem exiturus ad caedem e villa non fuisset. Video enim illum dicatur de Cyri morte nuntiasse non id nuntiasse, sed Milonem appropinquare.*

In realtà, secondo Cicerone, Clodio aveva ricevuto l'avviso dell'arrivo di Milone, non della morte dell'architetto, quindi si era mosso per intercettarlo sulla Via Appia.

Cic. Mil. 49-50: *Noctu occidisset: nemo ei neganti non credidisset. Insidiosus et pleno latronum in loco occidisset: nemo ei neganti non credidisset quem esse omnes salvum etiam confitentem volunt.*

Se Milone avesse saputo del ritorno di Clodio a tarda ora, invece di aggredirlo a Bovilla, avrebbe potuto farlo più avanti verso Roma, in un luogo in cui le aggressioni dei banditi erano frequenti, così che nessuno lo avrebbe incolpato. La colpa sarebbe ricaduta su di lui come su ogni altro che era stato soggetto a violenza o derubato da Clodio: Cicerone non perde l'occasione di ricordare che molti erano stati danneggiati da quest'ultimo nel corso degli anni e lo odiavano per questo, si tratta di un tema che approfondirà in seguito in *Mil.* 71, in una lunga invettiva.

Proseguendo sul tema del *tempus* dell'attentato, Cicerone incorse in un errore.

Cic. Mil. 51: *Atque illo die certe Aricia rediens devertit Clodius ad se in Albanum.*

²⁴⁸ Cic. Mil. 46: *Dixit Causinius Schola... P. Clodium illo die in Albano mansurum fuisse, sed subito ei esse nuntiatum Cyrum architectum esse mortuum, itaque repente Romam constituisse proficisci. Dixit hov item comes P. Clodi, C. Clodius.*

In questa frase, diversamente da quanto aveva sostenuto in precedenza, Cicerone affermò che Clodio fosse di ritorno da Ariccia. Giunto al punto dell'argomentazione in cui doveva dimostrare che Milone non poteva sapere che Clodio sarebbe stato in viaggio sulla Via Appia in contemporanea a lui, l'oratore smentì un'affermazione da lui stesso fatta solo pochi paragrafi prima, in *Mil.* 45. L'Arpinate, infatti, sostenne che se Milone avesse saputo che Clodio stava rientrando a Roma da Ariccia, avrebbe potuto immaginare che egli si sarebbe fermato nella sua villa ad Alba e avrebbe potuto tendergli l'agguato prima che vi arrivasse, approfittando del favore delle tenebre.

Aver nominato il ritorno di Clodio da Ariccia scardinava la tesi di Cicerone che Clodio fosse volontariamente partito – il giorno prima o il giorno stesso – da Roma per incontrare Milone sulla Via Appia, mettendo a rischio la tenuta della ricostruzione degli eventi dell'oratore. In questo caso, come in altri, la versione di Cicerone era una parziale verità: Asconio, in *Mil.* 31, affermò che Clodio fosse andato ad Ariccia per incontrare i decurioni e portare avanti la sua campagna elettorale²⁴⁹. Cicerone, oratore esperto, non poteva essere stato così ingenuo da commettere inavvertitamente un errore di tale portata. Per Keeline, è improbabile che l'oratore avesse fatto questo errore grossolano e soprattutto che questo stesso errore fosse stato riportato nella versione scritta dell'orazione, quindi ipotizza che dopo tre giorni di testimonianze fosse ormai certo che Clodio si era recato ad Ariccia e che Cicerone non potesse limitarsi ad omettere l'informazione²⁵⁰, la quale viene, però, sorprendentemente ignorata lungo tutto il corso dell'orazione tranne che in *Mil.* 51.

A parere di chi scrive, ci potrebbe essere un'altra spiegazione: in questo passaggio, a Cicerone interessava dimostrare che Milone non era a conoscenza degli spostamenti di Clodio, altrimenti, se fosse stato a conoscenza dei suoi piani, avrebbe organizzato l'attentato in un momento e in un luogo più consono, evitando di aggredirlo vicino alla sua villa. La volontà di dimostrare che Milone nulla sapeva degli spostamenti di Clodio potrebbe aver spinto l'oratore ad ammettere che Clodio stesse tornando da Ariccia, sperando che i giudici non notassero l'incongruenza tra le ricostruzioni di *Mil.* 27, 44 e 51. A maggior ragione se l'informazione del viaggio di Clodio ad Ariccia fosse stata già nota a seguito del discorso

²⁴⁹ Asc. *Mil.* 31: *Occurrit ei circa horam nonam Clodius paulo ultra Bovillas, rediens ab Aricia, prope eum locum in quo Bonae Deae sacellum est; era autem alloctus decuriones Aricinorum.*

²⁵⁰ Questa è l'opinione espressa da T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 227. Diversamente, A.R. DYCK, *Narrative Obfuscation*, cit., 239 aveva sostenuto che ammettere che Clodio fosse di ritorno da Ariccia fosse uno dei pochi errori in cui Cicerone era incorso in un caso particolarmente complicato, che avrebbe fatto scivolare in vari punti un oratore meno esperto di lui.

dell'accusa e delle testimonianze, l'oratore poteva aver avuto la tentazione di sfruttarla per dimostrare la mancanza di premeditazione di Milone. Per Davies, Cicerone si era reso conto solo dopo il processo dei vantaggi dati dall'informazione del ritorno di Clodio da Ariccia; l'incongruenza tra *Mil.* 45 e *Mil.* 51 sarebbe così spiegata: nella versione originale, pronunciata in giudizio, Cicerone non aveva fatto menzione del ritorno di Clodio da Ariccia ma, rivalutando la questione, aveva deciso di inserire quest'informazione nella versione revisionata per la pubblicazione, come ulteriore argomento a riprova della tesi dell'innocenza di Milone²⁵¹.

Cic. *Mil.* 52: *Video adhuc constare, iudices, omnia.*

Per l'oratore, i vari tasselli della sua ricostruzione combaciano perfettamente. Nel prosieguito di *Mil.* 52 Cicerone riassunse gli argomenti che aveva addotto fino a quel momento per provare l'innocenza di Milone al fine di imprimere i punti cardine della sua argomentazione nella mente dei giudici²⁵². A prestare fede al quadro dipinto da Cicerone, era chiaro che Clodio aveva il movente e avrebbe ricavato dei vantaggi dalla morte di Milone, era a conoscenza dei suoi programmi e non da ultimo possedeva l'indole adatta, di cui aveva dato prova nel corso degli anni, per organizzare un omicidio a sangue freddo. Se i giudici avessero considerato vero il suo racconto, l'assoluzione di Milone sarebbe stata garantita.

La limpida ricostruzione dell'oratore contrastava però con la realtà e con altri elementi che Cicerone avrebbe dovuto tenere in considerazione: nei due mesi tra lo scontro a Bovilla e il processo erano state tenute varie *contiones*, in cui i sostenitori di Clodio e quelli di Milone – e Milone stesso – si erano accusati a vicenda di aver organizzato l'agguato²⁵³, il suo discorso

²⁵¹ Cfr. J.C. DAVIES, *A Slip by Cicero?*, in *CQ*, IX, 1969, 345-6.

²⁵² Cic. *Mil.* 52: *Milo etiam fuisse, Clodium uiuere, illi ad ea quae concupierat optatissimum interitum Milonis, odium fuisse illis in hunc acerbissimum, nullum huius in illum, consuetudinem illius perpetuam in ui inferenda, huius tantum in repellenda, mortem ab illo Miloni denuntiata et praedictam palam, nihil umquam auditum ex Milone, profectionis huius diem illi notum, reditus illius huic ignotum fuisse, huius iter necessarium, illius etiam potius alienum, hunc prae se tulisse se illo die (Romam) exciturum, illum eo die se dissimulasse rediturum, hunc nullius rei mutasse consilium, illum causam mutandi consilii finxisse, huic, si isidiaretur, noctem prope urbem exspectandam, illi etiam si hunc non timeret, tamen accessum ad urbem nocturnum fuisse metendum.*

²⁵³ Tra i sostenitori di Milone era stato il tribuno Marco Celio, in una riunione pubblica – a cui aveva parlato anche Cicerone, secondo l'integrazione proposta da Clark (B. SANTALUCIA, *Asconio*, cit., 36) a sostenere che Milone fosse stato soggetto ad un attacco organizzato da Clodio. Asc. *Mil.* 33: *Contionem ei post aliquot dies dedit M. Caelius tribunus plebis ac Cicero ipse etiam causam egit ad populum. Dicebant uterque Miloni a Clodio factas esse insidias.* Tra coloro che, invece, volevano che Milone fosse condannato, si trovava il candidato al consolato Metello Scipione il quale, in senato, accusò Milone di aver organizzato un attentato contro Clodio e di aver poi aggredito il personale della villa di Clodio

era stato collocato dopo tre giorni di testimonianze a favore e contro e dopo il discorso dell'accusa²⁵⁴. Le informazioni circolate erano varie, alcune contrastavano tra di loro, ma Asconio dava per certo che si sapesse che l'incontro era stato casuale²⁵⁵: in questo contesto, la giuria aveva sicuramente già maturato alcune convinzioni, basate sulle informazioni note, pertanto, l'impresa di Cicerone di fare *tabula rasa* e convincere i giudici della correttezza della sua ricostruzione era ardua.

Considerando le possibilità strategiche di Cicerone, la scelta di difendere Milone sul piano della legittima difesa basando l'argomentazione sull'agguato organizzato da Clodio suscita sorpresa in quanto porta con sé delle complicazioni non da poco: non solo l'oratore doveva dimostrare che Milone si fosse solo difeso, ma anche che Clodio avesse organizzato l'attentato. Cicerone avrebbe potuto seguire una linea difensiva più semplice, prendendo come presupposto l'incontro casuale tra i due sfociato in una rissa. Considerando le precedenti affermazioni dell'oratore in merito alla legittima difesa (*Mil.* 8-10), se era ritenuto legittimo uccidere un uomo per difendere la propria vita, infatti, questo principio valeva sia qualora l'uomo avesse programmato con attenzione l'aggressione sia qualora avesse solo colto un'occasione fortuita per aggredire. Il fatto che gli accusatori avessero dichiarato che Milone aveva organizzato l'attentato contro Clodio non implicava necessariamente che Cicerone dovesse ribattere sullo stesso piano²⁵⁶; le ragioni per cui Cicerone scelse questa linea difensiva, quindi, devono essere cercate altrove rispetto alla sua semplicità o complessità: si tratta, e non deve stupire, di ragioni di opportunità e strategia difensiva.

La tesi della legittima difesa basata sul presupposto dell'incontro casuale e della – altrettanto casuale – rissa che era sfociata nella morte di Clodio era una tesi rischiosa: era

a Bovilla. Asc. *Mil.* 34-35: *Q. Metellus Scipio... conquestus est de hac caede P. Clodi. Falsum esse dixit, quod Milo sic se defenderet, sed Clodium Aricinos decuriones alloquendi gratia abisse profectum cum sex ac xx servis; Milonem subito post horam (35) quartam, senatu misso, cum servis amplius ccc armatis obviam ei contendisse et supra Bovillas inopinantem in itinere aggressum. Ibi P. Clodium tribus vulneribus acceptis Bovillas perlatur; tabernam in quam perfugerat expugnatam a Milone, semianimem Clodium extracturum... in via Appia occusum esse anulumque eius in morienti extracturum. Deinde Milonem, cum sciret in Albano parvolum filium Clodi esse, venisse ad villam et, cum puer ante substractus esset, ex servo Halicore quaestionem ita habuisse ut eum articulatim consecaret; vilicum et duos praeterea servos ingulasse.*

²⁵⁴ Si ricordi, infatti, che con la legge di Pompeo era stata modificata la scansione in fasi del processo: i primi tre giorni di processo i giudici avrebbero ascoltato le testimonianze, il quarto giorno sarebbero state formate le sfere per il sorteggio della giuria, il quinto vi sarebbe stato prima il discorso dell'accusa e poi quello della difesa; sul punto si veda sopra, Capitolo I.

²⁵⁵ Asc. *Mil.* 41.

²⁵⁶ Come aveva fatto, invece, nell'orazione *pro Tullio*, nella quale possiamo individuare le precise argomentazioni usate dall'avvocato Quinzio grazie alle puntuali risposte di Cicerone (cfr. P. LAMBRINI, *Il dolo*, cit., 85).

informazione nota che Milone avesse dato preciso ordine ai suoi schiavi di trascinare Clodio fuori dalla taverna in cui si era rifugiato e ucciderlo²⁵⁷. Chi fosse stato a conoscenza di questo elemento della storia difficilmente avrebbe creduto alla tesi che Milone si fosse solamente difeso da un'aggressione ingiusta. In apertura di questo capitolo si è spiegato come, pur non essendo la legittima difesa prevista esplicitamente dall'ordinamento, non vi è ragione di dubitare che il principio per cui la difesa da un'aggressione ingiusta fosse concessa dallo stesso ordinamento fosse incontestabile nel diritto romano del periodo tardo repubblicano. Tra i requisiti riportati dal Falchi, infatti, vi è anche l'ingiustizia dell'offesa, sicuramente presente nel caso di un'aggressione lungo la strada.

Nonostante Cicerone avesse cercato di glissare su questo aspetto, affermando anzi in *Mil.* 29 che gli schiavi avevano ucciso Clodio lungo la strada, avendo agito senza un ordine diretto da parte di Milone (*Mil.* 29: *nec imperante nec sciente nec praesente domino*), l'oratore era consapevole che la mente dei giudici non si sarebbe lasciata distogliere dalla convinzione che comunque una colpa di Milone vi fosse, in quanto questi non si era accontentato di avere salva la vita, ma aveva deciso di porre fine a quella dell'avversario ferito.

Sul punto si possono fare delle ulteriori ipotesi. Consapevole delle informazioni che, inevitabilmente, erano state rese note a partire dal 18 gennaio, compresa quella relativa all'ordine dato agli schiavi da Milone, Cicerone poteva aver cercato di utilizzare queste informazioni a suo parziale vantaggio. Accogliendo la tesi che vi fosse stato un agguato, l'oratore ebbe modo di giustificare la reazione di Milone di ordinare la morte di Clodio, dopo aver affermato in *Mil.* 10 che la legge ammetteva che chi tendeva insidie potesse essere ucciso *iure*²⁵⁸. Se si fosse trattato di un incontro casuale, l'ordine di Milone di uccidere Clodio sarebbe potuto apparire sproporzionato rispetto all'offesa provocata dall'aggressione, ma dimostrando che quest'ultimo aveva volontariamente organizzato l'attentato si dava una giustificazione ulteriore al comportamento di Milone. Cicerone, pieno di acrimonia sviluppata nei confronti di colui che aveva causato il suo esilio nel corso degli anni, lo descrisse nell'orazione come una *nefaria belua*, pronta a sovvertire lo Stato, ma, nonostante

²⁵⁷ Asc. *Mil.* 32: *Milo ut cognovit vulneratum Clodium, cum sibi periculosus illud etiam vivo eo futurum intellegeret, occiso autem magnum solacium esset habiturus, etiam su subeunda esset poena, exturbari taberna iussit. Fuit antesignanus servorum eius M. Sanfeius. Atque its Clodius latens extractus est multisque vulveribus confectus.*

²⁵⁸ Cic. *Mil.* 10: *Insidiatori vero et latroni quae potest inferri iniusta nex? Quid comitatus nostri, quid gladii volunt? Quos habere certe non liceret, si uti illis nullo pacto liceret. Est igitur haec, iudices, non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa adriouimus, hausimus, expressimus, ad quam non docti sed facti, non insituti sed imbuti sumus, ut, si vita nostra in aliquas insiduas, si in vim et in tela auto latronum aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendae salutis.*

questa fosse un'esagerazione, la giuria e il pubblico erano consapevoli delle tendenze violente della vittima: era ipotizzabile che Clodio avesse organizzato un attentato nei confronti di un avversario politico.

La scelta di Cicerone, che potrebbe ad una prima lettura apparire azzardata, si rivela comprensibile se si considera il fatto che non vi era una disposizione legislativa che disciplinasse la legittima difesa, pertanto, la dimostrazione dell'innocenza non doveva necessariamente avere determinati requisiti. Lo scopo principale dell'oratore era convincere la giuria ad assolvere il suo cliente e, come già accennato in precedenza, nei processi penali erano presi in considerazione una serie di fattori – ad esempio la moralità dell'imputato, della vittima, degli stessi patroni dell'imputato – che esulavano dagli argomenti strettamente giuridici: Cicerone dipinse Clodio come uno spietato, ma sfortunato, attentatore, che per di fronte all'audacia di Milone, per giustificare la condotta di Milone.

Ci si potrebbe spingere oltre e sostenere che le circostanze della morte di Clodio celate da Cicerone, cioè il fatto che Milone avesse ordinato ai suoi uomini di ucciderlo e che questi avessero assaltato la taverna dove egli si era rifugiato, siano state celate per un ulteriore motivo: pur non essendo presente, nella definizione di Falchi, il requisito della proporzionalità tra offesa e difesa, si può sostenere che la manifesta mancanza di proporzionalità tra l'offesa e la difesa non avrebbe consentito l'applicazione della scriminante della legittima difesa anche in un ordinamento come quello romano.

6. Il 'locus' dell'attentato.

L'ultimo argomento trattato da Cicerone che depone a favore di Milone e a sfavore di Clodio è il luogo. Lo schema che caratterizza la trattazione dell'intero argomento della legittima difesa si ripete: Cicerone dimostrò non solo che il luogo era congeniale a Clodio, ma anche che era sfavorevole a Milone, il quale non avrebbe organizzato un attentato vicino alla villa di Clodio.

In *Mil.* 53, per sottolineare l'importanza dell'argomento della scelta del luogo, Cicerone lo definisce addirittura *id quod caput est*. Vengono ripresi diversi argomenti²⁵⁹ già trattati nella *narratio*: in *Mil.* 29 l'oratore aveva dichiarato che Milone era arrivato davanti al fondo di

²⁵⁹ Per T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 244, Cicerone intendeva dare l'impressione di approfondire gli argomenti già introdotti nella *narratio*, ma, in realtà, si limitò a ripetere quanto aveva già detto.

Clodio ed era stato aggredito dagli uomini di Clodio dall'alto, costoro avevano ucciso il cocchiere e poi si erano avventati sulla carrozza e sulla retroguardia di Milone. In *Mil.* 53 venne ripresa esattamente la stessa ricostruzione:

Cic. *Mil.* 53: *Ante fundum Clodi, insanas ille substructiones facile hominum mille uersabatur ualentium, edito aduersari atque excelso loco superiorem se fore putarat Milo.*

Per Cicerone la scelta del luogo era una prova decisiva, in *Mil.* 54 infatti chiese ai giudici se, vedendo dipinti questi fatti invece che raccontati, avrebbero avuto dubbi su chi aveva teso l'agguato a chi. L'importanza del *locus* della morte di Clodio viene decisamente ridimensionata ai nostri occhi grazie alla lettura del *Commento* di Asconio: come il tempo, era stato un luogo del tutto casuale dove i due e i loro cortei si erano incrociati.

Cicerone proseguì osservando che non solo il luogo, ma anche le modalità di viaggio deponevano a favore di Milone. Infatti egli viaggiava in carrozza con la moglie – che era già stata citata in precedenza nella *narratio*, *Mil.* 28²⁶⁰, nel tentativo di suscitare la comprensione dei giudici per Milone che attendeva che la moglie si preparasse per partire – ed era vestito da viaggio: nessuno avrebbe organizzato un agguato viaggiando in carrozza accompagnato dalla consorte. I dettagli della narrazione inseriti da Cicerone per dimostrare la mancanza di premeditazione di Milone si spiegano facilmente se si riflette sulle parole di Asconio che descrivono l'evento come una casualità.

In questo punto si trova un'altra incongruenza tra la versione dei fatti di Cicerone e quella di Asconio: dalle parole di Cicerone si evince che Milone aveva con sé un corteo di schiavi musicanti e di ancelle²⁶¹, mentre Asconio riferisce che era alla guida di un corteo di schiavi che comprendevano alcuni gladiatori, tra cui i famosi Eudamo e Birria²⁶², di cui si è

²⁶⁰ Cic. *Mil.* 28: *Milo autem cum in senatu fuisset eo die quoad senatus est dimissus, domum venit, calceos et vestimenta mutavit, paulisper, dum se uxor, ut fit, comparat, commoratus est, dein profectus id temporis cum iam Clodius, si quidem eo die Romam venturus erat, redire potuisset.*

²⁶¹ Asc. *Mil.* 35 riferisce che durante una *contio* tenuta dal candidato al consolato Metello Scipione, questi aveva detto che Milone aveva organizzato l'attentato contro Clodio e aveva con sé un corteo di ben trecento schiavi. Non possiamo prestare fede assoluta né alle parole di Cicerone né a quelle di Metello Scipione: se da un lato era improbabile che Milone fosse così sprovvisto da viaggiare accompagnato solo da musicanti e ancelle – e infatti Asconio in 32C parla della presenza di gladiatori nel corteo – allo stesso modo è improbabile che fosse seguito da trecento uomini armati. Come rilevato da B. SANTALUCIA, *Asconio*, cit., 38, nt. 196, infatti, se gli uomini fossero stati così tanti sarebbe strato strano che al ritorno a Roma Milone ne avesse manomessi solo 12.

²⁶² Asc. *Mil.* 31-32.

già detto sopra. La descrizione di Cicerone del corteo di Milone è funzionale alla dimostrazione che egli fosse impreparato ad un attacco, per questo, l'oratore glissò sulla presenza di gladiatori nel ruolo di guardie del corpo. Per quanto riguarda Clodio, le descrizioni di Cicerone ad Asconio combaciano: egli stava viaggiando speditamente, a cavallo, accompagnato da tre compagni e circa una trentina di schiavi. Cicerone però si stupì del fatto che Clodio, di solito seguito da un corteo di gente poco raccomandabile, stavolta fosse accompagnato solo da uomini che sembravano selezionati appositamente per combattere. È evidente che Cicerone stava di nuovo mistificando la realtà per presentare Clodio come un attentatore e un criminale, se il secondo attributo poteva essere condiviso da un gran numero di persone, il primo viene categoricamente escluso da Asconio. Non solo, ricordare che Clodio di solito viaggiava accompagnato da uomini e donne dediti alla prostituzione rimarca la sua condotta di vita scellerata, contribuendo a creare nella mente dei giudici l'immagine di uomo dissoluto e dedito ai vizi.

Cic. Mil. 55: ... cur igitur victus est? quia non semper viator a latrone, non numquam etiam latro a viatore occiditur, quia, quamquam paratus in imparatos Clodius, ipse Clodius tamen mulier inciderat in viros.

Giunti a questo punto, Cicerone spiegò la ragione per cui, pur avendo progettato l'agguato nei minimi dettagli, al termine dello scontro fosse stato Clodio a perdere la vita. Questa ricostruzione stride sia con quanto aveva detto in precedenza sia con la logica. Vi sono due fattori da considerare: Cicerone riferì che Milone, da uomo accorto qual era, sapeva di essere nelle mire di Clodio e per questo motivo non si muoveva mai sfornito di protezione e di guardie²⁶³. Questo elemento corrisponde a realtà, come sappiamo grazie ad Asconio 32C, ma è in contrasto con quanto raccontato appena prima in *Mil. 55*, in cui Cicerone aveva ritratto Milone come un uomo in viaggio accompagnato dalla moglie, da ancelle e musicanti. Il secondo elemento riguarda Clodio, questi infatti viene descritto come un condottiero pieno di cibo e di vino, assonnato, tanto sbadato da dimenticarsi delle retrovie del corteo di Milone, le quali pensando che il padrone al capo del corteo fosse morto, lo raggiungono e lo uccidono. Le descrizioni di Clodio e di Milone fatte nel corso dell'orazione non coincidono

²⁶³ *Cic. Mil. 56: ... semper ille et quanti, interesset P. Clodi se interire et quanto illi odio esset e quantum ille audere cogitabat. Quam ob rem uivam suam, quam maximis premissis propositis paene addictam sciebat, numquam in periculum sine preasidio et sine custodia proiciebat.*

tra di loro. In *Mil.* 56, forse, Cicerone scelse di continuare a caratterizzare i personaggi come aveva fatto fino a quel momento, creando la dicotomia tra Clodio – dedito ai vizi sin dalla gioventù, abituato alla dissolutezza – e Milone – l'eroe le cui virtù spiccano nonostante le difficoltà in cui incorre – piuttosto di badare alla coerenza logica del suo racconto.

Cic. *Mil.* 56: *Adde casus, adde incertos exitus pugnarum Martemque commune, qui saepe spoliantem iam et exultantem evertit et percudit ab abiecto; adde inscitiam pransi, poti, oscitantis dicusi qui, cum a tergo hostem interclusum reliquisset, nihil de eius extremis comitibus cogitavit, in quos incensos ira vitamque domini desperantis cum incidisset, haesit in eis poenis quas o beo servi fideles pro domini vita expetiverunt.*

La morte di Clodio viene trattata come un argomento di scarsa importanza, Cicerone riferisce solamente che gli schiavi di Milone, credendo che il padrone fosse morto, lo avevano ucciso. Nella ricostruzione di Cicerone manca tuttavia una parte essenziale della storia: prima di essere ucciso Clodio era stato ferito ad una spalla da Birria, uno dei gladiatori di Milone; e i suoi uomini lo avevano portato in una taverna per prestargli soccorso. In quel momento a Milone non erano rimaste molte chances: lasciare il nemico in vita e affrontare un processo *de vi* una volta tornato a Roma, perdendo ogni possibilità di correre per il consolato, oppure approfittare della situazione che si era creata e liberarsi di un pericoloso avversario per sempre. La seconda ragione prevalse: ordinò quindi ai suoi uomini di trarre Clodio fuori dalla taverna e ucciderlo. Cicerone omise questa parte del resoconto perché non era in grado di fornire una spiegazione che fosse coerente con il resto della sua ricostruzione.

7. La figura di Pompeo nella 'pro Milone'.

L'ultima parte della prima *argumentatio*, *Mil.* 67-71, è dedicata alla figura di Pompeo. In questa *pars orationis*, il tono mantenuto da Cicerone nei confronti di Pompeo era elogiativo: l'oratore era consapevole che le difficoltà del caso di Milone e le circostanze eccezionali del processo rendevano essenziale persuadere i giudici dell'appoggio di Pompeo nei confronti di Milone. Questo appoggio purtroppo, in concreto, mancava, infatti dal ritorno di Milone a Roma Pompeo aveva mantenuto un atteggiamento di distacco nei suoi confronti, rifiutandosi di riceverlo nella sua abitazione e mostrandosi 'spaventato' da lui. Il timore di Pompeo era fomentato dai seguaci di Clodio: Asconio riporta che in una *contio* il tribuno Quinto Pompeo

Rufo aveva accusato Milone di aver intenzione di uccidere Pompeo; che lo stesso Pompeo Rufo, con Sallustio Crispo e Planco Borsa, avevano chiesto pubblicamente a Pompeo se fosse a conoscenza di una congiura organizzata da Milone per ucciderlo²⁶⁴. I risultati di questa operazione di terrore non si fecero attendere: durante una seduta del senato, che si svolgeva nell'abitazione di Pompeo per permettergli di partecipare – Pompeo, infatti, non aveva depresso l'*imperium*, pertanto non poteva entrare in città²⁶⁵ – solo Milone venne perquisito prima che gli fosse permesso di entrare²⁶⁶. Cicerone, naturalmente, omise queste informazioni e anzi cercò di dimostrare che Pompeo era uno dei più accaniti sostenitori di Milone.

L'oratore però colse anche l'occasione di dipingere Milone come una figura nobile: se Pompeo, il senato e tutto il popolo romano fossero stati concordi nel condannare Milone, questi avrebbe accettato di buon grado di lasciare la città, accontentandosi di sapere di averla salvata dal pericolo rappresentato da Clodio. Pur cercando di portare il favore del pubblico verso la sua parte, Cicerone non si sottrasse da una considerazione sulla grande forza d'animo di Milone, pronto al sacrificio.

Cic. Mil. 70: cum senatus ei commiserit ut videret ne quid res publica detrimenti caperet, quo uno versiculo satis armati semper consules fuerunt etiam nullis armis datis, hunc exercitu, hunc dilectu dato, iudicium exspectatorum fuisse eum eius consiliis vindicandis qui vi iudicia ipse tolleret?

Riprendendo un argomento già trattato nelle confutazioni preliminari, Cicerone interpretò il comportamento che Pompeo aveva tenuto dopo il *senatus consultum ultimum* come un tacito assenso alle azioni di Milone. Se, infatti, egli avesse ritenuto Milone colpevole, non avrebbe istituito un processo così rigoroso ma, avendo ricevuto il compito di tutelare la

²⁶⁴ Asc. Mil. 50-51: ... *Q. Pompeius Rufus tribunus plebis, qui fuerat familiarissimus omnium P. Clodio et sectam illam sequi se palam profitebatur, dixerat in contione paucis post diebus quam Clodius erat occisus: Milo dedit quem in curia cremaretis: dabit quem in Capitolio sepeliatis. In eadem contione idem dixerat – habuit enim eam a. d. viii Kal. Febr. – cum Milo pridie, id est viii Kal. Febr., venire ad Pompeium in hortos eius voluisset, Pompeium ei per hominem propinquum misisse nuntium ne ad se veniret. Prius etiam quam Pompeius ter consul crearetur, tres tribuni, Q. Pompeius Rufus, C. Sallustius Crispus, T. Munatius Plancus, cum quotidianis contionibus suis magnam invidiam Miloni propter occisum Clodium excitarent, producerant ad populum Cn. Pompeium et ab eo quaesierant num ad eum delatum esset illius quoque rei iudicium, suae vitae insidiari Milonem.*

²⁶⁵ Dopo aver arruolato le truppe in tutta Italia, infatti, Pompeo era rientrato a Roma ma non poteva oltrepassare il *pomerium*: si era pertanto stabilito nella sua abitazione al di fuori (Cass. Dio 40.50.2), dove si tenne la seduta del senato.

²⁶⁶ Asc. Mil. 52: ... *Item cum senatus in porticu Pompeii haberetur ut Pompeius posset interesse, unum eum excuti prius quam in senatum intraeret iusserat. Hai sunt suspiciones quas se dicit pertimescere.*

Repubblica, avrebbe trovato il modo di eliminarlo in quanto cittadino sedizioso. Stabilendo un processo basato sulla *quaestio iuris*, e non sulla *questio facti*, Pompeo aveva già deciso di assolvere Milone.

8. *La scelta della linea difensiva e il ripensamento successivo.*

In precedenza, trattando dell'argomento della legittima difesa, si è cercato di dare una parziale spiegazione della scelta di Cicerone di continuare sulla linea stabilita dell'accusa e cercare di dimostrare che era stato Clodio a tendere l'agguato, invece di basarsi sulla legittima difesa in sé e per sé.

In merito alla scelta della legittima difesa quale argomento principale dell'orazione, Asconio riferisce un aspetto interessante:

Asc. Mil. 41: Respondit his unus M. Cicero: et cum quibusdam placuisset ita defendi crimen, interfici Clodium pro re publica fuisse – quam formam M. Brutus secutus est in ea oratione quam pro Milone composuit et edidit quasi egisset – Ciceroni id non placuit ut, quisquis bono publico damnari, idem etiam occidi indemnatus posset.

Anche se era stato proposto l'argomento della difesa dello Stato da Marco Bruto, Cicerone aveva deciso di non inserirlo nella sua orazione perché avrebbe dato credito all'idea che si potesse uccidere senza processo un cittadino che rappresentava un pericolo per lo Stato. Anche se Milone aveva ucciso un cittadino pericoloso, era diventato lui stesso un pericolo per la Repubblica, quindi utilizzare questa linea di difesa non sarebbe stata la scelta migliore come avvocato. In questo senso bisogna distinguere il Cicerone avvocato dal Cicerone uomo politico: il Cicerone avvocato sapeva che il suo obiettivo era l'assoluzione del suo cliente, quindi sia la scelta della strategia difensiva sia la modalità con cui la strategia difensiva veniva portata avanti dovevano puntare verso l'assoluzione e non verso proclamazioni di principio. Il Cicerone politico è invece un uomo che portava avanti le proprie idee, e sappiamo non essere stato contrario all'uso della violenza se impiegata per gli scopi giusti, quali, ad esempio, la salvezza della Repubblica. Cicerone riteneva Clodio un

nemico personale e un nemico della repubblica²⁶⁷ quindi non c'è dubbio che considerasse la sua morte un bene per la repubblica ma, come avvocato, mise da parte le proprie idee personali e perorò la causa del proprio cliente.

Il tempo diede a Cicerone una seconda occasione per esprimere i suoi pensieri sulla vicenda: la stesura dell'orazione in vista della pubblicazione. La versione della *pro Milone* sopravvissuta fino ai nostri giorni, infatti, non contiene solo la linea della legittima difesa ma anche quella della difesa dello Stato, che fa perno sulla presentazione di Milone come un eroe che aveva salvato la Repubblica.

Le orazioni pervenute fino a noi sono utili nella misura in cui ci aiutano a comprendere come si svolgessero i processi nella Roma repubblicana. Questo non significa, però, che si possa sempre fare affidamento sulle informazioni ivi contenute e prenderle acriticamente come vere. Leggendo la *pro Milone* nella versione pubblicata da Cicerone, si potrebbe credere che durante il processo egli avesse discusso entrambe le linee di difesa, ma è grazie ad Asconio che siamo consapevoli della divergenza tra l'orazione pronunciata nel corso del giudizio e quella pubblicata. Nella maggioranza dei casi, la carenza di fonti impedisce di capire quanto le orazioni pronunciate in tribunale fossero diverse da quelle pubblicate, la *pro Milone* è uno dei casi in cui la pluralità di fonti aiuta a ricostruire la realtà²⁶⁸.

Per comprendere la ragione che spinse Cicerone a trattare solo l'argomento della legittima difesa durante il processo e ad aggiungere la difesa dello stato in un momento successivo, una lettura illuminante dei fatti risulta essere quella di Stone²⁶⁹. L'autore, infatti, ritiene singolare che Cicerone non avesse scelto una linea difensiva di carattere politico quando aveva l'occasione di farlo: Milone era un rappresentante degli *optimates* e godeva del

²⁶⁷ Come era stato ai tempi del suo consolato Catilina, che infatti era stato condannato insieme ai suoi seguaci senza processo ma solo a seguito di un decreto del senato, sul punto si veda *infra*, Capitolo III.

²⁶⁸ Cfr. A.M. RIGGSBY, *Crime and Community in Ciceronian Rome*, Austin, 1999, 178 ss., A. MELCHIOR, *Twinned Fortunes*, cit., 283 e bibliografia ivi citata. La pubblicazione della *pro Milone* non è eccezionale solo perché abbiamo una fonte che conferma che fosse stata soggetta a rimaneggiamento, ma anche perché è il solo caso in cui Cicerone pubblica un'orazione che aveva fallito in giudizio. Per l'analisi delle orazioni pubblicate e non da parte di Cicerone, si veda A. MELCHIOR, *Twinned Fortunes*, cit., 282 s. Nella decade 80-70 a.C., Cicerone aveva pubblicato circa il 70% della sua produzione, in particolare per quanto riguardava le orazioni forensi, mentre tra il 59 a.C. e il 50 a.C. pubblica solo il 27% dei discorsi. Considerando queste percentuali, la pubblicazione di un discorso che aveva fallito in giudizio è ancora più eccezionale. Si può quindi concordare con Melchior quando sostiene che ci doveva essere una ragione ulteriore, diversa da quelle che avevano motivato l'oratore in precedenza, per la pubblicazione della *pro Milone*. Sulla pubblicazione – e non – delle orazioni di Cicerone si veda anche J.W. CRAWFORD, *M. Tullius Cicero: The Lost and Unpublished Orations*, Göttingen, 1984, 12 ss.

²⁶⁹ Cfr. A.M. STONE, *Pro Milone*, cit., 88 ss.

loro sostegno, e, come detto sopra, Cicerone riteneva Clodio un nemico pubblico. L'oratore aveva però scelto una difesa basata sui fatti, più debole di quella politica, in quanto la ricostruzione veritiera non poteva che essere sfavorevole a Milone. Per Stone Cicerone non sarebbe stato libero di scegliere la linea difensiva che preferiva a causa della decisione del senato di dichiarare l'uccisione di Clodio *contra rem publicam*; infatti, se l'atto era stato compiuto contro l'interesse della repubblica non si poteva vedere in Milone un eroe che aveva agito *pro re publica*. Come rilevato in precedenza, il senato aveva dichiarato tre eventi *contra rem publicam*: la strage della Via Appia, l'incendio della Curia e l'assedio alla casa dell'*interrex* Marco Lepido. La ragione della dichiarazione come atto *contra rem publicam* della strage della Via Appia va cercata negli eventi che si erano susseguiti dopo la morte di Clodio: a partire dal 18 gennaio, vi erano state diverse *contiones* tenute dai sostenitori di Clodio e da quelli di Milone, oltre che da Milone stesso, in cui si accusavano reciprocamente di aver organizzato un'*insidia* ai danni dell'altro. In questo periodo, anche Pompeo aveva espresso timori riguardo alla sua sicurezza, temendo di essere la prossima vittima di un attentato²⁷⁰.

Questo clima aveva pervaso Roma dal 18 gennaio fino al 27 del mese intercalare e aveva spinto il senato a prendere quella decisione. L'*insidia* aveva posto il suo marchio sulla questione: qualora si ritenesse che Clodio avesse organizzato l'attentato nei confronti di Milone, questi sarebbe risultato essere solo una vittima fortunata, qualora invece si ritenesse che egli fosse stato l'organizzatore, allora sarebbe stato un criminale senza scrupoli. Non vi era possibilità, pertanto, di dipingerlo come un campione della Repubblica.

Posto che vi sono delle differenze tra l'orazione pronunciata e quella pubblicata, bisogna comprendere cosa avesse spinto Cicerone a mutare la sua idea iniziale e ad accogliere il tema della difesa dello stato. La modifica dell'orazione a processo concluso non avrebbe avuto conseguenze pratiche, quindi bisogna individuare quale fosse il reale scopo dell'oratore quando revisionò l'orazione per la pubblicazione.

²⁷⁰ I fatti possono sommariamente essere riassunti come segue: Milone aveva cercato di avere un colloquio con Pompeo ma questi si era rifiutato di riceverlo, Asc. *Mil.* 35 e 51C; il 23 gennaio Pompeo Rufo – uno dei tribuni fedeli a Clodio - aveva tenuto una *contio* in cui aveva accusato Milone di progettare un attentato anche contro Pompeo; il 27 gennaio (approssimativamente, J.S. RUEBEL, *The Trial*, cit., 236) Marco Celio Rufo e Milone avevano tenuto una *contio* in cui avevano ribaltato l'accusa di attentato su Clodio; il 18 febbraio vi era stata una discussione in senato tra Celio Rufo e Metello Scipione, il candidato al consolato, in cui il secondo aveva accusato Milone di aver teso l'agguato a Clodio, aggiungendo una serie di dettagli truculenti sugli eventi di un mese prima, Asc. *Mil.* 34-35 e J.S. RUEBEL, *The Trial*, cit., 238.

Sappiamo che, nonostante gli sforzi di Cicerone, l'8 aprile del 52 a.C. Milone venne condannato e pochi giorni dopo partì per scontare l'esilio a Marsiglia. Non vi è certezza sulla data della pubblicazione della versione scritta ma sicuramente venne pubblicata nel periodo tra l'aprile del 52 e aprile del 51 a.C., quando in cui Cicerone partì per un viaggio per poi raggiungere la Cilicia per il proconsolato²⁷¹.

Stone affronta l'ipotesi che Asconio sia stato tratto in inganno e che, in realtà, l'argomento della difesa dello stato fosse già presente nella versione originale dell'orazione; ma vi sono degli elementi ulteriori che lo portano a ritenere che Asconio fosse nel giusto e che la seconda linea difensiva non fosse altro che un inserimento successivo: nel corso dell'orazione, Cicerone fa diversi riferimenti alla figura di Pompeo ma se, nella prima parte, loda il console unico, nella *tractatio extra causam* è critico, quasi irriverente, nei suoi confronti, e vi è ragione di dubitare che l'Arpinate avrebbe osato parlare così in una corte in cui era presente Pompeo e il suo esercito²⁷². La critica o ironia nei confronti del console unico viene individuata dall'autore in tre passaggi rilevanti.

Cic. Mil. 77: ... maxima laetitia populum Romanum, cunctam Italiam, nationes omnis adfecisse et dicat et sentiat? Non quae vetera illa populi Romani gaudia quanta fierint iudicare: multas tamen iam summorum imperatorum clarissimas victorias aetas nostra vidit, quarum nulla neque tam diuturnam laetitiam attulit nec tantam.

In *Mil. 77*, quando Cicerone si riferisce a Milone come al benefattore del popolo romano, dell'Italia e di tutte le nazioni, come uomo che ha portato più gioia a Roma di tutte le vittorie dei grandi generali, i '*summorum imperatorum*' a cui fa riferimento non possono che essere Pompeo o Cesare: in questo modo Cicerone sminuisce la grandezza delle loro imprese per esaltare l'impresa di Milone.

²⁷¹ A.M. STONE, *Pro Milone*, cit., 102 ss. ritiene che sia stata pubblicata poco dopo il processo a Plancio Borsa quindi nel gennaio del 51, come lui D.H. BERRY, *Pompey's legal Knowledge. Or Lack of It: Cic. 'Mil' 70 and the Date of 'Pro Milone'*, *Historia*, XLII, 1993, 504, mentre J.N. SETTLE, *The Trial*, cit., 273, nt. 15 sostiene che sia stata pubblicata più tardi, in primavera, giusto prima della partenza di Cicerone.

²⁷² Cfr. A.M. STONE, *Pro Milone*, cit., 96 ss.

Cic. *Mil.* 79: ... *potuisset aut quaestionem de morte P. Clodi ferre aut ipsum ab inferis excitare, utrum putatis potius facturum fuisse? Etiam si propter amicitiam vellet illum ab inferis evocare, propter rem publicam non fecisset.*

In *Mil.* 79, invece, Cicerone esorta i giudici a considerare la possibilità di assolvere Milone a patto che Clodio, però, fosse riportato in vita; ma sostiene che nemmeno Pompeo, che pure era buon amico di Clodio, lo avrebbe accettato. Cicerone dimostra così che nessun uomo che aveva a cuore la repubblica poteva pensare che la morte di Clodio fosse *contra rem publicam*.

Cic. *Mil.* 89: ... *hodie rem publicam nullam haberetis.*

Da ultimo, in *Mil.* 89, Cicerone sostiene che senza Milone Clodio sarebbe diventato pretore e avrebbe distrutto la Repubblica, questo perché nessuno avrebbe contrastato i suoi piani. Sostenere davanti a Pompeo, che era stato incaricato dal senato di salvare la Repubblica e aveva pertanto ricevuto dal senato una dimostrazione di fiducia nelle sue capacità, che, se Milone non avesse ucciso Clodio, quest'ultimo avrebbe avuto la possibilità di distruggere la Repubblica, suona particolarmente oltraggioso da parte dell'oratore.

Pompeo venne criticato, la sua autorità messa in dubbio, venne quasi ridicolizzato da *Mil.* 71 in poi, mentre prima nei suoi confronti erano state tessute soltanto lodi²⁷³: Cicerone lo aveva descritto come un amico di Milone e nemico di Clodio e quindi, nella polarizzazione tra 'buoni' e 'cattivi' che si è visto caratterizzare l'orazione, schiarato dalla parte dei buoni.

Come Stone, anche Melchior²⁷⁴ ritiene che la *tractatio extra causam* sia stata inserita in fase di redazione dell'orazione. Secondo l'autrice, Cicerone sperava che Milone venisse presto richiamato in patria, come era successo a lui solamente un anno dopo essere stato mandato in esilio. Melchior sostiene che la pubblicazione della versione revisionata della *pro Milone* dovesse contribuire alle altre iniziative che Cicerone stava portando avanti per far richiamare Milone dall'esilio.

²⁷³ *Mil.* 2; 19; 21.

²⁷⁴ Cfr. A. MELCHIOR, *Twinned Fortunes*, cit., 286.

Ultimo in ordine cronologico, Keeline conferma l'ipotesi dell'interpolazione, riportando le varie opinioni espresse dagli autori precedenti²⁷⁵.

Anche se la maggior parte degli autori concorda che la seconda linea difensiva sia stata inserita più tardi, ci sono alcuni studiosi che ritengono che anche l'originale contenesse due argomenti. Fotheringham, ad esempio, sostiene che l'ironia che maschera la critica nei confronti di Pompeo e che caratterizza la seconda parte dell'orazione si possa riscontrare grazie ad attenta lettura già a partire dall'*exordium*²⁷⁶. L'autrice riconosce che Asconio, nel suo commento, parla di due versioni della *pro Milone*: la prima, in cui era trattato solo l'argomento della legittima difesa, sarebbe stata quella pronunciata in processo e in quella sede trascritta, mentre la seconda, recante anche l'argomento della difesa dello stato, sarebbe stata redatta da Cicerone²⁷⁷ ed era quella che egli stava commentando. Nonostante questo, Fotheringham sostiene che la versione giunta fino a noi sia quella che venne trascritta al processo, basandosi sulla lettura di Quintiliano: questi avrebbe potuto avere accesso alla versione trascritta ma non ne parla, anzi analizza la *pro Milone* quale modello di come un'orazione dovrebbe essere pronunciata in giudizio²⁷⁸. In un altro contributo sulla *pro Milone*, l'autrice rende compatibili i due argomenti dando per scontato che il discorso di Cicerone in giudizio avesse trattato entrambi²⁷⁹.

Settle²⁸⁰, nonostante vada oltre rispetto alle aspre parole di Plutarco e Dione Cassio, interpretandole a favore di Cicerone, afferma che non vi siano prove che il discorso al

²⁷⁵ Sul punto si veda T.J. KEELINE, *Cicero*, cit., 42 ss. L'opinione in merito alla revisione viene sostenuta anche da altri autori: J.M. MAY, *Cicero*, cit., 130 e ID., *The 'Ethica Digressio'*, cit., 240 ss.; A. CASAMENTO, *Strategie retoriche*, cit., 149.

²⁷⁶ L. FOTHERINGHAM, *Cicero's Fear*, cit., 80 ss., individua alcuni elogi a Pompeo che potrebbero nascondere una critica: l'enfasi sulla novità della procedura, il riferimento alla *sapientia* e *iustitia* di Pompeo che però era stato un uomo di azione più che un cultore del diritto, tanto che Celio lo aveva accusato di dare vita ad un *privilegium* nei confronti di Milone con la sua legge. Anche D.H. BERRY, *Pompey*, cit., 503, sottolinea la mancanza di competenza di Pompeo sulle questioni legali e costituzionali.

²⁷⁷ Asc. *Mil.* 42.

²⁷⁸ Cfr. L. FOTHERINGHAM, *Persuasive language*, cit., 1-2.

²⁷⁹ Cfr. L. FOTHERINGHAM, *Having your cake and eating it: how Cicero combines arguments*, in *Logos rational argument in classical rhetoric. Bulletin of the Institute of Classical Studies*, XCVI, 2007, 69 ss.

²⁸⁰ J.N. SETTLE, *The Trial*, cit., 272. I due autori greci sono particolarmente critici nei confronti di Cicerone, ma Settle legge le informazioni dai loro testi insieme ad altre fonti: Plutarco aveva paragonato la *pro Milone* alla *pro Murena* per criticare Cicerone, ma Settle sostiene che la *pro Murena* fosse stata apprezzata; Dione Cassio invece dice che al processo contro Plancio Borsa Cicerone non fece una figura migliore di quella del processo contro Milone, ma Settle ribatte che Cicerone come solo avvocato riuscì ad ottenere la condanna dell'ex tribuno. Le critiche degli autori greci sarebbero prive di fondamento e da ciò Settle trae un'opinione positiva dell'orazione.

processo non fosse contenutisticamente diverso da quello redatto successivamente: in realtà, però, le prove ci sono, ed è proprio Asconio che tramanda che Cicerone impiegò il suo discorso interamente per parlare della legittima difesa. In forza di questa testimonianza non si può sostenere che la differenza fosse solo stilistica²⁸¹. La medesima conclusione a cui giunge Settle viene però ribadita anche da Kennedy²⁸², che come Settle sostiene che non ci siano prove per dimostrare la differenza tra le due orazioni.

Per Wisse la seconda *argumentatio* dovrebbe contribuire a portare l'ascoltatore fino alla *peroratio*, suscitando emozioni nei giudici, e se viene interpretata correttamente come una *digressio* rientra anche nella struttura classica delle orazioni, che secondo l'autore viene seguita pedissequamente nella *pro Milone*²⁸³, quindi non vi è ragione per pensare che non fosse presente già nel discorso reso durante il processo.

Una posizione 'di mezzo' è assunta invece da Varvaro, che considera le tesi che sostengono che la *tractatio extra causam* sia un innesto successivo al processo ma da una lettura unitaria dell'orazione, per cui ritiene che nella mente di Cicerone fosse stata progettata con due argomenti, ma poi la situazione al processo lo avesse condotto a trattarne solo uno²⁸⁴.

È indubbio che la prima lettura della *pro Milone* possa suscitare delle domande. Nel tentativo di far assolvere Milone, Cicerone trattò due argomenti nettamente diversi tra di loro e difficilmente compatibili: il primo, la legittima difesa, presuppone uno stato passivo, di un uomo soggetto ad un'aggressione; il secondo, la difesa dello stato, presuppone invece uno stato attivo, la presa di coscienza che il nemico personale è anche un pericolo per la Repubblica e, in quanto tale, deve essere eliminato.

²⁸¹ Per quanto, come sostiene A.M. RIGGSBY, *Crime*, cit., 179, le orazioni pubblicate venivano sicuramente sottoposte ad un'operazione di «stylistic tinkering», rimaneggiamento stilistico, rispetto a quelle rese oralmente.

²⁸² Cfr. G. KENNEDY, *The Art*, cit., 233.

²⁸³ Cfr. J. WISSE, *The riddle*, cit., 65-66.

²⁸⁴ Cfr. M. VARVARO, *Legittima difesa*, cit., 239.

CAPITOLO TERZO

LA DIFESA DELLO STATO SECONDO CICERONE NELLA *PRO MILONE* E NELL'ORDINAMENTO ROMANO

SOMMARIO: 1. Cicerone e la giustificazione dell'uso della violenza. – 2. La difesa dello Stato nella *pro Milone* e nell'ordinamento romano: il *senatus consultum ultimum*. – 3. I dubbi sulla costituzionalità del *senatus consultum ultimum*. – 4. Il *senatus consultum ultimum* come atto di natura politica e il pensiero di Cicerone.

1. Cicerone e la giustificazione dell'uso della violenza.

Cicerone, nonostante avesse dichiarato in apertura dell'orazione che il suo solo scopo era quello di dimostrare che Clodio avesse teso l'agguato a Milone e che non avrebbe trattato i meriti di Milone e i vantaggi che la Repubblica aveva ricevuto grazie a lui²⁸⁵, non concluse l'orazione²⁸⁶ dopo aver terminato di trattare l'argomento della legittima difesa: dopo di questo si trova, infatti, un secondo *argumentum*, quello della difesa dello Stato. Questo tema occupa i paragrafi da *Mil.* 72 a *Mil.* 91, una *pars orationis* che viene definita dallo stesso oratore *tractatio extra causam*²⁸⁷.

Come già accennato in precedenza, l'Arpinate aveva sviluppato, nel corso della sua carriera, una visione 'opportunistica' dell'uso della violenza, per cui egli la rifiutava in teoria, ma la accettava nella pratica quando essa era funzionale a difendere la 'sua' idea di Repubblica. Prima di discutere dell'argomento della difesa dello Stato, conviene approfondire queste idee di Cicerone.

L'uso della violenza a scopo 'istituzionale' nel periodo repubblicano è un argomento studiato a fondo da Lintott²⁸⁸, il quale, tra i vari aspetti, ha trattato quello della moralità

²⁸⁵ Cic. *Mil.* 6: *Quamquam in hac causa indices, T. Anni tribunatu rebusque omnibus pro salute rei publicae gestis ad huius criminis defensionem non abutemur... nec deprecaturi sumus ut crimen hoc nobis propter multa praeclara in rem publicam merita condonetis, nec postulaturi ut, quia mors P. Clodi salus vostra fuerit, idcirco eam virtuti Milonis potius quam populi Romani felicitati adsignetis.*

²⁸⁶ Nel rispetto della struttura classica delle orazioni, che prevedeva *exordium*, *narratio*, *argumentatio*, *peroratio*. In J. WISSE, *The riddle*, cit., 41-2, l'autore rileva come venisse spesso suggerito l'inserimento di una *digressio* prima della *peroratio* dell'orazione, ad esempio già in Ermagora. Si veda anche G. KENNEDY, *The Art*, cit., 116. La definizione di Cicerone di questa sezione come *extra causam* ricorda le parole dello stesso oratore in *De Inventione* 1.27: *digressio aliqua extra causam*.

²⁸⁷ Cic. *Mil.* 92: *Sed iam satis multa de causa, extra causam etiam nemis fortasse multa.*

²⁸⁸ L'argomento è trattato in modo esaustivo in A.W. LINTOTT, *Violence*, cit., 52 ss.

dell'uso della violenza: per l'uomo romano, essa era un rimedio necessario quando si trattava di tutelare la *dignitas*. L'ambiguità delle valutazioni sulla violenza, e soprattutto sull'omicidio, non caratterizzava solo l'Arpinate ma tutto il popolo romano, che in certe situazioni riconosceva che fosse necessario uccidere dei cittadini per la salvezza della Repubblica mentre, in altre, si schierava apertamente contro questo principio²⁸⁹.

Lintott analizza l'evoluzione del pensiero ciceroniano sulla violenza, ma sono Clark e Ruebel, in un contributo²⁹⁰ di qualche anno più tardo, a spiegare come Cicerone – influenzato dalla filosofia stoica – giunga alle conclusioni espresse nella *pro Milone*.

Cicerone disprezza, in teoria, l'uso della violenza. Nel *De legibus*²⁹¹ infatti si può leggere:

Cic. *Leg.* 42: *Vis abesto. Nihil est enim... tam contrariam iuri ac legibus, nihil minus civile et inhumanius, quam composita et constituta re publica quicquam agi per vim.*

Nell'orazione *pro Sestio*, però, l'atteggiamento è incongruente con quanto riportato sopra. Quando, nel 56 a.C., l'ex tribuno Publio Sestio, uno dei sostenitori del ritorno di Cicerone in patria, era stato accusato da Clodio *de vi* per aver organizzato delle bande armate, l'oratore aveva assunto la sua difesa e Sestio era stato assolto. Nella *pro Sestio* l'oratore non si concentrò sulla dimostrazione dell'innocenza di Sestio – il quale era, chiaramente, colpevole – ma si impegnò nella dimostrazione di quale fosse l'intenzione di Sestio: agire *pro re publica*.

In *Sest.* 91-92, Cicerone descrive la nascita delle istituzioni degli uomini per spiegare la relazione esistente tra diritto e uso della forza.

Cic. *Sest.* 92: *Atque inter hanc vitam perpolitam humanitate et illam immnaem nihil tamen interest quam ius atque vis. Horum utro uti nolumus, altero est utendum. Vim volumus extinguere, ius valeat necesse est, id est iudicia, quibus omne ius continetur. Iudicia displicent aut nulla sunt: vis dominetur necesse est. Hoc vident omnes, Milo et vidit et fecit ut ius experiretur, vim depelleret.*

²⁸⁹ Cfr. J.E. GAUGHAN, *Murder*, cit., 109 ss. Come verrà approfondito in seguito, vi erano delle leggi che tutelavano i cittadini romani dall'esercizio arbitrario del potere da parte dei magistrati, ma le garanzie previste da queste leggi furono spesso disattese dai magistrati e dal senato.

²⁹⁰ Cfr. M.E. CLARK - J.S. RUEBEL, *Philosophy*, cit., 57 ss.

²⁹¹ Opera, scritta come il *De Oratore* sotto forma di dialogo, databile sempre nel 52 a.C.

Nel paragrafo appena riportato, Cicerone tratta delle azioni di Milone nel 57 a.C. e della necessità di ricorrere alla forza quando serve. Infatti, in una Repubblica ordinata si potrà dare applicazione concreta alle norme di diritto nei tribunali, mentre se i tribunali falliscono la violenza 'la farà da padrone'. Per questo Milone, dopo aver tentato invano di fermare i nemici con gli strumenti legali, non aveva avuto altra scelta che organizzare a sua volta delle bande armate, come, a sua volta, aveva fatto Sestio. Questo tema affrontato nella *pro Sestio* tornò nella *pro Milone*, dove l'oratore fece più volte riferimento al fatto che Milone avesse cercato di portare Clodio in giudizio²⁹², ma che quest'ultimo non fosse mai stato condannato.

Riassumendo il pensiero ciceroniano, farsi giustizia da sé ricorrendo alla violenza era considerato sbagliato, ma qualora lo si fosse fatto per un bene superiore, quando il diritto non poteva trovare applicazione, allora avrebbe rappresentato un uso corretto della forza.

Cicerone è influenzato da due correnti di pensiero: la tradizione del tirannicidio in Roma e la filosofia greca. È risaputo che, dalla cacciata dell'ultimo re, a Roma era disprezzata l'idea di un monarca che detenesse nelle proprie mani tutto il potere²⁹³ e nel corso del tempo erano stati sventati diversi tentativi di ripristinare il *regnum*²⁹⁴ o instaurare una tirannide. Dalle parole di Cicerone comprendiamo che l'Arpinate riteneva che il porsi fuori dalla legalità di alcuni soggetti desse il potere – quasi il dovere – ai cittadini, magistrati e non, di eliminarli in quanto pericolosi per la tenuta dello Stato. Questa giustificazione, però, non si poteva applicare a tutti i casi che Cicerone usò come esempi nel corso della sua carriera; bisogna pertanto chiedersi se nei casi richiamati dall'Arpinate si trattasse di reali tentativi di sovversione dell'ordine costituzionale oppure se non fosse solamente più utile, per il senato, classificarli come tali, al fine di poter adottare dei provvedimenti estremamente severi. Nella sua opera sull'uso della violenza in Roma repubblicana, Lintott riporta alcuni esempi tratti dal *De republica* (2.49), vale a dire le uccisioni di Spurio Melio, Marco Manlio e Spurio Cassio:

²⁹² *Mil.* 35, 38, 40. Questi eventi risalgono al 57 a.C.

²⁹³ È interessante notare che, per questo motivo, uno dei principi essenziali delle magistrature romane era quello della collegialità. Tutte le cariche magistratuali, infatti, erano ricoperte contemporaneamente da almeno due colleghi (ad esempio, i due consoli) in modo tale che nessuno potesse accumulare potere a scapito degli altri e dell'interesse della repubblica. Vi era un'unica carica, che si trovava al di fuori del *cursus honorum*, che veniva retta da una persona sola, ed è la dittatura: il dittatore però, almeno alle origini – prima della riforma sillana quindi – restava in carica per massimo sei mesi ed era scelto dai consoli.

²⁹⁴ Per *regnum* non deve intendersi strettamente la restaurazione della monarchia. Una definizione calzante si trova in C. WIRSZUBSKI, *Libertas as a political idea at Rome during the late Republic and the early Principate*, Cambridge, 1950, 64: «The odious term regnum signifies a power, or a position, which even if formally legal, is incompatible with the spirit of the republican constitution but not necessarily monarchy».

in questi casi era stata usata la violenza non contro persone che avevano raggiunto il potere assoluto, ma che erano solo sospettate di aspirare alla tirannide. L'uso della forza giustificata dall'ordinamento, quindi, si applicava non solo al tiranno, ma anche al potenziale tiranno, individuato secondo una logica propria della classe dirigente romana: chiunque attuasse politiche demagogiche, alla ricerca del consenso della massa, veniva accusato di aspirare al potere supremo. L'omicidio era giustificato sia che fosse perpetrato da un magistrato sia che esso fosse commesso da un privato cittadino e non era necessario un processo che condannasse l'aspirante tiranno²⁹⁵. È la stessa giustificazione che Cicerone diede a sé stesso per aver condannato a morte Catilina e i suoi seguaci nel 63 a.C. senza che vi fosse stato un processo.

Come Catilina e altri prima di lui, nel corso della sua carriera politica Clodio aveva cercato di conquistare un'ampia base elettorale con proposte non gradite agli *optimates*. Si ricordino le leggi che egli aveva fatto approvare durante il tribunato del 58 a.C., oltre a quelle che avevano contribuito a causare l'esilio di Cicerone: una legge sul ripristino dei *collegia*, le associazioni che erano state sciolte presumibilmente nel 64 a.C., e sull'istituzione di nuove associazioni; una *lex frumentaria* che sancì la distribuzione gratuita del grano e affidò la *cura annonae* al liberto Sestio Celio, la cui conseguenza fu che molti padroni affrancarono i propri schiavi per far ricevere loro il grano gratuito; una legge contro l'ostruzionismo che impediva di sospendere le assemblee a seguito della lettura degli auspici – mezzo in origine usato per indagare la volontà divina in merito alle proposte legislative, che era divenuto poi un modo per impedire che venissero approvate leggi 'scomode' –; una legge sulla riduzione del potere dei censori di decidere sul futuro dei cittadini. In particolare, la legge sulla distribuzione del grano non deve essere considerata singolarmente, ma nell'insieme dei progetti di Clodio: come Cicerone sostiene nella *pro Milone*²⁹⁶, una delle proposte di Clodio durante la campagna elettorale per la pretura era stata quella di redistribuire i liberti affinché votassero non solo nelle quattro tribù urbane ma anche nelle trentuno tribù rurali. Le due proposte devono essere lette congiuntamente: dopo aver posto le basi perché molti proprietari affrancassero i propri schiavi per farli 'mantenere' dallo Stato nel 58 a.C., Clodio puntava alla distribuzione di questi liberti in tutte e trentacinque le tribù per ampliare la propria base elettorale.

²⁹⁵ Sul punto si veda A.W. LINTOTT, *Violence*, cit., 55 ss.

²⁹⁶ Cic. *Mil.* 87: ... *incidebantur iam domi leges quae nos servis nostris addicerent*; Asc. in. *Mil.* 52: ... *significasse iam puto nos fuisse inter leges P. Clodi quas ferre proposuerat eam quoque qua libertini, qui non plus quam in IIII tribubus suffragium ferebant, possent in rusticis quoque tribubus, quae propriae ingenuorum sunt, ferre.*

Attraverso queste leggi e progetti legislativi un uomo di origine patrizia era riuscito ad accattivarsi il popolo e questo, sicuramente, non lo rendeva un soggetto gradito al senato²⁹⁷.

Un altro aspetto che rendeva Clodio un pericolo per lo Stato agli occhi di Cicerone era l'uso della forza per ottenere i propri obiettivi politici; i suoi uomini, ad esempio, nel 57 a.C. avevano occupato i rostri per impedire la votazione di una legge sul ritorno di Cicerone: in quell'occasione era stata messa in pericolo la vita di Quinto, fratello di Cicerone²⁹⁸, oltre che quella di altri suoi sostenitori. In *Mil.* 14 Cicerone sostiene che Clodio avesse più volte interrotto le elezioni nel Campo Marzio facendo irruzione con i suoi uomini e ordinando di scagliare pietre e sguainare spade²⁹⁹.

L'uso della forza e le caratteristiche demagogiche della sua politica rendono Clodio il tiranno di cui parla Cicerone nel corso della *pro Milone*. Per Clark e Ruebel, Cicerone giunse a una sintesi tra la difesa della *dignitas*, tipica della tradizione romana, e la sua personale interpretazione filosofica della tirannide solo dopo aver difeso senza successo Milone³⁰⁰. Questo depone a favore, oltretutto, della tesi per cui la seconda linea difensiva sarebbe stata inserita solo dopo la fine del processo nella versione pubblicata e non fosse stata prevista nel progetto originale dell'orazione.

Per sostenere la propria posizione, Cicerone rappresenta Clodio lungo tutto il corso dell'orazione come un tiranno³⁰¹ e Milone viene descritto come un eroe dalle caratteristiche

²⁹⁷ Per F. DE MARTINO, *Storia*², III, cit., 173 ss., le leggi che Clodio fece approvare appena diventato tribuno contengono rivendicazioni di tipo economico oltre alle tradizionali rivendicazioni politiche, la loro valutazione contribuisce nell'inquadrare Clodio come un uomo sensibile alle richieste delle fasce più povere della popolazione nella misura in cui erano funzionali alla sua carriera politica. De Martino, infatti, sostiene «ma che le sue mire non fossero quelle di una grande rivoluzione democratica, come l'avevano perseguita i Gracchi, ma soltanto il servirsi della plebe per mantenere il proprio potere sembra abbastanza chiaro».

²⁹⁸ Cic. *Sest.* 76: ... *fratrem meum virum optimum, fortissimum meique amantissimum, oculis quaerebant, voce posebant ... Subit tamen vim illam nefariam concenteratorum latronum, et, cum ad fratris salutem a populo Romano deprecandam venisset, pulsus e rostris in comitio iacuit, seque servorum et libertorum corporibus obtexit, vitamque tum suam noctris et fugae praesidio, non iuris iudiciorumque defendit.*

²⁹⁹ Cic. *Mil.* 41: *Comitiis in campo quotiens potestas fuit! Cum illa in saepta inrupisset, gladios destrindendos, lapedes iaciendos curasset.*

³⁰⁰ Lo scopo di M.E. CLARK - J.S. RUEBEL, *Philosophy*, cit., 58, non è dimostrare che Cicerone avesse aderito alla filosofia stoica, ma che la sua idea di uso della forza per fini politici sia stata influenzata dalla filosofia stoica.

³⁰¹ *Mil.* 35, la sua morte viene definita tirannicidio in *Mil.* 80, 83, 89. Nella *pro Milone* l'uso dei termini non è casuale: l'uso nella *tractatio extra causam* di un lessico tipico per descrivere il tiranno – oltre ai riferimenti alle bestie – e l'influenza del pensiero greco sono elementi che consentono delle ulteriori riflessioni sull'opera di Cicerone, ispirata da J.R. DUNKLE, *The Greek Tyrant and Roman Political Invective of the Late Republic*, in *TAPA*, IIC, 1967. Per quanto la teoria del tirannicidio di Cicerone abbia visto il completamento dopo il processo a Milone, come sostengono Clark e Ruebel, l'argomento del tiranno era già stato affrontato dall'oratore in precedenza, in particolare nelle Verrine, e, soprattutto,

stoiche. Non è la prima volta, naturalmente, che l'Arpinate fa uso dell'invettiva politica in un'orazione: un esempio eccellente di questo strumento persuasivo è il ritratto di Gaio Licinio Verre nelle *Verrine*, la serie di orazioni scritte nel 70 a.C. e pronunciate nel processo *de repetundis* contro Verre. Egli era stato governatore della Sicilia dal 73 al 71 a.C. ed era stato accusato di aver depredato le ricchezze della provincia. In queste orazioni, Cicerone descrive Verre utilizzando tutti gli epiteti tipici del tiranno: lo definisce *rex*, *dominus*, *tyrannus* (*Verr.* 2.1.82; 2.3.71, 77; 2.5.103); e lo collega ad altri tiranni che avevano governato in passato la provincia insulare (Falaride, Gelone, Dionisio I e II). Anche nelle – invero frequenti – invettive contro Clodio il lessico è simile, nella *pro Sestio* lo si trova infatti definito come *dominus* (*Sest.* 125, 127), nella *pro Milone* viene chiamato *tyrannus* (*Mil.* 80, 89), il verbo *dominari* viene usato in *Mil.* 78 per indicare la sua mancanza di rispetto per la proprietà privata. Nel discorso *post reditum De Domo sua*, Cicerone accusa Clodio usando il termine *dominatus* e dichiara che averlo mandato in esilio è il comportamento di un tiranno (*privilegiis tyrannicis*).³⁰²

era già stato usato contro Clodio. La *pro Milone* è, per l'oratore, l'occasione di concludere con una 'stoccata' finale il rapporto con Clodio. I paragrafi da *Mil.* 72 a *Mil.* 76 sono, infatti, occupati da una lunga invettiva contro Clodio, si tratta di un elenco di crimini commessi o comunque attribuiti alla vittima della via Appia, necessario per slegare il nome di Clodio dall'idea comune di una 'vittima' (M. VARVARO, *Legittima difesa*, cit., 221, nt. 25) e giustificare così il comportamento di Milone. A Roma non vi era una netta separazione tra la vita pubblica di un uomo, cioè la sua carriera politica, e la sua vita privata, per questa ragione la personalità dei politici era molto importante la fine di fare carriera: si pensi, ad esempio, ai *laudatores*, cittadini influenti e stimati che davano il loro appoggio all'imputato in un processo attestandone la moralità e la serietà, essi potevano cambiare le sorti di un processo. Il termine tiranno, τυραννος, in origine, in Grecia, si riferiva solo ad una persona che non era giunta al potere legalmente ma lo aveva usurpato, non significava pertanto che esercitasse il potere in modo oppressivo nei confronti della comunità. Sono le situazioni in cui i tiranni esercitarono malamente il potere che portarono ad un'evoluzione del termine che assunse il connotato negativo che lo caratterizza ancora oggi (J.R. DUNKLE, *The Greek Tyrant*, cit., 152). È attraverso le tragedie greche e le loro rappresentazioni nell'Urbe che il concetto greco di tiranno giunge a Roma e si interseca con il noto odio dei romani per i detentori del potere assoluto. Fino al momento della contaminazione con il modello greco, il *rex* romano era solo un uomo che deteneva il potere e lo usava per opprimere i cittadini, non era indicato come un uomo malvagio per natura. Gli oratori romani accolsero volentieri lo stereotipo greco perché capace di dare nuova forza all'invettiva politica, già ampiamente utilizzata per denigrare il carattere degli avversari sia in senato, che di fronte al popolo o a una giuria. Da questa contaminazione nasce il tipo di invettiva politica che Cicerone usa nei confronti di Verre, di Catilina, di Clodio, che userà anche contro Antonio nelle *Filippiche*.

³⁰² Non solo il lessico usato è simile, ma ci sono alcuni aspetti delle accuse mosse nella *pro Milone* contro Clodio che ricordano quelle mosse vent'anni prima contro Verre: Verre era stato accusato nella prima *Verrina* di aver esercitato la lussuria nei confronti dei figli e delle mogli dei siciliani (*Verr.* 1.14) e nella seconda di aver abusato di donne sia in Sicilia sia quando era sotto il comando di Dolabella (*Verr.* 2.5.28; 2.4.116; 2.1.62), in *Mil.* 76 Cicerone dichiara che se Clodio avesse raggiunto il potere avrebbe esercitato la sua libidine sui figli e le mogli dei cittadini e, in *Mil.* 72, lo aveva accusato di aver mantenuto in giovinezza un rapporto incestuoso con la sorella. Nessuno dei due aveva rispetto per il diritto di proprietà, Verre infatti si era appropriato di proprietà altrui con ingiuste sentenze e Clodio si impossessava dei fondi in modo ancora peggiore, non attraverso cavilli

Lintott identifica la matrice filosofica del pensiero di Cicerone circa l'uso della violenza per scopo politici nella filosofia greca, in particolare in Platone³⁰³; Clark e Ruebel individuano invece una matrice stoica, filosofia che a sua volta aveva preso spunto da Platone. Tra le due correnti filosofiche vi sono due fondamentali differenze: per Platone, il tiranno non era un uomo che aveva deliberatamente deciso di votare la propria vita al male, ma era l'inevitabile prodotto del decadimento dell'organizzazione costituzionale di uno Stato; in secondo luogo, il tiranno era un uomo che aveva raggiunto – legalmente o meno – una posizione di potere, era un magistrato, non un 'genere' di uomo³⁰⁴.

Ritengo che Cicerone rispecchi di più la visione stoica del tiranno: per gli stoici, il tiranno era un *genus hominis*, che aveva come scopo l'esercizio della *dominatio* o il potere sul procedimento costituzionale attraverso l'istituzione del *regnum*. Clodio era stato un magistrato, ma al momento della sua morte era un privato cittadino: non cambia nulla dal punto di vista dell'oratore, perché la sua indole era comunque tirannica.

Il punto di arrivo della teorizzazione filosofica di Cicerone viene espresso dall'autore nel *De officiis*, composto nel 44 a.C., dove il tirannicidio viene considerato come l'ultima scelta etica, risponde ad un mandato che il *sapiens* stoico riceve e adempie. Il tiranno si pone, con le sue azioni, al di fuori della comunità degli uomini – assomiglia infatti più ad una bestia che ad un uomo – e pertanto gli devono essere negati i diritti che spettano agli uomini nella comunità organizzata (*off.* 3.32). Il paragone tra il tiranno e un animale è presente in varie opere di Cicerone: lo si può riscontrare infatti nella *pro Milone*, nel *De Republica* e nel *De officiis*. Nella *ro Milone* Clodio viene descritto come *audax et nefaria belua* (*Mil.* 32, 40, 85); in *Rep.* 2.48 si legge che il tiranno, nonostante abbia la figura di un uomo, vince le bestie per ferocia³⁰⁵; in

legali ma usando la violenza (Cic. *Verr.* 1.13: *nulla res tam patria cuiusquam atque avita fuit quae non ab eo imperio istius abiudicaretur*). L'ultimo aspetto che accomuna i due è il sentimento di irreligiosità: Verre non solo aveva raziato i templi in Sicilia ma aveva iniziato già da prima a tenere questo comportamento, durante il suo mandato in Asia (1.11, 1.14, 1.56, 2.1.7), Clodio si era reso colpevole di sacrilegio quando aveva interrotto i riti per la *Bona Dea* nel dicembre del 63 a.C. Quando Clodio aveva condannato Cicerone all'esilio, aveva richiesto la distruzione della sua casa sul Palatino e aveva posto lì una statua della dea *Libertas*, nel discorso *De Domo sua* l'oratore aveva dichiarato che quella statua era piuttosto un simbolo della sua tirannide (*Dom.* 112). Anche coloro che avevano lasciato che Clodio esercitasse senza freni la sua tirannide vengono colpiti dalla stessa accusa: Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, console insieme a Aulo Gabinio nel 58 a.C., viene accusato nell'orazione *in Pisonem* di essere stato un *dominus* e di aver agito da *tyrannus* (J.R. DUNKLE, *The Greek Tyrant*, cit., 163-164). I due consoli, rei di non essersi opposti a Clodio quando ne avevano l'occasione, erano già stati criticati da Cicerone nella *pro Sestio*, 17-25, J.M. MAY, *Trial of Characters*, cit., 92.

³⁰³ Cfr. A.W. LINTOTT, *Violence*, cit., 54.

³⁰⁴ Si veda sul punto M.E. CLARK - J.S. RUEBEL, *Philosophy*, cit., 63.

³⁰⁵ Cic. *re publ.* 2.48: *qui, quamquam figura est hominis, morum tame inmanitate vastissima vincit beluas*.

off. 3.32 il tiranno viene descritto come *feritas et immanitas beluae*. Il comportamento animale di Clodio viene sottolineato ulteriormente in *Mil.* 40: ... *fugiens in scalarum tenebras... in saepta intrupisset*. La descrizione del tiranno come una belva non è esclusivamente stoica; ma è un linguaggio molto utilizzato in questa corrente filosofica.

Chi si contrappone al tiranno e salva la repubblica è il cosiddetto *tutor et procurator rei publicae*; nel caso della *pro Milone* si tratta appunto di Milone (*Mil.* 80: *Vos tanti conservatorem populi, tanti sceleris ultorem non modo honoribus nullis adficietis sed etiam ad supplicium rapi patienemini?*). Sin dall'inizio dell'orazione Cicerone spiega come, colto di sorpresa dall'agguato di Clodio, egli abbia agito in base ad un imperativo naturale di autoconservazione, non in base ad una legge scritta dagli uomini³⁰⁶. In questa parte dell'orazione Cicerone tenta di dare al comportamento di Milone una connotazione ancora più nobile: non solo ha difeso sé stesso, ma in senso più ampio ha obbedito ad una richiesta della natura, quella di eliminare il tiranno, mosso solo da ragioni altruistiche, diventando così il *sapiens* stoico che viene trasformato in uno strumento della provvidenza³⁰⁷. Il *sapiens* è colui che agisce spinto da motivazioni etiche, in accordo con la *naturae ratio*. Questo tema non è nuovo nell'orazione: già in *Mil.* 30 si può leggere: *qui hoc fato natus est ut ne se quidem servare potuerit quin una rem publicam vosque servaret*, vale a dire che Milone è nato con il destino di non poter salvare sé stesso senza al contempo salvare la Repubblica e i giudici.

Nel capitolo precedente è stato rilevato che la legittima difesa e la difesa dello stato sono considerati come due argomenti incompatibili tra di loro; questa incompatibilità viene rilevata anche da Clark e Ruebel, i quali sostengono la spiegazione generalmente accettata per cui il secondo argomento sarebbe stato inserito dopo il processo, come comprendiamo dal Commento di Asconio. Per i due autori, però, vi è di più: la seconda linea difensiva è stata inserita in un tempo successivo perché contiene delle conclusioni a cui Cicerone non era ancora giunto al momento del processo, ma aveva raggiunto solo dopo e grazie al processo³⁰⁸. In realtà, da quello che riferisce Asconio in 41C, Marco Bruto aveva suggerito di adottare

³⁰⁶ Cic. *Mil.* 10: *haec non scripta, sed nata lex*.

³⁰⁷ Questo è quello che, chiaramente, Cicerone vuole far pensare all'ascoltatore. Chiaramente i giudici e il pubblico erano consapevoli del passato di Milone e della sua abitudine all'uso della forza, quindi non potevano pensare che non fosse stato spinto, almeno in parte, da un moto egoistico. Aveva avuto l'occasione di liberarsi del nemico e l'aveva colta, come d'altronde l'avrebbe colta Clodio se la situazione fosse stata capovolta. I riferimenti ai principi stoici nella caratterizzazione di Milone sono rilevati anche da A.R. DYCK, *Narrative Obfuscation*, cit., 232 s.; S. TZOUNAKAS, *Stoic implications*, cit., 179 ss.

³⁰⁸ Cfr. M.E. CLARK - J.S. RUEBEL, *Philosophy*, cit., 69.

l'argomento della difesa dello Stato, anzi aveva addirittura tenuto un discorso pubblico in difesa di Milone retto da quella linea difensiva. Asconio ritiene che il rifiuto di Cicerone di aderire a questa proposta avesse basi ideologiche, intese come un netto rifiuto dell'uso della violenza, ma sappiamo che Cicerone non era affatto contrario all'uso della forza quando era necessario. Lui stesso, d'altronde, aveva preso la 'decisione etica massima' quando si era trattato di sventare la congiura di Catilina. La diffidenza rispetto a questa linea di difesa poteva essere data dal fatto che Cicerone aveva agito in forza di un *senatus consultum ultimum*, quindi in forza di una 'autorizzazione' del senato³⁰⁹, mentre Milone non era un magistrato e non aveva ricevuto un'autorizzazione che rendesse lecita l'uccisione di Clodio. Presumibilmente la teoria del tirannicidio di Cicerone non era ancora abbastanza matura, nell'aprile del 52 a.C., per garantire l'assoluzione di Milone – anzi, essa rischiava di aggravare la sua posizione – pertanto l'oratore aveva optato per la linea della legittima difesa, senza successo³¹⁰. Una volta concluso il processo, l'esito non poteva essere modificato, ma in fase di revisione per la pubblicazione Cicerone poteva dare una dignità alle azioni di Milone usando l'argomento inizialmente suggerito da Marco Bruto.

Dall'analisi delle due linee di difesa nella *pro Milone* si possono trarre delle conclusioni. Il primo *argumentum*, incentrato sulla legittima difesa, pur in assenza di una specifica previsione legislativa che disciplinasse l'istituto, è solido e ben argomentato. Il richiamo alla legge di natura, alle previsioni delle XII Tavole e indirettamente alla *lex Cornelia de sicariis et veneficis* fornisce una base giuridica ad un racconto degli eventi ricco e complesso, che aveva le potenzialità per convincere la giuria e gli ascoltatori. La sfortuna – se così si può definire – di Cicerone è che chi lo ascoltava sapeva che i fatti non erano andati esattamente come egli li aveva descritti, ma, come Asconio ricorda, l'incontro era stato casuale e la morte di Clodio era la conseguenza di una decisione presa all'improvviso dopo una valutazione sommaria

³⁰⁹ Come si vedrà nei paragrafi successivi, la legittimità dell'uccisione di un cittadino in forza di un *senatus consultum ultimum* viene comunque messa in dubbio da diversi autori e lo era anche dallo stesso Cicerone.

³¹⁰ Per M.E. CLARK - J.S. RUEBEL, *Philosophy*, cit., 70, il fallimento di Cicerone non fu dovuto alla poca forza del discorso pronunciato, ma dalla scelta della strategia difensiva, rivelatasi fallimentare. Pur non essendo d'accordo con Kennedy nella parte in cui sostiene che non ci sia un secondo argomento, inserito successivamente, ma che l'orazione fosse stata pronunciata esattamente come ci è pervenuta, quando tratta della scelta tra i due argomenti l'autore nota un aspetto interessante: l'argomento della difesa dello stato non sarebbe stato legalmente valido da solo ma avrebbe avuto effetto solo in determinate circostanze, in cui Cicerone avrebbe potuto '*dominate the court with emotional power*', cosa che sicuramente non poteva fare in un tribunale circondato da soldati. Questa consapevolezza deve aver contribuito alla scelta, secondo Kennedy, di trattare prima l'argomento legale e dopo quello della difesa dello Stato. Si veda G. KENNEDY, *The Art*, cit., 235.

delle possibilità da parte di Milone. Diversamente dal primo, il secondo *argumentum* non ha un solido apparato normativo alle spalle, non si può fare riferimento ad una legge che consentisse l'uccisione di cittadini pericolosi per la società, anzi, come verrà evidenziato nei prossimi paragrafi, era vero il contrario, quindi si fonda prevalentemente su idee filosofiche e antiche tradizioni romane. La struttura bipartita della *pro Milone* non è una novità nelle orazioni ciceroniane, dato che si può riscontrare anche nella *pro Quinctio* e nella *pro Archia*, rispettivamente dell'81 a.C. e del 62 a.C., ove si trova un primo argomento legale che dovrebbe portare all'assoluzione del cliente di Cicerone e un secondo argomento, meno 'legale', in forza del quale anche se l'argomento legale non venisse accolto, il cliente dovrebbe comunque essere assolto³¹¹. La narrazione delle azioni di Milone come se fossero state compiute *pro re publica* ha proprio questo scopo: se anche i giudici non fossero stati convinti che Milone avesse agito per legittima difesa, avrebbero dovuto riconoscere che la morte di un criminale come Clodio era un vantaggio per la società e quindi assolvere Milone.

La presenza di una difesa non propriamente legale non deve stupire in considerazione dei vari aspetti – come le invettive e l'*ethos* dei soggetti coinvolti come quello dell'oratore – che entravano in gioco in un processo. L'uso di farsi assistere dagli amici più eloquenti, i cosiddetti *patroni*, sottolineata da Kennedy e da May³¹² come una fondamentale differenza rispetto al modello di processo greco il cui le parti parlavano per sé stesse, è collegata alla necessità di una difesa non solo efficiente, ma anche convincente. Lo scopo dell'oratore in giudizio era di far assolvere il suo cliente o far condannare l'accusato³¹³; questo implicava che, necessariamente, in certe occasioni l'attenzione dei giudici dovesse essere sviata dai fatti di causa per essere rivolta ad altri elementi come la finalità delle azioni dell'imputato.

L'idea di fondo della *tractatio extra causam* è la convinzione di Cicerone che fosse legittimo uccidere un cittadino quando questi costituisse un pericolo per la Repubblica; si

³¹¹ Cfr. C.P. CRAIG, *The Structural Pedigree of Cicero's Speeches Pro Archia, Pro Milone, and Pro Quinctio*, in *Classical Philology*, LXXX, 1985, 136 ss.

³¹² Sul punto si vedano G. KENNEDY, *The Rhetoric*, cit., 419; J.M. MAY, *The Rhetoric*, cit., 308.

³¹³ Sul ruolo dell'avvocato nella Roma repubblicana si veda J.A. CROOK, *Legal Advocacy in the Roman World*, Londra, 1995, 40 ss. Come sostiene l'autore, all'epoca di Cicerone vi era una divisione tra coloro che peroravano le cause in giudizio – gli avvocati – e coloro che erano studiosi di diritto – gli *iuris prudentes* – per cui non era necessario che gli avvocati fossero anche esperti di diritto. Per questo nei processi a volte i temi legali venivano trattati velocemente ed entravano in gioco fattori che, agli occhi di un moderno, sarebbero completamente irrilevanti, come l'*ethos* delle parti in giudizio o la loro condotta di vita prima del processo. Come Cicerone fa dire a Marco Antonio nel *De Oratore*, la conoscenza del diritto era necessaria ad un avvocato nella misura in cui lo erano altre conoscenze generali, come la geografia o la filosofia (*de or.* 1.201-262); cfr. G. KENNEDY, *The Art*, cit., 207.

tratta di una tesi che l'oratore aveva sviluppato nel tempo anche in forza delle sue vicende personali con Catilina e il conseguente esilio.

2. La difesa dello Stato nella 'pro Milone' e nell'ordinamento romano: il 'senatus consultum ultimum'.

Si è già accennato, in precedenza, al fatto che nel 52 a.C. vi furono due eventi di rilevanza costituzionale: il primo, il *senatus consultum ultimum* con cui il senato incaricò Pompeo, i tribuni della plebe e l'*interrex* Marco Lepido a «provvedere che la Repubblica non subisse alcun danno»³¹⁴; il secondo, l'elezione di Pompeo a console senza collega³¹⁵. Di quest'ultimo evento si è già trattato nel primo capitolo, pertanto, conviene ora concentrare l'attenzione sul primo evento e sulle questioni costituzionali che porta alla luce.

Nel paragrafo precedente si è spiegato come Cicerone fosse giunto, partendo da una posizione di sostanziale contrarietà, ad ammettere l'uso della violenza qualora essa fosse necessaria per tutelare l'ordine costituito. Storicamente, vi erano diversi provvedimenti che potevano essere posti in essere qualora la Repubblica si fosse trovata in una situazione emergenziale, che avesse richiesto un intervento immediato: il *decretum tumultus*, che si traduceva nella formale enunciazione che la situazione di pericolo in cui versava Roma esigeva che ogni cittadino in grado di portare le armi si arruolasse, e che veniva spesso seguito dalla proclamazione dello *iustitium*, la sospensione delle attività processuali³¹⁶; la dichiarazione di *hostis rei publicae*, che, a partire dall'88 a.C., accompagnò la proclamazione del *senatus consultum ultimum*³¹⁷. L'adozione di un *senatus consultum ultimum*, in particolare, portava con sé

³¹⁴ Cass. Dio 40.49.5; Asc. Mil. 34: *Itaque primo factum erat S. C. ut interrex et tribuni plebis et Cn. Pompeius, qui pro cos. Ad urbem erat, viderent ne quid detrimenti res publica caperet, dilectus autem Pompeius tota Italia haberet.* Cic. Mil. 70: *... cum senatus ei commiserit ut videret ne quid res publica detrimenti caperet, qui uno versiculo satis armati semper consules fuerunt etiam nullis armis dati, hunc exercitus hunc dilectu dato.*

³¹⁵ Asc. Mil. 36: *... Pompeius ab interrege Servio Sulpicio v Kal. Mart. Mense intercalario cunsul creatus est statimque consulatum iniit.*

³¹⁶ Sullo *iustitium* si veda L. GAROFALO, *In tema di 'iustitium'*, in *Biopolitica e diritto romano*, Napoli, 2009, 133 ss.

³¹⁷ Sul punto si veda R.A. BAUMAN, *The 'hostis' declaration of 88 and 87 BC*, in *Athenaeum*, LI, 1973, 270 ss.; A. DUPLÀ ANSUATEGUI, *El 'senatus consultum ultimum': medida de salvación pública o práctica de depuración política?*, in *Latomus*, IL, 1990, 78, sul rapporto esistente tra di dichiarazione di *hostis rei publicae* e il *senatus consultum ultimum* l'autore sostiene che le due misure a volte fossero state chiaramente differenziate (come nel 63 a.C.), mentre altre volte si desse luogo ad una e non all'altra misura (come nell'88 e nell'87 a.C.); in generale, secondo Ansuategui, le due misure si trovavano in un rapporto funzionale, pertanto la dichiarazione di *hostis rei publicae* era già implicita nel *senatus consultum ultimum*. Per A.W. LINTOTT, *Violence*, cit., 153, in caso venisse deciso un *senatus consultum ultimum* i cittadini sediziosi potevano essere proclamati *hostis rei publicae* ma questa dichiarazione non era direttamente connessa con il *senatus consultum ultimum*.

la questione della sua legittimità costituzionale: era dubbio se questo provvedimento potesse autorizzare l'uccisione di un cittadino che non era stato sottoposto a regolare processo³¹⁸.

A riguardo, bisogna considerare che nel periodo repubblicano vi erano dei meccanismi legali che tutelavano la posizione del cittadino rispetto ai poteri dei magistrati. Il primo era la *provocatio ad populum*, considerato come uno dei pilastri su cui si fondava la costituzione repubblicana, per cui un cittadino sottoposto all'*imperium* del magistrato poteva ad esso sottrarsi e chiedere di essere giudicato in un regolare processo instaurato di fronte ai *comitia*³¹⁹.

La data di introduzione della *provocatio* è discussa. In base a un'attenta lettura delle fonti, è stato escluso che fosse stata introdotta in età regia³²⁰. Le fonti riportano informazioni in merito a tre leggi *de provocatione*: una prima *lex Valeria* del 509 a.C.; una seconda, *lex Valeria Horatia*, del 449 a.C.; e da ultimo una terza *lex Valeria* del 300 a.C. Nonostante alcuni autori abbiano messo in dubbio la storicità delle prime due leggi citate³²¹, si può concordare con Santalucia quando afferma che «non esiste alcun valido motivo che impedisca di prestar fede, almeno nelle sue linee essenziali, alla testimonianza delle fonti»³²², le quali riportano l'esistenza di tre leggi Valerie in materia di *provocatio*. Alla prima *lex Valeria*, del 509 a.C., fa riferimento Cicerone nel *De re publica*.

³¹⁸ La controversia sulla natura e sulle implicazioni di questo decreto non è sorta tra gli storici moderni: vi era già disaccordo tra gli stessi politici romani del periodo repubblicano, si veda A.W. LINTOTT, *Violence*, cit., 149 ss.

³¹⁹ Da quando, infatti, vi era stato il passaggio dalla fase monarchica a quella repubblicana, il supremo magistrato aveva, in quanto carica apicale dello stato, il comando militare, e poteva esercitare un ampio potere di *coercitio* – tipica espressione dell'*imperium* – nei confronti dei cittadini. Per porre un freno a questo potere e al rischio che degenerasse in una tirannide venne introdotta la *provocatio*, B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 29 ss; A.W. LINTOTT, *The Constitution*, cit., 43 s.

³²⁰ Cfr. L. AMIRANTE, *Sulla 'provocatio ad populum' fino al 300*, in *Iura*, XXXIV, 1983, 1 ss; L. GAROFALO, *In tema di 'provocatio ad populum'*, in *SDHI*, LIII, 1987, 355 ss. Sull'inattendibilità del passo di Livio, Liv. 1.26.7-8, a fondare la convinzione che in epoca regia si potesse già invocare la *provocatio ad populum* si veda anche ID., *Sull'Orazio*, cit., 69 s., il qual sostiene «da *lex horrendi carminis* non preveda il *ius provocationis* da parte di colui che i *duumviri* giudicassero reo di *perduellio*: la clausola *si a duumviri provocarit, provocatione certato* è invero frutto di un'inserzione posteriore al conio della legge in parola», e ID., *Disapplicazione del diritto*, cit., 1 ss.

³²¹ Lo stesso L. AMIRANTE, *Sulla 'provocatio'*, cit., 6-7, sul punto però non è concorde L. GAROFALO, *In tema di 'provocatio'*, cit., 358.

³²² Alcuni autori mettono in dubbio la storicità delle prime due leggi sulla base dell'assunto per cui è improbabile che tre leggi sulla stessa materia fossero state emanate da membri della medesima *gens*, ma B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 32 ss. ritiene che questo non sia un valido argomento per sostenere che le prime due leggi non fossero esistite. La ragione per cui era stato necessario reiterare la medesima norma, secondo l'autore, è che nella fase iniziale della Repubblica è probabile che il plebeo che avesse invocato la *provocatio ad populum* restasse inascoltato, mentre al patrizio il diritto venisse garantito, per questo era stato necessario ribadire l'esistenza del diritto di provocare.

Cic. *de re publ.* 2.31.53: *P. Valerius ... in quo fuit Publicola maximen, legem ad populum tulit eam, quae centuriatis comitiis prima lata est, ne quis magistratus civem Romanum adversus provocationem necaret neve verberaret.*

La legge, fatta approvare dal console Valerio Publicola, stabiliva che nessun magistrato potesse far fustigare o mettere a morte un cittadino romano che avesse provocato al popolo.

La seconda legge, risalente al 449 a.C., proposta dai consoli L. Valerio Potito e M. Orazio Barbato, vietava, per il futuro, che venissero istituite magistrature esenti da provocazione³²³.

La terza legge era di contenuto analogo alla prima ma era più severa: non solo conteneva il divieto di mandare a morte un cittadino senza un regolare processo che questi avesse richiesto tramite *provocatio*, ma dichiarava anche che il comportamento del magistrato che non rispettava la *provocatio* sarebbe stato considerato meritevole di riprovazione³²⁴.

Per Santalucia, con la *provocatio* il cittadino si opponeva all'esercizio dell'*imperium* da parte del magistrato e richiedeva di essere sottoposto ad un processo in unico grado³²⁵. Il comizio di fronte al quale si svolgeva il processo *de capite* viene individuato, a partire dalle XII Tavole, nel comizio centuriato³²⁶.

Il secondo meccanismo di tutela era quello previsto dalla *lex Sempronia de capite civis*, la quale prescriveva che «nessun tribunale potesse giudicare della vita e della morte di un cittadino senza autorizzazione del popolo, rendendo di conseguenza illegittima ogni corte di giustizia capitale non istituita per legge o per plebiscito»³²⁷. Questa legge venne introdotta nel 123 a.C. da Gaio Gracco, per interrompere la prassi, ormai diffusa, delle *quaestiones ex senatus consultum*, cioè i tribunali creati dal senato per poter condannare cittadini sediziosi e sui quali

³²³ Sul punto Cic. *re publ.* 2.31.54: *ne qui magistratus sine provocatione crearetur*; e Liv. 3.55.4-5.

³²⁴ Sul punto Liv. 10.9.3-5: *M. Valerius consul de provocatione legem tulit diligentius sanctam... Valeria lex cum eum qui provocasset virgis caedi securique necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quam 'improbe factum' adiecit.*

³²⁵ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 36 ss., confuta due tesi in merito alla *provocatio*: la prima, del Mommsen, secondo il quale con la *provocatio* il cittadino chiedeva una pronuncia in appello da parte del popolo, per l'autore questa tesi è scorretta in quanto l'esercizio della *coercitio* da parte del magistrato non aveva natura giurisdizionale, pertanto, non poteva esservi appello se non vi fosse stata una decisione di prima istanza. Per quanto riguarda la tesi di Kunkel, invece, secondo il quale la *provocatio* non era che una istituzione politica che aveva ottenuto sanzione legale solo con la *lex Valeria* del 300 a.C., Santalucia ritiene che se così fosse stato il rimedio sarebbe stato coincidente con l'*auxilium tribunicium* e, pertanto, sarebbe persa la differenza tra i due rimedi, che pure non può essere contestata.

³²⁶ Cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 40.

³²⁷ Sul punto si vedano B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 122 ss.; A.W. LINTOTT, *Violence*, cit., 163.

il senato aveva il controllo. Lo scopo precipuo di questa legge era la punizione di coloro che avessero preso parte ai processi contro i seguaci di Tiberio Gracco nove anni prima, in particolare contro il console Popilio Lenate il quale fu, in forza di questa legge, esiliato. La formula viene riportata da Cicerone nell'orazione *pro Rabirio* del 63 a.C.

Cic. *Rab. perd.* 12: *C. Gracchus legem tulit ne de capite civium Romanurum iniusso vestro (sc. Populi Romani) iudicaretur.*

Si può quindi dare per certo che vi fossero dei meccanismi che tutelavano i cittadini di fronte al potere dei magistrati e che le condanne capitali potessero essere disposte solamente da un tribunale istituito con la partecipazione del popolo. Pur tuttavia il senato, nel corso della storia, si arrogò diverse volte il diritto di adottare misure estreme per combattere situazioni di pericolo per la Repubblica, in spregio di queste leggi finalizzate alla tutela dei cittadini. Uno degli strumenti utilizzati dal senato per ristabilire l'ordine nella Repubblica era il *senatus consultum ultimum*, un 'genere' di decreto di cui faceva parte anche quello che venne emanato nel 52 a.C., quando il senato affidò la salvezza della Repubblica a Pompeo, ai tribuni e all'*interrex* Marco Lepido, evento ricordato dallo stesso Cicerone nella *pro Milone*:

Cic. *Mil.* 70: *... cum senatus ei commiserit ut videret ne quid res publica detrimenti caperet, qui uno versiculo satis armati semper consules fuerunt etiam nullis armis dati, hunc exercitus hunc dilectu dato, iudicnam exspectatorum fuisse in eius consiliis vindicandis qui vi iudicia ipsa tolleret?*

In questo passaggio dell'orazione, che pure si trova ancora nella *pars orationis* dedicata all'argomento della legittima difesa, emerge già l'argomento della difesa dello Stato. Come rilevato in precedenza, l'argomento della difesa dello Stato permea tutta la trama dell'orazione: nelle confutazioni preliminari, infatti, gli *exempla* storici – utilizzati da Cicerone per spiegare che la legittima difesa era un principio ammesso dall'ordinamento – sono tratti da episodi in cui a essere messa in pericolo non era la vita o l'integrità fisica di chi si era difeso, ma la salvezza della Repubblica.

Cic. *Mil.* 8: *Neque enim posset aut Abala ille Servilius aut P. Nasica aut L. Opimius aut C. Marius aut me consule senatus non nefarius haberi, si sceleratos civis interfici nefas esset.*

Due di questi esempi storici vengono poi ripresi nella *tractatio extra causam*.

Cic. *Mil.* 72: *Occidi, occidi, non Sp Maelium qui... non Ti Gracchum... sed eum.*

In questo passaggio, l'oratore riprese l'argomento trattato nelle confutazioni preliminari, ma in una prospettiva diversa: in *Mil.* 8, infatti, Cicerone, senza dilungarsi nella spiegazione dei fatti, aveva elencato i nomi di alcuni uomini illustri della storia di Roma, che avevano ucciso altri cittadini, ma erano restati impuniti perché era stata riconosciuta la necessità dei loro gesti. In *Mil.* 72 invece non vengono citati i nomi degli eroi, ma i nomi delle loro vittime, di cui vengono descritti i crimini³²⁸. Spurio Melio³²⁹ aveva abbassato il prezzo del grano e aveva elargito denari dal suo patrimonio, Tiberio Gracco aveva destituito il suo collega: i loro crimini erano quasi insignificanti rispetto a tutti quelli che Clodio aveva commesso sin dalla più giovane età (*non Sp. Melium... non Ti. Gracchium... sed eum...*)³³⁰. In *Mil.* 8 il richiamo ai nomi degli eroi di Roma serviva per far assurgere Milone al loro stesso livello, qui il richiamo ai reati delle loro vittime serve per innalzare Clodio rispetto a loro e quindi dare ancora più importanza all'operato di Milone.

Giova qui notare un altro particolare: Publio Nasica, Lucio Opimio e Gaio Mario, tre degli illustri uomini portati come esempi da Cicerone in *Mil.* 8, avevano agito in forza di un *senatus consultum ultimum*, il medesimo provvedimento che il senato emanò nel 52 a.C. contro i disordini che imperversavano in città dopo la morte di Clodio, affidando a Pompeo, ai tribuni e all'*interrex* il compito di salvaguardare la Repubblica.

Cicerone aveva già avuto modo di confrontarsi, nel corso della sua carriera, con questa misura, che lui riteneva legittima e fondante il diritto, per i consoli, di condannare a morte i cittadini sediziosi, ma della cui costituzionalità si è dubitato in dottrina. La decisione del senato di assumere questi provvedimenti estremi e la controversia che questi provvedimenti

³²⁸ Di nuovo emerge la tecnica retorica della *relatio criminis*, la descrizione del crimine compiuto dalla vittima con l'intento di giustificare l'omicida, di cui si è trattato nel Capitolo II.

³²⁹ Quello di Spurio Melio, insieme a quello di Spurio Cassio e Marco Manlio, è uno dei nomi citati da Cicerone nel *De Republica* per indicare chi aveva aspirato al *regnum*. Cic. *re publ.* 2.49: *Itaque et Spurius Cassius et M. Manlius et Spurius Maelius regnum occupare voluisse dicti sunt, et modo*. Si veda A.W. LINTOTT, *Violence*, cit., 55; J.R. DUNKLE, *The Greek Tyrant*, cit., 157.

³³⁰ La minimizzazione dell'operato di famosi 'criminali' romani per giustificare il proprio cliente non è un meccanismo nuovo per Cicerone: come rilevato in A. MELCHIOR, *Twinned Fortunes*, cit., 291, Cicerone aveva già usato questa strategia nella Quarta Catilinaria (Cic. *Cat.* 4.4), in cui minimizza l'importanza delle azioni di Tiberio Gracco, Gaio Gracco e Saturnino di fronte a quello che avevano fatto gli uomini in quel momento in custodia, con lo scopo di giustificare la sua richiesta di ucciderli.

portarono con loro dimostra la tensione che vi era, nella Roma repubblicana, tra la tutela dell'ordinamento e il principio per cui un cittadino non poteva essere condannato a morte senza un regolare processo.

Partendo dal presupposto che «il *senatus consultum ultimum* non esiste ... la nozione di *senatus consultum ultimum* è frutto di una costruzione più tarda, per certi versi di comodo, connessa a quella necessità di classificazione e sistemazione organica di cui gli studiosi comunemente tendono a trovare conforto»³³¹, si rileva che questo termine viene, al giorno d'oggi, utilizzato per definire una serie di delibere assunte dal senato romano in periodo tardo repubblicano, in un contesto antipopolare³³², finalizzate alla tutela dell'ordine nella Repubblica. La ricostruzione del *senatus consultum ultimum* è resa complicata dalla pluralità di situazioni in cui questa delibera venne assunta e dall'eterogeneità delle stesse, che impediscono di dare un contorno definito alla misura; inoltre, come rilevato da Giumetti³³³, il fenomeno non presenta una connotazione univoca, mostrando la propria natura ibrida tra strumento giuridico e politico.

L'aggettivo '*ultimum*' venne usato, con '*extremum*', da Cesare in *Bellum civile* 1.5.3, in riferimento alla deliberazione assunta dal senato – ingiustamente – nei suoi confronti; Buongiorno rileva che il ricorso a questi aggettivi dimostra come queste delibere senatorie si collocassero 'ai confini della legalità'³³⁴ e evidenzia la natura di *extrema ratio* del provvedimento, adottabile solo quando non vi fossero alternative³³⁵.

Per comprendere questo istituto, il cui studio ha generato una serie di questioni ricorrenti tra gli studiosi, è utile ripercorrere la storia delle sue origini, nel tentativo di individuare quali fossero i punti chiave che lo caratterizzavano.

I riferimenti più risalenti a questa misura si trovano in Livio, il quale riferisce dell'adozione di un *senatus consultum ultimum ne quid res publica detrimenti caperet* nel 464 a.C.³³⁶

³³¹ Cfr. P. BUONGIORNO, *Riflessioni introduttive*, in '*Senatus consultum ultimum*' e stato di eccezione, *Fenomeni in prospettiva*, a cura di Pierangelo Buongiorno, Memmingen, 2020, 8.

³³² Cfr. F. GIUMETTI, *Il cd. 'senatus consultum ultimum': questioni di costituzionalità tra diritto romano e storiografia moderna*, in *RDR*, XVI-XVII, 2016-2017, 2. Calzante a riguardo pare essere il commento di D. STOCKTON, Cicero, cit., 95: «under cover of the Ultimate Decree in was always possible for the boni to carry out a sort of pogrom to liquidate their opponents and intimidate survivors».

³³³ Cfr. F. GIUMETTI, *Il cd. 'senatus consultum ultimum'*, cit., 2.

³³⁴ Cfr. P. BUONGIORNO, *Riflessioni*, cit., 8.

³³⁵ Sul punto si veda F. GIUMETTI, *Il cd. 'senatus consultum ultimum'*, cit., 3.

³³⁶ Liv. 3.4.5-6: *Necdum matura re cum defectionem parati delatum ad senatum esset, datum negotium est consilibus ut principibus coloniae Romam excitis quaererent quid rei esset. Qui cum haud gravate venissent, introducti a consilibus ad senatum ita responderunt ad interrogata ut magis suspecti quam venerant dimittentur.*

per combattere un nemico esterno – gli Equi – e dell’emanazione di una delibera senatoria nel 384 a.C.³³⁷, questa volta per combattere un nemico interno alla città, Marco Manlio Capitolino, reo di aver aspirato al *regnum*, il quale venne processato su ordine dei magistrati per *adfectatio regni*. Gli studiosi dubitano dell’attendibilità del resoconto di Livio per entrambi i casi, per cui si ritiene che Livio abbia retrodatato l’adozione di un provvedimento di introduzione decisamente più tarda³³⁸.

Nel 186 a.C. il senato reagì duramente al pericolo rappresentato dai riti organizzati dai seguaci di Bacco, che venivano considerati dannosi per l’ordine morale e sociale³³⁹: alcuni studiosi ritengono che il provvedimento assunto dal senato, con il quale venne deferita ai consoli la questione tramite l’istituzione di una *quaestio extra ordinem*, fosse un *senatus consultum ultimum*. Al termine dell’inchiesta dei magistrati numerosi cittadini vennero processati e messi a morte. Trattandosi di una *quaestio extra ordinaria*, cioè un tribunale straordinario istituito per una particolare situazione, i cittadini non ebbero il diritto alla *provocatio*: dato che i magistrati agirono non in forza del loro potere di *coercitio* – contro l’esercizio indiscriminato del quale, come detto sopra, erano state create le leggi *de provocatione* – ma in forza di un processo sostitutivo del processo di fronte alle assemblee, la loro decisione aveva carattere di definitività. In questo modo, il senato privò l’assemblea della possibilità di pronunciarsi su una questione capitale, e iniziò ad instaurarsi una prassi di repressioni come quella posta in

Liv. 3.4.9: *Hernici et male pugnatum et consulem exercitumque obsideri nuntiaverunt, tantumque terrorem incussere patribus ut, quae forma senatus consulti ultimae semper necessitatis habita est, Postumio, alteri consulum, negotium daretur videret ne quid res publica detrimenti caperet.*

³³⁷ Liv. 6.19.3: *Decurritur ad leniorem verbis sententiam, vim tamen eandem habentem, ut videant magistratus ne quid perniciosis consiliis M. Manli res publica detrimenti capiat.*

³³⁸ Sul punto M. RAVIZZA, *Il ‘senatus consultum ultimum’: un provvedimento senatorio tra opportunità politica e legittimità costituzionale*, in *AUPA*, LXI, 2018, 261; R. SCEVOLA, *‘Senatus consultum ultimum’. Orientamenti interpretativi e questioni aperte*, in *‘Senatus consultum ultimum’ e stato di eccezione: fenomeni in prospettiva*, a cura di Pierangelo Buongiorno, Memmingem, 2020, 20 ss. U. VINCENTI, *Brevi note in tema di ‘senatus consultum ultimum’*, in *‘Sodalitas’. Studi in onore di A. Guarino*, IV, Napoli, 1984, 1954, nt. 40, esprime un’idea difforme: pur riportando i dubbi espressi dagli autori sulla veridicità dei passi di Livio, ritiene verosimile che almeno nel 384 a.C. fosse stato votato un *senatus consultum ultimum*, in quanto i presupposti e il contenuto del provvedimento citato sarebbero uniformi a quelli dei *senatus consulti* dell’epoca tardo repubblicana.

³³⁹ M. RAVIZZA, *Il ‘senatus consultum ultimum’*, cit., 282, il fondamento della repressione del senato era la congiura organizzata dai seguaci dei culti di Bacco, che si riteneva fosse diretta al sovvertimento dello Stato. L’autrice sostiene che, in realtà, con il termine *coniurare* usato da Livio (Liv. 39.15.13, 39.18.3) si facesse riferimento ad un giuramento il cui scopo non era il rovesciamento dello Stato ma solo mantenere il riservo su come si svolgevano i riti di Bacco.

essere contro i seguaci di Bacco, che costituiscono, secondo Santalucia, «dal punto di vista strettamente costituzionale, delle vere e proprie usurpazioni»³⁴⁰.

La prassi del senato di adottare provvedimenti contro i cittadini sediziosi conta altri numerosi episodi a partire del II sec. a.C.³⁴¹. In dottrina si discute se, nel 133 a.C., fosse stato votato – o almeno proposto – un *senatus consultum ultimum* nei confronti di Tiberio Gracco³⁴². In *Mil.* 72, Cicerone usò proprio l'esempio delle azioni di Tiberio Gracco per giustificare la condotta di Milone. Si può leggere, infatti:

Cic. *Mil.* 72: *Occidi, occidi... non Ti. Gracchum qui conlegae magistratum per seditionem abrogavit.*

Tra le varie colpe di cui Tiberio Gracco si sarebbe macchiato, Cicerone ricorda la deposizione del collega Ottaviano a mezzo di una rivolta. Il tribuno Tiberio Gracco, nel perseguire le sue politiche popolari, aveva compiuto delle azioni qualificabili come 'estreme', come ad esempio la destituzione del collega e l'uso del tesoro di Aulete III. Per queste azioni egli era stato minacciato dagli avversari di essere portato in giudizio una volta conclusa la sua carica, pertanto, aveva deciso di candidarsi nuovamente, nonostante vi fosse una prassi che lo vietava³⁴³. Durante le elezioni si erano verificati dei disordini e Gracco era stato accusato dal pontefice massimo, Scipione Nasica, di aver chiesto di essere proclamato re³⁴⁴; e Nasica aveva richiesto l'intervento del console Mucio Scevola, il quale però si era rifiutato di agire

³⁴⁰ Cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 98 ss.; sul punto anche M. RAVIZZA, *Il 'senatus consultum ultimum'*, cit., 281.

³⁴¹ Nel 121 a.C. contro Gaio Gracco e i suoi seguaci il *senatus consultum ultimum* fu portato ad esecuzione dal console Gaio Mario; nel 100 a.C. contro i tribuni della plebe Glaucia e Saturnino; nell'88 per volontà di Silla contro P. Sulpicio Rufo (Plut. *Sull.* 8); nell'83 a.C. per far fronte allo sbarco di Silla a Brindisi (App. *bell. civ.* 1.21.86); nel 77 a.C. vennero incaricati l'*interrex* Appio Claudio Pulcro, il proconsole Lentulo Catulo e Pompeo affinché fermassero la marcia su Roma del proconsole Marco Emilio Lepido (Sall. *Hist.* 1.77.22); nel 63 a.C. su richiesta di Cicerone contro Catilina e i congiurati (Sall. *Cat.* 29.2-3, Asc. *Pis.* 6, Plut. *Cic.* 15.5, Cass. Dio 37.31.2); nel 62 a.C. contro il tribuno plebeo Metello Nepote; nel 52 a.C. vennero incaricati Pompeo, i tribuni della plebe e l'*interrex* Lepido per domare i disordini sorti dopo la morte di Clodio (Cic. *Mil.* 61, 70; Asc. *Mil.* 46C; Cass. Dio 40.49.5); nel 49 a.C. contro Cesare (Caes. *Bellum Civile* 1.5-7, 1.1.14, 1.2.1); nel 48 e nel 47 a.C. contro i tribuni Dolabella e Trebellio; i tre *senatus consultum ultimum* del 43 a.C. e, infine, quello del 40 a.C. contro Salvidieno Rufo (Cass. Dio 48.33.3).

³⁴² Cfr. A. DUPLÀ ANSUATEGUI, *El 'senatus consultum ultimum'*, cit., 75; L. LABRUNA, *Il console sovversivo, Marco Emilio Lepido e la sua rivolta*, Napoli, 1975, 60.

³⁴³ Per una completa disamina della vicenda di Tiberio Gracco si veda M. RAVIZZA, *Il 'senatus consultum ultimum'*, cit., 263 ss.

³⁴⁴ Plut. *Ti. G.* 19.2-3. Sull'accusa di *adfectatio regni* promossa nei confronti di Tiberio si veda R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, 416 ss.

contro Gracco perché consapevole che, così facendo, avrebbe violato in primo luogo la *sacrosanctitas* tribunitia e in secondo luogo le leggi sulla *provocatio*, che impedivano di condannare un cittadino che non fosse stato sottoposto a regolare processo. Di fronte al rifiuto di Mucio Scevola, Scipione Nasica assunse l'iniziativa: tramite l'*evocatio*, un provvedimento che consentiva a cittadini privati di arruolare volontari per la salvezza della patria, radunò un gruppo di seguaci e diede luogo ad uno scontro sul Campidoglio in cui venne fatta strage dei graccani, e in cui trovò la morte lo stesso Tiberio Gracco³⁴⁵.

Ravizza esclude categoricamente che, nel 133 a.C., fosse stato emanato o anche solo proposto un *senatus consultum ultimum*, in quanto le fonti non ne fanno menzione³⁴⁶, mentre Giumetti sostiene che si fosse «tentato di favi ricorso nel 133 a.C. contro la *factio* vicina a Tiberio Gracco, senza, però alcun successo grazie agli scrupoli del console Publio Mucio Scevola»³⁴⁷.

Il primo caso di *senatus consultum ultimum* riconosciuto in dottrina come autentico è quello che venne emanato contro Gaio Gracco nel 121 a.C.³⁴⁸. Nel 123 a.C., Gracco aveva emanato la *lex Sempronia de capite civis* di cui si è detto sopra, precipuamente affinché fosse processato l'ex console Popilio Lenate, il quale aveva condotto – su indicazione del senato – i processi contro i graccani superstiti nel 133 a.C. Nel 121 a.C. Gracco si candidò per essere eletto tribuno una terza volta, ma non venne eletto³⁴⁹, pertanto, si organizzò con un gruppo di seguaci per interrompere un'assemblea in corso al Campidoglio. La reazione del senato fu veloce e violenta: con un *senatus consultum ultimum* venne affidata al console Lucio Opimio la difesa della Repubblica³⁵⁰. Diversamente dallo scrupoloso Scevola, che nel 133 a.C. aveva riconosciuto i problemi in cui sarebbe incorso se avesse dato esecuzione alla misura, Opimio non dubitò della legittimità delle proprie azioni e fece strage dei graccani.

L'anno seguente egli venne accusato dal tribuno della plebe Quinto Decio per aver fatto imprigionare e uccidere dei cittadini romani senza regolare processo e venne assolto.

³⁴⁵ Plut. *Ti G.* 20.4.

³⁴⁶ Cfr. M. RAVIZZA, *Il 'senatus consultum ultimum'*, cit., 266.

³⁴⁷ Cfr. F. GIUMETTI, *Il cd. 'senatus consultum ultimum'*, cit., 8.

³⁴⁸ La dottrina sul punto è unanime, come esempio si riportano: T.N. MITCHELL, *Cicero and the 'Senatus consultum ultimum'*, in *Historia*, XX, 1971, 47; A. DUPLÀ ANSUATEGUI, *El 'senatus consultum ultimum'*, cit., 75; L. LABRUNA, *Il console sovversivo*, cit., 62; F. GIUMETTI, *Il cd. 'senatus consultum ultimum'*, cit., 8-9; M. RAVIZZA, *Il 'senatus consultum ultimum'*, cit., 263; R. SCEVOLA, *'Senatus consultum ultimum'*, cit., 27. A.W. LINTOTT, *Violence*, cit., 164, sul punto sostiene che nel 121 a.C. fu la prima volta in cui il *senatus consultum ultimum* venne portato ad esecuzione dal destinatario.

³⁴⁹ Plut. *C. Gr.* 33.12.5-6.

³⁵⁰ Cic. *Phil.* 8.4.14; Cic. *Cat.* 1.2.4; Cic., *de or.* 2.30.132; Plut. *C.G.* 35.14.3.

La sua difesa, assunta da Papirio Carbone, presenta dei punti di contatto con la difesa di Milone di Cicerone: come Opimio non negò di aver ucciso Gracco e i suoi seguaci, Milone non negò di aver ucciso Clodio; ed entrambi affermarono che l'uccisione fosse avvenuta *iure*³⁵¹.

Il *senatus consultum* del 100 a.C., emanato contro Glaucia e Saturnino, ebbe degli effetti che si potrebbero definire 'a lungo termine': i tribuni Glaucia e Saturnino, accusati di una serie di illegittimità culminate nell'uccisione del candidato al consolato C. Memmio e nell'occupazione del Campidoglio, contando sull'appoggio del console Gaio Mario – che era stato incaricato dal senato di provvedere alla Repubblica – si erano consegnati all'autorità ma, mentre erano in arresto, erano stati uccisi. Sul punto Ravizza rileva che Gaio Mario, pur avendo ricevuto dal senato il compito di salvare la Repubblica dal pericolo rappresentato dai tribuni sediziosi, non aveva agito immediatamente uccidendo i tribuni e i loro seguaci, ma li aveva arrestati in attesa che iniziasse un regolare processo³⁵². Da questo elemento l'autrice è portata a sostenere che Mario fosse consapevole che il *senatus consultum ultimum* non lo autorizzava a violare le leggi *de provocatione* e la *lex Sempronia*, dimostrando di avere la medesima consapevolezza dimostrata da Mucio Scevola nel 133 a.C.³⁵³.

Le conseguenze 'a lungo termine' del *senatus consultum ultimum* del 100 a.C. si fecero attendere: fu solo nel 63 a.C. che il tribuno Labieno accusò Caio Rabirio, coinvolto non si sa precisamente a quale titolo nella morte di Saturnino, di *perduellio*. Questo processo venne intentato evidentemente per fini politici: Labieno agiva come *longa manus* di Cesare, il quale non aveva interesse per la condanna di Rabirio ma voleva attaccare la prassi senatoria del *senatus consultum ultimum*³⁵⁴. Rabirio venne accusato di fronte ai *duumviri perduellionis* ma, su consiglio di Cicerone, provocò al popolo, e la questione venne portata di fronte ai comizi.

³⁵¹ In riferimento al processo contro Opimio, Cicerone commentò *Cic. part. or.* 2.30.106: *Iure feci, salutis omnium et conservandae rei publicae causa*; *Cic. Mil.* 8: *An et quisquam qui hoc ignoret, cum de homine occiso quaeretur, aut negari solere omnino esse factum aut recte et iure factum esse defendi?*

³⁵² *App. bell. civ.* 1.32.145.

³⁵³ Nonostante vi fosse stata per anni un'alleanza tra Saturnino e Gaio Mario, M. RAVIZZA, *Il 'senatus consultum ultimum'*, cit., 273, riporta come nel 100 a.C. quest'alleanza si fosse ormai affievolita perché probabilmente il console Mario temeva che il tribuno raggiungesse un eccessivo potere (timore che sarebbe stato giustificato: Saturnino era stato eletto tribuno per la terza volta), pertanto, la reticenza di Gaio Mario nell'agire contro Glaucia e Saturnino doveva essere dovuta ai dubbi del console sulla legittimità alla misura, non all'alleanza che lo legava al tribuno.

³⁵⁴ Cfr. U. VINCENTI, *Brevi note*, cit., 1946 ss.; M. RAVIZZA, *Il 'senatus consultum ultimum'*, cit., 273. Sul punto, Fiori rileva: «viene da pensare che il vero obiettivo dei democratici fosse quello di evitare una utilizzazione indiscriminata dello strumento senatoriale: i seguaci di Saturnino e Glaucia ... essi erano stati uccisi in un momento in cui non vi era alcun pericolo per la *res publica* e pertanto le premesse del SC cd. *ultimum* non avevano più ragion d'essere», R. FIORI, *Homo sacer*, cit., 434.

La difesa di Rabirio venne assunta da Ortensio e Cicerone: anche in questo caso, la difesa ciceroniana fu basata sull'affermazione della liceità del comportamento di Rabirio, che aveva agito in forza di un *senatus consultum ultimum* con cui era stato richiesto a tutti i cittadini di prendere le armi contro i tribuni sediziosi³⁵⁵. Il processo contro Rabirio non si concluse né con una condanna né con un'assoluzione, essendo stato interrotto dal pretore Metello Celere.

Nel 63 a.C. Cicerone fu nuovamente coinvolto, in quanto console, in una questione riguardante un *senatus consultum ultimum*. I fatti sono ben noti: il nobile Lucio Sergio Catilina, dopo aver tentato di diventare console nel 66 a.C., quando la sua candidatura era stata rigettata per motivi formali, e nel 64 a.C., quando non era stato eletto, aveva presentato nuovamente la candidatura alle elezioni per la magistratura del 62 a.C.; nel frattempo, si era circondato di un gruppo di nobili decaduti e cittadini sediziosi. Quando, alle elezioni consolari, vennero eletti Lucio Murena e Giunio Silano e non Catilina, la congiura per conquistare il potere con la forza prese concretamente forma³⁵⁶. Cicerone, venuto a conoscenza della congiura orchestrata³⁵⁷ per marciare verso Roma e fare strage degli ottimati, aveva riferito la questione in senato il 21 ottobre; il senato aveva di conseguenza emanato un *senatus consultum ultimum* in forza del quale Cicerone aveva organizzato dei *presidia* intorno alla città³⁵⁸. Cicerone non poteva, in forza delle poche prove che aveva a disposizione, disporre la condanna di Catilina e dei suoi seguaci, pertanto, anche dopo aver sventato un attacco alla propria vita, si limitò a pronunciare la *Prima Catilinaria*, vale a dire l'orazione tenuta in senato nella quale esortò Catilina a desistere dai suoi piani e ad andarsene da Roma. Grazie al 'doppiogioco' degli Allobrogi, che finsero di allearsi con i congiurati ma, invece, procurarono al console le prove dell'esistenza della congiura, la seduta del senato del 5 dicembre del 63

³⁵⁵ Rivolgendosi a Labieno, infatti, Cicerone gli chiede in *Rab. perd.* 21: *De te ipso, inquam, Labiene, quaero: cum ad arma consules ex senatus consulto vocavissent, cum armatus M. Aemilius, princeps senatus, in comitio constitisset, qui cum ingredi vix posset, non ad insequentium sibi tarditatem pedum, sed a figendum impedimento fore putabat... quid tantem C. Rabirum facere convenit? Utrum inclusum atque abditum latere in occulto atque ignaviam suam tenebrarum ac parietum custodiis tegere an in Capitolium pergere atque ibi se cum tuo patruo et ceteris ad mortem propter vitae turpitudinem confugientibus congregare?*

³⁵⁶ Cfr. K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., 201 ss.; D. STOCKTON, *Cicero*, cit., 110 ss.; E.G. SIHLER, *Cicero*, cit., 140 ss.

³⁵⁷ Sulla scoperta della congiura le fonti riportano informazioni contrastanti tra di loro, L. FEZZI, *Sulle tracce del 'falso': una lettura della congiura di Catilina*, in *Hormos, Ricerche di Storia Antica*, 2008-2009, 319 ss.: secondo Sallustio (*Sall. Cat.* 23.1-4; 26.3; 28.2) Cicerone era stato informato della congiura da Fulvia, amante di Curione, uno dei congiurati, Sallustio viene seguito sul punto da Appiano (*App. bell. civ.* 2.1.3); secondo Plutarco, invece, la notte prima della seduta del senato del 21 ottobre alcuni senatori si recarono presso l'abitazione di Cicerone con alcune lettere che preannunciavano la congiura.

³⁵⁸ Cfr. K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., 206.

a.C. si concluse con l’emanazione di un *senatus consultum ultimum* che autorizzò Cicerone a condannare a morte i seguaci di Catilina che, nel frattempo, erano stati catturati. In quella seduta, molti membri del senato si dichiararono a favore dell’irrogazione della pena di morte, mentre Cesare si pronunciò in senso difforme: i congiurati dovevano, a suo parere, essere condannati al carcere a vita³⁵⁹ da scontare in municipi lontani da Roma; e dovevano essere confiscati i beni di loro proprietà. Dopo il convincente discorso di Cesare fu solo grazie al discorso di Catone³⁶⁰, il quale rimarcò la pericolosità dei congiurati per la Repubblica, che questi furono condannati a morte.

Da ultimo si considera l’episodio che più interessa in questa sede, il *senatus consultum ultimum* emanato nel 52 a.C. per domare i disordini che imperversavano in città dopo la morte di Clodio. In quel complicato frangente, il senato affidò a Pompeo, ai tribuni della plebe e all’*interrex* Marco Lepido il compito di salvaguardare la Repubblica³⁶¹, come riferisce Asconio.

Asc. Mil. 34: *Itaque primo factum erat S. C, ut interrex et tribuni plebis et Cn. Pompeius, qui pro cos. Ad urbem erat, viderent ne quid detrimenti res publica caperet, dilectus autem Pompeius tota Italia haberet.*

Lo stesso provvedimento viene richiamato da Cicerone in *Mil.* 70.

Cic. Mil. 70: *... cum senatus ei commiserit ut videret ne quid res publica detrimenti caperet, qui uno versiculo satis armati semper consules fuerunt etiam nullis armis dati, hunc exercitus hunc dilectus dato, indicuam exspectatorum fuisse in eius consiliis vindicandis qui vi iudicia ipsa tolleret?*

In questo passaggio dell’orazione, l’oratore sottolinea come in forza del *senatus consultum ultimum* Pompeo avrebbe potuto agire con le armi nei confronti di Milone e che, non avendolo fatto, aveva dimostrato di credere nell’innocenza di Milone. L’oratore sottolinea un aspetto rilevante, che possiamo considerare un elemento chiave per comprendere la sua opinione in merito all’adozione del *senatus consultum ultimum*: riferendosi al decreto del senato, Cicerone ribadisce che *qui uno versiculo satis armati semper consules fuerunt etiam nullis armis dati*,

³⁵⁹ Cic. *Cat.* 4.4.7.

³⁶⁰ Sall. *Cat.* 52.1-36.

³⁶¹ J.S. RUEBEL, *The Trial*, cit., 238, data l’emanazione del *senatus consultum* tra il 3 e il 10 febbraio del 52 a.C.: l’autore riporta che Cass. Dio 40.49.5 colloca l’emanazione del provvedimento nei giorni seguenti la morte di Clodio, ma si deve necessariamente trattare di un errore.

vale a dire che la ‘formuletta’ *ut videret ne quid res publica detrimenti caperet* era stata usata in passato dai consoli per armarsi quanto bastava per reagire alla minaccia per la Repubblica, senza che fosse necessario altro provvedimento che li autorizzasse. Nella *pro Milone* Cicerone ribadisce un pensiero già noto: egli considerava pienamente legittima l’uccisione di un cittadino qualora fosse motivata dallo scopo di salvare la Repubblica.

3. I dubbi sulla costituzionalità del ‘*senatus consultum ultimum*’.

La dottrina, in materia di *senatus consultum ultimum*, si è interrogata a lungo su due aspetti fondamentali: la legittimità del provvedimento dal punto di vista costituzionale e lo stesso contenuto del provvedimento, essendo la comprensione di quest’ultimo elemento necessaria per capire se il provvedimento fosse legittimo o meno.

Sul punto, è stato rilevato che non vi era una formulazione univoca, una ‘formula fissa’ usata dal senato per incaricare i magistrati della tutela della Repubblica, ma una serie di formulazioni diverse: *videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat*, formula usata da Cicerone in riferimento alla questione di Opimio³⁶² e anche nella *pro Milone* (Cic. *Mil.* 70, riportato poc’anzi); *ut imperium populi Romani maiestaque conservetur*, usata sempre da Cicerone nella difesa di Rabirio³⁶³; *ut libertatem legesque (magistratus) manu defendant*; *ut (magistratus) rem publicam defendant*³⁶⁴.

In secondo luogo, i destinatari dei ‘massimi poteri’ stabiliti dal senato non erano sempre gli stessi soggetti: nella maggior parte dei casi si trattava di magistrati *cum imperio*, in particolare i consoli, ma vi sono riferimenti anche all’*interrex*, nel 77 a.C. e nel 52 a.C., quando venne incaricato l’*interrex* Marco Lepido; ai pretori, nel 43 a.C.; ai *magister equitum* nel 47 a.C.; ai *triumviri rei publicae constituendae*, nel 42 a.C.; e infine ai tribuni della plebe, nel 100 a.C., nel 52 a.C. e nel 47 a.C. La varietà di situazioni in cui il senato decise di prendere questo

³⁶² Cic. *Cat.* 1.4.

³⁶³ Cic. *Rab. perd.* 20: *Fit senatus consultum, ut C. Marius L. Valerius consule adhiberent tribunos pl. et praetors quos eis videretur operamque darent, ut imperium populi Romani maiestasque conservaretur. Adhibent omnibus tribunos pl. praeter Saturninum, praetores praeter Galuciam; qui rem publicam salvam esse vellent, arma capere et se sequi iubent.*

³⁶⁴ Quest’ultima formula usata da Cass. Dio 37.31.2, in riferimento al *senatus consultum ultimum* del 63 a.C. contro Catilina e i congiurati; 37.43.3 rispetto al decreto senatorio del 62 a.C.; 40.49.5 in riferimento al senatoconsulto del 52 a.C. a seguito dei disordini dopo la morte di Clodio; 41.3.3 per il *senatus consultum* del 49 a.C. contro Cesare e 46.31.2 per il *senatus consultum ultimum* del 43 a.C.; Cic. *Phil.* 8.4.14; *Phil.* 8.5.15.

provvedimento implica che, di volta in volta, il provvedimento abbia assunto dei contorni diversi, rendendo impossibile definire in modo univoco questo istituto.

Da ultimo, come rilevato da Scevola, nelle formule era presente il riferimento ad un detrimento per la Repubblica non chiaramente definito nei suoi contorni, ma di cui si può individuare il nucleo nell'incipiente lesione all'ordine costituito³⁶⁵. Per Labruna, «le stesse formule usate nella varietà contingente delle diverse situazioni, mutevoli e vaghe quali erano, ben si prestavano alle prevaricazioni e agli abusi»³⁶⁶.

Le dispute in dottrina sulla natura del provvedimento, politica o giuridica; e, nel secondo caso, sulla legittimità o illegittimità costituzionale dello stesso, si basano sulla lettura e sull'interpretazione delle fonti, che a volte giunge a conclusioni addirittura diametralmente opposte.

La variabilità delle situazioni in cui il provvedimento venne assunto, delle formule e dei loro destinatari sono tra gli elementi che vengono presi in considerazione nell'aspra critica di Antonio Guarino, il quale mette in dubbio la stessa esistenza del *senatus consultum ultimum* come istituto autonomo: per l'autore, pertanto, le discussioni sulla costituzionalità o incostituzionalità dello strumento non hanno ragione di esistere in quanto «mancano ... le prove o anche solo gli indizi affidenti che questi *exempla* furono o divennero progressivamente espressione di una concezione di s.u. come istituzione sociale, sia pur contraria alla costituzione o estranea alla sua sfera di interessi»³⁶⁷. Dall'analisi degli episodi in cui risulta che sia stato emanato un *senatus consultum ultimum*, l'autore deduce che il senato si limitava a prendere atto dello stato di emergenza e esortava i consoli a provvedere alla salvezza della Repubblica, senza però che questo decreto senatorio producesse conseguenze giuridiche di alcun tipo³⁶⁸. Il *consultum* aveva una notevole forza politica e quindi, in base ad esso, spesso i magistrati presero delle decisioni ardite e si spinsero sino a violare delle leggi

³⁶⁵ Cfr. R. SCEVOLA, '*Senatus consultum ultimum*', cit., 30.

³⁶⁶ L. LABRUNA, *Il console sovversivo*, cit., 69, con l'adozione di un *senatus consultum ultimum*, il senato «scavalcando il comizio, accentuava in modo abnorme il ruolo di direzione politica che era suo proprio e, in pratica, finiva con unificarlo in posizione egemone con le competenze relative alla giurisdizione criminale e all'esercizio della potestà coercitiva che spettavano separatamente al popolo e ai magistrati».

³⁶⁷ Cfr. A. GUARINO, '*Senatus consultum ultimum*', in *Sein und Werden im Recht, Festgabe für Ulrich von Lübtow*, Berlin, 1970, 282 e 292.

³⁶⁸ In un ordinamento come quello romano, privo di una costituzione scritta, affinché un istituto diventasse costituzionale doveva produrre degli effetti giuridici nuovi e specifici, che venissero avvertiti dalla generalità come stabili e soprattutto vincolanti, A. GUARINO, '*Extremo atque ultimum*', in *Labeo*, XXXVII, 1991, 379-380.

fondamentali della Repubblica come la *lex Valeria de provocatione* e la *lex Sempronia de capite civis*. L'autore però sottolinea che vi furono delle situazioni in cui gli stessi magistrati 'procedettero con i piedi di piombo'³⁶⁹, come lo stesso Cicerone nel 63 a.C. contro Catilina, dimostrando che il *senatus consultum ultimum*, per quanto autorevole, non costituiva certo uno 'scudo penale' per chi, portandolo ad esecuzione, avesse violato delle leggi dello Stato. Guarino rileva un aspetto che pare essere fondamentale per valutare il *senatus consultum ultimum* ma è stato quasi ignorato da alcuni studiosi che si sono occupati del tema: il senato non aveva dei poteri superiori che potessero essere delegati ai consoli; i consoli erano già, di per sé, la massima carica dello Stato³⁷⁰, per poter affermare che i loro poteri fossero veramente 'illimitati' si dovrebbe dimostrare che erano immuni sia dall'*intercessio* tribunizia che dalla *provocatio ad populum*. Per il primo aspetto, la mancanza nelle fonti di ogni riferimento al veto – compiuto o solo tentato – impedisce di affermare o negare che l'*intercessio* potesse essere opposta ai consoli; per quanto riguarda la *provocatio ad populum*, l'analisi dei singoli episodi dimostra che alcuni magistrati agirono in spregio delle leggi sulla *provocatio* ma furono, di conseguenza, processati: Lucio Opimio, che uccise Gaio Gracco e i suoi seguaci nel 121 a.C., venne processato l'anno seguente e, secondo l'autore, la sua assoluzione non dipese dal riconoscimento del diritto di violare la *provocatio* in base al *senatus consultum ultimum*; un ragionamento analogo vale per il processo contro Caio Rabirio, che non fu nemmeno portato a termine. La vicenda di Cicerone è emblematica: si è spesso ritenuto che Clodio avesse fatto approvare la *lex Clodia de capite civis Romanis* e la seguente *lex Clodia de exilio Ciceronis* per puro spirito di vendetta contro l'Arpinate, ma già Gentile aveva rilevato come la condanna di Cicerone per le esecuzioni dei catilinari rispondesse ad un sentimento comune al popolo romano, che voleva riconfermare la competenza solo del popolo, e non del singolo, a decidere in merito alla pena estrema³⁷¹. Come sottolineato da Gruen³⁷², oltretutto, la *lex Clodia de capite civis* era sicuramente destinata a colpire Cicerone ma non era diretta solo a lui, in quanto puniva in generale coloro che avessero violato la *lex Sempronia de capite civis*, pertanto, non avevano ragione di esistere le proteste di Cicerone riguardo al *privilegium* che, secondo

³⁶⁹ Cfr. A. GUARINO, '*Senatus consultum ultimum*', cit., 288.

³⁷⁰ A. GUARINO, '*Senatus consultum ultimum*', cit., 288, specifica che «quando si afferma che il cd. *su.* conferiva ai *consules* (per non parlare degli altri magistrati) i pieni poteri, si dimentica che i pieni poteri, esprimendosi essenzialmente mediante la *coercitio*, già spettavano istituzionalmente ai *consules*, in virtù dell'*imperium maius* di cui erano titolari».

³⁷¹ Cfr. I. GENTILE, *Clodio*, cit., 127.

³⁷² Cfr. E.S. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 245 s.

lui, Clodio avrebbe fatto approvare nei suoi confronti³⁷³. La seconda legge di Clodio, che era mirata ad espropriare Cicerone dei suoi beni e a fissare un limite spaziale intorno a Roma entro il quale l'oratore non potesse avvicinarsi alla città, era solo una formale *interdictio*, possibile in quanto l'oratore aveva ammesso la propria colpa recandosi autonomamente in esilio.

L'analisi di Guarino trova fondamento nei passi che vengono comunemente analizzati quando si tratta di *senatus consultum ultimum*. Il primo passo è di Cesare:

Caes. *Bellum Civile* 1.5.3: *Decurritur ad illud extremum atque ultimum senatus consultum, quonisi paene in ipso Urbis incendio atque in desperatione omnium salutis latorum audacia numquam ante descensum est: 'dent operam consules, praetores, tribuni plebis, quique pro consilibus sint ad urbem, ne quid res publica detrimenti capiat.*

Come rilevato da altri autori, se Cesare avesse ritenuto la misura adottata nei suoi confronti incostituzionale, lo avrebbe in quella sede dichiarato; non averlo fatto implica che lo ritenesse uno strumento legittimo. Secondo l'interpretazione del testo di Guarino, però, Cesare non dibatte la costituzionalità del provvedimento semplicemente perché «l'*eidolon* dell'su. gli è ignoto», solo perché non lo prendeva in considerazione come strumento giuridico³⁷⁴.

Sall. *Cat.* 29.2-3: *Itaque, quod plerumque in atroci negotio solet, senatus decrevit darent operam consules ne quid res publica detrimenti caperet. Ea potestas per senatum more Romano magistratui maxuma permittitur: exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque cives, domi militiaeque imperium atque iudicium summum habere, aliter sine populi iussu nullis earum rerum consuli ius est.*

³⁷³ Si consideri, ad esempio, Cic. *Sest.* 65: *Cur, cum de capite civis – non disputo cuiusmodi civis – et de bonis proscriptio ferretur, cum et sacra legibus et XII tabulis sanctum esset ut ne cui privilegium irrogari liceret, neve de capite nisi comitiis centuriatis rogari, nulla vox est audita consulum, constitutumque est illo anno, quantum in illis duabus huius imperii pestibus fuit, iure posse per operas concitatas quemvis civem nominatim tribuni plebis concilio ex civitate exturbari?*

³⁷⁴ A. GUARINO, 'Senatus consultum ultimum', cit., 289 s., il passo di Cesare, *Bellum civile* 1.7, fornisce all'autore un'ulteriore freccia al suo arco per sostenere che, di norma, non vi era traccia nel *senatus consultum ultimum* della deroga all'*intercessio* tribunizia, infatti, Guarino sostiene che «in primo luogo, lo vediamo deplorare che sia stato concusso dai suoi nemici di Roma, indipendentemente dal *senatus consultum ultimum* emesso in odio a lui, il diritto di veto, mai prima eliminato o impedito, nemmeno da Silla, dei *tribuni plebis*».

In merito a questo passo, Guarino riconosce che in esso il *senatus consultum ultimum* sembra porsi quale provvedimento autonomo e riconosciuto dall'ordinamento, ma in realtà Sallustio pretende di dimostrare troppo: si può ammettere che i consoli ricevessero pieni poteri dal *senatus consultum ultimum* ma non che questi poteri non potessero, altrimenti, essere esercitati senza il consenso del popolo, perché il popolo non era di norma coinvolto nelle decisioni dei consoli³⁷⁵.

L'autore conclude sostenendo che il *senatus consultum ultimum* dovesse essere considerato, al massimo, come un'autorevole parere politico, in quanto tale perfettamente rientrante nelle competenze del senato; ma che non potesse essere considerato un istituto giuridico autonomo. Le medesime conclusioni vengono raggiunte in uno studio successivo³⁷⁶, in cui riprende il tema ribadendo un argomento di importanza esiziale: Cicerone, in forza del *senatus consultum ultimum* del 21 ottobre del 63 a.C., non aveva immediatamente provveduto all'arresto e all'esecuzione dei catilinari noti, ma aveva atteso e richiesto una nuova delibera del senato il 5 dicembre, dimostrando di essere consapevole di non avere il potere di condannare a morte i catilinari. In base a questo, Guarino sostiene che «è assai difficile, peraltro, addurle (le circostanze relative al *senatus consultum ultimum* che condannò a morte i catilinari) a sostegno della tesi che il *senatus consultum ultimum* conferisse in modo certo ed inequivocabile ai destinatari dei 'pieni poteri', che oltre tutto il senato (*'nemo plus iuris ad alium transferre potest'*, con quel che segue) assolutamente non aveva»³⁷⁷.

Nel periodo repubblicano, il senato non aveva il *summum imperium* da conferire ai magistrati destinatari del *senatus consultum ultimum*, ed in particolare ai consoli, pertanto, il massimo che poteva fare a riguardo era sollevare l'attenzione dei consoli sulla presenza di una situazione emergenziale.

I medesimi passi di Cesare e Sallustio e le vicende processuali di Lucio Opimio e Caio Rabirio sono stati interpretati in senso diverso da un altro studioso: secondo Vincenti³⁷⁸, infatti, Lucio Opimio³⁷⁹ e Rabirio vennero processati – per volontà dei popolari, si è già visto

³⁷⁵ Se non per quanto riguarda, naturalmente, la *provocatio ad populum*, A. GUARINO, *'Senatus consultum ultimum'*, cit., 290 ss. Il passo di Sallustio viene considerato da alcuni autori frutto un'interpolazione, ma Guarino lo ritiene una pura invenzione di Sallustio.

³⁷⁶ Cfr. A. GUARINO, *'Extremo atque ultimum'*, cit., 378 ss.

³⁷⁷ Cfr. A. GUARINO, *'Extremo atque ultimum'*, cit., 382.

³⁷⁸ Cfr. U. VINCENTI, *Brevi note*, cit., 1942 ss.

³⁷⁹ U. VINCENTI, *Brevi note*, cit., 1943 s., sulla vicenda di Lucio Opimio l'autore sostiene che è dubbio il capo d'imputazione in base al quale venne accusato: secondo Cic. *de orat.* 2.132, il tribuno

come il processo a Rabirio fosse un processo politico voluto da Cesare – non perché non venisse riconosciuta l'esistenza e la legittimità del *senatus consultum ultimum* in base al quale avevano agito, ma perché, posta la sua legittimità, i popolari avvertivano la necessità di un controllo successivo, per verificare che fossero stati veramente presenti i presupposti per emanare un *senatus consultum ultimum* e che i soggetti avessero agito quando la situazione emergenziale era ancora in atto. L'autore sostiene che «in merito alla sussistenza del presupposto suddetto nelle ipotesi concrete, è infatti facile ipotizzare che si sarebbero potuti accendere dibattiti e diatribe; una situazione che gli *optimates* giudicavano eccezionale poteva non essere tale per i *populares*»³⁸⁰. L'assoluzione di Opimio, quindi, troverebbe la sua ragione nel riconoscimento della sussistenza dello stato di emergenza quando aveva eliminato anche gli ultimi gracciani; mentre per quanto riguarda Rabirio la discussione al processo sarebbe stata incentrata sulla necessità di uccidere Saturnino e i suoi uomini una volta che questi erano stati arrestati e rinchiusi dal console Gaio Mario. Anche l'analisi del passo di Sallustio, (*Cat.* 29.2-3), porta per l'autore alla conclusione che vi fosse un sostanziale consenso tra ottimati e popolari in merito alla natura istituzionale, ai presupposti, al contenuto e agli effetti giuridici del *senatus consultum ultimum*³⁸¹. Per quanto riguarda, invece, il passo di Cesare, (*Bellum Civile* 1.5.3) in esso Cesare non contesta il provvedimento in sé ma solo il fatto che fosse stato adottato in quel frangente contro di lui, che non aveva posto in essere nessuna delle condotte che di norma giustificavano l'adozione di un *senatus consultum ultimum* (*urbis incendium, desperatio omnium salutis latronum audacia ... in perniciosis legibus, in vi tribunicia, in secessione populi, templis locique editioribus occupatis*). L'autore conclude sostenendo che l'analisi delle vicende storiche e dei passi degli autori popolari dimostrano che vi era il ricorso frequente al decreto *ne quid res publica detrimenti caperet*: «sembra infatti non impossibile rintracciare... un minimo comune denominatore, consistente nel conferimento, da parte dei *patres*, di poteri straordinari ai magistrati, al fine di far fronte ad una situazione (reale o presupposta) di grave necessità».

Decio, l'accusato, aveva imputato a Opimio genericamente l'eliminazione *contra leges* di Gracco e dei suoi seguaci; mentre dalla lettura di Liv. *Perioch.* 61 l'accusa sembrerebbe avere ad oggetto la sommaria esecuzione di circa tremila seguaci gracciani che vennero imprigionati e strangolati.

³⁸⁰ Cfr. U. VINCENTI, *Brevi note*, cit., 1945.

³⁸¹ U. VINCENTI, *Brevi note*, cit., 1951: «il sostanziale consenso esistente tra *optimates* e *populares* in ordine alla natura istituzionale (*more Romano*, cfr., ad es., Cic. *Cat.* 2.2.3: *mos maiorum*), ai presupposti (*atroci negotio*; cfr. ad es., Cic. *pro Rab reo perd.* 12.33: *extraneum malum* e *intestinum malum*), al contenuto (*imperium ... summum habere*, cfr. Cic. *pro Rab reo perd.* 1.3: *summum ... imperium*) ed agli effetti giuridici (*consuli ius est*; cfr. Cic. *part. orat.* 30.106: *Iure feci*) del *s.c.u.*».

4. Il *'senatus consultum ultimum'* come atto di natura politica e il pensiero di Cicerone.

Vi sono, a mio parere, forti ragioni per ritenere, come Guarino, che il *senatus consultum ultimum* non fosse più che un'esortazione rivolta ai consoli ad agire: la reticenza di Cicerone ad agire contro i catilinari pur avendo già ottenuto il 21 ottobre del 63 a.C. un *senatus consultum ultimum*; i processi che inevitabilmente seguirono l'applicazione della misura, come i processi a Lucio Opimio e a Caio Rabirio; lo stesso fatto che Pompeo non avesse preso provvedimenti drastici contro Milone nel 52 a.C. se non istituire un processo 'speciale' nei suoi confronti depongono in questo senso. Nonostante Cicerone, infatti, dichiarò che Pompeo non avesse agito contro Milone perché convinto della sua innocenza – e avesse quindi istituito un tribunale da cui Milone sarebbe necessariamente stato assolto – è ipotizzabile che Pompeo non avesse intenzione di agire contro Milone perché questi sarebbe stato inevitabilmente condannato in giudizio e, quindi, non valesse la pena di agire nei suoi confronti in forza del *senatus consultum ultimum* rischiando di essere trascinato in giudizio in un momento successivo. Milone, dopo la morte di Clodio, non costituiva una minaccia per il console Pompeo.

La natura politica del *senatus consultum* viene ribadita da diversi autori: secondo Ravizza, l'uso del *senatus consultum ultimum* in diverse situazioni verificatesi nel periodo tardo repubblicano aveva dato l'impressione che si trattasse di un istituto costituzionale accettato, ma, in realtà, questo eliminava solo la fase in cui i magistrati avrebbero dovuto chiedere al senato il parere sulle loro iniziative³⁸² lasciando inalterata la responsabilità dei magistrati per le azioni compiute.

Questa natura, meramente politica, era stata sottolineata anche da Labruna, il quale aveva rilevato che il senato non poteva attribuire poteri ulteriori ai magistrati per reagire contro i cittadini sovversivi e, pertanto, a partire dall'88 a.C. aveva 'aggirato l'ostacolo' con la dichiarazione di *hostis rei publicae* che, privando i cittadini sovversivi della cittadinanza, giustificava la mancata applicazione nei loro confronti delle leggi sulla *provocatio* e della *lex Sempronia*. Il senato aveva agito in questo modo usurpando però un potere che non aveva: «quella possibilità, naturalmente, non esisteva: il diritto di dichiarare la guerra e quello di privare i *cives* della cittadinanza non competeva, secondo la costituzione, al senato»³⁸³.

³⁸² Cfr. M. RAVIZZA, *Il 'senatus consultum ultimum'*, cit., 280.

³⁸³ Cfr. L. LABRUNA, *Il console sovversivo*, cit., 65; come ID., *Nemici non più cittadini*, Napoli, 1995, 13 ss. Alle medesime conclusioni è giunta, in tempi più recenti, C. MASI DORIA, *'Periculum rei publicae'*, cit., 2017, 16 ss., la quale ha sottolineato l'incompetenza del senato di dichiarare dei cittadini nemici della Repubblica. Lo stesso R. SCEVOLA, *'Senatus consultum ultimum'*, cit., 33, analizza l'ipotesi proposta

Il *senatus consultum ultimum*, però, pur non differenziandosi da un normale *consultum* del senato – in quanto tale pienamente legittimo – dal punto di vista giuridico, non era una mera esortazione, ma era una sorta di ‘direttiva’ nei confronti dei consoli, che avrebbero poi deciso autonomamente il corso dell’azione e, soprattutto, sarebbero stati personalmente responsabili delle azioni compiute, non potendosi nascondere dietro allo ‘scudo penale’ del *senatus consultum*³⁸⁴.

Dopo la discussione in merito all’esistenza e alla natura del *senatus consultum ultimum* bisogna domandarsi, in definitiva, quale fosse l’opinione di Cicerone in merito a questa misura e come questa abbia influenzato la *pro Milone*. Cicerone aveva dimostrato in varie occasioni, nel corso degli anni, di ritenere giustificato un omicidio quando questo fosse funzionale alla salvezza della Repubblica – la difesa di Rabirio nel 63 a.C.; il suo stesso comportamento come console sempre nel 63 a.C.; i passi del *De oratore* in cui trattava del processo di Opimio – ma aveva pure dimostrato di avere degli scrupoli sulla reale forza giuridica dei provvedimenti che il senato poteva adottare nelle situazioni di crisi, evidenti in particolare in riferimento alla sua reticenza durante la repressione della congiura di Catilina.

Anche qualora potessimo riconoscere la giuridicità del *senatus consultum ultimum* e quindi il suo funzionare come ‘causa di giustificazione’ rispetto le azioni dei magistrati che lo eseguivano, non si può dimenticare un dato importante: quando uccise Clodio, Milone non era un magistrato, non era nemmeno un privato che aveva agito in forza dell’*evocatio*³⁸⁵, e soprattutto non aveva alle spalle un decreto del senato che lo autorizzasse ad agire contro Clodio; era solamente un uomo che aveva incontrato il proprio avversario e, in uno scontro, lo aveva ucciso. Cicerone non aveva quindi degli ‘appigli giuridici’ su cui basare l’argomento

da alcuni autori che l’adozione di un *senatus consultum ultimum* implicasse la perdita della cittadinanza per i cittadini sovversivi causa della situazione di emergenza, ma la esclude, sostenendo che nemmeno dai passi di Cicerone citati (*de orat.* 2.106; 2.132; 106) si potesse giungere alla conclusione che la pronuncia del *senatus consultum ultimum* comportasse implicitamente la perdita della cittadinanza. L’uccisione del cittadino, secondo Cicerone, sarebbe stata legittima non perché questi non era più un cittadino, ma in forza del superiore principio della tutela della *salus rei publicae*. Sul punto anche A. DUPLÀ ANSUATEGUI, *El ‘senatus consultum ultimum’*, cit., 78, secondo il quale «existe una relación funcional entre ambas medidas y, de hecho, la declaración de un ciudadano hostis estaba ya implícita en el *senatus consultum ultimum*».

³⁸⁴ Cfr. R. SCEVOLA, *‘Senatus consultum ultimum’*, cit., 46. Un’opinione difforme sul punto era stata espressa da T.N. MITCHELL, *Cicero*, cit., 47 ss., secondo il quale nelle situazioni di crisi il potere sovrano veniva temporaneamente assunto dal senato. Il ricorso di Cicerone al senato per la decisione sulla sorte dei catilinari sarebbe quindi giustificato: Cicerone era consapevole che la decisione poteva essere assunta solo dal senato, supremo organo deliberativo, e che sul senato stesso sarebbero ricadute le responsabilità per la decisione assunte in base al *senatus consultum ultimum*.

³⁸⁵ Come aveva fatto, invece, Scipione Nasica nel 133 a.C. contro Tiberio Gracco.

della difesa dello Stato. Nonostante questo, Cicerone cercò di sfruttare il *senatus consultum* emanato nel 52 a.C. in favore del suo cliente: quando, in *Mil.* 70, riferì che Pompeo avrebbe potuto in forza di quel provvedimento uccidere Milone, voleva dimostrare ai giudici che Pompeo era schierato dalla parte di Milone.

La scelta degli esempi inseriti in *Mil.* 8, che già nel capitolo precedente era stata rilevata come non casuale, appare adesso ancora più chiara: pur non potendo portare l'argomento giuridico dell'azione in forza di un *senatus consultum ultimum* – il quale, come si è visto, di giuridico avrebbe comunque avuto poco – nella *pro Milone* Cicerone cercò di ribadire il principio in forza del quale i cittadini ritenevano Servilio Ahala, Scipione Nasica, Lucio Opimio, Gaio Mario e il senato stesso ai tempi del suo consolato degli eroi della Repubblica: loro, come Milone, avevano messo al primo posto la salvezza della Repubblica, anche a costo di scontare delle conseguenze a livello personale. Milone doveva quindi essere assolto perché, pur avendo agito da privato e senza un mandato, aveva liberato la Repubblica dalla minaccia costituita da Clodio.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

SOMMARIO: 1. Dopo la *pro Milon'*. – 2. L'aspetto penale: la legittima difesa. – 3. L'aspetto costituzionale: la difesa dello Stato. – 4. Epilogo.

1. Dopo la *'pro Milone'*.

Si è giunti, infine, alla conclusione di questo lavoro; considerando che la *pro Milone* di Cicerone e il commento di Asconio offrono una visione privilegiata dei fatti avvenuti nel 52 a.C., ritengo non sia inutile, per concludere, ripercorrere velocemente gli eventi che seguirono la condanna di Milone, i quali aiutano a comprendere la stessa portata del processo. Dione Cassio (40.53.3-4) riporta che Milone, avendo ricevuto da Cicerone una copia dell'orazione redatta dopo il processo, lodò quella versione, affermando che, se quella fosse stata l'orazione pronunciata in udienza, non avrebbe assaggiato il pesce di Marsiglia.

Come accennato in precedenza, la *lex Pompeia de vi* aveva ad oggetto tre precisi fatti – la morte di Clodio, l'incendio della Curia, l'attacco alla casa dell'*interrex* Marco Lepido – pertanto, dopo il processo intentato contro Milone, ebbe inizio una serie di giudizi ai sensi della stessa legge³⁸⁶. Gli esiti di questi giudizi chiariscono, a mio parere, che Milone non aveva, in realtà, nessuna possibilità di essere assolto; pertanto, anche se Cicerone avesse pronunciato il pregevole discorso giunto fino ai nostri giorni, l'esito del processo contro il suo cliente non sarebbe cambiato.

Il primo giudizio, tenutosi subito dopo quello contro Milone, venne intentato nei confronti di Marco Saufeio, il capo della banda che lo accompagnava il 18 gennaio, il quale aveva su ordine di Milone assaltato la taverna dove Clodio si era rifugiato e aveva ucciso Poste – come testimoniato dagli abitanti di Bovilla³⁸⁷ –; diversamente da Milone, egli aveva partecipato direttamente all'assassinio di Clodio, eppure venne assolto. A riguardo, lo stesso Asconio sostiene che fu l'odio nei confronti di Clodio che consentì a Saufeio di risultare innocente dall'accusa. Ritengo questo fatto di estrema importanza per dimostrare che il processo contro Milone ebbe una spiccata connotazione politica: egli venne condannato pur non avendo preso parte attivamente all'assassinio di Clodio, mentre Saufeio, coinvolto

³⁸⁶ M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 160, riporta che l'ultimo processo ai sensi della *lex Pompeia de vi* fu quello intentato contro Q. Pompeo Rufo, nel maggio del 51 a.C.

³⁸⁷ Asc. *Mil.* 40.

direttamente nell'omicidio, venne assolto solo pochi giorni dopo la condanna del primo. Questo aspetto rende evidente, a mio parere, che Milone sarebbe stato condannato a prescindere dalla sua colpevolezza o dalla forza persuasiva dell'orazione di Cicerone: la ragione della sua condanna è da ricercare nella volontà di Pompeo, il quale voleva 'dare l'esempio' a coloro che avessero voluto infrangere la legge; la morte di Clodio, uno degli spietati capi delle bande che avevano esercitato la violenza a Roma, sanciva la fine di un periodo di disordini, pertanto Milone, un altro dei capi di queste bande, doveva essere condannato³⁸⁸.

Anche gli esiti degli altri processi ai sensi della *lex Pompeia de vi* depongono, a mio parere, nel medesimo senso: Asconio, in 56C, riporta che la maggior parte di coloro che vennero condannati erano clodiani³⁸⁹. Tra di essi vi fu Sesto Clodio Celio, colui che aveva portato il corpo di Clodio dai Rostris alla Curia e aveva appiccato l'incendio che si era propagato fino alla Basilica Porcia, il quale fu condannato con 46 voti su 51³⁹⁰. Tito Munazio Planco Borsa, uno dei più accaniti sostenitori di Clodio, fu processato tra dicembre del 52 e gennaio del 51 a.C.: nonostante fosse passato quasi un anno dall'incendio della Curia e della Basilica Porcia, egli venne condannato, il che dimostra che vi era ancora un forte risentimento nei confronti di coloro che avevano messo in pericolo la città³⁹¹; allo stesso modo venne condannato Quinto Pompeo Rufo, processato nel maggio del 51 a.C. con le medesime accuse mosse contro Planco Borsa – cattiva condotta durante il tribunato e l'incendio della Curia –, e che scontò l'esilio a Bauli.

Quanto detto fino ad ora contribuisce ad avallare l'opinione espressa da Varvaro: egli sostiene, infatti, che «Pompeo – che in quel momento dominava incontrastato la scena politica romana – lo aveva voluto (il processo) per sbarazzarsi di Milone, allo scopo di favorire così i due candidati al consolato da lui personalmente appoggiati: Quinto Metello Pio Scipione e Publio Plauzio Ipseo». Lo stesso Scipione che divenne console, con Pompeo, nella seconda metà del 52 a.C.

³⁸⁸ Come sostiene A.W. LINTOTT, *Cicero*, cit., 76: «once Pompey became the protector of 'the best men', Milo and his methods were obsolete».

³⁸⁹ Asc. *Mil.* 56: *Multi praetera et praesentes et cum citati non respondissent damnati sunt, ex quibus maxima pars fuit Clodianorum.*

³⁹⁰ Asc. *Mil.* 54-55: *Post Milonem eadem lege Pompeia primus est accusatus M. Sausfeius M. f. qui dux fuerat in expugnanda taberna Bovillis et Clodio occidendo. Accusaverunt eum L. Cassius, L. Fulcinus C. f., C. Valerius; defenderunt M. Cicero, M. Caelius, obtinueruntque ut una sententia absolveretur. Condemnaverunt senatores x, absolverunt vii, condemnaverunt equites Romani viiii, absolverunt viii, sed ex tribunis aeriarii x absolverunt, vii damnaverunt: manifestumque odium Clodi saluti Sausfeio fuit.*

³⁹¹ Cfr. M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 159, Planco Borsa scontò l'esilio a Ravenna.

2. L'aspetto penale: la legittima difesa.

La prima parte della *pro Milone* riguarda, come è stato spiegato, l'istituto della legittima difesa, ed è pertanto su questo che si è concentrata l'analisi dell'aspetto penalistico dell'orazione.

Questo istituto trova la sua origine, secondo Cicerone, nel diritto di natura, e possiamo dire che in generale nasca dal principio *vi vim repellere licet*: la difesa da un'aggressione imminente ed ingiusta è considerata legittima, in quanto l'attesa dell'intervento dello Stato, normalmente deputato a tutelare la vita e l'integrità fisica dei cittadini, porterebbe a delle conseguenze dannose per la vittima, la quale, pertanto, decide di difendersi autonomamente.

Al giorno d'oggi, i requisiti della legittima difesa sono previsti da una norma del codice penale, il già richiamato articolo 52, mentre nell'ordinamento romano, in particolare nel periodo repubblicano, non vi era una norma che disciplinasse questo istituto; di conseguenza, l'Arpinate deve individuare un altro fondamento giuridico per dimostrare la propria tesi: egli cita i versetti decemvirali relativi al *furtum* notturno e diurno, i quali prevedono, secondo alcuni autori, l'applicazione della scriminante della legittima difesa al proprietario di casa il quale, avendo scoperto un ladro nella sua abitazione, lo uccida nel caso del furto notturno, mentre lo uccida qualora questi abbia delle armi e le rivolga contro di lui nel caso del furto diurno. Si è anche tenuto conto di un'altra tesi, che individua nelle disposizioni delle XII Tavole la disciplina della sanzione prevista per il furto manifesto, per la quale è il derubato stesso a irrogare la sanzione al ladro, grazie ad una sorta di delega del potere punitivo da parte dell'ordinamento. Come Aru, però, ritengo che sia più persuasiva la tesi secondo la quale i versetti decemvirali prevedano la scriminante della legittima difesa: come sostenuto dall'autore, l'unica fonte rimasta di quel periodo è proprio Cicerone, il quale afferma perentoriamente l'esistenza della legittima difesa basandosi su Tab. 8.12 e Tab. 8.13, non solo nella *pro Milone* ma anche in un'orazione precedente, la *pro Tullio*. In questa seconda, oltretutto, le medesime disposizioni di legge vengono interpretate dall'oratore in senso contrario rispetto a quanto viene fatto nella *pro Milone*: se nella difesa di Milone Cicerone intendeva dimostrare l'ampiezza del concetto di legittima difesa, riconosciuto dai versetti citati; nella difesa di Tullio egli cercava di evitare che l'avvocato della controparte potesse invocare la legittima difesa, sostenendo che proprio tali disposizioni disciplinassero rigidamente i casi in cui l'uccisione veniva considerata *iure*.

La seconda fonte legislativa a cui l'Arpinate fa riferimento è la *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, la quale, egli spiega, non puniva generalmente coloro che circolassero armati, ma solo coloro che lo facevano con intenzione di commettere un reato; l'uso delle armi per legittima difesa, pertanto, sarebbe stato consentito.

Per dimostrare l'esistenza del diritto di difendersi di fronte all'aggressione di un cittadino con intenzioni nefaste, Cicerone porta una serie di esempi peculiari, i quali, è stato rilevato, non riguardano direttamente l'applicazione della scriminante della legittima difesa – tranne uno, il caso del soldato dell'esercito di Gaio Mario, che uccise l'aggressore per difendere il proprio pudore – ma riguardano situazioni in cui i personaggi citati, prendendo le armi contro altri cittadini, difesero la stessa Repubblica. In questo senso, si può sostenere che Cicerone volesse ampliare il concetto di legittima difesa andando a ricomprendere anche la difesa dello Stato e, quindi, intendesse favorire l'identificazione di Milone con la Repubblica. In *Mil.* 38, oltretutto, l'Arpinate cita una serie di situazioni in cui, se Milone avesse ucciso Clodio, gli sarebbero stati attribuiti onori invece che ingiuste accuse: anche questi eventi riguardano la tutela della Repubblica, più che la tutela della vita di Milone.

Nella parte centrale dell'orazione, Cicerone tenta di dimostrare che fosse stato Clodio ad aver organizzato un attentato alla vita di Milone, tramite l'analisi del suo movente, del carattere, del tempo e del luogo dell'incontro tra i due. L'aspetto più rilevante di questa sezione, a mio parere, è che pur avendo la possibilità di difendere Milone sulla base della 'semplice' legittima difesa da un'aggressione, l'oratore abbia scelto di cercare di dimostrare che Clodio avesse orchestrato un agguato; si tratta di una dimostrazione indubbiamente più complessa ma, come è stato spiegato, è l'unica in grado di giustificare la reazione dell'accusato, il quale ordinò ai suoi schiavi di uccidere Clodio. Questo elemento mi induce a ritenere che, pur non essendo citata in nessun luogo la necessaria proporzionalità tra offesa e difesa, essenziale affinché la scriminante venga applicata nel nostro ordinamento, la manifesta mancanza di proporzionalità tra la gravità della condotta di Clodio e quella di Milone avrebbe impedito di ritenere il comportamento di quest'ultimo giustificato dalla legittima difesa.

3. *L'aspetto costituzionale: la difesa dello Stato.*

L'analisi dell'orazione dal punto di vista costituzionale inizia nell'esame del mutevole atteggiamento di Cicerone nei confronti della violenza usata a scopo politico: nel 56 a.C.

l'Arpinate difese Publio Sestio, collega tribuno di Milone nel 57 a.C., per gli atti di violenza di cui questi si era reso colpevole, sostenendo che la forza fosse stata usata *pro re publica*. Allo stesso modo, nella *tractatio extra causam* della *pro Milone*, l'oratore cerca di dimostrare che Milone aveva ucciso Clodio, ma, in questo modo, aveva tutelato lo Stato, perché se la vittima fosse divenuta pretore avrebbe avuto la possibilità di distruggere l'intera Repubblica.

Nel 52 a.C. vi furono due eventi costituzionalmente rilevanti: la nomina di Pompeo *consul sine conlega* e l'emanazione di un *senatus consultum ultimum* da parte del senato. La *pro Milone* dà, quindi, l'occasione di interrogarsi nuovamente sul ruolo del senato nella politica del periodo tardo-repubblicano e sui provvedimenti che quest'organo poteva assumere in situazioni di emergenza, fornendo, a mio parere, nuova linfa a quelle che sono le discussioni in merito in dottrina.

Il senato, infatti, appropriandosi di un potere che non gli spettava, a partire dalla metà del II secolo a.C. aveva varie volte dichiarato che il comportamento di cittadini sediziosi – individuati, ad esempio, in Tiberio Gracco, Gaio Gracco, Saturnino, Catilina – rendeva necessario il ricorso alle armi da parte dei magistrati³⁹², e aveva avvallato l'uccisione dei sediziosi senza che questi fossero stati regolarmente processati. Lo stesso Arpinate si era trovato nel corso della sua carriera a difendere Caio Rabirio, accusato dell'omicidio di Saturnino nel 100 a.C., e in seguito a difendere sé stesso dalle accuse mosse per aver decretato l'esecuzione dei catilinarini nel 63 a.C.

Sul *senatus consultum ultimum* la dottrina è divisa: vi sono alcuni autori, come Vincenti, che ritengono che questo fosse uno strumento costituzionale nelle mani del senato, tramite il quale i magistrati a cui era indirizzato potevano assumere delle decisioni drastiche, come appunto la violazione delle leggi *de provocatione* e della *lex Sempronia de capite civis*, restando esenti dalla responsabilità per le loro azioni. Secondo lo studioso, infatti, i processi che – inevitabilmente – seguirono l'emanazione di un *senatus consultum ultimum* rappresentavano solamente il controllo successivo che la fazione popolare voleva effettuare sulla sussistenza dei presupposti e sul perdurare della situazione di emergenza. Ottimati e popolari sarebbero stati concordi, pertanto, sull'esistenza e sui caratteri giuridici dello strumento, salvo poi divergere quando si trattava di valutare i presupposti per la sua applicazione.

³⁹² Nel caso di Tiberio Gracco è dubbio se fosse stato votato o anche solo proposto un *senatus consultum ultimum*, ma è certo che il console Mucio Scevola decise di non agire contro Gracco, e fu il privato Scipione Nasica, tramite l'*evocatio*, ad esortare i cittadini ad unirsi a lui e a fare strage dei graccani (sul punto si veda M. RAVIZZA, *Il 'senatus consultum ultimum'*, cit., 266).

A seguito dell'analisi fatta appare in questa sede più convincente, però, la tesi sostenuta da Guarino, il quale ritiene che il *senatus consultum ultimum* non possa essere considerato come un istituto riconosciuto ed incontestato, sulla base della considerazione delle diverse situazioni in cui si tentò di dare applicazione a questo strumento e sulle conseguenze che lo seguirono: infatti, ogni volta che venne emanato un *senatus consultum ultimum* coloro che lo portarono ad esecuzione vennero processati per le loro azioni, il che dimostra che essi non erano protetti da uno 'scudo penale' fornito dalla decreto senatorio. Fa eccezione il caso di Cicerone, che non venne processato per l'esecuzione dei catilinari: non bisogna dimenticare, però, che egli scontò un anno di esilio volontario a seguito dell'approvazione della *lex Clodia de capite civis* nel 58 a.C., la quale intendeva punire coloro che avessero condannato a morte cittadini che non erano stati processati.

Il *senatus consultum ultimum*, quindi, non era più che un'esortazione ad agire, rivolta ai consoli, e rappresentava pertanto l'espressione del potere consultivo del senato nei confronti dei magistrati. Si trattava, però, di un parere che assumeva i contorni di una direttiva, come rilevato da Scevola; e che rende evidente l'evoluzione del ruolo del senato, nel periodo tardo-repubblicano, in organo dotato di un potere di indirizzo e coordinamento.

Il riferimento, in *Mil.* 70, all'adozione del *senatus consultum ultimum* nel 52 a.C. e l'uso degli esempi di cittadini in *Mil.* 8 che, con le loro azioni, difesero la Repubblica, dimostrano che nella *pro Milone* lo scopo dell'Arpinate era quello di rappresentare Milone come un benefattore per lo Stato e, quindi, di favorire la sua assoluzione³⁹³.

4. Epilogo.

L'analisi della *pro Milone* ha portato alla luce diversi aspetti che potrebbero essere oggetto di ulteriori studi: dal punto di vista del diritto penale, rivalutando il ruolo delle orazioni di Cicerone come testimonianza delle caratteristiche dell'ordinamento giuridico romano, si potrebbe confermare la tesi secondo la quale le disposizioni decemvirali disciplinassero la scriminante della legittima difesa, in quanto l'oratore, almeno nella *pro Milone* e nella *pro Tullio*, non mette in dubbio che questo istituto fosse previsto dai versetti delle XII Tavole.

³⁹³ In alternativa, come rilevato da A. MELCHIOR, *Twinning Fortunes*, cit., 286, si può sostenere che Cicerone, inserendo la *tractatio extra causam* nella versione pubblicata dell'orazione, avesse voluto perorare la causa del ritorno di Milone in patria.

Per quanto riguarda, invece, il punto di vista costituzionale, ci si potrebbe soffermare sull'analisi del comportamento dei destinatari del *senatus consultum ultimum* nei vari episodi in cui questo strumento venne utilizzato: diversamente da Lucio Opimio e Cicerone, ma come il console Mucio Scevola, nel 52 a.C. Pompeo non assunse nessuna iniziativa che prevedesse l'uso della forza nei confronti di cittadini non condannati in giudizio, anche dopo essere stato invitato dal senato, in forza di tale decreto, ad agire per tutelare la Repubblica. Egli, anzi, promulgò due leggi: al di là della valutazione sull'opportunità politica della condanna di Milone, la decisione di non agire con la forza ma, anzi, di inasprire i mezzi legali già presenti nell'ordinamento può dimostrare la scelta del console unico, quantomeno in quel contesto, di perseguire la giustizia attraverso la legge e non tramite manifestazioni di violenza.

Ritengo che questi fattori dovrebbero essere tenuti in considerazione: la libera scelta in capo al destinatario del *senatus consultum ultimum* di portarlo ad esecuzione o meno potrebbe confermare che si trattasse solamente di un – autorevole – parere politico, privo di conseguenze giuridiche di sorta.

BIBLIOGRAFIA

- AMIRANTE L., *Sulla 'provocatio ad populum' fino al 300*, in *Iura*, XXXIV, 1983, 1-27.
- ARU L., *Appunti sulla difesa privata in diritto romano*, in *AUPA*, XV, 1936, 113-217.
- BALSDON J.P.V.D., *Fabula Clodiana*, in *Historia*, XV, 1966, 65-73.
- BAUMAN R.A., *The 'hostis' declaration of 88 and 87 BC*, in *Athenaeum*, LI, 1973, 270-293.
- BERRY D.H., *Pompey's legal Knowledge. Or Lack of It: Cic. 'Mil' 70 and the Date of 'Pro Milone'*, in *Historia*, XLII, 1993, 502-504.
- BRASIELLO U., *Sulla ricostruzione dei crimini in diritto romano*, in *SDHI*, XLII, 1976, 246-264.
- BRETONE M., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani²*, Napoli, 1982.
- BUONGIORNO P., *Riflessioni introduttive*, in *'Senatus consultum ultimum' e stato di eccezione, Fenomeni in prospettiva*, a cura di Pierangelo Buongiorno, Memmingen, 2020, 7-10.
- BURDESE A., *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 2014.
- CALBOLI L. MONTEFUSCO, *La dottrina degli 'status' nella retorica greca e romana*, Hildsheim, 1986.
- CAMBRIA C., *La 'quaestio ex lege Pompeia de vi'*, in *Index*, XXX, 2002, 347-381.
- CASAMENTO A., *La 'Pro Milone' dopo la 'Pro Milone'*, in *Papers on rhetoric X*, a cura di L. Calboli Montefusco, Roma, 2010, 39-58.
- CASAMENTO A., *Strategie retoriche, emozioni e sentimenti nelle orazioni ciceroniane. Le citazioni storiche nella 'Pro Milone'*, in *Hormos. Ricerche di storia antica*, 2011, 140-151.
- CAVARZERE A., *Lettere: Cic. fam. 1.8, Marco Celio Rufo*, Brescia, 1983.
- CIACERI E., *Cicerone e i suoi tempi, I. Dalla nascita al consolato (a. 106-63 a.C.)²*, Genova - Roma - Napoli - Città di Castello 1939.

- CIACERI E., *Cicerone e i suoi tempi*, II. *Dal consolato alla morte (a. 63-42 a.C.)*², Genova - Roma - Napoli - Città di Castello, 1941.
- CLARK A.C., *M. Tulli Ciceronis pro T. Annio Milone ad iudices oratio*, Oxford, 1895.
- CLARK M.E. - RUEBEL J.S., *Philosophy and Rhetoric in Cicero's Pro Milone*, in *Rbm*, CXXVII, 1985, 57-72.
- CORBINO A., *'Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto'*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano*, Napoli, 1993, 245-259.
- CRAIG C.P., *The Structural Pedigree of Cicero's Speeches 'Pro Archia', 'Pro Milone', and 'Pro Quinctio'*, in *Classical Philology*, LXXX, 1985, 136-137.
- CRAWFORD J.W., *M. Tullius Cicero: The Lost and Unpublished Orations*, Göttingen, 1984.
- CRAWFORD M.H., *Roman Statutes*, I, London, 1996.
- CROOK J.A., *Legal Advocacy in the Roman World*, London, 1995.
- DAVIES J.C., *A Slip by Cicero?*, in *CQ*, IX, 1969, 345-346.
- DE BENEDETTI G., *L'esilio di Cicerone e la sua importanza storico-politica*, in *Historia*, III, 1929, 549-550.
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*², I, Napoli, 1972.
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*², III, Napoli, 1973.
- DEL PRETE P., *La responsabilità penale dello schiavo*, Roma, 1972.
- DUNKLE J.R., *The Greek Tyrant and Roman Political Invective of the Late Republic*, in *TAPA*, IIC, 1967, 151-171.
- DUPLÀ ANSUATEGUI A., *El 'senatus consultum ultimum': medida de salvaciòn pública o práctica de depuraciòn política?*, in *Latomus*, II, 1990, 75-80.

- DYCK A.R., *Narrative Obfuscation, Philosophical Topoi, and Tragic Patterning in Cicero's 'Pro Milone'*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, IIC, 1998, 219-241.
- EPSTEIN D.F., *Cicero's Testimony at the Bona dea Trial*, in *Classical Philology*, LXXXI, 1986, 229-235.
- FALCHI G.F., *Diritto penale romano*, Padova, 1969.
- FEDELI P., *Cicerone, In difesa di Milone*, Venezia, 1990.
- FERRINI C., *Diritto penale romano. Esposizione storica*, Milano, 1902.
- FEZZI L., *La legislazione tribunitia di Publio Clodio Pulcro (58 a.C.) e la ricerca del consenso a Roma*, in *Studi Classici e Orientali*, XLVII, 2001, 245-340.
- FEZZI L., *Il tribuno Clodio*, Roma - Bari, 2008.
- FEZZI L., *Sulle tracce del 'falso': una lettura della congiura di Catilina*, in *Hormos, Ricerche di Storia Antica*, 2008-2009, 318-329.
- FEZZI L., *Catilina, la guerra dentro Roma*, Napoli, 2013.
- FEZZI L., *Pompeo: conquistatore del mondo, difensore della 'res publica', eroe tragico*, Roma, 2019.
- FEZZI L., *Cesare: la giovinezza del grande condottiero*, Milano, 2020.
- FIORI R., *'Homo sacer'. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996.
- FOTHERINGHAM L., *Cicero's Fear: Multiple Readings of 'Pro Milone' 1-4*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 2006, 63-83.
- FOTHERINGHAM L., *Having your cake and eating it: how Cicero combines arguments*, in *Logos rational argument in classical rhetoric. Bulletin of the Institute of Classical Studies*, XCVI, 2007, 69-90.
- FOTHERINGHAM L., *Persuasive language in Cicero's 'Pro Milone'*, Londra, 2013.
- GAGLIARDI L., *Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature*, Milano, 2011.

- GAROFALO L., *In tema di 'provocatio ad populum'*, in *SDHI*, LIII, 1987, 355-371.
- GAROFALO L., *In tema di 'iustitium'*, in *Biopolitica e diritto romano*, Napoli, 2009, 117-142.
- GAROFALO L., *Disapplicazione del diritto e status sanzionatori in Roma arcaica*, Napoli, 2020.
- GAROFALO L., *L'Orazio sororicida*, in *Storia mitica del diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna, 2020, 67-89.
- GAUGHAN J. E., *Murder was not a crime, Homicide and Power in the Roman Republic*, Austin, 2010.
- GENTILE I., *Clodio e Cicerone*, Pisa, 1876.
- GIUMETTI F., *Il cd. 'senatus consultum ultimum': questioni di costituzionalità tra diritto romano e storiografia moderna*, in *RDR*, XVI-XVII, 2016-2017, 1-24.
- GRUEN E.S., *P. Clodius: instrument or independent agent?*, in *Phoenix*, CXXI, 1966, 120-130.
- GRUEN E.S., *The Trial of C. Antonius*, in *Latomus*, XXXII, 1973, 301-310.
- GRUEN E.S., *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley, 1974.
- GUARINO A., *'Senatus consultum ultimum'*, in *Sein und Werden im Recht, Festgabe für Ulrich von Lübtow*, Berlin, 1970, 281-294.
- GUARINO A., *'Extremo atque ultimum'*, in *Labeo*, XXXVII, 1991, 378-386.
- HATHORN R.V., *'Calvum ex Nenneianis': Ad Atticum 1.16,5*, in *CIJ*, I, 1954, 33-34.
- KEELINE J.T., *Cicero 'Pro Milone'*, Cambridge, 2001.
- KENNEDY G., *The Rhetoric of Advocacy in Greece and Rome*, in *The American Journal of Philology*, LXXXIX, 1968, 419-436.
- KENNEDY G., *The Art of Rhetoric in the Roman World: 300 BC AD 300*, Princeton, 1972.
- KUMANIECKI K., *Cicerone e la crisi della Repubblica romana*, Roma, 1972.
- LA BUA G., *Cicero's 'pro Milone' and the 'demosthenic style': 'de optimo genere oratorum' 10*, in *GreeceandRome*, LXI, 2014, 29-37.

- LABRUNA L., *Il console sovversivo, Marco Emilio Lepido e la sua rivolta*, Napoli, 1975.
- LABRUNA L., *Nemici non più cittadini*, Napoli, 1995.
- LAMBRINI P., *Il dolo è contenuto nella violenza: l'interpretazione proposta da Cicerone*, in 'Crimina' e 'delicta', applicazioni normative e costruzioni dottrinali, Napoli, 2019, 81-98.
- LEWIS R. G., *Commentaries on speeches of Cicero*, Oxford, 2006.
- LINTOTT A.W., 'P. Clodius Pulcher', 'felix Catilina'?, in *GreecandeRome*, XIV, 1967, 157-169.
- LINTOTT A.W., *Violence in Republican Rome*, Oxford, 1968.
- LINTOTT A.W., *Cicero and Milo*, in *JRS*, LXIV, 1974, 62-78.
- LINTOTT A.W., *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford, 1999.
- LONGO G., *Sulla legittima difesa e sullo stato di necessità in diritto romano*, in *Sein und Werden im Recht, Festgabe für Ulrich von Lubtow*, Berlin, 1970, 321-338.
- M.C. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic*, Toronto, 1990.
- MARRONE M., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, 2006.
- MARSH F.B., *The Policy of Clodius from 58 to 56 BC*, in *CQ*, XXI, 1927, 30-36.
- MARSH F.B., *The gangster in Roman Politics*, in *CIJ*, XXVIII, 1932, 168-178.
- MARSHALL B.A., *Asconius and Fenestrella*, in *RhM*, CXXIII, 1980, 349-354.
- MARSHALL B.A., *A Historical Commentary on Asconius*, Columbia, 1985.
- MARSHALL B.A., 'Excepta oratio', the Other 'Pro Milone' and the question of shorthand, in *Latomus*, XLVI, 1987, 730-736.
- MASI DORIA C., 'Periculum rei publicae', in *Index*, XLV, 2017, 3-23.
- MAY J.M., *The 'Ethica Digressio' and Cicero's 'Pro Milone': A Progression of Intensity from Logos to Ethos to Pathos*, in *CIJ*, LXXXIV, 1979, 240-246.

- MAY J.M., *The Rhetoric of Advocacy and Patron-client Identification: Variation on a Theme*, in *The American Journal of Philology*, CII, 1981, 308-315.
- MAY J.M., *Trial of characters. The Eloquence of Ciceronian Ethos*, Chapel Hill - London, 1988.
- MAY J.M., *Cicero's 'Pro Milone': an ideal speech of an ideal orator*, in *The Orator in Action and Theory in Greece and Rome*, edited by C. W. Wooten, Leiden - Boston, 2001, 123-134.
- MELCHIOR A., *Twinned Fortunes and the publication of Cicero's 'Pro Milone'*, in *Classical Philology*, CIII, 2008, 282-297.
- MICHELS A.K., *The calendar of the Roman Republic*, Princeton, 1967.
- MITCHELL T.N., *Cicero and the 'Senatus consultum ultimum'*, in *Historia*, XX, 1971, 47-61.
- MOMMSEN T., *Römisches Strafrecht*, 3, 1882.
- MOREAU P., *Clodiana Religio: Un procès politique en 61 a.v. J.-C.*, Paris, 1982.
- MUSCO E., *Diritto penale parte generale*, Bologna, 2019.
- PELLOSO C., *Riflessioni su attestazioni storiche e storiografiche del giudizio duumvirale*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2021, 63-108.
- POCOCK L.G., *P. Clodius and the Act of Caesar*, in *CQ*, XVIII, 1924, 59-65.
- POCOCK L.G., *A note on the Policy of Clodius*, in *CQ*, IX, 1925, 182-184.
- RAMSEY J.T., *How and why was Pompey made 'sole consul' in 52 BC?*, in *Historia*, LXV, 2016, 298-324.
- RAVIZZA M., *Il 'senatus consultum ultimum': un provvedimento senatorio tra opportunità politica e legittimità costituzionale*, in *AUPA*, LXI, 2018, 259-286.
- RIGGSBY A.M., *Crime and Community in Ciceronian Rome*, Austin, 1999.
- RIGGSBY A.W., *Clodius/Claudius*, in *Historia*, LI, 2002, 117-123.

- ROTONDI G., *Leges publicae populi Romani: elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, 1912.
- ROWLAND R.J., *Crassus, Clodius and Curio in the year 59 BC*, in *Historia*, XV, 1966, 217-223.
- RUEBEL J.S., *The Trial of Milo in 52 B.C.: A Chronological Study*, in *TAPA*, CIX, 1979, 231-249.
- RUNDELL W.M.F., *Cicero and Clodius: the question of credibility*, in *Historia*, XXVIII, 1979, 301-328.
- SANTALUCIA B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998.
- SANTALUCIA B., *Processi «fuori turno» e 'quaestiones extra ordinem': spunti critici*, in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, 257-268.
- SANTALUCIA B., *Asconio, Commento alle orazioni di Cicerone*, Padova, in corso di pubblicazione.
- SCEVOLA R., *'Senatus consultum ultimum'. Orientamenti interpretativi e questioni aperte*, in *'Senatus consultum ultimum' e stato di eccezione: fenomeni in prospettiva*, a cura di P. Buongiorno, Memmingem, 2020, 11-66.
- SCEVOLA R., *'Vim vi repellere licet', configurabilità, evoluzione e struttura della difesa reattiva in diritto romano*, in *Diritto penale romano, I. I principi generali*, in corso di pubblicazione, 1-29.
- SEAGER R., *Pompey the Great, a political biography*, Oxford, 2002.
- SETTLE J.N., *The Trial of Milo and the Other Pro Milone*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, XCIV, 1963, 268-280.
- SIHLER E.G., *Cicero of Arpinium, a literary and political biography*, New York, 1914.
- STOCKTON D., *Cicero, a Political Biography*, Oxford, 1971.
- STONE A.M., *'Pro Milone': Cicero's second thoughts*, in *Antichthon*, XIV, 1980, 88-111.
- SZEGÖ A., *Ai confini della legittima difesa, un'analisi comparata*, Padova, 2003.
- TALBERT R.J.A., *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984.

- TATUM W.J., *Cicero and the Bona Dea Scandal*, in *Classical Philology*, LXXXV, 1990, 202-208.
- TATUM W.J., *The patrician tribune Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill - London, 1999.
- TZOUNAKAS S., *Stoic implications in the exordium of Cicero's Pro Milone*, in *Sileno*, XXXIV, 2008, 179-190.
- TZOUNAKAS S., *The peroration of Cicero's 'pro Milone'*, in *The Classical World*, CII, 2009, 129-141.
- VACCA L., *Ricerche sulla rapina in diritto romano, I, L'editto di Lucullo e la 'lex Plautia'*, in *Studi economico-giuridici*, XLV, 1965-1968, 521-566.
- VARVARO M., *Legittima difesa, tirannicidio e strategie difensiva nell'orazione di Cicerone a favore di Milone*, in *AUPA*, LVI, 2013, 217-255.
- VENTURINI C., *'Quaestio extra ordinem'*, in *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, 1996, 159-206.
- VENTURINI C., *L'esilio di Cicerone tra diritto e compromesso politico*, in *Studi in onore di A. Metro*, VI, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano, 2010, 281-296.
- VINCENTI U., *Brevi note in tema di 'senatus consultum ultimum'*, in *'Sodalitas'. Studi in onore di A. Guarino*, IV, Napoli, 1984, 1941-1954.
- WIRSZUBSKI C., *Libertas as a political idea at Rome during the late Republic and the early Principate*, Cambridge, 1950.
- WISSE J., *'De Oratore': rhetoric, philosophy, and the making of an ideal orator*, in *Brill's companion to Cicero, Oratory and Rhetoric*, edited by J. M. May, Leiden - Boston - Koln, 2002, 375-400.
- WISSE J., *The riddle of the Pro Milone: The rhetoric of rational argument*, in *Logos: rational argument in classical rhetoric. Bulletin of the Institute of Classical Studies*, XCLVI, 2007, 35-68.
- ZILLOTTO P., *Dolo e 'iniuria' nella Pro Tullio di Cicerone*, in *'Crimina' e 'delicta', applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, Napoli, 2019, 99-118.

INDICE DELLE FONTI

FONTI GIURIDICHE	50: 79, nt. 239
	51: 29, nt. 87
FONTI PREGIUSTINIANEE	53: 39, nt. 125
	54: 49, nt. 162; 80, nt. 243; 134, nt. 390
XII tabularum leges	55: 36, nt. 112; 134, nt. 390
8.12: 62; 64; 135	56: 134, nt. 389
8.13: 62; 64; 135	
9.1: 34, nt. 107	Caesar
9.2: 34, nt. 107	<i>Bellum civile</i>
	1.1.14: 118, nt. 341
FONTI GIUSTINIANEE	1.2.1: 118, nt. 341
	1.5: 118, nt. 341
Digesta	1.5.3: 117; 127; 129
48.8.1: 65, nt. 208	1.7: 118, nt. 341; 127, nt. 374
48.8.3: 65, nt. 208	
	Appianus
FONTI LETTERARIE	<i>Bella civilia</i>
	1.21.86: 118, nt. 341
Asconius Pedianus	1.32.145: 121, nt. 352
<i>In Pisonem</i>	2.1.3: 122, nt. 357
6: 118, nt. 341	
<i>Pro Milone</i>	Cicero
31: 26, nt. 75; 84, nt. 249; 90, nt. 262	<i>Ad Atticum</i>
32: 27, nt. 78; 87, nt. 257; 90, nt. 262	1.12.3: 11, nt. 27
33: 29, nt. 83	1.13.3: 11
34: 30, nt. 93; 31, nt. 95; 123	1.16.1: 13; 14
35: 26, nt. 76; 29, nt. 87; 31; 74; 90	1.16.2: 13
36: 33, nt. 101; 34, nt. 105	1.16.5: 13, nt. 36
38: 37	1.18.2: 13
39: 43, nt. 143, nt. 144; 44, nt. 145	2.12.2: 18, nt. 53
40: 45, nt. 148; 133, nt. 387	2.19.4: 18, nt. 52
41: 46, nt. 144, nt. 145; 47; 58, nt. 186; 76; 86, nt. 255; 94	2.20.1: 18, nt. 52
42: 48; 53	3.15.5: 21, nt. 63
44: 40, nt. 131; 55, nt. 179	3.19.1: 21, nt. 62
45: 40, nt. 131	3.20.3: 21, nt. 62
46: 20, nt. 60	3.23.1: 21, nt. 62
49: 83, nt. 246	<i>Ad Quintum fratrem</i>
	3.2.2: 24

3.6.6: 24
 3.7.2: 24
 3.8.3: 7, nt. 14
De haruspicum responso
 20.42: 10, nt. 21
 42: 14, nt. 40
 49: 20, nt. 60
De inventione
 2.78: 68, nt. 214
 2.79: 68, nt. 214
De legibus
 42: 102
De oratore
 1.201: 111, nt. 313
 2.106: 111; 130, nt. 383
 2.113: 52
 2.132: 128; 130
 2.30.132: 120
 2.307: 52
 2.332: 52
 2.99: 52
 3.104: 52
 3.125: 52
De republica
 2.31.53: 113
 2.48: 108, nt. 305
 2.49: 103
In Catilinam
 1.2.4: 120, nt. 350
 1.4: 124, nt. 363
 4.4: 116, nt. 330
 4.4.7: 122
In Pisonem
 28: 20, nt. 359
In Verrem
 1.11: 107, nt. 302
 1.13: 107, nt. 302
 1.14: 106, nt. 302; 107, nt. 302
 1.56: 107, nt. 302
 2.1.62: 106, nt. 302
 2.1.7: 107, nt. 302
 2.4.116: 106, nt. 302
 2.5.28: 106, nt. 302
Partitiones oratoriae
 2.30.106: 120, nt. 351
Philippicae
 8.4.14: 120, nt. 350; 124, nt. 364
 8.5.15: 124, nt. 364
Post reditum ad senatum
 4.29: 21, nt. 62
 19: 61, nt. 194
Pro Milone
 1: 45, nt. 149; 53, nt. 168
 2: 53, nt. 169
 3: 46, nt. 153; 77, nt. 233; 78, nt. 237
 5: 54
 6: 52; 66, nt. 210; 67; 72
 7: 55, nt. 175; 66; 68
 8: 64, nt. 204; 68; 70; 87; 115; 116; 120; 132;
 138
 9: 62; 66; 70; 71, nt. 222
 10: 64, nt. 204; 80; 87; 88, nt. 258
 11: 55; 60; 64; 65; 80
 12: 55
 13: 40, nt. 128; 41; 43, 139
 14: 40, nt. 128; 41; 43; 55; 105
 15: 55, nt. 177; 56; 57
 18: 20, nt. 60
 19: 37, nt. 117; 40, nt. 128; 43; 57; 98, nt. 273
 22: 37; 56
 23: 58; 66, nt. 210; 71; 72
 24: 24, nt. 70; 26; 72; 73, nt. 224
 26: 80, nt. 243
 27: 26, nt. 75; 82; 85
 28: 90
 29: 26; 27, nt. 77; 72; 87; 89
 30: 52; 62; 66; 108
 31: 52; 66, nt. 210; 72
 32: 52; 73; 74; 108
 34: 75, nt. 227
 35: 77
 36: 77; 78
 37: 10, nt. 23; 78

38: 60; 75, nt. 228; 78; 79; 136
 40: 108
 42: 79
 43: 81
 44: 76; 80; 81, nt. 243; 85
 45: 74, nt. 226; 82; 84; 85
 46: 12, nt. 35; 44, nt. 146; 74; 81, nt. 243
 48: 83
 49: 83
 50: 83
 51: 81; 84; 85
 52: 85
 53: 89
 54: 89
 55: 79, nt. 239; 91
 56: 91
 57: 44
 58: 44
 59: 11, nt. 32; 44
 61: 118, nt. 341
 64: 31
 67: 92
 70: 93; 115; 123; 124; 131; 138
 71: 84; 92; 98
 72: 53; 69; 101; 115; 119
 77: 97
 78: 106
 79: 97; 115
 80: 105, nt. 301; 106; 108
 83: 69; 105, nt. 301
 85: 108
 89: 97; 98; 106
 91: 29, nt. 86; 53; 101
 98: 46, nt. 153
Pro Rabirio perduellionis reo
 12: 114
 20: 124, nt. 363
 21: 121, nt. 355
Pro Sestio
 1: 54, nt. 171
 17: 19, nt. 57

25: 19, nt. 57
 65: 126, nt. 373
 69: 20, nt. 60; 21, nt. 62
 72: 21, nt. 63
 75: 21, nt. 64
 76: 105, nt. 298
 77: 21, nt. 64
 86: 75, nt. 229
 89: 61, nt. 194
 91: 102
 92: 20; 102
 94: 20, nt. 57
 95: 61, nt. 194
 97: 25, nt. 71
 125: 106
 127: 106
Pro Tullio
 20.47: 63

Dio Cassius

Historiae romanae

37.31.2: 118, nt. 341; 124, nt. 364
 37.43.3: 124, nt. 364
 37.45.1: 11, nt. 28
 37.45.2: 11, nt. 28
 38.12.1: 18, nt. 52
 38.12.3: 18, nt. 52
 38.14.1: 14
 38.14.3: 14
 38.6.1: 18, nt. 52
 40.49.5: 28, nt. 82; 111, nt. 314; 118, nt. 341;
 123, nt. 361; 124, nt. 364
 40.50.2: 93, nt. 265
 40.50.4: 33, nt. 101
 40.53.3: 2, nt. 2; 133
 40.53.4: 2, nt. 2; 133
 40.54.2: 48, nt. 159; 53, nt. 170
 41.3.3: 124, nt. 364
 46.31.2: 124, nt. 364
 48.33.3: 119, nt. 341

- Livius
Ab urbe condita
 1.26.7: 112, nt. 320
 1.26.8: 112, nt. 320
 1.26.9: 64, nt. 204; 68, nt. 215
 3.33.7: 62, nt. 198
 3.4.5: 117, nt. 336
 3.4.6: 117, nt. 336
 3.4.9: 117, nt. 336
 6.19.3: 117, 337
 10.9.3: 113, nt. 324
 10.9.5: 113, nt. 324
 39.15.13: 118, nt. 339
 39.18.3: 118, nt. 339
Periochae
 61: 128, nt. 379
- Plutarchus
Vitae parallelae
C. Gracchus
 33.12.5: 120, nt. 349
 33.12.6: 120, nt. 349
 35.14.3: 120, nt. 350
Caesar
 10.9: 11, nt. 26
 14.9: 18
Cato Minor
 19.5: 14, nt. 40
 19.6: 14, nt. 40
Cicero
 15.5: 118, nt. 341
 29.1: 10, nt. 22; 79, nt. 240
 29.3: 13
 30.1: 14
 30.3: 14; 18
- 35: 48, nt. 158; 53 nt. 170
- Pompeius*
 54: 33, nt. 103
 54.8: 33, nt. 103
- Sulla*
 8: 118, nr. 341
T. Gracchus
 19.2: 119, nt. 344
 19.3: 119, nt. 344
 20.4: 119, nt. 345
- Quintilianus
Institutio oratoria
 3.6.93: 46, nt. 155
 4.3.17: 48, nt. 157
 5.11.6: 67
- Sallustius
Catilinae coniuratio
 23.1: 122, nt. 357
 23.4: 122, nt. 357
 26.3: 122, nt. 357
 28.2: 122, nt. 357
 29.2: 127; 129
 29.3: 118, nt. 341; 127; 129
 52.1: 122, nt. 360
 52.36: 122, nt. 360
Historiae
 1.77.22: 118
- Scholia Bobiensia (Stangl)
 112: 40, nt. 129
- Scholia Gronoviana (Stangl)
 323: 40, nt. 130